



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 3 del 22 Gennaio 2020

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

LEGGE REGIONALE 14.01.2020, N. 1

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti 6

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE 20.12.2019, N. 192

Disciplinare recante le modalità per il sorteggio dei candidati tra gli iscritti nell'Elenco formato ai sensi dell'art. 25 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68 ai fini della nomina a Revisori dei Conti della Regione Abruzzo. 30

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 06.12.2019, N. 759

Approvazione dei regolamenti interni della Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A Uninominale, ai sensi dell'art. 12 ("Controllo sugli atti") del Disciplinare per il controllo analogo sulle società in house della Regione Abruzzo (D.G.R. n. 109/2017): 1) Regolamento interno performance management connesso al sistema premiante - Gestione delle prestazioni per lo sviluppo dei risultati aziendali; 2) Regolamento delle operazioni finanziarie e di finanza straordinaria..... 35

DELIBERAZIONE 16.12.2019, N. 810

Modifica e integrazione Decreto del Commissario ad Acta del 28 settembre 2016 n. 109 recante <<Attuazione della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 4 e del Decreto Ministeriale 9 novembre 2015 inerenti l'uso medico dei preparati vegetali a base di cannabis - Prime indicazioni applicative>> - Procedure organizzative per la prescrizione, allestimento e dispensazione dei preparati vegetali a base di cannabis terapeutica..... 66

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA, SINA E RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 17.12.2019, N. DPC025/463

Autorizzazione Unica n.45/2009 rilasciata ai sensi del D.Lgs. n.387/2003, art.12, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 6,5 MWp ubicato nel Comune di Civitella del Tronto (TE)" della Società Agricola P.T. SOLAR S.r.l. di Civitella del Tronto. Proroga ulteriore per ultimazione lavori. Ditta: Società Agricola P.T. SOLAR S.r.l. Via Sant'Eurosia n.3 64010 Civitella del Tronto (TE)110

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO SVILUPPO DELLA COMPETITIVITÀ E FONDO DI SOLIDARIETÀ

DETERMINAZIONE 16.12.2019, N. DPD018/501

Regolamento 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo – APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLE MISURE M06 – SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE M04 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - artt. 17 e 19 REG. (UE) 1305/2013 tramite il "PACCHETTO GIOVANI" Sottomisura 6.1 – Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori - Tipologia d'intervento 6.1.1 "Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori", in combinazione con Tipologia d'intervento 4.1.1. Intervento 2 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività" - anno 2019.....113

SERVIZIO TUTELA DEGLI ECOSISTEMI AGROAMBIENTALI E FORESTALI E PROMOZIONE DELL'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

DETERMINAZIONE 18.12.2019, N. DPD021/172

Reg.(UE) n° 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo (CCI2014IT06RDRP001) – Approvazione Avviso Pubblico (Edizione 2019) Misura M08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" – Sottomisura 8.1 "Sostegno alla forestazione/all'imboschimento" – Tipo di Intervento 8.1.1 "Imboschimento e creazione di aree boscate"207

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA

SERVIZIO GENIO CIVILE - PESCARA

DETERMINAZIONE 19.12.2019, N. DPE015/110

Ditta E.R.S.I. Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato. Domande diverse per concessione in sanatoria di derivazione acqua ad uso potabile nei Comuni Salle e Farindola, Provincia di Pescara. Determinazioni DPE015/57 e DPE015/55. Bacino Amministrativo: Distretto dell'Appennino Centrale. Riconvocazione delle visite locali di istruttoria al giorno giovedì 11/02/2020.....258

SERVIZIO GENIO CIVILE DI CHIETI

DETERMINAZIONE 10.12.2019, N. DPE017/185

Utenza CH/D/11615. Ditta E.R.S.I. Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato - ATO n. 6 Chietino. Ordinanza di Istruttoria domanda prot. n. 1117 in data 28/08/2009, per concessione di derivazione a sanatoria di acqua ad uso potabile in comune di Carunchio, provincia di Chieti. Bacino Amministrativo: Distretto dell'Appennino Centrale - Bacino: Sinello – Derivazione complessiva lt/sec. 2,20 di acqua (portata media). Corsi d'acqua: Sorgente "Bocca di Lupo" e "Trocco Martino".260

DIPARTIMENTO SANITÀ

SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

DETERMINAZIONE 11.12.2019, N. DPF011/143

Numero Verde regionale per problemi connessi al randagismo ed agli animali d'affezione. Procedura di consultazione di tutte le Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo della Regione Abruzzo, per l'affidamento diretto del: "Servizio relativo alla Gestione del Numero Verde della Regione Abruzzo per i problemi del randagismo e degli animali d'affezione" ex art. 36 comma 2. lett. a) del D. Lgs n. 50/2016. L.R. 18 dicembre 2013, n. 47. Aggiudicazione Definitiva.....262

DIPARTIMENTO LAVORO E SOCIALE

SERVIZIO LAVORO

DETERMINAZIONE 27.11.2019, N. DPG007/1282

POR FSE Abruzzo 2014-2020 – PO 2018-2020 - Asse I – Occupazione. Obiettivi 8.1 e 8.5
 Priorità d'investimento 8i e 8iv. Interventi 40 "Area di Crisi Complessa: Inserimento al
 lavoro" - Approvazione Avviso B "GARANZIA LAVORO – Aiuti in esenzione". APPROVAZIONE
 DELLA III GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE CANDIDATURE dall'8 GENNAIO al 31 maggio
 2019 LINEA 1.266

DETERMINAZIONE 17.12.2019, N. DPG007/1325

POR FSE ABRUZZO 2014/2020 – ASSE I OBIETTIVO SPECIFICO 8.6 PRIORITA'
 D'INVESTIMENTO 8v - Scheda Intervento n. 2 "POLITICHE ATTIVE PER LA GESTIONE DELLE
 CRISI AZIENDALI" AZIONE 1 "FORMAZIONE PER LA CRESCITA" del Piano Operativo FSE
 2016-2018 – Approvazione della VII graduatoria istanze dal 12/12/2018 all'12/02/2019.275

ATTI DELLO STATO

RICORSI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO N. 1/20

Ricorso ai sensi dell'art. 127 Cost. Del Presidente Del Consiglio Ministri in carica,
 rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587, n. fax
 06/96514000 e P.E.C. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) nei
 cui uffici è domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 confro la Regione Abruzzo, in
 persona del Presidente della Regione pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede
 della Regione in Via Leonardo da Vinci n. 6, L'Aquila (CAP 67100) per l'impugnazione della
 legge della Regione Abruzzo 31/10/2019 n. 34 pubblicata sul B.U.R. n. 156 dell'8/11/2019.282

PARTE II**Avvisi, Concorsi, Inserzioni**

COMUNE DI PACENTRO

Esito di gara POR FESR 2014-2020- ABRUZZO 2014-2020 ASSE V- riduzione rischio
 idrogeologico- azione 5. 1 .I . Concessione in favore del Comune di Pacentro "AQ". Intervento
 di mitigazione del rischio idrogeologico del versante sud del Monte Morrone-3 LOTTO; Data
 aggiudicazione: 12/06/2019.....295

E – DISTRIBUZIONE

Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione, a 20000 Volt, in cavo interrato in
 Alluminio 3X185 mmq. della lunghezza complessiva di circa m. 15 e cabina di trasformazione
 MT/BT per alimentazione cliente Vivai del Ponte nel Comune di Cepagatti.....296

Costruzione nuova linea elettrica MT 20 Kv in cavo interrato per circa 980 m in Via A. De
 Paulis Fedele, Strada comunale, Via Cesare Averadi, Via Rivacciolo, Via Antonio Gramsci per
 smantellamento linea aerea MT esistente ed allaccio nuova cabina S.I.D. Immobiliare S.r.l. nel
 Comune di Teramo (TE).297

Costruzione linea in media tensione a 20 kV, della lunghezza di circa m 425 in cavo aereo AL
 3x35+1x50 mm2 per alimentazione nuova cabina su palo di distribuzione MT/BT
 denominata Vita nei Campi n.704268, per aumento di potenza fornitura di energia elettrica al
 cliente Ristorante Vita nei Campi in l.tà Cavaticchio nel Comune di Spoltore (CH).....298

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 1

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 21/2 del 27.12.2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 14.01.2020, N. 1

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 73 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)) è inserito il seguente:
"3-bis. A partire dall'anno 2020 e fino alla scadenza naturale del mutuo, il contributo di cui al comma 3 è erogato dietro la presentazione, da parte del beneficiario, del piano di rimborso. Detto piano riporta l'importo di ogni singola rata ancora dovuta e l'anno di riferimento. In caso di estinzione anticipata del mutuo la Regione continua ad erogare il contributo annualmente in base al piano di rimborso presentato ovvero può erogare in un'unica soluzione, con successivo provvedimento, previa verifica della disponibilità in bilancio per l'anno di riferimento, la somma residua ancora dovuta. La somma residua è computata addizionando le singole annualità, ognuna calcolata nei limiti di cui al comma 3; di conseguenza la somma residua non soggiace ai richiamati limiti."
2. All'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunità e aree montane) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 4, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";
 - b) al comma 5, le parole "31 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023";
 - c) al comma 5, le parole "e non sono rinnovabili" sono soppresse.
3. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 57 (Interventi regionali per la vita indipendente) è sostituito dal seguente:
"1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti esclusivamente alle persone con disabilità in situazione di gravità, come individuate dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, residenti nella regione Abruzzo, con ISEE socio-sanitario non superiore ad euro 20.000,00 e di

- età superiore ai 18 anni, nonché ai rappresentanti legali dei predetti soggetti nel caso di disabili psico-relazionali."
4. All'articolo 55 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
 - b) al comma 2, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".
 5. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 29 luglio 2010, n. 31 (Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)) e s.m.i. è così sostituito:

"1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 158 bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., sono soggetti ad approvazione da parte della Regione:

 - a) i progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi a nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane, ad esclusione di:
 - 1) impianti a servizio di agglomerati con carico generato inferiore o uguale a 250 abitanti equivalenti, il cui scarico ha recapito in corpo idrico superficiale;
 - 2) impianti a servizio di agglomerati con carico generato inferiore o uguale a 100 abitanti equivalenti, il cui scarico ha recapito nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.
 - b) i progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi a modifiche sostanziali di impianti di depurazione di acque reflue urbane esistenti a servizio di agglomerati con carico generato maggiore o uguale a 2.000 abitanti equivalenti."
 6. Alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative) le parole "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020".
 7. Il comma 13 dell'articolo 20 della legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne) è sostituito dal seguente:

"13. L'obbligo del conseguimento dell'attestato di partecipazione ai corsi di cui al comma 3 decorre dal 1° marzo 2022."
 8. Dopo il comma 4 dell'articolo 11-bis della legge regionale 23 agosto 2016, n. 27 (Disposizioni in materia di Protezione Civile, iniziative a supporto del risanamento dell'ATER di Chieti, norme per l'efficientamento logistico delle società in house providing e degli enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto e disposizioni inerenti il Fondo Sociale Europeo) sono inseriti i seguenti:

"4-bis. In ragione dello stato di scioglimento e liquidazione del COTIR (Consorzio per la divulgazione e sperimentazione delle tecniche irrigue) e della cessazione della gestione da parte del COTIR stesso dell'immobile sito nella città di Vasto (CH), via S.S. Adriatica 240, censito al catasto urbano al foglio 10, particella 4083, subalterni 1, 2, 3, 4, 5 con relative pertinenze, viene meno la destinazione di detto immobile. Conseguentemente, quest'ultimo e le relative pertinenze rientrano nella piena proprietà della Regione Abruzzo.

4-ter. Il Dipartimento competente in materia di Patrimonio adotta i provvedimenti necessari per la valorizzazione dei beni di cui al comma 4-bis.

4-quater. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore dei commi 4-bis e 4-ter, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore con delega all'Agricoltura, approva gli atti di indirizzo per il completamento della liquidazione del COTIR."
 9. Alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 4-bis dell'articolo 93, le parole "1° gennaio 2020" sono sostituite con "1° gennaio 2021";
 - b) all'articolo 104, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'operatore commerciale titolare di più autorizzazioni amministrative al commercio su aree pubbliche, che rinuncia ad una delle autorizzazioni, può chiedere al

Comune competente la trascrizione nell'autorizzazione scelta delle presenze maturate nei mercati e nelle fiere che si svolgono nella Regione Abruzzo."

10. Alla legge regionale 28 aprile 2000, n. 78 (Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole "per ricorrenti periodi stagionali" sono aggiunte le parole "per un periodo massimo di apertura di duecentosettanta giorni anche non consecutivi";
 - b) dopo il comma 2 dell'articolo 2 è inserito il seguente:
"2-bis. La prima colazione può essere garantita anche in esercizi esterni, previa comunicazione al SUAP del comune in cui ha sede il B&B.";
 - c) al comma 3 dell'articolo 3, le parole "servizio cucina, o di altro apposito vano, per la somministrazione della prima colazione, di superficie non inferiore a mq. 6" sono sostituite dalle seguenti: "cucina, o altro apposito vano, per la somministrazione della prima colazione o per l'intrattenimento degli ospiti di superficie non inferiore a mq. 6";
 - d) al comma 3 dell'articolo 5, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) il periodo di chiusura annuale, a scelta, nell'arco dell'anno;"
 - e) al comma 1 dell'articolo 8, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b-bis) non ottempera alla comunicazione al SUAP prevista dall'articolo 2, comma 2-bis."
11. Alla legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) Al Titolo V le parole "Esercizi di affittacamere" sono sostituite con le parole "Esercizi di Affittacamere e B&B Imprenditoriali";
 - b) dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

"26 bis

(Bed & Breakfast Imprenditoriali)

1. L'attività di Bed & Breakfast può essere gestita in forma imprenditoriale, previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), da presentare al Comune in cui è sito l'immobile da adibire all'attività, nel rispetto dei limiti e condizioni di cui all'articolo 19 della legge 2 agosto 1990, n. 241.
 2. Si definisce B&B Imprenditoriale l'attività ricettiva svolta in maniera continuativa e professionale all'interno di una abitazione o parte di essa, per fornire alloggio e prima colazione in non più di sei camere e quattordici posti letto, anche avvalendosi di personale qualificato.
 3. L'attività di B&B in forma imprenditoriale è esercitata in un'unica unità immobiliare ovvero in due unità immobiliari ubicate nello stesso stabile o in due stabili lontani non oltre cento metri, misurati secondo il percorso più breve, fatti salvi i limiti massimi di cui al comma 2.
 4. L'attività non richiede cambio di destinazione d'uso dell'immobile. I locali devono possedere le caratteristiche strutturali edilizie ed igienico sanitarie previste per l'uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti igienico-edilizi comunali.
 5. L'esercizio delle attività di B&B in forma imprenditoriale necessita dell'iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente.
 6. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, approva, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, un disciplinare che definisce i requisiti e le modalità di esercizio dell'attività, compresa la modulistica che deve essere utilizzata ai fini della SCIA, tenuto conto del carattere imprenditoriale."
12. Alla legge regionale 2 dicembre 2011, n. 42 (Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente: "b) modificazioni del regime delle acque, fatti salvi gli interventi che assicurano il deflusso minimo vitale previa

- autorizzazione dell'Ente Parco. Sono consentiti altresì interventi di restauro e difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;"
- b) la lettera m) del comma 2 dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente: "m) l'uso di motoslitte al di fuori delle aree classificate "piste da sci", delle aree attrezzate e delle viabilità consentite, ad eccezione dell'uso per compiti di pubblica sicurezza o soccorso, il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo; è consentito il volo con velivoli ultraleggeri non motorizzati salvo che in aree espressamente vietate da individuare con provvedimento successivo;";
- c) la lettera r) del comma 2 dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente: "r) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane ove non espressamente previste nel Piano del Parco, fatto salvo per quelle previste dal Titolo IV della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere) e previa autorizzazione dell'Ente Parco.";
- d) il comma 3 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"3. Il Direttore del Parco è nominato dal Presidente del Parco, con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, scelto tra gli iscritti nell'elenco aggiornato dell'albo degli idonei all'esercizio delle attività di Direttore di Parco Nazionale del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, con esperienza nella gestione e coordinamento di Aree Protette Regionali, ed esercita tutte le funzioni previste dal d.lgs. 165/2001, dai vigenti CCNL della Dirigenza Regioni/Enti Locali. L'incarico di Direttore può essere riconfermato, con specifica motivazione, dal Presidente con proprio atto per una sola volta e per la stessa durata."
13. All'articolo 11 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 38 (Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da avversità atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti. Disposizioni in materia di protezione civile) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di far fronte alle spese sostenute dai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche nonché per interventi urgenti conseguenti ad avversità atmosferiche, la Giunta regionale, sulla base dei criteri di strategicità, necessità e rilevanza degli interventi, è autorizzata ad adottare uno specifico provvedimento di concessione di contributi da destinare al rimborso delle spese sostenute o da sostenere dai medesimi Comuni per l'adeguamento ed il recupero della funzionalità delle infrastrutture urbane.";
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 può essere ammesso a finanziamento o rimborso un solo intervento per ciascun Comune, previa presentazione della relativa istanza al Dipartimento competente, per un importo massimo di euro centomila, fino ad esaurimento dello stanziamento di cui al comma 2.";
- c) al comma 3 le parole "di Opere Pubbliche" sono soppresse.
14. Dopo la lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 141/1997 è aggiunta la seguente: "c-ter) Per l'anno 2020 sono comunque rinnovate, ad istanza di parte, le concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo rilasciate nell'anno precedente, con applicazione del canone fisso predeterminato in materia dai Comuni."
15. Alla legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla L.R. 96/2000 ed ulteriori disposizioni) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente: "a) vani e locali accessori: i vani e i locali esistenti o in corso di costruzione per i quali è stato rilasciato un titolo edilizio e presentato l'inizio lavori al Comune prima del 30.6.2019; detti vani e locali devono essere situati all'interno dell'edificio (dal piano seminterrato al piano sottotetto) o collegati direttamente ad esso ed esserne pertinenze;";
- b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente: "a) siano stati legittimamente realizzati o assentiti;";

- c) al comma 1 dell'articolo 4, le parole "L'altezza interna" sono sostituite con le parole "L'altezza interna media ponderale dell'intera superficie da recuperare".
16. Dall'applicazione del presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 2

(Modifiche alla l.r. 6/1999)

1. Al comma 26-bis dell'articolo 1 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2019, n. 40, le parole "anche ai veicoli che risultano in possesso dei suddetti requisiti nel corso dell'anno solare del compimento del ventesimo anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "anche ai veicoli che acquisiscano il possesso del certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione nell'anno solare del compimento del ventesimo anno di età".

Art. 3

(Modifiche alla l.r. 46/2019)

1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46 (Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile) è sostituito dal seguente:
"4. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone un testo unico in materia di protezione civile regionale."
2. All'articolo 20 della l.r. 46/2019, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La l.r. 72/1993 è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore del testo unico di cui al comma 4 dell'articolo 1, ad eccezione degli articoli 10, 11, 12 e 13 che sono abrogati a decorrere dall'entrata in vigore del presente comma."

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 14 Gennaio 2020

IL PRESIDENTE

Dott. Marco Marsilio

TESTI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE COORDINATI CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 14 GENNAIO 2020, N. 1 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti" (pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1997, N. 141

Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative.

Art. 15

(Norme di salvaguardia)

1. Il P.D.M. e' approvato dal Consiglio regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all'approvazione dei Piani Demaniali Comunali (P.D.C.) con le procedure stabilite nel Piano del Demanio Marittimo Regionale (P.D.M.), approvato con verbale del Consiglio regionale n. 141 del 29.07.2004, o all'adeguamento del Piano Spiaggia Comunale, con le medesime procedure, per i Comuni già dotati di tale strumento, si applicano le seguenti norme di salvaguardia per il rilascio di nuove concessioni:
 - a) I Comuni forniti di Piano Spiaggia Comunale, alla data di approvazione del P. D. M. regionale, applicano le prescrizioni del medesimo Piano Spiaggia purché non siano in contrasto con le norme del P. D. M. regionale;
 - b) Ai Comuni che hanno adottato il Piano Demaniale Comunale e' consentito il rilascio delle concessioni a carattere stagionale o temporaneo per l'esercizio di attività ricreative, ovvero per lo svolgimento di manifestazioni in genere. Le attività ricreative comprendono anche l'ombreggio e/o la messa a disposizione di sedie e lettini da spiaggia. Le concessioni rilasciate possono avere un fronte mare non superiore a m. 50 e sono senza diritto di insistenza. E' consentita, previa autorizzazione, e nel rispetto dei parametri stabiliti dalla

normativa del P.D.M., l'installazione temporanea di modesti manufatti da adibire a rimessaggio di attrezzature e servizi, connessi funzionalmente alle attività sopra citate, con l'obbligo di rimozione alla scadenza della concessione. I Comuni, con proprio regolamento, stabiliscono i termini di presentazione delle domande e procedono ad istruire le domande pervenute secondo quanto stabilito all'art. 37 del Codice della Navigazione;

b-bis) ai Comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora approvato il Regolamento di cui alla lett. b), e' consentito il rilascio di autorizzazione per l'ombreggio e/o la messa a disposizione di sedie da spiaggia, funzionalmente alle attività svolte da Associazioni e/o circoli di aventi regolare titolo di concessione per alaggio, limitatamente al periodo stagionale e ad una occupazione di superficie non superiore al 10% di detta concessione;

c) Le prescrizioni di cui alla lettera b) si applicano anche ai Comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste;

c-bis) **Per l'anno 2020**, i comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste e non abbiano approvato il regolamento di cui alla lettera b), possono rilasciare concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo per attività turistiche e ricreative ai soggetti ai quali sono state rilasciate nell'anno precedente e per il medesimo lotto, anche nelle zone ricadenti in aree SIC in assenza di una specifica regolamentazione;

c-ter) Per l'anno 2020 sono comunque rinnovate, ad istanza di parte, le concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo rilasciate nell'anno precedente, con applicazione del canone fisso predeterminato in materia dai Comuni.

3. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 2, L.R. 18 AGOSTO 2004, N. 29]

LEGGE REGIONALE 11 FEBBRAIO 1999, N. 6

Norme in materia di tasse automobilistiche regionali.

Art. 1

(Disposizioni generali in materia di tasse automobilistiche regionali)

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) a decorrere dal 1o gennaio 1999, le attività inerenti alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni nonche' al contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono interamente attribuite alla Regione.
2. Ai fini del presente articolo, per Registri si intendono il Pubblico registro automobilistico (PRA), con riferimento ai veicoli in esso iscritti, e i registri di immatricolazione, con riferimento agli altri veicoli.
3. Al pagamento delle tasse automobilistiche regionali sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi.
4. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 1, COMMA 1, L.R. 27 LUGLIO 2017, N. 39]
5. La perdita del possesso e' annotata nei Registri mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà'. La dichiarazione produce i suoi effetti dalla data della sua annotazione e l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa a decorrere dal periodo di imposta successivo a tale data.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, ai soggetti sottoposti al pagamento della tassa automobilistica regionale che perdano il possesso del veicolo per furto, previa annotazione nei Registri, ovvero per demolizione, certificata ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modificazioni e integrazioni, e' riconosciuto il diritto al rimborso per il

- periodo nel quale non abbiano goduto del possesso del veicolo, purché l'evento si sia verificato almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo d'imposta per il quale sia stato effettuato il pagamento.
7. Il rimborso è riconosciuto in misura proporzionale al numero di mesi interi decorrenti da quello in cui si è verificato l'evento interruttivo del possesso.
 8. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 1, COMMA 1, L.R. 27 LUGLIO 2017, N. 39]
 9. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 1, COMMA 1, L.R. 27 LUGLIO 2017, N. 39]
 10. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 6, 7, 8 e 9, stimati per il 2017 in euro 300.000,00, si fa fronte con apposito stanziamento da istituire con le risorse allocate al Titolo 1, Missione 01, Programma 04 del bilancio 2017-2019.
 11. Per gli anni successivi al 2017, agli oneri di cui al comma 10 si provvede con legge di bilancio.
 12. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 1, COMMA 1, L.R. 27 LUGLIO 2017, N. 39]
 13. Con riferimento agli atti di data certa, per i quali la legge non prevede la possibilità di annotazione nei Registri, è consentito l'aggiornamento dell'archivio tributario, secondo le modalità stabilite dall'articolo 94, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche.
 14. Gli uffici competenti procedono all'annullamento, totale o parziale, delle pretese tributarie non prescritte, sulla base delle risultanze delle trascrizioni o annotazioni nei Registri, ovvero in tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale.
 15. Non costituiscono titolo per la sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli, effettuata mediante procura speciale per la vendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi, nonché l'esibizione della fattura di vendita al concessionario in assenza dell'avvenuta presentazione della formalità per la trascrizione del titolo di proprietà al pubblico registro automobilistico.
 16. Ai fini della sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale, i soggetti autorizzati o abilitati al commercio dei veicoli per la loro rivendita sono tenuti alla trascrizione del titolo di proprietà al PRA dei veicoli loro consegnati. L'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche regionali è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa corrisposta e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita.
 17. Ai fini della sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica, i soggetti autorizzati o abilitati al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso noleggio senza conducente, che risultino proprietari dei veicoli stessi, sono tenuti, prima di presentare la richiesta di sospensione, a variare la destinazione d'uso dei veicoli, ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 285/1992 e successive modifiche, da uso di terzi a uso proprio.
 18. Il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.
 19. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 1, COMMA 1, L.R. 27 LUGLIO 2017, N. 39]
 20. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo.
 21. I soggetti di cui all'articolo 8 della legge 449/1997, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) e all'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)) hanno diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale limitatamente a un solo veicolo, inoltrando apposita istanza alla competente struttura regionale. L'esenzione decorre dal periodo tributario in corso al momento della presentazione dell'istanza, non ha efficacia retroattiva e può essere trasferita su altro autoveicolo di proprietà del disabile o di soggetto di cui il medesimo sia fiscalmente a carico, previa nuova istanza alla Regione.
 22. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione dalla tassa automobilistica regionale, la competente Commissione medica accerta la sussistenza delle patologie previste dalle leggi di cui al comma 21. Sono fatte salve le certificazioni già acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge.

23. Le strutture regionali competenti in materia di sanita' e di tassa automobilistica regionale possono predisporre apposita modulistica, ad uso delle commissioni mediche per l'accertamento dell'handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), finalizzata all'attestazione della sussistenza di una delle patologie indicate dalle norme di cui al comma 21.
24. Il diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i soggetti indicati al comma 21 non puo' essere riconosciuto in caso di cointestazione del veicolo.
25. Sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli immatricolati come "ambulanze di soccorso" e quelli destinati, per conto dei comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi.
26. Le variazioni di dati tecnici apportati sulla carta di circolazione hanno effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state annotate.
- 26-bis. Fatto salvo il pagamento della tassa di proprieta' in misura ridotta, oltre sanzioni ed interessi in caso di pagamento tardivo, la riduzione del 50 per cento prevista per i veicoli con anzianita' di immatricolazione compresa tra venti e ventinove anni in possesso del certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione, cosi' come disciplinato dall'articolo 1, comma 1048 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), e' applicata **anche ai veicoli che acquisiscano il possesso del certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione nell'anno solare del compimento del ventesimo anno di eta'**. Non e' fatto luogo a rimborsi di quanto gia' pagato."

LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2000, N. 78

Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast.

Art. 2

(Definizione)

1. E' prevista la Segnalazione Certificata di Inizio Attivita' (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni, da presentare allo Sportello Unico per le Attivita' Produttive (SUAP) del Comune ove sono ubicati gli immobili, in caso di utilizzo di parte dell'abitazione - in costruzioni unifamiliari o in edifici con più unita' immobiliari - nella quale dimorano o di cui si abbia la disponibilita' e sia fornito alloggio e prima colazione, in non più di quattro camere e con un massimo di dieci posti letto, per ospitalita' saltuaria o per ricorrenti periodi stagionali **per un periodo massimo di apertura di duecentosettanta giorni anche non consecutivi**.
2. L'attivita' deve essere gestita avvalendosi della normale organizzazione familiare, con somministrazione per la prima colazione di cibi e bevande confezionati, fermo restando che queste ultime possono essere servite riscaldate.
- 2-bis. La prima colazione puo' essere garantita anche in esercizi esterni, previa comunicazione al SUAP del comune in cui ha sede il B&B.**
3. Lo svolgimento dell'attivita' disciplinata dalla presente legge non costituisce esercizio di attivita' imprenditoriale e non comporta mutamento di destinazione d'uso dell'immobile.
4. Al fine di agevolare lo sviluppo di tale forma di ricettivita' complementare la Regione predispone la modulistica necessaria da mettere a disposizione dei comuni.

Art. 3

(Dotazioni, requisiti, prestazioni e servizi)

1. I locali destinati all'esercizio dell'attivita' di soggiorno devono rispondere ai requisiti igienico - sanitari ed edilizi previsti per i locali di abitazione dal regolamento igienico - edilizio comunale.
2. A meno che le camere non siano dotate di servizi propri, deve esserci a disposizione dei soli ospiti almeno un bagno completo di:
 - water;
 - lavabo;
 - doccia o vasca;

- presa di corrente;
 - specchio;
 - chiamata d'allarme.
3. L'abitazione destinata all'esercizio dovrà assicurare i seguenti servizi minimi:
- **cucina, o altro apposito vano, per la somministrazione della prima colazione o per l'intrattenimento degli ospiti di superficie non inferiore a mq. 6;**
 - telefono ad uso comune;
 - fornitura di energia elettrica e riscaldamento;
 - fornitura di acqua calda e fredda nei lavandini e nelle docce o bagni;
 - pulizia e riassetto dei locali, comunque, ad ogni cambio cliente;
 - pulizia quotidiana dei locali, fornitura e cambio biancheria, compresa quella del bagno, almeno due volte alla settimana.
4. L'obbligo dell'impianto di riscaldamento non sussiste per gli esercizi stagionali situati nelle località marine.

Art. 5

(Adempimenti amministrativi)

1. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA prevista dall'articolo 2, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
2. L'interessato comunica al SUAP la data di inizio dell'attività.
3. La SCIA contiene:
 - a) le generalità del titolare;
 - b) la denominazione dell'esercizio;
 - c) l'ubicazione;
 - d) [LETTERA ABROGATA DALL'ART. 130, COMMA 6, L.R. 29 DICEMBRE 2011, N. 44]
 - e) il numero dei servizi igienici;
 - f) **il periodo di chiusura annuale, a scelta, nell'arco dell'anno;**
 - g) le tariffe massime che si intendono praticare;
 - h) il possesso dei requisiti soggettivi del titolare previsto dagli artt. 11 e 12 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 773.
4. Alla SCIA è allegata la seguente documentazione:
 - a) planimetria dell'unità immobiliare, con indicazione della superficie utile e dei vani e servizi delle aree di pertinenza, evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti;
 - b) atto comprovante la disponibilità dell'immobile;
 - c) atto di assenso dei proprietari o comproprietari, nel caso di istanza presentata da uno dei comproprietari, dall'affittuario o da altri;
 - d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa il possesso da parte dell'immobile dei requisiti igienico - sanitari ed edilizi previsti dai regolamenti comunali e dalla presente legge.
5. Il Comune effettua i controlli di legge con le modalità previste dall'articolo 19 della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) e comunica l'esito alla Direzione regionale competente e all'interessato.
6. I titolari o i gestori delle attività di cui alla presente legge non sono tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese turistiche, previsto dalla vigente normativa.
7. Non è possibile adottare la stessa denominazione all'interno del territorio comunale.
8. Il Comune tiene l'elenco degli operatori del "Bed & Breakfast" ed individua le azioni per favorire la segnalazione e la conoscenza di dette unità ricettive complementari. L'elenco aggiornato è comunicato entro il mese di gennaio di ogni anno alla Direzione regionale competente.

Art. 8
(Sanzioni)

1. Il titolare o gestore del Bed & Breakfast è assoggettato a sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 1.000,00 se:
 - a) accoglie nella struttura ospiti per una durata continuativa superiore a giorni trenta o in numero eccedente rispetto alla capienza massima consentita;
 - b) non espone la tabella dei prezzi o pratica prezzi superiori a quelli comunicati e vistati dalla Direzione regionale competente;**b-bis) non ottempera alla comunicazione al SUAP prevista dall'articolo 2, comma 2-bis.**
2. In caso di recidiva le sanzioni previste sono raddoppiate, con sospensione dell'attività per un periodo da sei mesi ad un anno.
3. L'esercizio di ospitalità "Bed & Breakfast" in mancanza della SCIA di cui all'articolo 5 comporta, oltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 516,00, da applicare in misura doppia in caso di impiego del marchio di cui all'articolo 9, la cessazione dell'attività medesima.
4. In caso di accertata carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti e condizioni previsti dalla legge, il Comune adotta provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività.
5. Se è possibile conformare l'attività alla normativa vigente, il Comune ordina la sospensione dell'attività e assegna all'interessato un termine non inferiore a trenta giorni. Decorso tale termine senza il ripristino delle condizioni e il rispetto degli obblighi di legge, il Comune ordina la cessazione dell'attività.

LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2004, N. 15

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004).

Art. 73
(Consorzio ASI Teramo)

1. Il Consorzio industriale di Teramo e' autorizzato a contrarre mutui alle migliori condizioni offerte dal mercato finanziario per il pagamento di debiti derivanti da espropri realizzati prima dell'anno 2000.
2. La Regione Abruzzo, riconosciuto il primario interesse regionale dell'attivita' svolta dal Consorzio Industriale di Teramo, concede un contributo allo stesso Ente finalizzato al ripiano dei debiti derivanti dagli espropri di cui comma 1.
3. Il contributo di cui al precedente comma e' commisurato alla misura dell'80% dell'intera rata del prestito e non puo', comunque, eccedere l'importo di euro 250.000,00 annui.
- 3-bis. A partire dall'anno 2020 e fino alla scadenza naturale del mutuo, il contributo di cui al comma 3 e' erogato dietro la presentazione, da parte del beneficiario, del piano di rimborso. Detto piano riporta l'importo di ogni singola rata ancora dovuta e l'anno di riferimento. In caso di estinzione anticipata del mutuo la Regione continua ad erogare il contributo annualmente in base al piano di rimborso presentato ovvero puo' erogare in un'unica soluzione, con successivo provvedimento, previa verifica della disponibilita' in bilancio per l'anno di riferimento, la somma residua ancora dovuta. La somma residua e' computata addizionando le singole annualita', ognuna calcolata nei limiti di cui al comma 3; di conseguenza la somma residua non soggiace ai richiamati limiti.**
4. E' autorizzata l'iscrizione, per l'anno 2004, dello stanziamento di euro 250.000,00 nell'ambito della UPB 08.01.014 sul Cap. 281623 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Intervento Finanziario per il Consorzio Industriale ASI di Teramo.
5. Per gli esercizi successivi al 2004 l'onere, determinato nella misura di cui al precedente comma 3, e' iscritto per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo, nei pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci della Regione.

LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2010, N. 31

Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 20

(Campo di applicazione e fasi autorizzative)

1. **Fermo restando quanto previsto all'articolo 158 bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., sono soggetti ad approvazione da parte della Regione:**
 - a) **i progetti di fattibilita' tecnica ed economica relativi a nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane, ad esclusione di:**
 1. **impianti a servizio di agglomerati con carico generato inferiore o uguale a 250 abitanti equivalenti, il cui scarico ha recapito in corpo idrico superficiale,**
 2. **impianti a servizio di agglomerati con carico generato inferiore o uguale a 100 abitanti equivalenti , il cui scarico ha recapito nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.**
 - b) **i progetti di fattibilita' tecnica ed economica relativi a modifiche sostanziali di impianti di depurazione di acque reflue urbane esistenti a servizio di agglomerati con carico generato maggiore o uguale a 2.000 abitanti equivalenti.**
2. Sono da ritenersi modifiche sostanziali, il cui progetto va sottoposto a preventiva approvazione da parte della Regione, quelle che comportano:
 - a) una variazione della capacita' di progetto dell'impianto, in termini di abitanti equivalenti, superiore al trenta per cento della capacita' di progetto originale;
 - b) una variazione della tipologia del processo di ossidazione o di disinfezione.
3. Le opere di adeguamento degli impianti di depurazione che determinano un miglioramento della qualita' degli effluenti scaricati, salvo quelle che prevedano le variazioni indicate nel comma 2, non sono soggette a preventiva approvazione.
4. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane o modifiche sostanziali degli esistenti presentano apposita domanda alla Regione, unitamente alla documentazione in duplice copia di cui all'articolo 21.
5. Nel caso in cui l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' allegata copia della comunicazione del progetto all'Autorita' competente ai predetti fini; la procedura di approvazione resta sospesa fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale.
6. La Regione, ai fini dell'approvazione del progetto dell'impianto di depurazione, invia copia della richiesta e della documentazione all'ARTA.
7. L'ARTA valuta, entro sessanta giorni dalla ricezione:
 - a) il progetto preliminare;
 - b) le modalita' di gestione dell'impianto nelle varie situazioni di carico e nel caso di eventuali fluttuazioni stagionali, in funzione della situazione attuale e dei previsti sviluppi futuri;
 - c) l'affidabilita' tecnica dell'impianto, nel rispetto dei limiti dell'effluente previsti dal decreto legislativo n. 152/2006 o dalla normativa regionale e, nel caso di riutilizzo delle acque reflue, delle norme vigenti. Per tale finalita', nell'ambito della valutazione, e' coinvolto anche un rappresentante della Provincia competente per territorio;
 - d) tutti gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
 - e) richiede eventuali integrazioni della documentazione oppure da' prescrizioni per l'adeguamento del progetto agli obiettivi generali di tutela ambientale.
8. A conclusione della valutazione e sulla base delle risultanze della stessa, l'ARTA esprime il proprio parere sull'approvazione del progetto e lo invia alla Regione per l'atto finale.
9. La Regione approva la realizzazione dell'impianto oppure, in caso di parere negativo dell'ARTA, respinge il progetto.
10. Dopo l'approvazione del progetto e prima della realizzazione dell'impianto, il soggetto proponente deve ottenere l'autorizzazione allo scarico secondo la normativa vigente.

LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 2011, N. 42

Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino.

Art. 9

(Norme transitorie di salvaguardia)

1. All'interno del Parco naturale regionale del Sirente-Velino sono consentiti, anche se difformi dalle previsioni del Piano per il Parco, gli interventi previsti dai Piani paesistici.
2. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:
 - a) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;
 - b) modificazioni del regime delle acque, fatti salvi gli interventi che assicurano il deflusso minimo vitale previa autorizzazione dell'Ente Parco. Sono consentiti altresì interventi di restauro e difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;**
 - c) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa l'immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici, che siano stati debitamente autorizzati dall'ISPRA. Detti prelievi e abbattimenti devono avvenire in conformità al Regolamento del Parco o, nelle more della sua approvazione, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del Parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del Parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente;
 - d) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche;
 - e) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione, in assenza della specifica autorizzazione dell'Ente Parco;
 - f) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta di funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti;
 - g) alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;
 - h) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 della L.R. n. 38/1996 così come modificato dal comma 3, dell'art. 57 della L.R. n. 10/2004;
 - i) l'esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada ed altri all'infuori delle strade asfaltate;
 - l) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;
 - m) l'uso di motoslitte al di fuori delle aree classificate "piste da sci", delle aree attrezzate e delle viabilità consentite, ad eccezione dell'uso per compiti di pubblica sicurezza o soccorso, il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo; e' consentito il volo con velivoli ultraleggeri non motorizzati salvo che in aree espressamente vietate da individuare con provvedimento successivo;**
 - n) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
 - o) l'installazione di cartelli pubblicitari al di fuori dei centri abitati;
 - p) l'uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, nonché l'uso di battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo;
 - q) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto che per lo svolgimento di attività consolidate nell'uso delle popolazioni locali;
 - r) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane ove non espressamente previste nel Piano del Parco, fatte salve per quelle previste dal Titolo IV della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere) e previa autorizzazione dell'Ente Parco.**

3. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.
4. Le attività pascolive, agricole e forestali saranno regolamentate successivamente alle risultanze degli studi per il Piano del Parco.
5. Fino a tale data, le attività di cui al comma 4 continueranno ad essere esercitate secondo le abitudini consolidate degli abitanti del luogo nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente.
6. La pesca sportiva è consentita fatta eccezione per i casi in cui il Piano non preveda forme diverse di limitazione.
7. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) del comma 1, dell'art. 30, della L.R. n. 18/1983 e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli interventi di ristrutturazione, adeguamento e ampliamento degli insediamenti produttivi esistenti debitamente autorizzati.
8. Previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 5 della L.R. n. 38/1996, può essere consentita l'asportazione e l'uso di limitate quantità di materiale lapideo, esclusivamente nei casi in cui l'utilizzo sia legato al recupero ed alla riproposizione di elementi costruttivi tipici della tradizione costruttiva locale. Sono inoltre consentiti recuperi, riattivazione ed ampliamenti di cave esistenti nonché la installazione di impianti, purché venga garantito il ripristino della continuità morfologica ambientale.

Art. 10
(Personale)

1. La pianta organica del Parco regionale del Sirente-Velino è approvata dalla Giunta regionale, su proposta del Consiglio direttivo, nel rispetto di quanto previsto dal D.L. 78/2010 sul contenimento della spesa in materia del pubblico impiego, nonché dall'art. 26 della L.R. 6/2009 sulle procedure autorizzatorie per le assunzioni. Le assunzioni di personale, ancorché previste in pianta organica, devono comunque essere contenute nei limiti di bilancio dell'Ente. Per le assunzioni a tempo determinato si applicano le disposizioni previste dal comma 28, dell'art. 9 del D.L. 78/2010.
2. Il Direttore del Parco è responsabile delle attività di gestione naturalistica e tecnico-amministrativa dell'Ente Parco e risponde dei propri atti agli Organi amministrativi dell'Ente. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le modalità della sua nomina e le sue attribuzioni.
3. **Il Direttore del Parco e' nominato dal Presidente del Parco, con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, scelto tra gli iscritti nell'elenco aggiornato dell'albo degli idonei all'esercizio delle attivita' di Direttore di Parco Nazionale del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, con esperienza nella gestione e coordinamento di Aree Protette Regionali, ed esercita tutte le funzioni previste dal d.lgs. 165/2001, dai vigenti CCNL della Dirigenza Regioni/Enti Locali. L'incarico di Direttore puo' essere riconfermato, con specifica motivazione, dal Presidente con proprio atto per una sola volta e per la stessa durata.**
4. Per quanto concerne le modalità di accesso nel ruolo organico, si fa riferimento alla normativa vigente per il personale regionale.
5. Il Presidente del Parco provvede a stipulare con il Direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni.
6. L'Ente Parco, per il conseguimento dei fini d'istituto, può avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla Regione o da altri Enti pubblici e, per quanto concerne la sorveglianza del territorio del Parco, del Corpo forestale dello Stato, nonché di proprio personale. I rapporti tra Ente Parco e Corpo forestale dello Stato sono stabiliti con apposita convenzione, approvata dal Consiglio direttivo del Parco, in base a quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 394/1991.
7. È comunque consentito all'Ente Parco, nei limiti del proprio bilancio, l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2012, N. 57
Interventi regionali per la vita indipendente.

Art. 2
(Destinatari)

1. **Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti esclusivamente alle persone con disabilità in situazione di gravità, come individuate dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, residenti nella regione Abruzzo, con ISEE socio-sanitario non superiore ad euro 20.000,00 e di età superiore ai 18 anni, nonché ai rappresentanti legali dei predetti soggetti nel caso di disabili psico-relazionali.**
2. Il servizio di aiuto personale, di cui alla presente legge, è diretto ai cittadini in permanente grave limitazione dell'autonomia personale non derivante da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento, non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione degli stessi.
3. Nell'individuazione dei bisogni, degli obiettivi, dei metodi e degli interventi la persona con disabilità è parte integrante dell'équipe multidisciplinare di cui all'articolo 5, secondo il modello della condivisione.
4. Qualora nell'elaborazione di un progetto emerga un'incapacità di gestione da parte della persona disabile beneficiaria o dei suoi familiari, l'équipe multidisciplinare di cui all'articolo 5 esprime parere negativo alla domanda, proponendo l'utilizzo dei soli servizi gestiti in forma diretta.

LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2013, N. 2

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013).

Art. 55

(Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, Capo IV, alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39 ed alla legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 32)

1. Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 47/1985, capo IV, alla legge 724/1994, art. 39 ed alla legge 326/2003, art. 32, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite dai Comuni entro il **31 dicembre 2021**.
2. Al fine di consentire la celere definizione dei procedimenti di cui al comma 1, i soggetti che hanno la disponibilità degli immobili per i quali è stata richiesta la sanatoria trasmettono all'ufficio comunale competente, entro il **31 dicembre 2020**, una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
 - a) la disponibilità dell'immobile da parte del dichiarante;
 - b) la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni della somma dovuta a titolo di oblazione previste dalla legge 47/1985, articolo 34, comma 3 e dalla legge 724/1994, articolo 39, comma 13;
 - c) la descrizione dello stato delle opere abusive comprensiva dell'indicazione della superficie e della volumetria delle stesse;
 - d) la residenza del dichiarante, in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad abitazione;
 - e) la data di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonché la sede dell'impresa in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad ospitare attività imprenditoriali;
 - f) l'avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento sismico di cui alla legge 47/1985, articolo 35, commi 5, 6, 7 e 8 nei casi prescritti nella legge stessa;
 - g) l'avvenuta variazione catastale, da allegare in copia con visura aggiornata.
3. Resta ferma la facoltà del comune di verificare la veridicità della dichiarazione formulata ai sensi del comma 2. Se tale accertamento da' esito negativo, il comune trasmette gli atti del

procedimento alla Procura della Repubblica competente per territorio e comunica al dichiarante l'avvenuta decadenza dal beneficio di cui al presente articolo.

4. Il dirigente dell'Ufficio comunale competente, verificata la regolarità della dichiarazione sostitutiva presentata ed accertato l'avvenuto pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione, se sussistono i presupposti di legge, rilascia il titolo edilizio in sanatoria.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli di cui all'art. 33 della legge 47/1985.

LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2016, N. 20

Disposizioni in materia di Comunità e aree montane.

Art. 1

(Commissari straordinari delle Comunità montane soppresse)

1. I Commissari liquidatori già nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 15-quinquies della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) a far data dall'entrata in vigore della presente legge, svolgono le funzioni di Commissari straordinari delle Comunità montane soppresse.
2. I Commissari straordinari propongono e attuano le procedure di liquidazione di cui all'articolo 15-quinquies della l.r. 143/1997 e provvedono all'adozione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione di competenza degli organi delle Comunità montane soppresse, avvalendosi delle relative strutture tecnico-amministrative, tenuto conto anche delle attività finalizzate alle liquidazioni già compiute ai sensi degli articoli 15-quater e 15-quinquies della l.r. 143/1997.
- 2-bis. In via transitoria e comunque fino alla scadenza del loro mandato, i Commissari straordinari possono essere delegati dai Comuni, con deliberazione a maggioranza dell'Assemblea dei Sindaci appartenenti all'Ambito A, per le procedure di costituzione e gestione Ambito Distrettuale Sociale, così come previsto nel verbale 70/3 del 9 agosto 2016 del Consiglio regionale.
3. Gli atti di straordinaria amministrazione sono adottati dal Commissario straordinario previa autorizzazione del competente Dipartimento regionale che deve comunque pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. I Commissari straordinari predispongono il piano di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo a ciascuna Comunità montana soppressa, finalizzato alla emissione del decreto di estinzione delle Comunità montane di cui all'articolo 15-quinquies, comma 9, della l.r. 143/1997 entro e non oltre il termine del **31 dicembre 2022**.
5. I Commissari straordinari restano in carica fino al completamento di tutte le operazioni di liquidazione e decadono da detta carica alla data del **31 marzo 2023** [e non sono rinnovabili].
6. I Commissari straordinari hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate inerenti il mandato.

LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 2016, N. 27

Disposizioni in materia di Protezione Civile, iniziative a supporto del risanamento dell'ATER di Chieti, norme per l'efficientamento logistico delle società in house providing e degli enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto e disposizioni inerenti il Fondo Sociale Europeo.

Art. 11-bis

(Norme di prima attuazione per i Centri di Ricerca regionale CRAB e COTIR)

1. Per le medesime finalità di cui al presente Capo, nonché al fine di consentire l'uscita dallo stato di liquidazione mediante la capitalizzazione dei Centri di Ricerca regionali CRAB e COTIR, sono conferiti in proprietà agli stessi gli immobili appartenenti al patrimonio della Regione Abruzzo siti, rispettivamente, nella città di Avezzano (AQ), Via S. Pertini, censito al catasto urbano al foglio 53, particella 1091 con relative pertinenze, e nella città di Vasto (CH), Via S.S. Adriatica 240, censito al catasto urbano al foglio 10, particella 4083, subalterni 1, 2, 3, 4 e 5 con relative pertinenze.

2. Il conferimento di cui al comma 1 e' concesso per il finanziamento pubblico di attivita' non economiche nel rispetto del paragrafo 2.1.1 della Comunicazione della Commissione europea COM 2014/C 198/01 che reca la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo ed innovazione, e nel rispetto del paragrafo 2.5 della Comunicazione della Commissione europea COM 2016/C 262/01 relativa alla nozione degli aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
3. Il conferimento e' attuato nel rispetto dei principi e delle procedure di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) ed e' altresì subordinato alle necessarie modifiche degli statuti dei Centri di Ricerca regionali CRAB e COTIR finalizzate a garantire l'esclusiva partecipazione pubblica agli stessi.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 11, si applicano anche agli enti di cui al presente articolo; alle procedure di cui al comma 3 dell'articolo 11 provvedono, per quanto di competenza, i Centri di Ricerca CRAB e COTIR.
- 4-bis. In ragione dello stato di scioglimento e liquidazione del COTIR (Consorzio per la divulgazione e sperimentazione delle tecniche irrigue) e della cessazione della gestione da parte del COTIR stesso dell'immobile sito nella citta' di Vasto (CH), via S.S. Adriatica 240, censito al catasto urbano al foglio 10, particella 4083, subalterni 1, 2, 3, 4, 5 con relative pertinenze, viene meno la destinazione di detto immobile. Conseguentemente, quest'ultimo e le relative pertinenze rientrano nella piena proprieta' della Regione Abruzzo.**
- 4-ter. Il Dipartimento competente in materia di Patrimonio adotta i provvedimenti necessari per la valorizzazione dei beni di cui al comma 4-bis.**
- 4-quater. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore dei commi 4-bis e 4-ter, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore con delega all'Agricoltura, approva gli atti di indirizzo per il completamento della liquidazione del COTIR.**

LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 2016, N. 38

Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da avversita' atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti. Disposizioni in materia di protezione civile.

Art. 11

(Disposizioni a sostegno dei Comuni per interventi urgenti conseguenti ad avversita' atmosferiche e per l'adeguamento delle infrastrutture urbane)

- 1. Al fine di far fronte alle spese sostenute dai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche nonche' per interventi urgenti conseguenti ad avversita' atmosferiche, la Giunta regionale, sulla base dei criteri di strategicita', necessita' e rilevanza degli interventi, e' autorizzata ad adottare uno specifico provvedimento di concessione di contributi da destinare al rimborso delle spese sostenute o da sostenere dai medesimi Comuni per l'adeguamento ed il recupero della funzionalita' delle infrastrutture urbane.**
- 1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1 puo' essere ammesso a finanziamento o rimborso un solo intervento per ciascun Comune, previa presentazione della relativa istanza al Dipartimento competente, per un importo massimo di euro centomila, fino ad esaurimento dello stanziamento di cui al comma 2.**
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' disposto lo stanziamento pari ad euro 1.200.000,00 da iscrivere nella competenza e nella cassa dello stato di previsione delle spese dell'esercizio 2016 del Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 di cui alla legge regionale 19 gennaio 2016, n. 6 (Bilancio di previsione pluriennale 2016 - 2018) nella Missione 11, Programma 02, Titolo II.
3. Al Dipartimento della Giunta regionale competente in materia [di Opere Pubbliche] e' demandata l'adozione degli adempimenti necessari a dare esecuzione alle previsioni di cui al presente articolo.

LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2017, N. 28

Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne.

Art. 20

(Esercizio dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva)

1. L'attività di pesca dilettantistico-sportiva nelle acque del territorio regionale, fatta eccezione per quelle indicate come acque pubbliche in concessione privata, può essere praticata da coloro che hanno effettuato il versamento della tassa di concessione regionale e che sono titolari di idoneo attestato conseguito a seguito del corso di formazione di cui al comma 3. La licenza di pesca è costituita dalla ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento. Nelle attività di controllo la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale è esibita unitamente ad un documento d'identità valido.
2. La ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale per la pesca dilettantistico-sportiva ha la validità di un anno.
3. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per l'organizzazione dei corsi di formazione, in collaborazione con il Laboratorio e le associazioni di pesca sportiva, sulla biologia della fauna ittica e degli ecosistemi fluviali.
4. È valida sul territorio della regione Abruzzo la licenza di pesca dilettantistico-sportiva rilasciata dalle altre Regioni italiane e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, purché i titolari della licenza siano in regola con il pagamento delle tasse previste nelle loro regioni di residenza.
5. La pesca dilettantistico-sportiva nelle acque di categoria B (acque a gestione ciprinicola) e di categoria C (ambienti di transizione) è consentita tutto l'anno; la pesca dilettantistico-sportiva nelle acque di categoria A (acque a gestione salmonicola) è consentita dalle ore otto del primo sabato di marzo fino alle ore ventiquattro dell'ultima domenica di settembre.
6. Per effettuare la pesca dilettantistico-sportiva in tutte le acque della regione è necessario essere muniti anche del tesserino segnacatture, avente validità annuale, rilasciato dalla Regione o dalle associazioni piscatorie di cui all'articolo 4. Con determina del Dirigente del Servizio saranno definite le modalità di rilascio del tesserino da parte delle associazioni.
7. L'eventuale scelta di pesca particolare (no kill - zona trofeo) deve essere preventivamente annotata sul tesserino regionale segnacatture mediante segnatura della relativa casella.
8. Il nuovo tesserino segna catture è rilasciato previa riconsegna del precedente che deve avvenire entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla consegna, dove è obbligatorio, da parte del pescatore, mediante segnatura, indicare la giornata di pesca prima di iniziare l'attività piscatoria e la cattura effettuata senza rilascio.
9. Non sono tenuti all'obbligo della presentazione della ricevuta di versamento:
 - a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquicoltura e di pesca sportiva durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli stessi impianti;
 - b) il personale del Laboratorio o dallo stesso incaricato alle operazioni di salvaguardia e di recupero dell'ittiofauna in caso di asciutta temporanea del corso d'acqua;
 - c) il personale in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla Regione.
10. Nell'esercizio dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva, la pesca subacquea è consentita esclusivamente in apnea, senza l'uso di apparecchi di respirazione, nelle località e con le limitazioni previste dalle direttive emanate dalla Giunta regionale; la pesca subacquea è in ogni caso proibita nelle acque di categoria A.
11. La pesca subacquea può essere effettuata esclusivamente da un'ora dopo la levata del sole ad un'ora prima del tramonto.
12. Non sono tenuti alla frequenza del corso di cui al comma 3 i titolari della licenza di pesca in corso di validità fino alla scadenza della stessa. Sono, inoltre, esentati dalla frequenza del corso i pescatori che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età.
13. **L'obbligo del conseguimento dell'attestato di partecipazione ai corsi di cui al comma 3 decorre dal 1° marzo 2022.**

LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2017, N. 40

Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla L.R. 96/2000 ed ulteriori disposizioni.

(Ambito di applicazione)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si definiscono:
 - a) **vani e locali accessori: i vani e i locali esistenti o in corso di costruzione per i quali e' stato rilasciato un titolo edilizio e presentato l'inizio lavori al Comune prima del 30.6.2019; detti vani e locali devono essere situati all'interno dell'edificio (dal piano seminterrato al piano sottotetto) o collegati direttamente ad esso ed esserne pertinenze;**
 - b) vani e locali seminterrati: i vani e locali situati in piani seminterrati, come definiti dai regolamenti e normative edilizie vigenti.

Il cambio di destinazione d'uso del vano o locale oggetto di recupero e' consentito solo all'interno della medesima categoria funzionale tra quelle di cui al comma 1 dell'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
2. Il recupero dei vani e locali di cui al comma 1 e' consentito a condizione che gli stessi:
 - a) **siano stati legittimamente realizzati o assentiti;**
 - b) non abbiano in corso procedure di accertamento per opere abusive;
 - c) siano collocati in edifici serviti dalle opere di urbanizzazione primaria.
3. Le disposizioni della presente legge non si applicano al recupero di vani e locali in edifici realizzati abusivamente.

Art. 4

(Requisiti tecnici degli interventi di recupero)

1. Gli interventi di recupero dei vani e locali di cui all'articolo 2, comma 1, devono conseguire il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti e dei parametri di aero-illuminazione, anche attraverso la realizzazione di opere edilizie o mediante l'installazione di appositi impianti e attrezzature tecnologiche atte a tale funzione. **L'altezza interna media ponderale dell'intera superficie da recuperare** dei vani e locali destinati alla permanenza di persone non puo' essere inferiore a metri 2,40.
2. Ai fini del raggiungimento dell'altezza minima di cui al comma 1, e' consentito, nell'ambito dell'intervento richiesto, effettuare la rimozione di eventuali controsoffittature esistenti, l'abbassamento della quota di calpestio del pavimento o l'innalzamento del solaio sovrastante, a condizione che tali opere edilizie non comportino modifiche delle altezze esterne del fabbricato esistente e siano realizzate nel rispetto e nell'ambito della sagoma delle costruzioni interessate. L'altezza interna dei vani e locali oggetto di recupero e' misurata da pavimento a soffitto senza tenere conto dell'intradosso di travi e sporgenze similari. E' considerata regolare ed utile l'altezza finita ricompresa nella tolleranza di cantiere come definita dall'articolo 34, comma 2-ter, del d.p.r. 380/2001.
3. Tutti gli interventi di recupero devono rispettare le norme antisismiche, di sicurezza e antincendio vigenti, nonche' quelle relative all'efficienza energetica, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Ai fini del contenimento dei consumi energetici, il recupero deve altresì prevedere idonee opere di isolamento termico in conformita' alle prescrizioni normative vigenti.
4. Fatto salvo quanto disposto dai commi 1 e 3 e dal comma 1 dell'articolo 2, il recupero dei vani e locali di cui all'articolo 2, comma 1, e' ammesso anche in deroga ai limiti e prescrizioni edilizie degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti, ovvero in assenza dei medesimi.

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2018, N. 23

Testo unico in materia di commercio.

Art. 93

(Carta di esercizio e Attestazione annuale)

1. L'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico, compresi mercati, fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e gli operatori cosiddetti "alla spunta", e' subordinato al possesso della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale di cui al presente articolo.

2. La Carta di esercizio e' un documento identificativo dell'operatore che esercita l'attivita' di commercio su aree pubbliche contenente i dati dell'impresa con relativa iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, l'iscrizione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e gli estremi dei titoli abilitativi in possesso dell'operatore.
3. La Carta di esercizio e' compilata, in forma di autocertificazione, dall'operatore che esercita l'attivita' di commercio su aree pubbliche, direttamente o tramite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative di cui all'articolo 81, comma 1, lettera q), ovvero tramite i Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 16. In caso di modifica dei dati presenti nella Carta di esercizio, l'operatore provvede all'aggiornamento della Carta entro novanta giorni dall'intervenuta modifica.
4. L'Attestazione annuale e' un documento rilasciato dal Comune ovvero dalle Camere di commercio, industria e artigianato dell'Abruzzo, sulla base di apposita convenzione in conformita' a quanto previsto dalla vigente normativa statale, ovvero dall'Agenzia per le imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalita' di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), da allegare alla Carta di esercizio che comprova l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti normative in relazione all'attivita' di commercio su aree pubbliche, esercitata negli ultimi due anni. Deve essere sempre esibita in caso di controllo.
- 4-bis. Nelle more della riorganizzazione a livello nazionale dell'intera disciplina del commercio ambulante su aree pubbliche, l'entrata in vigore della presente disposizione, per quanto attiene agli aspetti vincolanti della carta di esercizio, inizialmente fissata al 1o gennaio dell'anno successivo alla promulgazione della presente legge, viene differita al **1° gennaio 2021**.
5. I Comuni verificano annualmente l'assolvimento degli obblighi di cui al comma 4. Al fine di supportare i Comuni, la verifica puo' essere effettuata, con le stesse modalita' adottate dai Comuni, dalle Organizzazioni o dai Centri di assistenza tecnica di cui al comma 3, a titolo gratuito e sulla base di apposita convenzione in conformita' a quanto previsto dalla vigente normativa statale.
6. Il subingresso nell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprieta' dell'azienda e' subordinato alla presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale da parte del cessionario.
7. La partecipazione a fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni e' subordinata alla presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale anche se tali documenti, nella regione in cui si e' ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche.
8. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente alla Carta di esercizio e all'Attestazione annuale, rilasciata nello Stato membro d'origine.
9. Al fine di favorire l'acquisizione in via telematica della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale da parte dei sistemi informatici delle Amministrazioni pubbliche locali, la Regione, in conformita' al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, ai principi e requisiti previsti dall'articolo 50 del medesimo decreto, promuove, senza oneri per il bilancio regionale, forme di raccordo con le Amministrazioni periferiche dello Stato, con il sistema delle autonomie locali, con le associazioni degli operatori e, piu' in generale, con tutti i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio regionale.
10. La Giunta regionale definisce le modalita' attuative del presente articolo.
11. Nel caso di violazione del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 96.

Art. 104

(Computo delle presenze)

1. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere e' effettuato con riferimento all'autorizzazione con la quale l'operatore partecipa ovvero ha richiesto di partecipare.

2. Qualora l'interessato sia in possesso di piu' autorizzazioni, indica nell'istanza di partecipazione alla fiera o all'atto dell'annotazione delle presenze con quale autorizzazione intende partecipare.
- 2-bis. L'operatore commerciale titolare di piu' autorizzazioni amministrative al commercio su aree pubbliche, che rinuncia ad una delle autorizzazioni, puo' chiedere al Comune competente la trascrizione nell'autorizzazione scelta delle presenze maturate nei mercati e nelle fiere che si svolgono nella Regione Abruzzo.**

LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2019, N. 46

Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.

Art. 1

(Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile)

1. Al fine di assicurare e garantire nel territorio regionale lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze ed al loro superamento, connesse agli eventi emergenziali come definiti dall'articolo 7 del medesimo decreto, è istituita, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale e dell'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali), l'Agenzia regionale di protezione civile, di seguito denominata Agenzia, preposta ad attività specifiche di interesse pubblico.
2. L'Agenzia, con sede in L'Aquila, è dotata di piena autonomia organizzativa, gestionale, finanziaria e contabile, nei limiti delle risorse disponibili ed in conformità alle politiche ed agli obiettivi programmatici, agli indirizzi ed alle direttive della Giunta regionale che esercita su di essa poteri di vigilanza e controllo.
3. Il Presidente della Giunta regionale impartisce direttive specifiche in ordine alle attività dell'Agenzia in relazione ad eventuali stati di crisi o di emergenza.
4. **Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone un testo unico in materia di protezione civile regionale.**

Art. 20

(Abrogazioni)

1. A decorrere dall'adozione dell'atto di organizzazione dell'Agenzia sono abrogate le seguenti disposizioni normative:
 - a) l'articolo 22 della l.r. 34/2007;
 - b) la legge regionale 27 dicembre 2002, n. 34 (Interventi urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio della Regione Abruzzo e interventi di somma urgenza relativi alle varie ipotesi di rischio).
2. **La l.r. 72/1993 e' abrogata a decorrere dall'entrata in vigore del testo unico di cui al comma 4 dell'articolo 1, ad eccezione degli articoli 10, 11, 12 e 13 che sono abrogati a decorrere dall'entrata in vigore del presente comma.**
3. A decorrere dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 15 è abrogato il Regolamento regionale 10 luglio 2002, n. 2 (Norme per l'adozione e l'utilizzo dell'emblema distintivo di Protezione civile della Regione Abruzzo).
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 restano applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.

Riferimenti normativi

*I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale **14 GENNAIO 2020, N. 1** "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti" sono i seguenti:*

LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 19

(Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' , ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies. 4-bis. Il

presente articolo non si applica alle attivita' economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104]

6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Art. 3

(Soggetti aventi diritto)

1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita' determinano prioritari nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152

Norme in materia ambientale.

Art. 158-bis

(Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorita' espropriante)

1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.
2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di

pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE 20.12.2019, N. 192

Disciplinare recante le modalità per il sorteggio dei candidati tra gli iscritti nell'Elenco formato ai sensi dell'art. 25 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68 ai fini della nomina a Revisori dei Conti della Regione Abruzzo.



CONSIGLIO REGIONALE

UFFICIO DI PRESIDENZA

Deliberazione N. 192 del 20/12/2019

OGGETTO: Disciplinare recante le modalità per il sorteggio dei candidati tra gli iscritti nell'Elenco formato ai sensi dell'art. 25 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68 ai fini della nomina a Revisori dei Conti della Regione Abruzzo.

L'anno **duemiladiciannove** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **9,50** presso la sede del Consiglio Regionale, Palazzo dell'Emiciclo, si é riunito l'Ufficio di Presidenza, così costituito:

			Pres.	Ass.
Presidente	Lorenzo	SOSPURI	SI	___
Vice Presidenti:	Roberto	SANTANGELO	SI	___
	Domenico	PETTINARI	___	SI
Consiglieri Segretari:	Sabrina	BOCCHINO	___	SI
	Dino	PEPE	SI	___

Assiste il Dott. Giovanni Giardino – Segretario

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

CONSIDERATO che, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 54 del 13/04/2016, è stato approvato il Disciplinare recante i criteri e le modalità per il sorteggio pubblico per la nomina degli organi di controllo degli Enti regionali scelti dall'Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo formato ai sensi dell'art. 5, comma 1 ter della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali" e per la nomina dei Revisori dei Conti della Regione Abruzzo scelti dall'Elenco formato ai sensi dell'art. 25 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68 "Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti";

RICHIAMATA la L.R. 12 gennaio 2018, n. 4, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti", pubblicata nel BURAT 24 gennaio 2018, n. 9 Speciale ed entrata in vigore il 25 gennaio con cui è stato soppresso l'Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo istituito presso il Consiglio regionale;

PRESO ATTO che tra gli obiettivi del Servizio Affari Istituzionali ed Europei approvati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 178 del 26.11.2019 rientra l'azione di miglioramento che tende alla predisposizione della proposta di un nuovo Disciplinare che si adatti al nuovo quadro normativo;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di dover procedere all'adozione di un nuovo disciplinare che contenga i criteri e le modalità solo per il sorteggio tra gli iscritti nell'Elenco di candidati alla nomina a revisore dei conti della Regione Abruzzo;

RITENUTO di dover:

- procedere all'approvazione del "Disciplinare recante le modalità per il sorteggio pubblico per la nomina dei Revisori dei conti della Regione Abruzzo dall'Elenco formato, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68" dei cui all'allegato A) della presente deliberazione;
- revocare la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 54 del 13/04/2016;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la L.R. n. 18/2001;

VISTA la L.R. 24 marzo 2009, n. 4;

VISTA La L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, art. 25 e seguenti;

VISTO l'art. 5 del "Regolamento per la disciplina dei controlli interni all'amministrazione del Consiglio Regionale" emanato con Decreto 22 luglio 2019, n. 3/Reg del Presidente della Giunta regionale;

VISTA la proposta prot. n. 15832 del 13/12/2019 con la quale il Dirigente del Servizio Affari Istituzionali ed Europei, della Direzione Affari della Presidenza e Legislativi, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- **di approvare l'allegato A)** avente ad oggetto: "Disciplinare recante i criteri e le modalità per il sorteggio pubblico per la nomina dei Revisori dei conti della Regione Abruzzo dall'Elenco formato ai sensi dell'art. 25 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68";

- **di revocare** la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 54 del 13/04/2016 "Disciplinare recante i criteri e le modalità per il sorteggio pubblico per la nomina degli organi di controllo degli Enti regionali scelti dall'Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo formato ai sensi dell'art. 5, comma 1 ter della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali" e per la nomina dei Revisori dei Conti della Regione Abruzzo scelti dall'Elenco formato ai sensi dell'art. 25 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68 "Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti”;

- **di pubblicare** il suddetto disciplinare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO
F.to Giovanni Giardino

IL PRESIDENTE
F.to Lorenzo Sospiri

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt.22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V, artt.22- 28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.

Segue Allegato

Disciplinare recante le modalità per il sorteggio dei candidati tra gli iscritti nell'Elenco formato ai sensi dell'art. 25 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68 ai fini della nomina a Revisori dei Conti della Regione Abruzzo

**Art. 1
(Oggetto)**

- 1 Il presente disciplinare stabilisce le modalità per il sorteggio dei candidati tra gli iscritti nell'Elenco formato ai sensi dell'art. 25 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68 (di seguito denominato Elenco regionale).ai fini della nomina a Revisori dei Conti della Regione Abruzzo
- 2 L'Elenco riporta in ordine alfabetico i nominativi degli iscritti; a ciascuno degli iscritti è attribuito un numero progressivo d'ordine.
- 3 Per il sorteggio è utilizzato l'Elenco risultante dall'ultimo aggiornamento.

**Art. 2
(Modalità del sorteggio)**

- 1 Il sorteggio dei Revisori dei Conti della Regione Abruzzo avviene in seduta pubblica.
- 2 La seduta è preceduta da un Avviso, pubblicato almeno due (2) giorni prima dello svolgimento della seduta stessa, sul sito Istituzionale del Consiglio; l'avviso riporta la nomina da effettuare, la data, il luogo e l'ora fissata per il sorteggio.
- 3 Nel giorno fissato nell'Avviso, il Dirigente del Servizio competente, o un suo delegato, procede al sorteggio, con procedura informatizzata. Il sorteggio è effettuato utilizzando il sistema messo a disposizione on line dal sito www.random.org, nell'apposita sezione e previa predisposizione da parte del Servizio Affari Istituzionali ed Europei di tre elenchi, uno generale contenente tutti i candidati iscritti nell'Elenco, e gli altri due contenenti rispettivamente i candidati di genere maschile e quelli di genere femminile.
- 4 Si procede al sorteggio dei tre nominativi dall'Elenco generale. Qualora il terzo nominativo individuato secondo l'ordine di estrazione appartenga allo stesso genere dei primi due, si procede alla sua sostituzione con un'ulteriore estrazione attingendo dall'Elenco contenente i soli nominativi del genere mancante.
- 5 Del procedimento di estrazione è redatto verbale dal Dirigente o suo delegato.

**Art. 3
(Comunicazione esito sorteggio ed istruttoria)**

- 1 Il Servizio competente comunica tempestivamente l'esito dell'estrazione ai soggetti individuati, a mezzo di posta certificata o, qualora il destinatario ne sia sprovvisto, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, e provvede alla pubblicazione degli esiti stessi sul sito istituzionale del Consiglio.
- 2 Il sorteggiato, a pena di decadenza, deve rendere l'accettazione dell'incarico, nonché la dichiarazione relativa all'assenza di cause esclusione e di cause di incompatibilità di cui all'art. 29 della L.R. 68/2012 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia,

entro cinque giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Art. 4
(Nomina)

1. All'esito dell'istruttoria l'Organo competente procede alla nomina. Il provvedimento di nomina è pubblicato sul BURAT e sul sito del Consiglio regionale ed è comunicato al Presidente della Giunta regionale.

Art. 5
(Mancata accettazione, rinuncia, decadenza)

1. In caso di mancata accettazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, di rinuncia oppure di decadenza dalla carica si procede a nuovo sorteggio nel rispetto del criterio dell'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi, ai sensi dell'art. 42, comma 4 dello Statuto della Regione Abruzzo, attingendo dall'Elenco contenente solo i nominativi del genere mancante.

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 06.12.2019, N. 759

Approvazione dei regolamenti interni della Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A Uninominale, ai sensi dell'art. 12 ("Controllo sugli atti") del Disciplinare per il controllo analogo sulle società in house della Regione Abruzzo (D.G.R. n. 109/2017): 1) Regolamento interno performance management connesso al sistema premiante - Gestione delle prestazioni per lo sviluppo dei risultati aziendali; 2) Regolamento delle operazioni finanziarie e di finanza straordinaria.

DELIBERAZIONE N. 759

DEL 6 DICEMBRE 2019

*Omissis***OGGETTO**

Approvazione dei regolamenti interni della Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A Uninominale, ai sensi dell'art. 12 ("Controllo sugli atti") del Disciplinare per il controllo analogo sulle società in house della Regione Abruzzo (D.G.R. n. 109/2017): 1) Regolamento interno performance management connesso al sistema premiante - Gestione delle prestazioni per lo sviluppo dei risultati aziendali; 2) Regolamento delle operazioni finanziarie e di finanza straordinaria.

LA GIUNTA REGIONALE**PREMESSO CHE:**

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 109 del 14 marzo 2017 la Regione Abruzzo ha approvato il "Disciplinare per il controllo analogo, sulle società in house della Regione Abruzzo", di seguito indicato come Disciplinare;
- l'art. 12 del Disciplinare reca la normativa del controllo sugli atti di cui le società in house si devono dotare, attraverso apposite disposizioni regolamentari, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, da sottoporre alla preventiva approvazione della Giunta regionale;
- con Determinazione del Direttore Generale n. 45 del 17/7/2018 è stata costituita la Task Force per il controllo analogo sulle Società in house della Regione Abruzzo;
- la TUA SpA è una società sottoposta al controllo analogo, ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 e del Disciplinare, approvato con DGR n. 109/2017, con decorrenza dal 1/01/2019;

CONSIDERATO CHE, in base al dettato del citato art. 12, comma 1, le società in house devono disciplinare con proprie disposizioni regolamentari interne le attività di seguito indicate:

- a) acquisizione di risorse umane mediante contratti di lavoro dipendente e affidamento di incarichi professionali;
- b) definizione ed individuazione della struttura organizzativa degli uffici, della pianta organica (e sue variazioni), del sistema di valutazione delle prestazioni individuali ai fini della retribuzione accessoria o degli avanzamenti di carriera;
- e) esecuzione dei lavori in economia, acquisizione di forniture di beni e appalti di servizi e lavori;
- d) nomine e compensi degli organi amministrativi;
- e) acquisizione/alienazione di beni immobili e mobili registrati;
- f) approvazione dello statuto e variazioni del capitale sociale;
- g) acquisizione e/o dismissione di partecipazioni in altri organismi;
- h) operazioni finanziarie a medio lungo termine e altre operazioni di finanza straordinaria;

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. n. 982 del 20 dicembre 2018 la Regione Abruzzo ha già approvato i seguenti Regolamenti interni di TUA Spa:

1. REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI;
2. REGOLAMENTO ALIENAZIONE E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI;
3. REGOLAMENTO ISTITUZIONE E GESTIONE DELL'ELENCO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI;
4. REGOLAMENTO PER LE ACQUISIZIONI E DIMISSIONI DI PARTECIPAZIONI IN ORGANISMI SOCIETARI;
5. REGOLAMENTO PER NOMINA E COMPENSO ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO, APPROVAZIONE DELLO STATUTO, VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE;
6. REGOLAMENTO INTERNO DISCIPLINANTE LE MODALITÀ DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DA INQUADRARE NELL'AMBITO DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON T.U.A. S.P.A.;
7. REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE CON INDICAZIONI PER QUELLI DI IMPORTO SUPERIORE DI CUI AL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. ART.36, COMMA8;

PRESO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 27114 del 24/10/2019 e successiva nota prot. 28409 DEL 5/11/2019 la TUA SpA ha trasmesso i Regolamenti, approvati nella seduta del 24/10/2019 del Consiglio di Amministrazione della Società, come si evince dal verbale n. 59;

1. REGOLAMENTO INTERNO PERFORMANCE MANAGEMENT CONNESSO AL SISTEMA PREMIANTE – Gestione delle prestazioni per lo sviluppo dei risultati aziendali;
2. REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE E DI FINANZA STRAORDINARIA

- che tali Regolamenti sono stati adottati nel rispetto delle indicazioni minime previste all'art. 12, comma 2 del Disciplinare sul Controllo analogo, nonché delle valutazioni espresse dai componenti della Task Force, *ratione materie*;

RITENUTO, pertanto, procedere ad approvare i Regolamenti proposti da TUA SpA, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto (ALL. 1 e 2) al fine di garantire l'efficacia ai sensi dell'art. 12, comma 4 del Disciplinare;

PRESO ATTO che il Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica della Regione Abruzzo con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità;

DATO ATTO;

- che dopo puntuale istruttoria della struttura proponente, della regolarità tecnico amministrativa, nonché della legittimità del presente provvedimento, attestato con la firma in calce allo stesso a norma degli articoli 23 e 24 della L.R. 77/99 e s.r.l.;
- che la presente proposta di deliberazione non prevede oneri a carico del bilancio regionale;

UDITO il Relatore;

A **VOTI UNANIMI** espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate,

- di approvare, ai sensi dell'art. 12 "Controllo sugli atti" del Disciplinare per il controllo analogo sulle società in *house* della Regione Abruzzo (D.G.R. n. 109/2017) i seguenti Regolamenti trasmessi dalla Società Unica

di Trasporto (TUA) S.p.A. Uninominale, con nota prot. n. 27114 del 24/10/2019 e successiva nota prot. 28409 del 5/11/2019, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto (ALL. 1 e 2):

1. REGOLAMENTO INTERNO PERFORMANCE MANAGEMENT CONNESSO AL SISTEMA PREMIANTE – Gestione delle prestazioni per lo sviluppo dei risultati aziendali;
2. REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE E DI FINANZA STRAORDINARIA

- di dare atto che la presente proposta di deliberazione non prevede oneri a carico del bilancio regionale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURAT e sul sito web istituzionale.

ALL. 1



Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.



**REGOLAMENTO INTERNO PERFORMANCE
MANAGEMENT CONNESSO AL SISTEMA PREMIANTE
Gestione delle prestazioni per lo sviluppo dei risultati
aziendali**

Giunta Regionale d'Abruzzo

Approvato con delibera del C.d.A. di T.U.A. S.p.A. n. 59. del 24/10/2019

Approvato con delibera della Giunta Regionale Abruzzo n. del.

Art. 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento, nel rispetto del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e richiamando espressamente quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lett. b), e comma 2 lett. c) del "Disciplinare per il controllo analogo sulle Società in House della Regione Abruzzo" (Delibera di Giunta Regionale n. 109 del 2017) definisce il rapporto tra il raggiungimento degli obiettivi aziendali e il sistema di valutazione delle prestazioni del personale, nell'intento di migliorare il servizio e sviluppare gli indicatori gestionali. Esso individua il sistema di misurazione e valutazione della performance ai fini della definizione dell'elemento premiante previsto dai Contratti Collettivi Nazionali:
 - per i dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità (Confeservizi);
 - per il comparto Autoferrotranvieri – Internavigatori (Mobilità – TPL).

Art. 2 - Principi generali

1. La definizione del rapporto tra il raggiungimento degli obiettivi aziendali e il sistema di valutazione delle prestazioni del personale, costituisce il necessario presupposto per la corresponsione della retribuzione accessoria.
2. Gli strumenti per collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa, sono:
 - la retribuzione variabile incentivante, a norma dell'art. 12 CCNL per i Dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità (Confeservizi)¹ e del punto 2 dell'Accordo Aziendale Dirigenti del 5.8 – 26.10.15;
 - la contrattazione di secondo livello con contenuti economici, a norma dell'art. 4 A.N. 28.11.2015 Autoferrotranvieri – Internavigatori (Mobilità – TPL)² e dell'art. 16 del Contratto Collettivo aziendale del 26.10.15.
3. Nel presente regolamento, gli elementi oggetto di consultazione e/o di intesa, sono contrassegnati con asterisco (*).

Giunta Regionale d' Abruzzo

Art. 3 - Metodologia

1. Il Sistema di Valutazione della Performance si articola su un livello di risultati aziendali/settoriali ed uno di risultati individuali.
2. A livello aziendale/settoriale il sistema di valutazione accoglie gli elementi programmatici contenuti nel Piano Programma di TUA approvato dalla Regione Abruzzo, nel quale sono definiti gli obiettivi annuali e triennali, necessariamente legati a logiche di budgeting.
3. A livello individuale viene misurata la prestazione quali-quantitativa di ciascun dipendente, in relazione alla categoria legale e/o contrattuale di riferimento³.
4. Fasi del sistema di valutazione della performance:
 - a) coinvolgimento attivo del lavoratore nella vita dell'organizzazione (ENGAGEMENT), con definizione chiara e assegnazione degli obiettivi⁴ (*) che si intendono raggiungere, dei valori attesi

¹ Art. 12 - Retribuzione variabile incentivante (CCNL Dirigenti)

² Art. 4 - Secondo livello di contrattazione (CCNL Autoferrotranvieri)

³ per il comparto Autoferrotranvieri – Internavigatori (Mobilità – TPL), si fa riferimento all'art. 2 CCNL 27.11.2000 e s.m.i.

⁴ per il personale dirigente: Identificazione e definizione obiettivi condivisi ex art. 12 CCNL e punto 2 Acc.az. 2015; per il restante personale: Programmi concordati tra le parti ex art. 4 p. 2 CCNL 2015 ed art. 16 CCAL.





- di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e approvati nel Piano Programma dell'anno di riferimento;
- b) collegamento tra gli obiettivi e le risorse;
 - c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
 - d) misurazione della performance aziendale, settoriale e individuale;
 - e) rendicontazione dei risultati al vertice aziendale ed agli organi di indirizzo politico-amministrativo;
 - f) collegamento dei risultati conseguiti all'elemento premiante.

Art. 4 - Articolazione dell'Organizzazione

1. Per l'Organizzazione si fa riferimento a quella vigente tempo per tempo in azienda, con specifico riferimento ai provvedimenti pubblicati sul sito aziendale (Amministrazione Trasparente / Organizzazione).

Art. 5 - Valutazione performance

1. Costituiscono presupposto per la misurazione della performance:

A – l'effettiva presenza in servizio⁵ del dipendente:

- per il personale dirigente, in misura superiore ai 90 gg./anno;
- per il restante personale, in misura superiore ai 60 gg./anno;

B – l'assenza di provvedimenti disciplinari superiori⁶ definitivi ed esecutivi;

C – il rispetto della normativa legislativa, contrattuale e regolamentare e, in particolare, delle norme in materia di sicurezza e del Codice etico;

D – la prestazione individuale annuale.

2. La Performance aziendale/settoriale è data:

- a) dal risultato economico positivo (*EBITDA congruo: utili prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e degli ammortamenti*), certificato dal bilancio aziendale;
- b) dal raggiungimento obiettivi annuali desunti dal Piano Programma dell'anno di riferimento;
- c) dal raggiungimento obiettivi annuali assegnati al settore;
- d) dal rispetto della pianificazione economico-finanziaria.

Essa incide complessivamente per il **60%** ai fini della quantificazione dell'elemento premiante.

3. La Performance **individuale** è data dalle risultanze annuali della scheda di valutazione della prestazione del dipendente, in relazione alla categoria legale/contrattuale (Dirigenti, Quadri, Area

⁵ Sono pertanto escluse le ferie, le festività, la malattia e le altre assenze per motivi previdenziali.

⁶ Sospensione dal servizio o superiori. Per il personale sottoposto al R.D. 148/31 si fa riferimento alle sanzioni previste dall'art. 42 o superiori dell'All. A.

Professionale/Operativa di appartenenza – cfr. All.1)⁷. Essa incide complessivamente per il 40% ai fini della quantificazione dell'elemento premiante.

4. Le schede di valutazione (parte A e B – cfr. All. 2), allegata al presente regolamento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 6 - Ciclo della Performance

1. Risultato economico dell'esercizio (EBITDA) certificato entro il mese di maggio dall'Area Amministrazione, sentito il CDA.
2. È previsto il monitoraggio semestrale per documentare il grado di conseguimento degli obiettivi e proporre gli eventuali correttivi.
3. La valutazione finale è prevista entro il 30 giugno dell'anno successivo ed è effettuata:
 - dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Direttore Generale;
 - dal Direttore Generale nei confronti dei Dirigenti di Settore;
 - dal Dirigente di Settore nei confronti delle risorse assegnate. Per la misurazione relativa alle aree professionali 2^a, 3^a e 4^a, il dirigente di settore si avvale del parere del Quadro responsabile di riferimento.

Art. 7 - Modalità di erogazione

1. L'erogazione dell'elemento premiante è prevista in dodicesimi su base annua, previa verifica dei presupposti indicati nell'art. 5:
 - per la quota del 60%, determinata in relazione ai risultati aziendali (20%) e caratteristici di ciascun settore/area aziendale (40%);
 - per la quota del 40%, determinata in relazione alla performance individuale e ripartita in ragione del parametro posseduto.
2. Ai Quadri assegnatari di specifiche maggiori responsabilità, vengono applicati moltiplicatori, stabiliti preventivamente dal CdA, in relazione al grado di complessità dell'incarico, alle risorse umane, strumentali e finanziarie gestite, all'ampiezza dell'area, all'entità dei servizi erogati, di seguito indicate:
 - gestione di un'area direzionale complessa, sotto la mera supervisione del Direttore Generale o di altro dirigente; comprendenti poteri di firma e di coordinamento, deliberati dal CdA;
 - gestione di un'area produttiva territoriale complessa, alle dipendenze del dirigente di riferimento;
 - gestione di unità direzionali o di produzione, in qualità di referente, diretto di un dirigente di settore o di un responsabile di area produttiva territoriale complessa.
3. Presupposto per l'erogazione dell'indennità nazionale di funzione Quadri (p. 6, A.N. 2.10.1989; art. 2 lett. A) p. 8, A.N. 27.11.2000), è una prestazione individuale annuale valutata secondo il presente regolamento.

⁷ L'articolazione delle schede di valutazione (All.1) e le schede (All.2), costituiscono parte integrante e sostanziale del regolamento.





4. La retribuzione di risultato viene corrisposta in termini percentuali del punteggio conseguito. La valutazione si considera negativa per punteggi inferiori o pari a 40. Per punteggi inferiori o pari a 40 non verrà erogata la retribuzione di risultato.
5. In caso di lavoratore neo-assunto o cessato, l'importo viene riproporzionato sulla base della presenza effettiva.

Art. 8 - Misure di Welfare aziendale

1. L'azienda riconosce l'importanza di sostenere i lavoratori nella conciliazione della vita privata e lavorativa. Pertanto, al fine di incrementare il benessere ed il grado di soddisfazione dei lavoratori, agli stessi è riconosciuta la possibilità di sostituire l'erogazione dei premi di cui al paragrafo precedente con i servizi di Welfare istituiti dall'azienda (*), mediante formale opzione riportata in calce alla scheda di valutazione.
2. A tal fine l'azienda si impegna a valutare le reali esigenze dei lavoratori ed istituire un piano di Welfare attraverso un regolamento aziendale che potrà riguardare, a titolo esemplificativo: opere e servizi per finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o di culto; somme, servizi e prestazioni di educazione e istruzione a favore di familiari.
3. La sostituzione dell'elemento premiante con i servizi di Welfare non comporterà costi aggiuntivi per l'azienda.

Art. 9 – Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione della deliberazione di approvazione da parte della Giunta Regionale sul sito istituzionale www.regione.abruzzo.it.
2. T.U.A. S.p.A procederà, dopo l'approvazione di cui al punto 1, alla pubblicazione del presente Regolamento sul proprio sito web aziendale.

Art. 10 – Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Profili professionali interessati

Allegato 1 - Regolamento Interno Performance - Articolazione schede di Valutazione

AREE Professionali	n. schede	Codifica Schede	Descrizione Scheda	AREA OPERATIVA ESERCIZIO	AREA OPERATIVA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI	AREA OPERATIVA MANUTENZIONE IMPIANTI E OFFICINE	AREA OPERATIVA SERVIZI AUSILIARI PER LA MOBILITA'
Dirigenti e Quadri Area Professionale 1 Mansioni Gestionali e Professionali	1	01.01	Per Dirigenti e Quadri	230 RESPONSABILE UNITA' AMM./TECNICA COMPLESSA			
				230 PROFESSIONAL			
				210 COORDINATORE DI ESERCIZIO AMM./TECNICA			
				210 COORDINATORE DI ESERCIZIO	205 CAPO UNITA' TECNICA		178 COORDINATORE DELLA MOBILITA'
				202 COORDINATORE	188 CAPO OPERATORI		
				202 COORDINATORE FERROVIARIO PER ASSISTENTE COORDINATORE			
				163 SPECIALISTA TECNICO/AMMINISTRATIVO			
				155 CAPO STAZIONE			170 ADDETTO ALLA MOBILITA'
				140-156-175-183 OPERATORE DI ESERCIZIO			
				129 COLLABORATORE DI ESERCIZIO			
				190 TECNICO DI BORDO			
				153-165-183-190 MACCHINISTA			
140-158-165 CAPO TRENO							
158 OPERATORE DI MOVIMENTO E GESTIONE							
Area Professionale 2 Mansioni di Coordinamento e Specialistiche	3	02.02	mansioni specialistiche	158 OPERATORE DI GESTIONE			
				139-148 OPERATORE DI STAZIONE			
				148* MACCHINISTA DI RACCORDO			
				135 CAPO SQUADRA OPERATORI DI MANOVRA			
				135 OPERATORE DI SCAMBI CABINA			
				123 OPERATORE DI MANOVRA			
				175 COLLABORATORE DI UFFICIO			
				155 OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO			
				130 OPERATORE DI UFFICIO			
				180 OPERATORE CERTIFICATORE			
				170 OPERATORE TECNICO			
				140-160 OPERATORE QUALIFICATO			
130 OPERATORE DI MANUTENZIONE							
154 ASSISTENTE ALLA CLIENTELA MOBILITA'							
151 OPERATORE QUALIFICATO DELLA MOBILITA'							
138 OPERATORE DELLA MOBILITA' (Biglietteria)							
138 OPERATORE DELLA MOBILITA' (Call center)							
Area Professionale 3 Mansioni Operative	12	03.05	Area Operativa Servizio ferroviario Personale di stazione	121 CAPO SQUADRA AUSILIARI			
				116 OPERATORE GENERICO			
				110 AUSILIARIO			
				100 AUSILIARIO GENERICO			
				158 OPERATORE DI GESTIONE			
				139-148 OPERATORE DI STAZIONE			
				148* MACCHINISTA DI RACCORDO			
				135 CAPO SQUADRA OPERATORI DI MANOVRA			
				135 OPERATORE DI SCAMBI CABINA			
				123 OPERATORE DI MANOVRA			
				175 COLLABORATORE DI UFFICIO			
				155 OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO			
130 OPERATORE DI UFFICIO							
180 OPERATORE CERTIFICATORE							
170 OPERATORE TECNICO							
140-160 OPERATORE QUALIFICATO							
130 OPERATORE DI MANUTENZIONE							
154 ASSISTENTE ALLA CLIENTELA MOBILITA'							
151 OPERATORE QUALIFICATO DELLA MOBILITA'							
138 OPERATORE DELLA MOBILITA' (Biglietteria)							
138 OPERATORE DELLA MOBILITA' (Call center)							
Area Professionale 4 Mansioni Generiche	1	04.01	Per le 4 aree operative	121 CAPO SQUADRA AUSILIARI			
				116 OPERATORE GENERICO			
				110 AUSILIARIO			
				100 AUSILIARIO GENERICO			
				158 OPERATORE DI GESTIONE			
				139-148 OPERATORE DI STAZIONE			
				148* MACCHINISTA DI RACCORDO			
				135 CAPO SQUADRA OPERATORI DI MANOVRA			
				135 OPERATORE DI SCAMBI CABINA			
				123 OPERATORE DI MANOVRA			
				175 COLLABORATORE DI UFFICIO			
				155 OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO			
130 OPERATORE DI UFFICIO							
180 OPERATORE CERTIFICATORE							
170 OPERATORE TECNICO							
140-160 OPERATORE QUALIFICATO							
130 OPERATORE DI MANUTENZIONE							
154 ASSISTENTE ALLA CLIENTELA MOBILITA'							
151 OPERATORE QUALIFICATO DELLA MOBILITA'							
138 OPERATORE DELLA MOBILITA' (Biglietteria)							
138 OPERATORE DELLA MOBILITA' (Call center)							
* Ad esaurimento							

Giunta Regionale d'Abruzzo



Allegato 2



**Scheda di valutazione 01.01 – Dirigenti
Quadri Area Professionale 1^a**

ANNO DI VALUTAZIONE:	PERIODO DI VALUTAZIONE:
NOMINATIVO:	PROFILO PROFESSIONALE:

A) SCHEDA OBIETTIVI DELLA DIREZIONE/DIVISIONE/SETTORE/AREA

DIRIGENTE _____

Giunta Regionale d'Abruzzo

n.	Peso % (a)	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Grado di raggiungimento Obiettivo% (b)	Punteggio effettivo = 60X(a)X(b)
1					
2					
3					
4					
Totale 100%		Totale			

Data assegnazione obiettivi _____ Il Direttore Generale / Dirigente _____

Data verifica obiettivi _____ Il Direttore Generale / Dirigente _____

B) SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE ORGANIZZATIVE DEL PERSONALE DIRIGENTE E DEI QUADRI (AREA PROFESSIONALE 1^a)

Indicatori	Fattori di Valutazioni	Punti (da 0 a 10)
RESPONSABILITA'	Si fa carico delle responsabilità ascrivibili al proprio profilo professionale. Agisce in base all'autonomia richiesta dal ruolo. E' attento alle esigenze della direzione/unità organizzativa e alle implicazioni di orario richieste. E' disponibile a adeguare il proprio tempo lavoro in funzione delle priorità dell'unità organizzativa.	
RISPETTO DEI TEMPI E DELLE SCADENZE	Rispetta i tempi, le scadenze e i programmi. Sa gestire le priorità.	
IMPEGNO LAVORATIVO	Inizia e porta a termine gli impegni lavorativi. Tende a reagire agli avvenimenti evitando possibili errori.	
APERTURA AL CAMBIAMENTO E ALL'INNOVAZIONE	Accetta regolarmente con disponibilità il cambiamento della propria organizzazione del lavoro. Adatta il suo comportamento e il suo lavoro alle esigenze del contesto lavorativo, operando efficacemente in situazioni lavorative contingenti. Dimostra sensibilità alle innovazioni di processo. Si impegna in lavori innovativi e apprende con facilità nuove metodologie di lavoro.	
RELAZIONI CON IL GRUPPO DI LAVORO, COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE	Mantiene buone relazioni con gli altri, assumendo atteggiamenti di collaborazione e cooperazione. Partecipa attivamente ai gruppi di lavoro. Ascolta, comprende e trasmette le proprie conoscenze/esperienze a favore dei collaboratori. Si relaziona positivamente in modo da suscitare consenso e ottenere la collaborazione degli altri. Rispetta le opinioni degli altri. Sollecita l'apporto degli altri al fine di migliorare la performance complessiva. Ha un atteggiamento che consolida il gruppo e risolve i conflitti, creando spirito di gruppo e promuovendo un clima amichevole.	
ORIENTAMENTO AL RISULTATO	E' orientato al risultato. Realizza gli obiettivi previsti dal piano di lavoro in modo adeguato. Si concentra su problemi reali, dimostra di saperli risolvere e non spreca il suo tempo in inutili atteggiamenti di protesta o resistenza al cambiamento.	
AUTONOMIA	Si dimostra capace di assumere decisioni in riferimento alla realizzazione dei processi lavorativi. Dimostra propensione/capacità di lavorare in autonomia.	
CONTINUITA' ED AFFIDABILITA'	E' garanzia di stabilità e continuità. Svolge il lavoro in modo affidabile e preciso. Si rende disponibile a fare fronte alle attività del servizio anche di non stretta competenza. Garantisce professionalità e riservatezza.	

Totale Punteggio 0,5 x _____

ESITO DELLA VALUTAZIONE			
PUNTEGGIO COMPLESSIVO			
Ottimo (da 8 a 10)	Buono (da 6 a 7,9)	Sufficiente (da 4 a 5,9)	Insufficiente (<4)
La prestazione ha soddisfatto tutte le richieste lavorative, superando anche gli standard e le attese a riguardo. Comportamenti/risultati ben più che soddisfacenti ed esemplari per qualità.	Prestazione quantitativamente o qualitativamente apprezzabile ma ancora suscettibili di miglioramento.	La performance ha soddisfatto le richieste lavorative più importanti in linea con le principali attese. Comportamenti/risultati migliorabili per qualità.	La prestazione non ha soddisfatto per nulla le richieste lavorative. Comportamenti risultati lontani dalle attese.

Note: _____


Data: _____

I VALUTATORI:
Cognome e Nome _____

Firma _____

Cognome e Nome _____

Firma _____



Al. 2



Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.



Giunta Regionale d'Abruzzo

REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE E DI FINANZA STRAORDINARIA

Approvato con delibera del C.d.A. di T.U.A. S.p.A. n. 59 del 24 Ottobre 2019

Approvato con delibera della Giunta Regionale Abruzzo n. del.

(REGOLAMENTO OPERAZIONI FINANZIARIE.docx)

TuaModLet1802

Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. Unipersonale – Socio Unico Regione Abruzzo – sottoposta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art.2497 c.c. e segg. C.F. e P.I. 00288240690 – R.E.A. Chieti 67168 – cap.soc. € 39.000.000 int.ver. – Sede legale: via Asinio Herio, 75 – 66100 CHIETI CH – tel. 0871-42431 – fax 0871-402237 Direzione Generale e Divisione Gomma: via San Luigi Orione, 4 - 65128 PESCARA PE - tel. 085-43212 - fax 085-50745 – PEC tuapec@pec.tuabruzzo.it Divisione Ferro: via Dalmazia, 9 - 66034 LANCIANO CH - tel. 0872-7081 - fax 0872-708500 – PEC ferroviaadriaticasangritana@pec.tuabruzzo.it



Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalità nelle quali si realizzano le operazioni finanziarie poste in essere dalla Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) SpA (nel prosieguo, detta TUA) al fine di garantire che il processo di gestione delle risorse finanziarie sia realizzato in modo corretto, chiaro e trasparente, nel pieno rispetto di quanto previsto dal proprio Statuto e dalle normative vigenti anche in materia di controllo analogo.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dal disciplinare per il controllo analogo sulle società *in house* della Regione Abruzzo, si applica a tutte le tipologie di operazioni finanziarie effettuate dalla TUA SpA.

TITOLO II TIPOLOGIE DI OPERAZIONI FINANZIARIE

Art. 3 – OPERAZIONI FINANZIARIE ORDINARIE

1. Le tipologie di operazioni finanziarie ordinarie e dei servizi connessi, di competenza del Presidente sono i seguenti:

- a) apertura e chiusura di c/c bancari e postali e di cassette di sicurezza;
- b) disposizioni di pagamenti: bonifici bancari, assegni e altre modalità di pagamento;
- c) trasferimento fondi;
- d) emissione, traenza, girata, sconto e accettazione di effetti cambiari emessi o girati a favore della società;
- e) effettuazione di delegazioni di pagamento;
- f) firma degli ordinativi di pagamento e di incasso;
- g) riscossione di qualsiasi somma dovuta alla società da qualunque soggetto, pubblico o privato, rilasciando quietanze liberatorie.

2. Il Direttore Generale può effettuare le operazioni previste al comma 1, nell'ambito delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione (*ai sensi dell'art. 30 dello Statuto*).

Art. 4 – OPERAZIONI FINANZIARIE SPECIALI

1. Le tipologie di operazioni finanziarie ordinarie che richiedono la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione sono le seguenti:

- a) mutui e finanziamenti di durata fino a 5 anni correlati ad investimenti;
- b) finanziamenti *stand-by*;
- c) fidi bancari (scoperto di c/c);

Giunta Regionale d'Abruzzo

(REGOLAMENTO OPERAZIONI FINANZIARIE.docx) 2

TuaModLet1802



- d) anticipi su crediti;
- e) rilascio di garanzie (fideiussioni ed avalli) correlate alla gestione ordinaria;
- f) costituzione, svincolo e ritiro di depositi e di cauzioni di qualsiasi genere;
- g) accettazione ed effettuazione di cessioni di credito;
- h) rilascio di fideiussioni a favore delle società controllate per finanziamento investimenti.

Dette operazioni necessitano di espressa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione

Art. 5 – OPERAZIONI FINANZIARIE STRAORDINARIE

1. Le operazioni finanziarie straordinarie richiedono la preventiva autorizzazione della Regione Abruzzo (Dipartimento Trasporti) e l'approvazione dell'Assemblea. Le tipologie di tali operazioni sono le seguenti:

- a) contrazione di mutui ipotecari e/o di finanziamenti a lungo termine;
- b) consolidamento di debiti;
- c) rilascio di ipoteche.;

TITOLO III RAPPRESENTANZA, POTERI DI FIRMA E AUTORIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE

Art. 6 – POTERI DI RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 – POTERI DI FIRMA

1. L'Assemblea ordinaria attribuisce i poteri finanziari al Presidente relativamente alle operazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. Il Consiglio di Amministrazione (*ai sensi dell'art. 30 dello Statuto*) attribuisce al Direttore Generale i poteri finanziari ordinari, di cui all'art. 3, del presente regolamento.
3. Presidente e Direttore Generale effettuano le operazioni finanziarie ordinarie di propria competenza, regolarmente autorizzate, con firma disgiunta.

Art. 8 – AUTORIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE SPECIALI

1. Il Consiglio di Amministrazione autorizza le operazioni finanziarie di cui all'art. 4 del presente regolamento,
2. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte avanzate dal Direttore Generale, delibera altresì:

- di richiedere ed accettare il finanziamento/mutuo alle condizioni risultanti dall'aggiudicazione della gara Europea;
- di costituire i covenant/garanzie richiesti dall'Istituto di credito attraverso cessioni di crediti, pegno su crediti futuri o altre modalità concordate;
- di compiere ogni atto necessario al completamento di ogni singola operazione;

Giunta Regionale d'Abruzzo

(REGOLAMENTO OPERAZIONI FINANZIARIE.docx) 3

TuaModLet1802



Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.



- di comunicare alla Regione Abruzzo l'avvenuta costituzione delle garanzie concordate con l'Istituto bancario e richiederne la presa d'atto.
- di autorizzare il Presidente e il Direttore Generale, con firma disgiunta, a dare esecuzione alle delibere intervenendo nei relativi atti, convenendo tutte le clausole, patti e condizioni accessorie che riterranno opportuni, con promessa di rato e valido.

Art. 9 – AUTORIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE STRAORDINARIE

1. L'Assemblea autorizza le operazioni finanziarie di natura straordinaria di cui all'articolo 28 dello Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione esamina la proposta del Direttore Generale su operazioni di finanza straordinaria e, dopo l'approvazione, la trasmette alla Regione (Dipartimento Trasporti)
3. Gli atti relativi alle operazioni finanziarie straordinarie sono esecutivi dopo l'approvazione con deliberazione di Giunta Regionale.
4. L'Assemblea, sulla base della deliberazione di Giunta Regionale, delibera:
 - di richiedere ed accettare il finanziamento/mutuo a lungo termine alle condizioni risultanti dall'aggiudicazione della gara Europea;
 - di costituire i covenant/garanzie richiesti dall'Istituto di credito attraverso ipoteche o altre modalità concordate;
 - di compiere ogni atto necessario al completamento di ogni singola operazione;
 - di comunicare alla Regione Abruzzo l'avvenuta costituzione delle garanzie concordate con l'Istituto bancario e richiederne la presa d'atto.
 - di autorizzare il Presidente e il Direttore Generale, con firma disgiunta, a dare esecuzione alle delibere intervenendo nei relativi atti convenendo tutte le clausole, patti e condizioni accessorie che riterranno opportuni, con promessa di rato e valido.

Giunta Regionale d'Abruzzo

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione della deliberazione di approvazione da parte della Giunta Regionale sul sito istituzionale www.regione.abruzzo.it.
2. T.U.A. S.p.A procederà, dopo l'approvazione di cui al punto 1, alla pubblicazione del presente Regolamento sul proprio sito web aziendale.

Art. 11 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

(REGOLAMENTO OPERAZIONI FINANZIARIE.docx) 4

TuaModLet1802

DELIBERAZIONE 16.12.2019, N. 810

Modifica e integrazione Decreto del Commissario ad Acta del 28 settembre 2016 n. 109 recante <<Attuazione della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 4 e del Decreto Ministeriale 9 novembre 2015 inerenti l'uso medico dei preparati vegetali a base di cannabis – Prime indicazioni applicative>> - Procedure organizzative per la prescrizione, allestimento e dispensazione dei preparati vegetali a base di cannabis terapeutica



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data 16 dicembre 2019

Deliberazione N. 810

OMISSIS

OGGETTO

Modifica e integrazione Decreto del Commissario ad Acta del 28 settembre 2016 n. 109 recante <<Attuazione della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 4 e del Decreto Ministeriale 9 novembre 2015 inerenti l'uso medico dei preparati vegetali a base di cannabis – Prime indicazioni applicative>> - Procedure organizzative per la prescrizione, allestimento e dispensazione dei preparati vegetali a base di cannabis terapeutica

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con Legge Regionale 4 gennaio 2014, n. 4 recante "Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche (Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Speciale 10 - 01 -2014, n. 3), sono state dettate disposizioni relative all'impiego di medicinali e di preparati galenici magistrali a base dei principi attivi cannabinoidi riportati nella tabella II, sezione B, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 "Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e successive modificazioni, di seguito denominati medicinali cannabinoidi, per finalità terapeutiche a carico del SSN;

RICHIAMATO l'art. 2 della predetta L.R. n. 4/2014 intitolato "Ambito di applicazione e disposizioni generali" che dispone:

- al comma 2 che i medicinali cannabinoidi possono essere prescritti, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale (di seguito definito SSR), da medici specialisti SSR e da medici di medicina generale del SSR, sulla base di un piano terapeutico redatto dal medico specialista;
- al comma 3 che i medici specialisti del SSR autorizzati alla prescrizione dei medicinali di che trattasi sono individuati con provvedimento di Giunta regionale;

RICHIAMATO l'art. 3 della L.R. n. 4/2014 titolato (Modalità di somministrazione e dispensazione) che dispone quanto segue:

- al comma 1 che l'avvio del trattamento può avvenire:
 - a) in ambito ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili;
 - b) in ambito domiciliare;
- al comma 2 che i medicinali cannabinoidi sono acquistati dalla farmacia ospedaliera o dell'Azienda sanitaria di appartenenza dell'assistito e posti a carico del SSR qualora l'inizio del trattamento avvenga nelle strutture ospedaliere o in quelle alle stesse assimilabili, anche nel caso del prolungamento della cura dopo la dimissione;
- al comma 3 che, nell'ipotesi di cui al comma 1, il paziente può proseguire il trattamento in ambito domiciliare, su prescrizione del medico di medicina generale, con oneri a carico del SSR, sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista che ha in cura il paziente;
- al comma 4 che il rinnovo della prescrizione è in ogni caso subordinato ad una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico prescrittore, in base alla variabilità individuale della risposta al trattamento;

VISTO il Decreto 9 novembre 2015 del Ministero della Salute recante "Funzioni di Organismo statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972" (pubblicato sulla GU n.279 del 30-11-2015);

DATO ATTO che l'art. 5 del citato Decreto 9 novembre 2015 rinvia espressamente all'allegato tecnico per le necessarie disposizioni relative alla stima della produzione, ai controlli sulla coltivazione, all'appropriatezza prescrittiva, all'uso medico della cannabis, al sistema di fitosorveglianza, ai costi di produzione dei prodotti;

PRECISATO che l'allegato tecnico di cui sopra prevede espressamente una fase di Progetto Pilota con la durata di ventiquattro mesi a decorrere dal 30 novembre 2015, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato Decreto 9 novembre 2015;

DATO ATTO che il predetto allegato, per la prescrizione di preparazioni magistrali a base di cannabis per uso medico, prevede i requisiti di seguito indicati, tuttora vigenti:

1. Ricetta da rinnovarsi volta per volta, effettuata in conformità alla normativa nazionale vigente in materia (con particolare riferimento all'art. 5, commi 3 e 4, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, e all'art. 43, comma 9, del T.U.);
2. Integrazione a fini statistici, della ricetta con i dati (anonimi) relativi ad età, sesso, posologia in peso di cannabis, esigenza di trattamento, da riportare sulla scheda per la raccolta dei dati dei pazienti trattati prevista nel medesimo allegato nella parte relativa al Sistema di fitosorveglianza;

PRECISATO altresì che l'allegato tecnico Decreto 9 novembre 2015, per la dispensazione dispone che:

1. Il farmacista acquista la sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis mediante il modello di buono acquisto previsto dal decreto ministeriale 18 dicembre 2006 e ne registra la movimentazione sul registro di entrata uscita degli stupefacenti in farmacia;
2. Il farmacista allestisce in farmacia, in osservanza delle Norme di Buona Preparazione (di seguito definite NBP), le preparazioni magistrali a base di cannabis che comportino la ripartizione della sostanza attiva in dose e forma di medicamento, secondo la posologia e le modalità di assunzione indicate dal medico prescrittore, in conformità alle indicazioni fornite

nell'allegato stesso, relativo alla posologia e alle istruzioni per l'uso medico della cannabis che prevedono l'assunzione orale e la somministrazione per via inalatoria, mediante l'uso di uno specifico vaporizzatore;

3. La dispensazione della preparazione magistrale deve avvenire in conformità a quanto previsto dall'art. 45, commi 4 e 5 del DPR 309/90 (Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope) e ss.mm.ii.;

PRECISATO altresì che il Decreto 9 novembre 2015 ha previsto che la rimborsabilità a carico del SSR è subordinata alle indicazioni emanate da parte delle Regioni o Province autonome;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario ad Acta del 28 settembre 2016 n. 109 con cui la Regione Abruzzo, al fine di dare attuazione alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 4 nonché al Decreto 9 novembre 2015, ha fornito le prime indicazioni operative in modo da assicurare omogeneità dell'applicazione delle disposizioni di cui trattasi sul territorio regionale;

RICHIAMATO in particolare l'allegato 1 del DCA 109/2016 recante "Percorso per la prescrizione dei preparati vegetali a base di cannabis sativa" con il quale sono state definite le indicazioni terapeutiche, tra quelle riportate nel Decreto ministeriale, per le quali la Regione Abruzzo autorizzava la rimborsabilità a carico del SSR, individuando nel contempo i centri specializzati abilitati alla prescrizione;

CONSIDERATO che il predetto "Percorso per la prescrizione dei preparati vegetali a base di cannabis sativa" contiene come parte integrante e sostanziale:

- l'allegato A "Revisione della letteratura";
- l'allegato B "Scheda per la raccolta dei dati dei pazienti trattati con Cannabis" siccome predisposta dall'Istituto Superiore di Sanità;
- l'allegato C "Prescrizione preparazioni magistrali a base di Cannabis sativa" quale ricetta tipo da utilizzarsi per la prescrizione dei predetti preparati magistrali;
- l'allegato D "Scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa a prodotti a base di piante officinali e a integratori alimentari" siccome predisposta dal Ministero della Salute e dall'Agenzia Italiana del Farmaco;

VISTO il decreto legge 16 ottobre 2017, n.148 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili", convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che al comma 6 dell'art. 18-quater ha stabilito che "le preparazioni magistrali a base di cannabis prescritte dal medico per la terapia contro il dolore ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, nonché per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al decreto del Ministero della Salute 9 novembre 2015 (G.U. n. 279 del 30.11.2015), sono a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo stato. Il medico può altresì prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 17 febbraio 1998, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94";

VISTO il D.M. 25 giugno 2018, con cui sono state inserite le preparazioni a base di cannabis terapeutica nell'elenco dei medicinali di cui all'Allegato III-bis prescrivibili nella terapia del dolore di cui al D.P.R. 309/90 e ss.mm.ii, con la precisazione che i medicinali a base di cannabis sono prescrivibili per il trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard;

RICHIAMATO il punto 3) del citato DCA 109/2016 che demanda al Servizio Assistenza Farmaceutica, Attività Trasfusionali e Trapianti - Innovazione e Appropriatelyzza del Dipartimento per la Salute e il Welfare (ora Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale - Innovazione e Appropriatelyzza del Dipartimento Sanità) la competenza alla predisposizione degli atti contenenti le ulteriori disposizioni opportunamente redatte in merito alla applicazione del decreto stesso;

VISTA la nota RA/0220910/19 del 29.07.2019 << Ricognizione sulle modalità dispensative dei preparati magistrali a base di Cannabis Terapeutica, ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta

n. 109/2016>>>, con la quale il Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale, Innovazione e Appropriatazza DPF003 del Dipartimento Sanità, alla luce della mancata emanazione dal 2016 degli atti regionali previsti, chiedeva alle AA.SS.LL. di conoscere le modalità messe in atto a livello aziendale per la dispensazione a carico SSR dei preparati a base di cannabis;

ATTESO che la predetta ricognizione ha rilevato che, allo stato, l'applicazione della legge regionale 4/2014 e del successivo Decreto del Commissario ad Acta del 28 settembre 2016 n. 109, relativamente alla fornitura a carico SSR delle preparazioni di che trattasi non è omogenea sul territorio regionale;

DATO ATTO che le modalità non uniformi adottate dalle AA.SS.LL. regionali per la dispensazione delle predette preparazioni non garantiscono l'equità di accesso alle predette terapie;

RITENUTO quindi, alla luce delle intervenute modifiche normative nonché della necessità di disciplinare le modalità di allestimento e dispensazione dei preparati vegetali a base di cannabis terapeutica e di uniformare le modalità di rimborso a carico del SSR sul territorio regionale, di dover modificare l'allegato 1 del DCA 109/2016 recante "Percorso per la prescrizione dei preparati vegetali a base di cannabis sativa" con l'**allegato 1** al presente provvedimento (parte integrante e sostanziale dello stesso) recante "**Procedure organizzative per la prescrizione, allestimento e dispensazione dei preparati vegetali a base di cannabis terapeutica**";

PRECISATO che il precitato documento contiene approfondimenti relativi alla prescrivibilità dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi, agli impieghi a carico del SSR e decisioni operative sulle modalità prescrittive, al monitoraggio e fitosorveglianza, alle forme farmaceutiche rimborsabili, all'allestimento e dispensazione dei preparati magistrali a base di cannabis, alla vigilanza;

DATO ATTO che il documento contiene, come parti integranti dello stesso, gli allegati come di seguito indicato:

- **allegato A.1**- Revisione della letteratura;
- **allegato A.2** - Piano Terapeutico Regionale per la prescrizione di preparati magistrali a base di cannabis a carico del SSR;
- **allegato A.3**- Registro pazienti;
- **allegato A.4**- Scheda per la raccolta dati dei pazienti trattati con preparazioni di origine vegetale a base di cannabis;
- **allegato A.5** - Scheda di segnalazione di sospetta Reazione Avversa a prodotti a base di piante officinali e a integratori alimentari;
- **allegato A.6** - Indicazioni procedurali sull'allestimento delle preparazioni magistrali a base di cannabis terapeutica;
- **allegato A.7** - Scheda di disponibilità all'allestimento delle preparazioni magistrali a base di cannabis;

RITENUTO opportuno adottare per la fornitura di preparazioni magistrali a base di Cannabis le seguenti modalità di dispensazione disciplinate nell'allegato 1 - parte integrante del presente provvedimento:

- **per la terapia in regime di ricovero**, la farmacia ospedaliera è tenuta alla fornitura della terapia;
- **per la terapia domiciliare a carico del SSR**, Il paziente munito di prescrizione medica su ricetta SSR e di piano terapeutico, può decidere di rivolgersi per la fornitura di preparazioni magistrali a base di Cannabis presso:
 - a. la farmacia ospedaliera della ASL di residenza del paziente, la quale potrà provvedere direttamente all'allestimento;
 - b. una farmacia convenzionata di propria scelta presente sul territorio regionale e in possesso dei requisiti previsti dalle NBP e dall'allegato A.6;

- **per la terapia domiciliare non a carico del SSR**, il paziente munito di prescrizione medica non ripetibile su carta bianca, può decidere di approvvigionarsi del farmaco magistrale direttamente presso una farmacia convenzionata di propria scelta in possesso dei requisiti previsti dalle NBP e dall'allegato A.6;

VISTE le disposizioni di cui a:

- D.P.R. n. 309/1990 - prescrizione medica e formalismi ricetta medica;
- Legge n. 94/1998 - presupposti prescrittivi;
- D.P.R. n. 309/1990 - modalità di acquisto e tenuta del registro di entrata e di uscita dei farmaci stupefacenti;
- D.M. 18/11/2003 - identità e qualità della materia prima, desumibile dalla documentazione di accompagnamento;
- NBP (Norme di Buona Preparazione dei medicinali in farmacia) e del D.M. 18/11/2003 allestimento delle preparazioni;
- R.D. n. 1706/1938, delle Norme di Buona Preparazione dei medicinali in farmacia, e del D.M. 18/11/2003 - etichettatura del preparato finito;
- decreto del Ministero della Salute 23/01/2013 - aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope – Inserimento nella Tabella II, Sezione B, dei medicinali di origine vegetale a base di Cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinte);
- decreto legge 16 ottobre 2017, n.148 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
- D.M. 25 giugno 2018 recante “Aggiornamento dell'elenco dei medicinali di cui all'Allegato III-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”;

RILEVATO che la presente proposta non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

RITENUTO di dare mandato al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale, Innovazione e Appropriatazza DPF003 del Dipartimento Sanità, competente per materia, di trasmettere il presente atto al Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la dovuta validazione;

VISTA la L.R. n.77/1999 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che:

- il Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale, Innovazione e Appropriatazza DPF003 competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;
- il Direttore del Dipartimento Sanità, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

**per le motivazioni specificate in premessa,
che qui si intendono integralmente trascritte e approvate**

1. di approvare il documento redatto dal Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale - Innovazione e Appropriatazza del Dipartimento Sanità (**allegato 1** - parte integrante e sostanziale del presente atto) recante **“Procedure organizzative per la prescrizione,**

- allestimento e dispensazione dei preparati vegetali a base di cannabis terapeutica"** - con il quale, in ottemperanza al punto 3 del dispositivo del DCA 109/2016 - sono fornite le disposizioni inerenti le modalità di preparazione e dispensazione dei preparati vegetali a base di cannabis terapeutica nonché le modalità di rimborso a carico del SSR sul territorio regionale;
2. di dare atto che il documento di cui al precedente punto 1) contiene, come parti integranti dello stesso, gli allegati come di seguito indicato:
 - **allegato A.1**- Revisione della letteratura
 - **allegato A.2** - Piano Terapeutico Regionale per la prescrizione di preparati magistrali a base di cannabis a carico del SSR
 - **allegato A.3**- Registro pazienti
 - **allegato A.4**- Scheda per la raccolta dati dei pazienti trattati con preparazioni di origine vegetale a base di cannabis
 - **allegato A.5** - Scheda di segnalazione di sospetta Reazione Avversa a prodotti a base di piante officinali e a integratori alimentari
 - **allegato A.6** - Indicazioni procedurali sull'allestimento delle preparazioni magistrali a base di cannabis terapeutica.
 - **allegato A.7** - Scheda di disponibilità all'allestimento delle preparazioni magistrali a base di cannabis.
 3. di precisare che il documento recante "*Procedure organizzative per la prescrizione, allestimento e dispensazione dei preparati vegetali a base di cannabis terapeutica*" sostituisce integralmente l'allegato 1 del DCA 109/2016 recante "*Percorso per la prescrizione dei preparati vegetali a base di cannabis sativa*";
 4. di demandare al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale - Innovazione e Appropriatelyzza del Dipartimento Sanità la competenza agli adempimenti attuativi del presente provvedimento;
 5. di trasmettere il presente provvedimento, per i successivi adempimenti di competenza, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, alle UU.OO. autorizzate alla prescrizione per il tramite delle Direzioni Sanitarie aziendali, ai Servizi Farmaceutici delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, alle OO.SS. delle farmacie pubbliche e private, agli Ordini provinciali dei farmacisti, alle OO.SS. mediche, agli Ordini provinciali dei medici;
 6. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. di trasmettere il presente atto al Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la dovuta validazione.

Segue Allegato

Allegato 1



**“Procedure organizzative per la prescrizione,
allestimento e dispensazione dei preparati vegetali a
base di cannabis terapeutica”**

Novembre 2019

DIPARTIMENTO SANITA'

Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale - Innovazione ed Appropriatezza

Sommario

1.	PREMESSA.....	4
2.	PRESCRIVIBILITA' DEI PREPARATI GALENICI MAGISTRALI A BASE DI CANNABINOIDI	5
3.	IMPIEGHI A CARICO DEL SSR E DECISIONI OPERATIVE SULLE MODALITA' PRESCRITTIVE.....	6
	3.1 Compiti del medico specialista prescrittore del centro autorizzato	8
	3.2 Compiti comuni sia al medico specialista che al MMG	8
	3.3 Follow up del paziente.....	8
4.	MONITORAGGIO E FITOSORVEGLIANZA.....	9
5.	FORME FARMACEUTICHE RIMBORSABILI.....	9
6.	ALLESTIMENTO E DISPENSAZIONE DEI PREPARATI MAGISTRALI A BASE DI CANNABIS.....	10
	6.1 Compiti del farmacista che allestisce la preparazione	10
	6.2 Costo della preparazione.....	11
	6.3 Compiti dei Servizi Farmaceutici Territoriali delle AA.SS.LL.	12
7.	VIGILANZA.....	12
8.	ALLEGATI	13

1. PREMESSA

La Regione Abruzzo con L.R. 4 gennaio 2014, n. 4 recante "Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche (Pubblicata sul BURAT Speciale 10-01-2014, n. 3), ha dettato le prime disposizioni relative all'impiego di medicinali e di preparati galenici magistrali a base dei principi attivi cannabinoidi riportati nella tabella II, sezione B, di cui al DPR 309/90.

La predetta Legge Regionale ha disposto che i medici specialisti del Servizio Sanitario Regionale (di seguito definito SSR) autorizzati alla prescrizione dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche fossero individuati con successivo provvedimento di Giunta Regionale.

Il successivo decreto del Ministro della Salute 9 novembre 2015 "*Funzioni di Organismo statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972*", nell'attribuire allo stesso Ministero della Salute le funzioni di Organismo statale per la cannabis, ha individuato le indicazioni terapeutiche della cannabis ad uso medico, pur riconoscendo i risultati degli studi di efficacia nelle patologie indicate non ancora conclusivi e le evidenze scientifiche a supporto di tali indicazioni di qualità moderata o scarsa.

Il Decreto altresì precisa che:

- l'uso medico della cannabis non può essere considerato una terapia propriamente detta, bensì un trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard, quando questi ultimi non hanno prodotto gli effetti desiderati o hanno provocato effetti secondari non tollerabili o necessitano di incrementi posologici che potrebbero determinare la comparsa di effetti collaterali;
- la rimborsabilità a carico del SSR fosse subordinata alle indicazioni emanate da parte delle Regioni o Province Autonome.

Con il Decreto del Commissario ad Acta del 28 settembre 2016 n. 109 la Regione Abruzzo, al fine di dare attuazione alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 4 nonché al D.M. 9 novembre 2015, ha fornito le prime indicazioni operative in modo da assicurare un'omogenea applicazione delle disposizioni ivi contenute su tutto il territorio regionale.

In particolare nel documento recante "*Percorso per la prescrizione dei preparati vegetali a base di cannabis sativa*" (allegato 1 del DCA 109/2016) - sulla base della letteratura all'uopo riportata nell'allegato A (parte integrante del citato documento) - sono state definite le indicazioni terapeutiche, tra quelle riportate nel Decreto ministeriale, per le quali la Regione Abruzzo autorizzava la rimborsabilità a carico del SSR, individuando nel contempo i centri specializzati abilitati alla prescrizione.

Il DCA 109/2016 inoltre demandava espressamente al Servizio Farmaceutico regionale la predisposizione degli atti contenenti le ulteriori disposizioni opportunamente redatte in merito alla applicazione del decreto stesso.

Successivamente il decreto legge 16 ottobre 2017, n.148 "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili*", convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al comma 6 dell'art. 18-quater ha stabilito che "*le preparazioni magistrali a base di cannabis prescritte dal medico per la terapia contro il dolore ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, nonché per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al decreto del Ministero della Salute 9 novembre 2015 (G.U. n.*

279 del 30.11.2015), sono a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo stato. Il medico può altresì prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 17 febbraio 1998, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94".

Il D.M. 25 giugno 2018, inoltre ha inserito le preparazioni a base di cannabis terapeutica nell'elenco dei medicinali di cui all'Allegato III-bis prescrivibili nella terapia del dolore di cui al D.P.R. 309/90 e s.m.i, precisando che i medicinali a base di cannabis sono prescrivibili per il trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard.

Allo scopo di verificare la necessità di aggiornare e/o integrare le disposizioni regionali relative all'impiego di preparati magistrali a base di cannabis ad uso medico, il Centro Regionale di Farmacovigilanza ha provveduto all'aggiornamento della letteratura riportata nella DCA 109/2016 i cui riferimenti bibliografici sono riportati nell'**allegato A.1**, parte integrante del presente documento.

Al fine di allinearsi alle disposizioni di legge previste dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si è ravvisata la necessità di integrare le indicazioni terapeutiche inserite nella DCA 109/2016 con quelle previste dal D.M. 9 novembre 2015 e dal D.M. 25 giugno 2018.

Si rende necessario altresì disciplinare le modalità di preparazione e dispensazione dei preparati vegetali a base di cannabis sativa nonché uniformare le modalità di rimborso a carico del SSR sul territorio regionale.

Per facilitare ai pazienti l'accesso alle terapie, con il presente documento si stabilisce che l'allestimento e la fornitura dei preparati galenici magistrali a base di cannabis per le indicazioni rimborsabili possa essere effettuata oltre che dalle Aziende Sanitarie in distribuzione diretta, anche da parte delle farmacie aperte al pubblico, nel rispetto delle vigenti Norme di Buona Preparazione (di seguito definite NBP) . Al fine di garantire equità di accesso alle terapie nonché preservare e garantire la qualità dei prodotti allestiti, sono riportate altresì le modalità organizzative da attuare in ambito regionale per la prescrizione, l'allestimento e la dispensazione della cannabis ad uso terapeutico.

2. PRESCRIVIBILITA' DEI PREPARATI GALENICI MAGISTRALI A BASE DI CANNABINOIDI

I cannabinoidi in forma e dose di medicamento disponibili in Italia sono rappresentati da un unico medicinale di origine industriale (Sativex®) e da preparazioni magistrali, allestibili in farmacia, utilizzando materie prime di origine vegetale a base di cannabis sia di produzione nazionale che di importazione, a diverse concentrazioni di THC e CBD.

La principale normativa di riferimento riguardante la prescrizione e allestimento di preparazioni magistrali a base di cannabis viene di seguito riportata.

Legge 8 aprile 1998 n. 94

L'allestimento dei preparati magistrali è normato dall'articolo 5 della Legge 8 aprile 1998 n. 94. In particolare, i preparati magistrali a base di cannabis (es. cartine, buste-filtro, estratto oleoso) possono essere allestiti su presentazione di ricetta medica non ripetibile. Poiché le preparazioni

magistrali a base di cannabis non possiedono indicazioni terapeutiche autorizzate, devono essere applicate le disposizioni dei commi 3 e 4 del citato articolo 5 della Legge n. 94/98, che prevedono quanto segue:

- presenza di letteratura scientifica accreditata per l'indicazione terapeutica per la quale si intende utilizzare il farmaco;
- acquisizione e conservazione del consenso informato del paziente da parte del medico prescrittore;
- presenza di formalismi nella redazione della ricetta medica, che dovrà avvenire senza indicare le generalità del paziente ma riportando solo un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati di archivio in proprio possesso e che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato. Nella ricetta devono essere inoltre riportate le esigenze particolari che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea;
- trasmissione delle ricette, in originale o in copia, da parte del farmacista all'Azienda Sanitaria di riferimento, che provvederà a sua volta all'inoltro al Ministero della Salute.

DPR 309/1990 e s.m.i.

Secondo quanto stabilito dal DPR 309/1990 e s.m.i., i medicinali contenenti cannabinoidi rientrano tra le sostanze stupefacenti; in particolare con D.M. del 23 gennaio 2013 i "*Medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)*" sono stati inseriti nella Tabella II, Sezione B.

Successivamente, in conformità a quanto disposto dalla Legge 172/2017, il D.M. della Salute del 25.6.2018, ha previsto l'inserimento dei "*Medicinali a base di cannabis per il trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard*" nell'Allegato III-bis del DPR n. 309/1990.

Di conseguenza, i medicinali di origine vegetale a base di cannabis per gli impieghi nella terapia del dolore seguono le disposizioni della legge 38/2010 (modalità prescrittive semplificate per la terapia del dolore, durata della terapia massima di 30 giorni).

3. IMPIEGHI A CARICO DEL SSR E DECISIONI OPERATIVE SULLE MODALITA' PRESCRITTIVE

Il DM 9.11.2015 precisa che l'uso medico della cannabis non può essere considerato una terapia propriamente detta, bensì un trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard, quando questi ultimi non hanno prodotto gli effetti desiderati o hanno provocato effetti secondari non tollerabili o necessitano di incrementi posologici che potrebbero determinare la comparsa di effetti collaterali.

In applicazione al decreto citato nonché alla legge 172/2017, la rimborsabilità delle preparazioni magistrali a base di cannabis, come trattamento adiuvante, è garantita ai pazienti residenti nella Regione Abruzzo esclusivamente per le indicazioni terapeutiche riportate in Tabella 1, come di seguito:

Tabella 1 – Indicazioni terapeutiche delle preparazioni magistrali contenenti cannabis a carico SSR – Regione Abruzzo e Centri autorizzati alla prescrizione

<p>a) Riduzione del dolore cronico correlato a spasticità, di grado moderato severo, non adeguatamente controllato con le terapie convenzionali, in pazienti con sclerosi multipla con punteggio Numerical Rating Scale* (NRS) ≥ 5.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Centri per la Sclerosi Multipla delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo (individuati dalla D.G.R. 487 / 2018 "Rete e Percorso Diagnostico-Terapeutico Assistenziale della Sclerosi Multipla") • UU.OO. Terapia del Dolore delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo
<p>b) Riduzione del dolore cronico correlato a spasticità, di grado moderato severo non adeguatamente controllato con le terapie convenzionali, in pazienti con lesione del midollo spinale con punteggio NRS ≥ 5.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU.OO. di Neurologia delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo; • UU.OO. Terapia del Dolore delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo
<p>c) Riduzione del dolore cronico (con particolare riferimento al dolore neurogeno in pazienti con resistenza ai trattamenti convenzionali (come da linee guida delle principali Società Scientifiche) e punteggio NRS ≥ 6.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU.OO. di Neurologia delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo; • UU.OO. di Reumatologia delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo; • UU.OO. Terapia del Dolore delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo; • UU.OO. Cure Palliative delle AASSLL della Regione Abruzzo
<p>d) Effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e vomito causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV, che non può essere ottenuto con trattamenti tradizionali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU.OO. Oncologia delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo; • UU.OO. Malattie Infettive delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo;
<p>e) Effetto stimolante dell'appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell'appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell'anoressia nervosa, che non può essere ottenuto con trattamenti standard.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU.OO. Oncologia delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo; • UU.OO. Malattie Infettive delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo; • UU.OO. Cure Palliative delle AASSLL della Regione Abruzzo
<p>f) Effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapie convenzionali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU.OO. Oculistica delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo;
<p>g) Riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella Sindrome di Gilles de La Tourette che non può essere ottenuta con trattamenti standard.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU.OO. di Neurologia delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo;

*scala unidimensionale costituita da 11 gradi da 0 a 10, dove 0 corrisponde alla totale assenza di dolore e 10 rappresenta il peggior dolore immaginabile dal paziente.

La prescrizione dei trattamenti con preparati vegetali a base di cannabis a carico del SSR può essere effettuata esclusivamente da specialisti operanti presso le Unità Operative delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo autorizzate alla prescrizione di cui alla precedente **Tabella 1**.

Le prescrizioni successive alla prima effettuata dallo specialista autorizzato, potranno essere rilasciate anche dal Medico di Medicina Generale (di seguito definito MMG) sulla base del *Piano Terapeutico (allegato A.2 - parte integrante del presente documento)*. A questo proposito si

sottolinea che la collaborazione e la comunicazione tra i diversi medici specialisti individuati per la prescrizione, e tra questi e i MMG, è indispensabile al fine di garantire un approccio multidisciplinare alla terapia e quindi una maggiore qualità delle cure erogate.

3.1 Compiti dello specialista del centro autorizzato alla prescrizione

1. valutare l'eleggibilità del paziente;
2. informare il paziente fornendo tutti gli elementi necessari per la corretta assunzione del medicinale;
3. acquisire da parte del paziente e conservare il consenso informato, così come previsto dalla normativa vigente (l'impiego della cannabis è da considerarsi un uso "off-label" e pertanto segue le disposizioni previste dalla legge 94/98), che va acquisito per tutte le prescrizioni con o senza oneri per il SSN;
4. redigere il *Piano Terapeutico* (**allegato A.2**- parte integrante del presente documento) indicando il codice alfanumerico assegnato al paziente, inserito nel proprio *Registro pazienti* (**allegato A.3**- parte integrante del presente documento). Per le modalità di assegnazione del predetto codice fare riferimento a quanto indicato nel predetto allegato. Il Piano Terapeutico ha validità massima trimestrale e deve essere redatto in quattro copie:
 - una trattenuta dallo specialista;
 - una per il MMG che ha in cura l'assistito;
 - una per il paziente;
 - una per il Servizio Farmaceutico Territoriale della ASL di residenza del paziente;
5. comunicare per iscritto al MMG la decisione terapeutica fornendo tutte le indicazioni necessarie per la corretta prescrizione;
6. redigere la richiesta di permesso d'importazione, se necessario.

3.2 Compiti comuni sia allo specialista che al MMG

1. Prescrivere la terapia su ricetta cartacea SSR per un **fabbisogno massimo di 30 giorni** e contestualmente compilare la *Scheda per la raccolta dati dei pazienti trattati con preparazioni di origine vegetale a base di cannabis* di cui all'**allegato A.4** - parte integrante del presente documento;
2. trasmettere la scheda di raccolta dati di cui all'allegato A.4 al Servizio Farmaceutico dell'Azienda Sanitaria di residenza del paziente;
3. compilare, in caso di comparsa di effetti indesiderati, la *Scheda di Segnalazione di Sospetta Reazione Avversa a prodotti a base di piante officinali e a integratori alimentari* (**allegato A.5**- parte integrante del presente documento).

3.3 Follow up del paziente

L'efficacia e la tollerabilità del trattamento con cannabinoidi verranno valutate dallo specialista dopo massimo tre mesi. Lo specialista potrà programmare rivalutazioni più frequenti in base alla specificità del paziente.

In caso di prescrizione mensile effettuata dal MMG, la valutazione di efficacia e tollerabilità nel periodo intercorrente alla rivalutazione dello specialista, rimane in capo allo stesso MMG.

Per condizioni di prescrivibilità diverse da quelle previste al presente paragrafo, le prescrizioni di preparati magistrali a base di cannabis possono essere effettuate da qualunque medico iscritto

all'ordine professionale, ed erogate solo dalle farmacie aperte al pubblico convenzionate, con onere economico a totale carico del paziente.

Si precisa infine che il ricorso a preparati magistrali a base di Cannabis costituisce in ogni caso una prescrizione "off-label" e, come tale, deve avvenire in conformità alla Legge n. 94/98 secondo i formalismi riportati nel precedente paragrafo 2.

4. MONITORAGGIO E FITOSORVEGLIANZA

Ai fini epidemiologici le Regioni e le Province autonome sono tenute a fornire all'ISS annualmente i dati aggregati per età e sesso dei pazienti trattati con preparazioni magistrali a base di cannabis. A tal fine l'ISS ha predisposto una "*Scheda per la raccolta dei dati dei pazienti trattati con preparati a base di cannabis*" (**Allegato A.4-** parte integrante del presente documento), che dovrà essere compilata dal medico all'atto della prescrizione, riportando per il singolo paziente trattato i dati relativi ad età, sesso, posologia in peso di cannabis ed esigenze di trattamento, nonché gli esiti del trattamento nella patologia per la quale il farmaco è stato prescritto. Questi dati costituiranno i denominatori dei tassi di segnalazione di reazioni avverse e permetteranno di evidenziare eventuali differenze di sicurezza a livello regionale.

Le Aziende sanitarie locali, attraverso i Servizi Farmaceutici Territoriali, provvederanno alla raccolta delle prescrizioni, compilate come previsto dall'art. 5, comma 3 della legge n. 94/1998 e delle predette Schede, con le modalità descritte più dettagliatamente nel successivo paragrafo 7.3

Secondo quanto riportato nel DM 9 novembre 2015, contestualmente alla prescrizione di preparazioni a base di cannabis viene effettuato un attento monitoraggio della sicurezza. Tutti gli operatori sanitari che osservino una sospetta reazione avversa devono fornire tempestiva comunicazione all'Istituto Superiore di Sanità (entro due giorni lavorativi) attraverso la *Scheda di segnalazione di sospetta Reazione Avversa a prodotti a base di piante officinali e a integratori alimentari* (**allegato A.5-** parte integrante del presente documento).

5. FORME FARMACEUTICHE RIMBORSABILI

In applicazione alle disposizioni del DM 9.11.2015, per gli impieghi a carico del SSN, per ogni paziente in trattamento, sarà possibile allestire preparati destinati all'assunzione:

- per via orale, come decotto o estratto in olio o come capsule deglutibili;
- per via inalatoria mediante vaporizzatore specifico.

La modalità di assunzione e la posologia vengono stabilite dal medico prescrittore, in relazione al contenuto percentuale di THC e CBD che si intende prescrivere.

Quest'ultima dipende da numerosi fattori: sesso, età e peso del paziente, patologia, variabilità genetiche individuali (espressione genica), terapie concomitanti, via di somministrazione. E' importante, nelle preparazioni, non confondere mai la dose del THC con il peso delle infiorescenze. E' importante inoltre – all'atto della prescrizione - riferirsi alla quantità di THC per evitare la variabilità dovuta ai differenti metodi e materiali usati.

Tabella 2- Forme farmaceutiche delle preparazioni magistrali a base di cannabis

FORMA FARMACEUTICA	VIA DI SOMMINISTRAZIONE
Cartine	Orale (decotto)
Capsule apribili contenenti polvere per decozione	Orale (decotto)
Capsule di infiorescenza decarbossilata	Orale
Cartine	Inalatoria tramite vaporizzatore specifico
Olio (metodica secondo metodo validato)*	Orale

(*) Il D.M. 9/11/2015) prevede la necessità di effettuare la titolazione per ogni preparazione magistrale.

6. ALLESTIMENTO E DISPENSAZIONE DEI PREPARATI MAGISTRALI A BASE DI CANNABIS

In applicazione alle disposizioni del DM 9.11.2015, per gli impieghi a carico del SSR, per ogni paziente in trattamento, sarà possibile allestire in farmacia preparati destinati all'assunzione per via orale, come decotto, estratto oppure capsule deglutibili, o per via inalatoria mediante vaporizzatore nel rispetto delle vigenti NBP e delle *Indicazioni procedurali sull'allestimento delle preparazioni magistrali a base di cannabis terapeutica* di cui all'**allegato A.6** - parte integrante del presente documento.

In particolare, si distinguono i seguenti casi:

1. TERAPIA DOMICILIARE A CARICO DEL SSR

Il paziente munito di prescrizione medica su ricetta SSR e di piano terapeutico, può decidere di rivolgersi per la fornitura di preparazioni magistrali a base di Cannabis a:

- a) farmacia ospedaliera della ASL di residenza del paziente, la quale potrà provvedere direttamente all'allestimento;
- b) farmacia convenzionata di propria scelta presente sul territorio regionale e in possesso dei requisiti di previsti dalle NBP e dall'allegato A.6.

2. TERAPIA DOMICILIARE NON A CARICO DEL SSR

Il paziente munito di prescrizione medica non ripetibile su ricetta bianca, può decidere di approvvigionarsi del farmaco magistrale direttamente presso una farmacia convenzionata di propria scelta, in possesso dei requisiti di previsti dalle NBP e dall'allegato A.6

3. TERAPIA IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO

Per i pazienti in regime di ricovero la farmacia ospedaliera è tenuta alla fornitura della terapia.

La richiesta di allestimento, compilata rispettando i formalismi previsti dalla Legge 8 aprile 1998 n. 94, deve essere redatta sulla base del piano terapeutico rilasciato da uno specialista operante presso uno dei Centri prescrittori individuati nella Tabella 1), nel rispetto delle indicazioni ivi previste. Nel caso in cui il Servizio di farmacia ospedaliera non allestisca la preparazione magistrale, quest'ultima dovrà approvvigionarsi delle predette preparazioni stipulando un apposito contratto di fornitura con altri Servizi di Farmacia Ospedaliera o con una farmacia territoriale convenzionata disponibile all'allestimento ed in possesso dei requisiti di previsti dalle NBP e dall'allegato A.6

6.1 Compiti del farmacista che allestisce la preparazione

Al fine di permettere alle Aziende Sanitarie e ai medici prescrittori di avere contezza delle farmacie presenti sul territorio che hanno disponibilità ad allestire le preparazioni magistrali a base di cannabis e consentire di informare i pazienti sulle stesse, le farmacie (territoriali convenzionate ed ospedaliere) che intendano allestire le suddette preparazioni devono inviare, a mero titolo ricognitivo, la *Scheda di disponibilità all'allestimento delle preparazioni magistrali a base di cannabis*, di cui all'**allegato A.7** - parte integrante del presente documento - al Servizio Farmaceutico Territoriale dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente, precisando la tipologia delle preparazioni allestite e la strumentazione in dotazione. La scheda, inoltre, andrà corredata da apposita autodichiarazione del Direttore della farmacia attestante il rispetto delle NBP.

Si riassumono di seguito i compiti del farmacista che allestisce le preparazioni magistrali:

1. si approvvigiona della sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis nel rispetto della normativa di riferimento (DPR 309/1990 e s.m.i);
2. allestisce la preparazione magistrale a base di cannabis, secondo le NBP, in conformità alle indicazioni fornite dal medico nella prescrizione;
3. informa e verifica che il paziente abbia compreso la corretta modalità di preparazione e assunzione del preparato a base di cannabis;
4. eroga il medicinale in quantità tale da coprire la durata di terapia prescritta (e comunque limitatamente a 30 giorni di terapia) apponendo sulla ricetta la data di spedizione, il costo del preparato, il timbro della farmacia e la firma;
5. registra la preparazione in uscita nel registro di entrata-uscita degli stupefacenti;
6. all'atto della dispensazione consegna copia della ricetta timbrata e firmata al paziente, o alla persona delegata al ritiro della preparazione magistrale a base di cannabis, al fine della dimostrazione di liceità del possesso della preparazione magistrale a base di cannabis per uso medico;
7. ai sensi della L.94/98, invia la prescrizione, in originale se SSR o copia se ricetta bianca, al Servizio Farmaceutico dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente, con cadenza mensile;
8. trasmette i dati relativi alle quantità di sostanze di origine vegetale a base di cannabis utilizzati nelle preparazioni magistrali entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno al Ministero della Salute (D.M. 24.10.2006 pubblicato sulla G.U. n. 302 del 30.12.2006), in quanto le preparazioni a base di cannabis rientrano nell'elenco delle sostanze il cui impiego è considerato doping (DM 15.10.2002 e s.m.i.);

6.2 Costo della preparazione

Il farmacista applicherà le tariffe previste secondo le norme vigenti contenute nella Tariffa Nazionale dei Medicinali di cui al D.M. 22.09.2017, come modificato con D.M. della Salute 13.12.2017.

Il prezzo di vendita delle preparazioni galeniche – salvo eventuali ss.mm.ii. dei precitati DM - sarà costituito da:

- a) dall'importo delle sostanze impiegate in base alla «Tabella dei prezzi delle sostanze» (allegato A del predetto Tariffario) o, nel caso di sostanze non comprese nella predetta tabella, in base a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 22.09.2017;
- b) dall'importo indicato nella «Tabella dei costi di preparazione» (allegato B del predetto D.M. 22.09.2017);
- c) dall'incremento del 40% previsto dall'art. 7 del D.M. 22.09.2017;
- d) dal supplemento per sostanze pericolose, stupefacenti o costituenti doping previsto dall'art. 8 del D.M. 22.09.2017;

e) dal costo del recipiente.

Al prezzo di vendita così definito si applica l'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi di legge; sono previsti inoltre i diritti addizionali previsti per legge, qualora dovuti.

Al fine di garantire che la titolazione dei preparati oleosi prevista dalla normativa vigente sia effettuata con criteri omogenei di analisi sul territorio regionale, la Regione Abruzzo ha individuato quale centro di riferimento regionale per le titolazioni delle preparazioni galeniche a base di cannabis ad uso terapeutico – nelle more della individuazione ed attivazione di un Laboratorio di riferimento nazionale deputato alle preparazioni e titolazioni dei prodotti di che trattasi - il Laboratorio di “Farmacotossicologia e qualità analitica” della ASL di Pescara.

Nel caso di preparazioni di estratti a base di cannabis a carico SSN con titolazione effettuata presso il predetto centro di riferimento regionale, il Servizio Sanitario Regionale può rimborsare al farmacista le spese sostenute per effettuare la titolazione prevista, sino ad un massimo di 10 € a titolazione, da erogarsi con modalità definite con successivo provvedimento. Ulteriori costi non possono essere posti a carico del paziente, né sono oggetto di rimborso SSN.

6.3 Compiti dei Servizi Farmaceutici Territoriali delle AA.SS.LL.

1. il Servizio Farmaceutico della ASL territorialmente competente provvede alla raccolta delle prescrizioni, compilate come previsto dall'art.5, comma 3 della legge n. 94/98, inviate dalle farmacie preparatrici, trasmettendo le stesse in conformità al codice in materia di protezione dei dati personali e come previsto dal comma 4 dell'art. 5 della legge n. 94/98 al Ministero della Salute (Ufficio II della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico);
2. il Servizio Farmaceutico della ASL di residenza del paziente provvede alla raccolta dei Piani Terapeutici e delle schede per la raccolta dei dati dei pazienti trattati con preparati a base di cannabis (**allegato A.4**) trasmesse dal medico prescrittore (specialista o MMG) e provvede all'invio di queste ultime all'Istituto Superiore di Sanità;
3. il Servizio Farmaceutico della ASL di residenza del paziente trasmette altresì al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale – Innovazione e Appropriatelyzza del Dipartimento Sanità – in forma anonima - i dati epidemiologici relativi alle prescrizioni sulla base delle “schede per la raccolta dei dati dei pazienti trattati con preparati a base di cannabis, aggregati per età e sesso dei pazienti trattati con preparazioni a base di cannabis” con cadenza trimestrale, salvo diverse disposizioni regionali e/o nazionali.

I dati aggregati saranno inviati - a cura del Servizio Farmaceutico regionale del Dipartimento Sanità - con cadenza annuale all'Istituto Superiore di Sanità, ai fini di adempiere all'obbligo informativo previsto dal Decreto Ministeriale 9 novembre 2015.,

7. VIGILANZA

I Servizi Farmaceutici Territoriali delle Aziende Sanitarie sono tenuti ad una attività di controllo sui Piani Terapeutici, al fine della verifica del rispetto delle regole di prescrivibilità ed appropriatezza del trattamento con preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi, secondo le disposizioni vigenti.

Nel caso di preparazioni allestite dalla Farmacia Ospedaliera quest'ultima è altresì tenuta a verificare il rispetto delle regole di prescrivibilità ed appropriatezza, dando contezza dell'esito ai Servizi Farmaceutici competenti ed interloquendo, qualora ricorra il caso, con il medico prescrittore.

Sarà cura dei Servizi Farmaceutici Territoriali delle Aziende Sanitarie, nell'ambito dell'attività ispettiva di vigilanza ai sensi dell'art. 111, art 127 del TULLSS e della L.R. n. 32 del 14/08/1981 e ss.mm.ii, verificare inoltre il rispetto da parte delle farmacie territoriali pubbliche e private convenzionate, della normativa riferita agli allestimenti ed alla dispensazione di preparati magistrali a base di cannabinoidi, avvalendosi del verbale di ispezione approvato con D.G.R. 307 del 14.03.2005 e ss.mm.ii. e di quanto precisato nell'allegato A.6 - *Indicazioni procedurali sull'allestimento delle preparazioni magistrali a base di cannabis terapeutica.*

8. ALLEGATI

A.1- Revisione della letteratura

A.2 - Piano Terapeutico Regionale per la prescrizione di preparati magistrali a base di cannabis a carico del SSR

A.3- Registro pazienti

A.4- Scheda per la raccolta dati dei pazienti trattati con preparazioni di origine vegetale a base di cannabis

A.5 - Scheda di segnalazione di sospetta Reazione Avversa a prodotti a base di piante officinali e a integratori alimentari

A.6 - Indicazioni procedurali sull'allestimento delle preparazioni magistrali a base di cannabis terapeutica

A.7 - Scheda di disponibilità all'allestimento delle preparazioni magistrali a base di cannabis



ALLEGATO A.1

Revisione della letteratura

a) Riduzione del dolore cronico correlato a spasticità, di grado moderato severo, non adeguatamente controllato con le terapie convenzionali, in pazienti con sclerosi multipla^{1-6, 8}

Le evidenze a supporto dell'impiego dei cannabinoidi per il dolore correlato a spasticità nei pazienti con sclerosi multipla sono complessivamente di qualità moderata in quanto gli studi presentano alcuni bias metodologici. Tali medicinali dovrebbero essere riservati esclusivamente a pazienti che non rispondono o che sono intolleranti alle terapie convenzionali ad oggi disponibili in commercio, come terapia "add-on".

b) Riduzione del dolore cronico correlato a spasticità, di grado moderato severo, non adeguatamente controllato con le terapie convenzionali, in pazienti con lesioni del midollo spinale⁷⁻¹⁰

Le evidenze a supporto dell'impiego dei cannabinoidi per il dolore correlato a spasticità nei pazienti con lesioni del midollo spinale sono complessivamente di qualità bassa in quanto sono disponibili pochi studi verso placebo, su casistica limitata e follow-up breve. Tali medicinali dovrebbero essere riservati esclusivamente a pazienti che non rispondono o che sono intolleranti alle terapie convenzionali ad oggi disponibili in commercio, come terapia "add-on".

c) Riduzione del dolore cronico (con particolare riguardo al dolore neurogeno), di grado moderato severo, non adeguatamente controllato dai trattamenti convenzionali^{8,11-33}

Le evidenze a supporto dell'impiego dei cannabinoidi per il dolore neuropatico cronico resistente alle terapie convenzionali sono complessivamente di qualità moderata. Diverse pubblicazioni presentano bias riferiti al disegno dello studio (studi controllati vs placebo), casistica limitata, eterogeneità in termini di tipologia dei cannabinoidi utilizzati, breve follow-up e drop-out correlati alla comparsa di eventi avversi. Tutti gli Autori concordano sulla necessità di effettuare studi di maggiori dimensioni e durata per definire chiaramente la loro efficacia e sicurezza a lungo termine. L'impiego dei cannabinoidi può essere preso in considerazione in pazienti con dolore cronico moderato-severo, non adeguatamente controllato dalle migliori terapie analgesiche farmacologiche a base di oppioidi con o senza adiuvanti e non farmacologiche oppure nei casi in cui le suddette terapie siano scarsamente tollerate.

Le evidenze a supporto dell'impiego dei cannabinoidi per il dolore oncologico resistente alla terapia con oppioidi sono complessivamente di qualità moderata/bassa. La strategia terapeutica di riferimento nel trattamento del dolore neoplastico è quella proposta dall'OMS che per il dolore moderato e severo prevede rispettivamente l'utilizzo di oppioidi deboli e forti nonché di farmaci adiuvanti che, nel contesto del dolore oncologico, possono contribuire all'ottenimento di una adeguata analgesia. Sulla base dei dati di letteratura, l'impiego dei cannabinoidi può essere preso in considerazione in pazienti con dolore cronico moderato severo, non adeguatamente controllato dalle migliori terapie analgesiche farmacologiche che a base di oppioidi con o senza adiuvanti e non farmacologiche oppure nei casi in cui le suddette terapie siano scarsamente tollerate.

d) Effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e vomito causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV, resistente ai trattamenti convenzionali.^{8, 34-37}

Le evidenze a supporto dell'impiego per questa indicazione terapeutica sono di bassa qualità e provengono, nella quasi totalità dei casi, da studi di piccole dimensioni e con follow-up breve, in cui i cannabinoidi non sono stati confrontati con le migliori alternative attualmente utilizzate nella pratica clinica e raccomandate dalle linee guida nazionali e internazionali. L'unico studio verso un 5-HT3 antagonista nella prevenzione dell'emesi ritardata ha ritenuto comparabile l'efficacia di dronabinolo e ondansetron mentre la terapia combinata non è risultata più efficace delle monoterapie.



e) Effetto stimolante dell'appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell'appetito in pazienti oncologici o affetti da HIV/AIDS e nell'anoressia nervosa, che non può essere ottenuto con trattamenti standard. ^{8, 38-43}

Per questa condizione clinica, non sono attualmente pubblicati dati a supporto di un favorevole rapporto rischio/beneficio e va riconosciuto che esistono già in commercio valide alternative terapeutiche.

f) Effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapie convenzionali ^{8,44,45}

Per questa patologia, non esistono dati a supporto di un favorevole rischio/beneficio per i cannabinoidi in pazienti resistenti alle terapie convenzionali. Solo uno studio condotto in 6 pazienti con disegno cross-over, incluso nella revisione JAMA 2015 ha confrontato THC 5 mg, cannabidiolo (20 mg), cannabidiolo (40 mg) spray oromucosale con placebo mostrando una riduzione temporanea della pressione intraoculare con THC. Tuttavia questo studio non è stato condotto in pazienti resistenti a terapie convenzionali.

g) Riduzione dei movimenti involontari del corpo e della faccia nella sindrome di Gilles de la Tourette che non può essere ottenuta con trattamenti standard ^{8,46-50}

Per questa condizione clinica, ad oggi non esistono dati a supporto di un favorevole rischio/beneficio per i cannabinoidi. I dati sono suggestivi di un miglioramento delle manifestazioni ticchose ma i risultati sono fortemente inficiati dalla bassa numerosità campionaria. In considerazione di quanto riportato sopra, si rendono necessari trial clinici (cannabis verso Sativex®, piuttosto che cannabis verso placebo) al fine di valutare in modo scientifico, per quali indicazioni, con quali dosaggi, attraverso quale via di somministrazione è raccomandabile, o no, l'uso della cannabis terapeutica.

Tratto da Documento "Linee di indirizzo per l'utilizzo dei medicinali a base di cannabinoidi a carico del SSR" Boll SIFO 2017;63(5 Suppl. 1)

Bibliografia

1. Hagenbach et al. The treatment of spasticity with delta9-tetrahydrocannabinol in persons with spinal cord injury. *Spinal Cord* 2007;45:551-62.
2. Pooyania S, et al. A randomized, double-blinded, crossover pilot study assessing the effect of nabilone on spasticity in persons with spinal cord injury. *Arch Phys Med Rehabil* 2010; 91:703-7.
3. Lynch ME et al. Cannabinoids for treatment of chronic non-cancer pain; a systematic review of randomized trials. *Br J Clin Pharmacol* 2011;72(5): 735-44.
4. J. Marková et al. Sativex® as add-on therapy vs. further optimized first-line Antispastics (SAVANT) in resistant multiple sclerosis spasticity: a double-blind, placebo-controlled randomised clinical trial. *Int J Neurosci*. 2019 Feb;129(2):119-128.
5. S. Nielsen et al. The Use of Cannabis and Cannabinoids in Treating Symptoms of Multiple Sclerosis: a Systematic Review of Reviews. *Curr Neurol Neurosci Rep*. 2018 Feb 13;18(2):8.
6. M. Haupts et al. Influence of Previous Failed Antispasticity Therapy on the Efficacy and Tolerability of THC:CBD Oromucosal Spray for Multiple Sclerosis Spasticity. *Eur Neurol*. 2016; 75(5-6):236-43.
7. Lynch ME, et al. Cannabinoids for the Treatment of Chronic Non-Cancer Pain: An Updated Systematic Review of Randomized Controlled Trials. *J Neuroimmune Pharmacol* 2015;10(2):293-301.
8. Whiting PF, et al. Cannabinoids for Medical Use: A Systematic Review and Metaanalysis. *JAMA* 2015;313(24):2456-73.
9. S. Nielsen et al. Cannabinoids for the treatment of spasticity. *Dev Med Child Neurol*. 2019 Jun;61(6):631-638.



10. G. van Amerongen et al. Effects on Spasticity and Neuropathic Pain of an Oral Formulation of Δ^9 -tetrahydrocannabinol in Patients With Progressive Multiple Sclerosis. *Clin Ther.* 2018 Sep; 40(9):1467-1482.
11. Boychuk DG, et al. The effectiveness of cannabinoids in the management of chronic non malignant neuropathic pain: a systematic review. *J Oral Facial Pain Headache* 2015;29(1):7-14.
12. Frank B, et al. Comparison of analgesic effects and patient tolerability of nabilone and dihydrocodeine for chronic neuropathic pain: randomised, crossover, double blind study. *BMJ* 2008:1-8.
13. Attal N, et al. EFNS guidelines on the pharmacological treatment of neuropathic pain: 2010 revision. *Eur J Neurol* 2010;17(9):1113-e88.
14. Moulin D, et al. Pharmacological management of chronic neuropathic pain: revised consensus statement from the Canadian Pain Society. *Pain Res Manag* 2014;19(6):328-35.
15. Martin Sanchez E, et al. Systematic review and meta-analysis of cannabis treatment for chronic pain. *Pain Med* 2009;10(8):1353-68.
16. G. Campbell et al. Understanding the evidence for medical cannabis and cannabis-based medicines for the treatment of chronic non-cancer pain. *Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci.* 2019 Feb;269(1):135-144.
17. MA. Fitzcharles et al. Position Statement: A Pragmatic Approach for Medical Cannabis and Patients with Rheumatic Diseases. *J Rheumatol.* 2019 May;46(5):532-538. doi: 10.3899/jrheum.181120. Epub 2019 Jan 15.
18. Stockings E et al. Cannabis and cannabinoids for the treatment of people with chronic noncancer pain conditions: a systematic review and meta-analysis of controlled and observational studies. *Pain.* 2018 Oct;159(10):1932-1954.
19. Mücke M, et al. Cannabis-based medicines for chronic neuropathic pain in adults. *Cochrane Database Syst Rev.* 2018 Mar 7;3:CD012182.
20. W. Häuser et al. Efficacy, tolerability and safety of cannabis-based medicines for chronic pain management - An overview of systematic reviews. *Eur J Pain.* 2018 Mar;22(3):455-470.
21. MA Fitzcharles et al. Efficacy, tolerability and safety of cannabinoids in chronic pain associated with rheumatic diseases (fibromyalgia syndrome, back pain, osteoarthritis, rheumatoid arthritis): A systematic review of randomized controlled trials. *Schmerz.* 2016 Feb;30(1):47-61.
22. M.A. Fitzcharles, Eisenberg E. Medical cannabis: A forward vision for the clinician. *Eur J Pain.* 2018 Mar;22(3):485-491.
23. Portenoy RK, et al. Nabiximols for opioid-treated cancer patients with poorly controlled chronic pain: a randomized, placebo-controlled, graded-dose trial. *J Pain* 2012;13:438-49.
24. Johnson JR, et al. Multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel group study of the efficacy, safety, and tolerability of THC:CBD extract and THC extract in patients with intractable cancer-related pain. *J Pain Symptom Manage* 2010;39:167-79.
25. Johnson JR, et al. An open-label extension study to investigate the long-term safety and tolerability of THC/CBD oromucosal spray and oromucosal THC spray in patients with terminal cancer related pain refractory to strong opioid analgesics. *J Pain Symptom Manage* 2013;46:207-18.
26. A.H. Lichtman. Results of a Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study of Nabiximols Oromucosal Spray as an Adjunctive Therapy in Advanced Cancer Patients with Chronic Uncontrolled Pain. *J Pain Symptom Manage.* 2018 Feb;55(2):179-188.e1.
27. Maida V, et al. Adjunctive nabilone in cancer pain and symptom management: a prospective observational study using propensity scoring. *J Support Oncol* 2008;6(3):119-24.
28. Linee guida AIOM per la terapia del dolore in oncologia. Edizione 2019.
29. A.H. Lichtman. Results of a Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study of Nabiximols Oromucosal Spray as an Adjunctive Therapy in Advanced Cancer Patients with Chronic Uncontrolled Pain. *J Pain Symptom Manage.* 2018 Feb;55(2):179-188.e1.
30. M.T. Fallon. Sativex oromucosal spray as adjunctive therapy in advanced cancer patients with chronic pain unalleviated by optimized opioid therapy: two double-blind, randomized, placebo-controlled phase 3 studies. *Br J Pain.* 2017 Aug;11(3):119-133.



31. S. Nielsen et al. Opioid-Sparing Effect of Cannabinoids: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Neuropsychopharmacology*. 2017 Aug;42(9):1752-1765.
32. M. Côté et al. Improving Quality of Life With Nabilone During Radiotherapy Treatments for Head and Neck Cancers: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial. *Ann Otol Rhinol Laryngol*. 2016; 125(4):317-24.
33. KE Hutchison et al. Cannabinoids, Pain, and Opioid Use Reduction: The Importance of Distilling and Disseminating Existing Data. *Cannabis Cannabinoid Res*. 2019 Sep 23;4(3):158-164.
34. Meiri E, et al. Efficacy of dronabinol alone and in combination with ondansetron versus ondansetron alone for delayed chemotherapy-induced nausea and vomiting. *Current Medical Research and Opinion* 2007;23(3):533-43.
35. Smith LA, et al. Cannabinoids for nausea and vomiting in adults with cancer receiving chemotherapy. *Cochrane Database Syst Rev* 2015;11: CD009464.
36. Linee guida AIOM per la terapia antiemetica. Edizione 2018.
37. Phillips RS et al. Antiemetic medication for prevention and treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting in childhood. *Cochrane Database Syst Rev*. 2016 Feb 2;2:CD007786.
38. Lutge et al. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2013 (issue 4).
39. Andries A, et al. Dronabinol in severe, enduring anorexia nervosa: a randomized controlled trial.
40. Linee guida AIOM per il trattamento e prevenzione della cachessia neoplastica. Edizione 2018.
41. Strasser F, et al. Comparison of orally administered cannabis extract and delta-9tetrahydrocannabinol in treating patients with cancer-related anorexia-cachexia syndrome: a multicenter, phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial from the Cannabis In-Cachexia Study -Group. *J Clin Oncol* 2006;24:3394-400.
42. Jatoi A, et al. Dronabinol versus megestrol acetate versus combination therapy for cancer-associated anorexia: a North Central Cancer Treatment Group study. *J Clin Oncol* 2002;20:567-73.
43. J.G. Turcott et al. The effect of nabilone on appetite, nutritional status, and quality of life in lung cancer patients: a randomized, double-blind clinical trial. *Support Care Cancer*. 2018 Sep;26(9):3029-3038.
44. Tomida I, et al. Effect of sublingual application of cannabinoids on intraocular pressure: a pilot study. *J Glaucoma* 2006;15(5):349-53. *Int J Eat Disord* 2014;47(1):18-23.
45. Tomida I, et al. Cannabinoids and glaucoma. *Br J Ophthalmol* 2004;88:708-13.
46. Müller-Vahl KR, et al. Delta 9-tetrahydrocannabinol (THC) is effective in the treatment of tics in Tourette syndrome: a 6-week randomized trial. *J Clin Psychiatry* 2003;64(4):459-65.
47. Müller-Vahl KR, et al. Influence of treatment of Tourette syndrome with delta9- tetrahydrocannabinol (delta9-THC) on neuropsychological performance. *Pharmacopsychiatry* 2001;34(1):19-24.
48. Müller-Vahl KR, Schneider U, Koblenz A, et al. Treatment of Tourette's syndrome with Delta 9tetrahydrocannabinol (THC): a randomized crossover trial. *Pharmacopsychiatry* 2002;35(2):57-61.
49. E. Jakubowski et al. Speechlessness in Gilles de la Tourette Syndrome: Cannabis-Based Medicines Improve Severe Vocal Blocking Tics in Two Patients. *Int J Mol Sci*. 2017 Aug 10;18(8). pii: E1739.
50. Kanaan AS et al. Significant Tic Reduction in An Otherwise Treatment-Resistant Patient with Gilles de la Tourette Syndrome Following Treatment with Nabiximols. *Brain Sci*. 2017 Apr 26;7(5). pii: E47.



Allegato A.2

PIANO TERAPEUTICO DELLA REGIONE ABRUZZO PER LA PRESCRIZIONE DI PREPARATI MAGISTRALI A BASE DI CANNABIS A CARICO DEL SSR	
Azienda Sanitaria:	
Centro prescrittore (Unità Operativa):	
Presidio Ospedaliero di:	
Medico prescrittore (nome e cognome):	
Recapito telefonico:	
e-mail:	
Nome e Cognome del/della paziente:	
Codice fiscale:	
Data di nascita (giorno/mese/anno):	
Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	
ASL di Residenza:	
Regione:	
Codice alfanumerico identificativo del (ai sensi art. 5 comma 3 legge 94/98.):	
SCHEDE DI ELEGGIBILITA' E DATI CLINICI	
Attestare (spuntando l'apposito spazio) che:	
<input type="checkbox"/>	Il paziente, al momento, non presenta disturbi cardio-polmonari severi, insufficienza epatica, renale o epatite C cronica
<input type="checkbox"/>	Il paziente non presenta controindicazioni al trattamento, quali storia personale di disturbi psichiatrici (es. depressione maggiore, disturbi maniaco depressivi) e/o una storia familiare di schizofrenia, storia pregressa di tossicodipendenza e/o abuso di sostanze psicotrope e/o alcol
<input type="checkbox"/>	Il paziente, se donna, non è in gravidanza né in allattamento
<input type="checkbox"/>	Il paziente ha sottoscritto il consenso informato
<input type="checkbox"/>	E' stata effettuata un'anamnesi di patologie cardiovascolari e il paziente può essere messo in terapia con cannabinoidi
<input type="checkbox"/>	Si attesta che il paziente è già stato trattato, per un tempo sufficiente, con altri farmaci prima di utilizzare i prodotti a base di cannabis
Indicare l'impiego per cui si richiede la prescrizione:	
<input type="checkbox"/>	a) Riduzione del dolore cronico correlato a spasticità, di grado moderato severo (punteggio scala NRS ≥5), non adeguatamente controllato con le terapie convenzionali, in pazienti con sclerosi multipla;
<input type="checkbox"/>	b) Riduzione del dolore cronico correlato a spasticità, di grado moderato severo (punteggio scala NRS ≥5), non adeguatamente controllato con le terapie convenzionali, in pazienti con lesione del midollo spinale;
Indicazioni a) e b). Si attesta quanto segue (tutte le seguenti condizioni devono essere soddisfatte):	
1.	Il punteggio alla scala NRS (Numerical Rating Scale) per la spasticità è compreso tra 5 e 10 (indicare valore: _____) oppure il punteggio alla scala NRS (Numerical Rating Scale) per il dolore è compreso tra 5 e 10 (indicare valore _____)



2. Il paziente è già stato trattato con i seguenti farmaci:

- baclofen dantrolene anticonvulsivanti cortisonici FANS oppioidi
 ALTRO _____

3. Il paziente assumerà il prodotto a base di cannabinoidi in aggiunta al/i seguente/i farmaco/i:

┘ c) Riduzione del dolore cronico (con particolare riferimento al dolore neurogeno in pazienti con resistenza ai trattamenti convenzionali (come da linee guida delle principali Società Scientifiche) e punteggio scala Numerical Rating Scale * (NRS) \geq 6

Indicazione c). Si attesta quanto segue (tutte le seguenti condizioni devono essere soddisfatte):

Il punteggio alla scala NRS (Numerical Rating Scale) per il dolore è compreso tra 6 e 10 (indicare valore _____)

1. Il paziente è già stato trattato con le seguenti terapie:

- ┘ anticonvulsivanti antidepressivi triciclici duloxetina pregabalin
┘ FANS oppioidi cortisonici
┘ terapie non farmacologiche
┘ ALTRO _____

┘ e) effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e vomito causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV, che non può essere ottenuto con trattamenti tradizionali;

┘ f) effetto stimolante l'appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell'appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS nell'anoressia nervosa, che non può essere ottenuto con trattamenti standard;

┘ g) effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapie convenzionali;

┘ h) riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette che non può essere ottenuta con trattamenti standard.

Indicazioni e), f), g) ed h). Si attesta che il paziente è già stato trattato con altri farmaci prima di utilizzare i prodotti a base di cannabinoidi.

┘ nel dettaglio il paziente è già stato trattato con i seguenti farmaci:

specificare: _____

┘ il paziente assumerà il prodotto a base di cannabis in aggiunta al/i seguente/i farmaco/i:

specificare: _____



PRESCRIZIONE Schema terapeutico					
Prodotto prescritto: (prescrivere specificando il contenuto % di THC e /o CBD)					
<input type="checkbox"/> Cannabis infiorescenze con elevato contenuto di THC (THC 17-26%, CBD <1%)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Materia Prima</th> </tr> <tr> <td>≈ 22% THC e CBD < 1% (Bedrocan®)</td> </tr> <tr> <td>≈ 22% THC e CBD <1% (Pedanios Aurora ®)</td> </tr> </table>	Materia Prima	≈ 22% THC e CBD < 1% (Bedrocan®)	≈ 22% THC e CBD <1% (Pedanios Aurora ®)	
Materia Prima					
≈ 22% THC e CBD < 1% (Bedrocan®)					
≈ 22% THC e CBD <1% (Pedanios Aurora ®)					
<input type="checkbox"/> Cannabis infiorescenze con contenuto medio di THC (THC 12-16%, CBD < 1%) o medio/alto (THC 13-20%, CBD < 1%)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Materia Prima</th> </tr> <tr> <td>≈12% THC e CBD < 1% (Bedrobinol®)</td> </tr> <tr> <td>≈ 14% THC e CBD <1% (Bedica ®)</td> </tr> <tr> <td>13-20% THC e CBD <1% (FM1)</td> </tr> </table>	Materia Prima	≈12% THC e CBD < 1% (Bedrobinol®)	≈ 14% THC e CBD <1% (Bedica ®)	13-20% THC e CBD <1% (FM1)
Materia Prima					
≈12% THC e CBD < 1% (Bedrobinol®)					
≈ 14% THC e CBD <1% (Bedica ®)					
13-20% THC e CBD <1% (FM1)					
<input type="checkbox"/> Cannabis infiorescenze con contenuto simile di THC e CBD (THC 5-8 %, CBD 6-12%)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Materia Prima</th> </tr> <tr> <td>5-8% THC e CBD 7,5- 12%. (FM2)</td> </tr> <tr> <td>≈ 8% THC e CBD ≈ 8% (Pedanios Aurora ®)</td> </tr> <tr> <td>≈ 6,5% di THC e CBD ≈ 8% (Bediol®)</td> </tr> </table>	Materia Prima	5-8% THC e CBD 7,5- 12%. (FM2)	≈ 8% THC e CBD ≈ 8% (Pedanios Aurora ®)	≈ 6,5% di THC e CBD ≈ 8% (Bediol®)
Materia Prima					
5-8% THC e CBD 7,5- 12%. (FM2)					
≈ 8% THC e CBD ≈ 8% (Pedanios Aurora ®)					
≈ 6,5% di THC e CBD ≈ 8% (Bediol®)					
<input type="checkbox"/> Cannabis infiorescenze con elevato contenuto di CBD (THC < 1% e CBD 8-10%)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Materia Prima</th> </tr> <tr> <td>< 1% THC e CBD ≈ 9% (Bedrolite®)</td> </tr> <tr> <td>< 1% THC e CBD 8-10% (Pedanios Aurora ®)</td> </tr> </table>	Materia Prima	< 1% THC e CBD ≈ 9% (Bedrolite®)	< 1% THC e CBD 8-10% (Pedanios Aurora ®)	
Materia Prima					
< 1% THC e CBD ≈ 9% (Bedrolite®)					
< 1% THC e CBD 8-10% (Pedanios Aurora ®)					
Modalità di assunzione:					
<input type="checkbox"/> ORALE : decotto <input type="checkbox"/> estratto <input type="checkbox"/> capsule decarbossilate <input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> INALATORIA , tramite specifico vaporizzatore					
Formulazione della preparazione magistrale:					
<input type="checkbox"/> Preparato vegetale ripartito in: <input type="checkbox"/> cartine <input type="checkbox"/> buste filtro <input type="checkbox"/> opercoli/capsule da mg _____ di cannabis, n. totali/mese = _____					
<input type="checkbox"/> Estratto in _____ (indicare il solvente di estrazione) _____ mg/ml (indicare concentrazione: mg infiorescenze di cannabis/ml solvente)					
Posologia in peso di cannabis:					
<input type="checkbox"/> assumere n° _____ cartine/busta n _____ volte al giorno per via inalatoria					
<input type="checkbox"/> assumere n° _____ cartine/busta filtro n _____ volte al giorno per via orale come decotto					
<input type="checkbox"/> assumere n° _____ capsule decarbossilate n _____ volte al giorno per via orale					
<input type="checkbox"/> assumere una quantità di estratto corrispondente a _____ mg di THC e/o di CBD* n _____ volte al giorno per via orale/sublinguale					
*il farmacista indicherà in etichetta la quantità (gocce e/o ml) di estratto da assumere in funzione del titolo di THC e/o CBD del preparato allestito					



Motivazione della prescrizione <input type="checkbox"/> Medicinale non in commercio <input type="checkbox"/> Paziente non responsivo alle terapie convenzionali
Durata terapia (in mesi, fino al prossimo follow-up e comunque non superiore a 3 mesi): _____ TERAPIA <input type="checkbox"/> Prima prescrizione <input type="checkbox"/> Prosecuzione terapia
Data _____ <p style="text-align: right;">Timbro e firma identificabile del clinico prescrittore Codice Regionale del medico</p>



Allegato A.3

FAC-SIMILE REGISTRO PAZIENTI

Azienda USL
Centro prescrittore U.O. di

Codice paziente	Cognome paziente	Nome paziente	Cod. fiscale paziente	Indicazione	Data inizio	Data Fine

Il codice assegnato ad ogni paziente deve essere univoco e va riportato sul Piano Terapeutico del paziente e utilizzato per ogni prescrizione successiva. A tal fine il codice alfanumerico sarà costituito dai seguenti elementi:

Codice Azienda + Codice struttura + Codice centro prescrittore + Numero progressivo paziente.

Codice Azienda	Codice struttura	Denominazione struttura	Cod Centro	Denominazione
201	130001	P.O.SAN SALVATORE L'AQUILA	CSM	Centro Sclerosi Multipla
201	130002	PO SULMONA ' DELL' ANNUNZIATA'	TDL	Terapia del dolore
201	130003	PO AVEZZANO 'S. FILIPPO E NICOLA'	NFU	Neurologia
201	130005	PRESIDIO OSPEDALIERO CASTEL DI SANGRO	REU	Reumatologia
202	130026	P.O. CLINICIZZ. 'SS. ANNUNZIATA' CHIETI	CUP	Cure Palliative
202	130028	P.O. LANCIANO Renzetti	ONC	Oncologia
202	130029	P.O. VASTO S.Pio da Pietralcina	INF	Malattie Infettive
202	130030	P.O. ATESSA 'SAN CAMILLO DE LELLIS'	OCU	Oculistica
202	130032	P.O. 'G. BERNABEO' ORTONA		
203	130018	P.O. 'SPIRITO SANTO' PESCARA		
203	130019	P.O. S. MASSIMO di PENNE		
203	130020	P.O.'S.S. TRINITA'' POPOLI		
203	130014	OSPEDALE MAZZINI		
204	130015	OSPEDALE MARIA S.S. DELLO SPLENDORE		
204	130016	OSPEDALE SAN LIBERATORE DI ATRI (TE)		
204	130017	OSPEDALE DELLA VAL VIBRATA		

Codice progressivo paziente
001
002
003
004
005
006
.....



Allegato A.4

Progetto pilota per la produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di *cannabis*

Scheda per la raccolta dei dati dei pazienti trattati con *cannabis*

Regione _____ ASL _____

MEDICO PRESCRITTORE

Nome _____ Cognome _____

Recapito telefonico _____ Indirizzo mail _____

medico ospedaliero/specialista MMG
 specializzazione (*specificare*) _____

PAZIENTE

Codice alfanumerico _____ Età (*anni*) sesso M F
(ai sensi art.5 comma 3 legge 94/98)

PRESCRIZIONE

Cannabis FM2 Cannabis FM1 Importazione (*specificare*) _____

Data inizio terapia Durata terapia (*giorni*)

Posologia in peso di cannabis

Dose die _____

N. somministrazioni / die _____

Modalità di assunzione

orale inalatoria
 altro (*specificare titolo e dosaggio*) _____

Esigenza di trattamento

- analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore (sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale) resistente alle terapie convenzionali
- analgesia nel dolore cronico (con particolare riferimento al dolore neurogeno) in cui il trattamento con antinfiammatori non steroidei o con farmaci cortisonici o oppioidi si sia rivelato inefficace
- effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e vomito, causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV, che non può essere ottenuto con trattamenti tradizionali
- effetto stimolante dell'appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell'appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell'anoressia nervosa, che non può essere ottenuto con trattamenti standard
- effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapie convenzionali
- riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette che non può essere ottenuta con trattamenti standard
- altro (*specificare*) _____

TERAPIA Prima prescrizione Prosecuzione terapia Sospensione terapia

Prosecuzione della terapia sintomatologia migliorata sintomatologia stabile

Sospensione della terapia sintomatologia peggiorata comparsi effetti indesiderati sintomatologia stabile

Data sospensione terapia

Impiego attuale della cannabis sostituisce terapia convenzionale integra terapia convenzionale



SEZIONE DA COMPILARE SOLO ALLA PRIMA PRESCRIZIONE

Terapia convenzionale

- il trattamento precedente non ha prodotto gli effetti desiderati
- il trattamento precedente ha provocato effetti indesiderati non tollerabili
- il trattamento necessita di incrementi posologici che potrebbero superare la dose terapeutica
- altro (specificare) _____

Paziente già in trattamento con prodotti a base di cannabis

- Prodotto _____
posologia _____
Data dell'ultima assunzione di cannabis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Durata del trattamento < 6 mesi 6-12 mesi > 12 mesi
 il trattamento ha migliorato la sintomatologia il trattamento non ha modificato la sintomatologia
 il trattamento ha peggiorato la sintomatologia sono comparsi effetti indesiderati

Nel caso in cui si osservi una sospetta reazione avversa, si ricorda di compilare la scheda di segnalazione (Allegato B del DM 9.11.2015) scaricabile dal sito www.epicentro.iss.it/focus/erbe/fitosorveglianza.asp

Osservazioni del medico prescrittore _____

Timbro SSN (se convenzionato)

Luogo _____ data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Istruzioni per la compilazione
Secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero della salute 9 novembre 2015, al momento della prescrizione, il medico compila la Scheda per la raccolta dei dati dei pazienti trattati con Cannabis e la invia alla ASL territorialmente competente secondo le indicazioni che le stesse Regioni forniranno.
Il medico prescrive la preparazione magistrale secondo la normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 5 della legge 94/98.



Ministero della Salute



Istituto Superiore di Sanità

Allegato A.5



SCHEDA DI SEGNALAZIONE DI SOSPETTA REAZIONE AVVERSA A PRODOTTI A BASE DI PIANTE OFFICINALI E A INTEGRATORI ALIMENTARI				
INFORMAZIONI SUL PAZIENTE				
1. INIZIALI	2. ETA'	3. SESSO	4. PESO CORPOREO	5. ORIGINE ETNICA
6. EVENTUALE STATO DI GRAVIDANZA ALLATTAMENTO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI _____ settimana	7. DATA INSORGENZA REAZIONE	
8. DESCRIZIONE DELLA REAZIONE ED EVENTUALE DIAGNOSI		11. LA REAZIONE È MIGLIORATA CON LA SOSPENSIONE? <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI		
		12. E' STATA ESEGUITA TERAPIA SPECIFICA? <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI QUALE? _____		
9. EVENTUALI ESAMI STRUMENTALI E/O DI LABORATORIO RILEVANTI:		13. GRAVITÀ DELLA REAZIONE	14. ESITO	
		<input type="checkbox"/> OSPEDALIZZAZIONE <input type="checkbox"/> INVALIDITÀ GRAVE O PERMANENTE <input type="checkbox"/> PERICOLO DI VITA <input type="checkbox"/> MORTE	<input type="checkbox"/> RISOLUZIONE COMPLETA <input type="checkbox"/> RISOLUZIONE CON POSTUMI <input type="checkbox"/> REAZIONE PERSISTENTE <input type="checkbox"/> MORTE	
10. COMMENTI SULLA RELAZIONE TRA PRODOTTO E REAZIONE <input type="checkbox"/> CERTA <input type="checkbox"/> PROBABILE <input type="checkbox"/> POSSIBILE <input type="checkbox"/> DUBBIA <input type="checkbox"/> SCOSCIUTA				
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO				
15. PRODOTTO SOSPETTO (indicare la denominazione e la composizione come descritte in etichetta)				
15-a QUALIFICA DEL PRODOTTO		15-b PRODUTTORE		
<input type="checkbox"/> GALENICO <input type="checkbox"/> PRODOTTO ERBORISTICO <input type="checkbox"/> INTEGRATORE <input type="checkbox"/> ALIMENTO <input type="checkbox"/> ALTRO: _____				
16. DOSAGGIO / DIE	17. VIA DI SOMMINISTRAZIONE	18. DURATA DELL'USO DAL _____ AL _____	19. RIPRESA DELL'USO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO RICOMPARSA DEI SINTOMI <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
20. INDICAZIONI O ALTRO MOTIVO PER CUI IL PRODOTTO È STATO ASSUNTO O PRESCRITTO				
21. FARMACO(I) CONCOMITANTE(I), DOSAGGIO, VIA DI SOMMINISTRAZIONE, DURATA DEL TRATTAMENTO				
22. USO CONCOMITANTE DI ALTRI PRODOTTI (specificare) _____				
23. CONDIZIONI CONCOMITANTI E PREDISPONENTI				
INFORMAZIONI SUL SEGNALATORE				
24. QUALIFICA		25. DATI DEL SEGNALATORE		
<input type="checkbox"/> MEDICO DI MEDICINA GENERALE <input type="checkbox"/> FARMACISTA <input type="checkbox"/> MEDICO OSPEDALIERO <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> SPECIALISTA		NOME E COGNOME INDIRIZZO TEL. FAX E-MAIL		
26. DATA DI COMPILAZIONE		27. FIRMA		

Inviare la scheda compilata al fax n. 06 49904248

ALLEGATO A.6



REGIONE ABRUZZO

Indicazioni procedurali sull'allestimento
delle preparazioni magistrali a base di
cannabis terapeutica

Novembre 2019

DIPARTIMENTO SANITA'

*Servizio Assistenza Farmaceutica Attività Trasfusionali e Trapianti – Innovazione e
Appropriatezza*

1. ALLESTIMENTO DEI PREPARATI MAGISTRALI A BASE DI CANNABIS

APPROVVIGIONAMENTO MATERIE PRIME

Ad oggi sono disponibili ed autorizzate le seguenti varietà di Cannabis ad uso medico che si differenziano nel diverso titolo dei due principali principi attivi THC e CBD. Possiamo distinguere:

Cannabis terapeutica di produzione nazionale

E' nata da un progetto pilota del ministero della Salute in collaborazione con il ministero della Difesa e viene prodotta dallo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze. Ad oggi sono disponibili due diverse varietà:

- **FM2**: è costituita da infiorescenze femminili non fecondate, essiccate e macinate contenenti precursori acidi del delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) corrispondenti ad una percentuale di THC compresa tra il 5% e l'8% e ad una percentuale di cannabidiolo (CBD) compresa tra il 7,5% e 12%.
- **FM1** : come la FM2, anche la FM1 è prodotta dallo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze. La concentrazione di principi attivi è: THC in percentuale compresa tra il 13% e 20% e CBD in una percentuale di < 1%.

La materia prima viene acquistata direttamente presso lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze previa compilazione del Buono Acquisto di cui al D.M. 18 dicembre 2006 (vedi sezione successiva).

Cannabis ad uso terapeutico importata dal Ministero della Salute olandese - Office for Medicinal Cannabis

Sono disponibili come infiorescenze femminili essiccate ed in cinque varietà:

- Bedrocan®: varietà sativa, livello di THC standardizzato al 22% e CBD inferiore all' 1%;
- Bedrobinol®: varietà sativa, ha un'alta concentrazione in THC 13,5 % e CBD inferiore all' 1%;
- Bediol®: varietà considerata sativa, è standardizzata al 6,5% di THC e al 8% di CBD;
- Bedrolite®: varietà non psicoattiva, contiene circa lo 0,4% di THC e il 9% di CBD;
- Bedica®: varietà Indica, TCH circa 14% e meno del 1% di CBD

L'acquisto della materia prima, necessaria per l'allestimento, può avvenire attraverso due differenti modalità:

- importando la materia prima tramite il Ministero della Salute Olandese Bureau voor Medicinale Cannabis ai sensi del D.M. 11 febbraio 1997 e sm.i.;
- acquistando le materie prime in Italia da un grossista autorizzato all'importazione previa compilazione del Buono Acquisto di cui al D.M. 18 dicembre 2006.

La prima modalità è adottata quando l'acquisto viene fatto direttamente dall'Azienda Sanitaria per il tramite della farmacia ospedaliera. La procedura da seguire è quella riportata dal D.M. 11 febbraio 1997 e s.m.i.

Nel secondo caso, dopo che la ricetta non ripetibile in originale è pervenuta in Farmacia, il farmacista compila il Buono Acquisto in 4 copie, delle quali una copia rimane al farmacista e 3 copie vanno inviate alla ditta fornitrice. La ditta fornitrice invia quanto richiesto unitamente alla bolla di consegna e a una copia del Buono Acquisto.

Cannabis terapeutica a marchio Pedanios Aurora

Pedanios, è la società tedesca consociata di Aurora, che ha partecipato e vinto il bando di gara indetto dal Ministero della Difesa Italiano per sopperire alla carenza di cannabis FM2 in seguito alla crescente richiesta della domanda a cui non si riesce a far fronte con le varietà già importate dall' Office for Medicinal Cannabis. Pedanios pertanto distribuirà, per il tramite dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, le seguenti varietà di cannabis:

1. cannabis ad alto contenuto in THC 22% e < 1% CBD2;
2. cannabis con THC 8% e CBD 8%;
3. cannabis con basso THC < 1% e alto CBD 8-10%.

L'acquisto viene effettuato seguendo le istruzioni disponibili sul sito dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze alla pagina: https://www.farmaceuticomilitare.it/cannabis_documento/29_CANNABIS%20IMPORTAZIONE_informazioni.pdf

LE FORME FARMACEUTICHE

FORMA FARMACEUTICA	VIA DI SOMMINISTRAZIONE
Cartine	Orale (decotto)
Capsule apribili contenenti polvere per decozione	Orale (decotto)
Capsule deglutibili di infiorescenza decarbossilata	Orale
Cartine	Inalatoria tramite vaporizzatore specifico
Olio (metodica secondo metodo validato)*	Orale

(*) Il D.M. 9/11/2015 prevede la necessità di effettuare la titolazione per ogni preparazione magistrale

Ogni paziente in trattamento, può utilizzare la *Cannabis* a uso medico con diverse modalità di assunzione:

- per via orale, come decotto o estratto in olio o capsule deglutibili
- per via inalatoria mediante vaporizzatore specifico

Poiché un importante obiettivo delle diverse preparazioni di *Cannabis* a uso medico è quello di garantire la continuità terapeutica negli individui trattati e poiché le diverse preparazioni possono avere concentrazioni diverse dei principi attivi, è necessario un protocollo di preparazione strettamente standardizzato per garantire la disponibilità di un prodotto omogeneo.

Fermo restando che l'allestimento delle preparazioni magistrale dietro prescrizione medica (delle differenti forme farmaceutiche relative alla Cannabis) debba avvenire nel rispetto delle "Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia" (NBP) contenute nella Farmacopea Ufficiale ed delle "Procedure di allestimento dei preparati magistrali e officinali" contenute nel DM 18 novembre 2003 e nel DM 22 giugno 2005 (se la farmacia opera seguendo le NBP semplificate), di seguito sono riportate, a mero titolo di esempio, le indicazioni procedurali che possono essere seguite dalle farmacie (sia ospedaliere che farmacie esterne convenzionate) per l'allestimento. Per ciascuna delle forme farmaceutiche elencate, la frammentazione della cannabis rappresenta un'operazione idonea ad aumentarne la superficie di contatto, favorendo in tal modo operazioni quali l'estrazione e la decarbossilazione. Nel caso dell'allestimento di cartine, buste filtro e olio si può procedere ad una semplice triturazione con dispositivi manuali, mentre nel caso delle capsule è necessario

polverizzare con apparecchiature meccaniche che consentano di introdurre la polvere negli opercoli. Per quanto riguarda l'allestimento delle cartine per uso inalatorio, le infiorescenze non vanno frammentate in precedenza ma solo al momento dell'uso.

FORME FARMACEUTICHE PER VIA ORALE (CAPSULE, CARTINE, FILTRI, OLIO)

Cartine o bustine filtro da assumere come decotto/capsule deglutibili per uso orale

In riferimento al dosaggio prescritto, si pesano le infiorescenze di cannabis e si allestiscono le cartine o le bustine filtro. La pesata prevede l'utilizzo della bilancia analitica sensibile alla terza cifra decimale e l'operatore, addetto alla manipolazione, indossa abbigliamento idoneo e utilizza un sistema di aspirazioni per polveri. La preparazione viene registrata sul foglio di lavorazione riportando i dati previsti, quali numero e data di preparazione, sostanza e quantità utilizzata, data limite di validità ed eventualmente nome del fornitore. Le cartine o le bustine filtro vengono quindi confezionate in idonei contenitori chiusi ed etichettati.

Si effettua il controllo di qualità dell'uniformità di massa delle forme farmaceutiche a dosi uniche pesando un numero idoneo di cartine o bustine filtro, dividendo il peso ottenuto per il numero delle cartine, in tal modo ottenendo il peso medio. **Tutte le forme farmaceutiche devono avere un peso incluso nel range peso medio \pm 10%.**

Le cartine così all'allestite sono quindi utilizzate dal paziente per la preparazione del decotto. Con la Circolare del 22 febbraio 2017, trasmessa per la diffusione ad assessorati, ordini professionali e società scientifiche, il Ministero ha fornito informazioni ai medici e ai farmacisti sul prodotto Cannabis FM-2, per la prescrizione magistrale e per la preparazione del decotto partendo dalla varietà di cannabis terapeutica FM2.

Preparazione del decotto di Cannabis FM2

Per la preparazione del decotto di Cannabis FM2, in un recipiente si introducono quantità di cannabis FM2 e di acqua fredda secondo il seguente rapporto: 100 ml di acqua fredda per ogni 100 mg di cannabis FM2 utilizzata.

Si raccomanda di non utilizzare quantità di acqua inferiori a 100 ml. Riscaldare ad ebollizione e lasciar sobbollire mantenendo coperto a fuoco lento per 15 minuti. Si raccomanda di non superare i 30 minuti di decozione e di mescolare a intervalli regolari. Lasciar raffreddare il decotto per circa 15 minuti prima di filtrarlo.

Mescolare prima di filtrare su colino e pressare con un cucchiaino il residuo rimasto sul filtro per recuperare più liquido ed arricchire la soluzione finale. Assumere il decotto preparato di fresco: se non viene consumato al momento della preparazione, è possibile conservarlo in recipiente chiuso in frigorifero per un massimo di 24 ore.

A titolo esemplificativo si riporta la tabella con le quantità media di principi attivi (THC e CBD) che sono contenute nei ml di decotto preparato secondo le modalità sotto indicate (*)

ml di decotto bevuto	mg THC assunto	mg CBD assunto
100	1,92	2,75
200	3,85	5,49
250	4,75	6,75
300	5,77	8,10
400	7,70	10,98
500	9,61	13,74

(*)dati forniti dal laboratorio farmacodipendenze, tossicodipendenze e doping del Dipartimento del farmaco dell'Istituto Superiore di Sanità

Un'alternativa al decotto è dato dalle capsule deglutibili nelle quali le infiorescenze di cannabis subiscono un processo di decarbossilazione a temperatura controllata. Le infiorescenze una volta pesate e sminuzzate

finemente tramite operazioni farmaceutiche appropriate, vengono miscelate con maltodestrina (in rapporto 5:1 rispetto all'infiorescenza). Il tutto viene poi polverizzato. Successivamente la polvere viene setacciata con setaccio 50 mesh (300 micrometri). Pertanto si allestiscono le capsule e si confezionano in idoneo contenitore (secondario) chiuso ed etichettato.

Estratti in olio

Il DM 9 novembre 2015 riporta tra le modalità di assunzione la possibilità di allestire estratti in olio quantificati a base di Cannabis. La determinazione quantitativa del contenuto delle sostanze attive, come riportato in FU XII ed. deve essere eseguita con un metodo appropriato, che il Decreto 9 novembre 2015, individua nella cromatografia liquida o gassosa accoppiata alla spettrometria di massa (LC-MS o GC-MS).

La titolazione del/i principio/i attivo/i dell'estratto in olio quantificato è necessaria sia per assicurare la qualità del prodotto ma anche per la corretta compilazione dell'etichetta e deve essere effettuata per ciascuna preparazione magistrale. La determinazione quantitativa può essere effettuata: nel laboratorio della farmacia, se dotato di idonee apparecchiature oppure presso laboratori esterni (ad es. del SSN, universitari, di tossicologia forense) pubblici o privati certificati, autorizzati all'approvvigionamento e detenzione di sostanze stupefacenti, che aderiscano a programmi di valutazione esterna di qualità (VEQ) comprovanti prestazioni adeguate all'analisi del/i principio/i attivo/i. **I risultati delle analisi devono essere condivise con il medico prescrittore per la valutazione della posologia.**

Per l'allestimento in genere viene utilizzato come solvente estrattivo Olio di Oliva Ph. Eur. ed il rapporto fra droga e solvente è 1:10 (es. 5-10 g di cannabis in 50-100 ml di olio di oliva). Sono ad oggi disponibili diverse metodiche di allestimento. Quest'ultima può essere indicata o meno dal medico nella prescrizione il quale può anche lasciare la scelta al farmacista inserendo la dicitura "*fa secondo arte*".

Metodiche di allestimento

Metodica Cannazza et al.: consente di ottenere un olio bilanciato in THC e THCA (CBD e CBDA) preservando tutti i terpeni. Lo studio è intitolato "Medicinal Cannabis: principal cannabinoids concentration and their stability evaluated by a high performance liquid chromatography coupled to diode array and quadrupole time of flight mass spectrometry method" (*J Pharm Biomed Anal* 2016;128:201-209).

Metodica Calvi et al: consente di ottenere un olio ricco di THC e CBD, con poco THCA e CBDA, ma a concentrazione maggiore di qualsiasi altra metodica finora pubblicata, per l'elevata resa estrattiva, grazie all'uso di ULTRASUONI. Lo studio è intitolato "Comprehensive quality evaluation of medical Cannabis Sativa L. Inflorescence and macerated oils based on HS-SPME coupled to GC-MS and LC-HRMS (Q-Exactive Orbitrap) approach" (*J Pharm Biomed Anal*; 2018 150:208-219)

Metodica Romano e Hazekamp: consente di ottenere un olio a bassissimo contenuto di THC e CBD, alto contenuto di THCA e CBDA e più o meno terpeni a seconda che si preriscaldi o meno. Lo studio è intitolato "Cannabis Oil: chemical evaluation of an upcoming cannabis-based medicine" a firma di Luigi Romano e Arno Hazekamp, (*Cannabinoids* 2013; 1:1-11)

Metodica SIFAP: consente di ottenere un olio a alto contenuto di THC. La metodica è stata sviluppata da alcuni farmacisti italiani in collaborazione con SIFAP, per permettere alla maggior parte dei farmacisti di preparare olio di cannabis in olio di oliva in maniera uniforme e replicabile. (*Boll SIFO* 2017; 63: 5 Suppl. 1)

Il prodotto ottenuto è classificabile come estratto oleoso e perciò rientra nella categoria dei "Preparati a base di droghe vegetali", oltre a dover soddisfare i criteri delle "Preparazioni liquide per uso orale-gocce orali" della

FU XII ed.

Poiché per ogni preparazione deve essere effettuata la determinazione quantitativa, secondo un'appropriata metodologia in conformità al D.M. 9 novembre 2015, sul registro stupefacenti dovrà essere effettuata l'operazione di scarico del campione prelevato (in genere 0,5 ml), riportando in nota contestualmente all'operazione di scarico: "campione 0,5 ml inviato per analisi". Per garantire la tracciabilità e la corrispondenza fra il campione esaminato ed il paziente di pertinenza, è consigliabile che ogni campione rechi il codice paziente e che tale codice venga riportato nel certificato che verrà poi abbinato alla prescrizione.

FORME FARMACEUTICHE PER VIA INALATORIA (CARTINE)

Anche in questo caso si pesano le infiorescenze di cannabis in base al dosaggio prescritto e in riferimento alla tipologia di cannabis. Nelle cartine non va aggiunto eccipiente in quanto quest'ultimo non è idoneo per questa via di somministrazione. Il paziente avrà quindi disponibile all'interno di ciascuna cartina il dosaggio di cannabis da porre nell'apparecchio vaporizzatore specifico. La somministrazione per via inalatoria ha un periodo di latenza più breve rispetto alla via orale e il suo effetto è sicuramente più intenso di quello ottenibile con il decotto. Si consiglia l'assunzione per via inalatoria quando la somministrazione per via orale non ha prodotto gli effetti terapeutici previsti.

ASSEGNAZIONE DATA LIMITE DI UTILIZZO

Secondo le NBP, in assenza di informazioni sulla stabilità devono essere osservati, per preparati non sterili, i seguenti limiti di utilizzazione della preparazione stessa conservata nelle condizioni indicate in etichetta: *formulazioni solide, liquide non acquose o con un contenuto alcolico non inferiore al 25%. Non oltre il 25% del più breve periodo di validità dei componenti utilizzati e, comunque, non oltre sei mesi.*

La stabilità dell'estratto oleoso, per l'instabilità dei principi attivi, è di 30 giorni a temperatura di 2-8 gradi. L'Istituto Superiore di Sanità ha recentemente condotto uno studio sulla valutazione della concentrazione e la stabilità dei principi attivi della cannabis nel decotto e nell'olio (*Pacifici R et al. Clin Chem Lab Med. 2017;55:1555-1563*).

ETICHETTATURA

L'etichetta, fermo restando quanto disposto dall'art. 37 del R.D. 30 settembre 1938 n. 1706, deve riportare, chiaramente ed in modo facilmente leggibile ed indelebile:

- Nome, indirizzo e numero di telefono della farmacia
- Nome, cognome del medico prescrittore
- Numero della preparazione così come riportato nel foglio di lavoro
- Data di preparazione
- Data entro la quale il medicinale deve essere utilizzato
- Quantità e/o numero di dosi forma
- Composizione quali quantitativa dei principi attivi e di tutti gli eccipienti impiegati
- Rapporto droga/estratto (DER) come previsto dalle linee guida europee in materia di sostanze e

preparazioni vegetali

- La dicitura “Soggetto a DPR 309/90 Tabella dei Medicinali Sez B”
- La dicitura ai sensi del D.M. 30 aprile 2004 normativa antidoping “Contiene sostanze il cui impegno è considerato doping ai sensi della legge 376/2000 e successive modifiche” oppure apposito pittogramma riportante un simbolo di divieto, di colore rosso, con all’interno la scrittura “DOPING”
- Avvertenze “Tenere fuori dalla portata dei bambini”
- Modalità di conservazione:
 - OLIO: Conservare al riparo della luce e in frigorifero
 - CARTINE E CAPSULE: Conservare al riparo della luce

2. DOCUMENTAZIONE

REGISTRO ENTRATA E USCITA DEGLI STUPEFACENTI

<p>CARICO/SCARICO INFIORESCENZE</p> <ul style="list-style-type: none"> • il farmacista acquista la sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis (Tab II sez. B) mediante il modello di buono acquisto previsto dal D.M. 18 dicembre 2006 e ne registra la movimentazione sul Registro di Entrata Uscita degli stupefacenti entro 48 h, intestando una specifica pagina per ogni varietà acquistata. Nel carico verrà indicata altresì l’unità di misura utilizzata per la movimentazione espressa in peso. • contestualmente alla preparazione il farmacista procede allo scarico dal Registro, del quantitativo in peso di infiorescenza utilizzati. In questa operazione il farmacista utilizzerà il Foglio di Lavoro come documento di scarico
<p>CARICO/SCARICO DELLA PREPARAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> • sul Registro di Entrata e Uscita degli stupefacenti sarà necessario intestare una pagina per ogni tipologia di preparazione allestita (es. 50 ml di estrazione oleosa di infiorescenze femminili di cannabis). A preparazione avvenuta il farmacista effettuerà il “carico” della preparazione indicando l’unità di misura movimentata (es. numero cartine, ml di olio). Il Foglio di lavoro corredato dalla ricetta viene utilizzato come documento per il carico della preparazione • a consegna avvenuta il farmacista registrerà “l’uscita” della preparazione utilizzando come documento di scarico la prescrizione del medico. Nel caso dell’olio preleverà un quantitativo minimo (es. 0,5 ml) da inviare al laboratorio per la titolazione e registrerà la quantità prelevata nelle annotazioni • la sostanza attiva vegetale dopo l'estrazione, deve essere ricaricata su apposita pagina del registro e distrutta a seguito delle procedure di constatazione da parte della ASL competenti per territorio. Recentemente il Ministero della Salute ha previsto la possibilità di non ricaricare il residuo di lavorazione. Tale pratica è possibile solo dopo aver opportunamente degradato il THC residuo. In questo caso la sostanza attiva vegetale, dopo l'estrazione, deve essere accantonata e smaltita come gli altri i medicinali inutilizzabili. <p>http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4589&area=sostanzeStupefacenti&menu=organismo</p>

Il Registro di Entrata e Uscita degli stupefacenti e tutta la documentazione attestante il carico e lo scarico andranno conservati per due anni dalla data di ultima registrazione. Le operazioni di carico e/o scarico vanno

effettuate entro le successive 48 ore dalla movimentazione.

FOGLIO DI LAVORO

Seguendo le NBP riportate nella F.U. XII ed, ogni preparazione dovrà essere corredata dal foglio di lavoro riportante:

- il numero progressivo della preparazione
- la data di allestimento
- il lotto e la data di scadenza delle materie prime utilizzate
- la descrizione del procedimento utilizzato
- la firma dell'operatore che ha eseguito la preparazione
- la firma dell'operatore che ha eseguito il controllo

Al foglio di lavoro devono essere allegati i risultati di analisi dell'olio. E' buona norma allegare al foglio di lavoro (che andrà effettuato per ogni preparazione) allegare la prescrizione medica (o copia di ricetta SSR) nonché copia della etichetta apportata alla preparazione.

3. REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

Le farmacie che intendono provvedere alla preparazione magistrale delle differenti forme farmaceutiche relative alla Cannabis sono tenute al rispetto delle NBP contenute nella Farmacopea Ufficiale. Se la farmacia adotta le NBP semplificate deve attenersi alle "Procedure di allestimento dei preparati magistrali e officinali" contenute nel DM 18 novembre 2003 e nel DM 22 giugno 2005. Sarà poi cura del Servizio Farmaceutico della ASL territorialmente competente, nell'ambito dell'attività ispettiva ai sensi dell'art. 111, art 127 del TULL.SS e della L.R. n. 32 del 14/08/1981 e ss.mm.ii., valutare che il laboratorio della farmacia sia adeguato sia strutturalmente che per attrezzature tecniche, ad assicurare le corrette operazioni di preparazione, confezionamento e etichettatura, sulla base delle forme farmaceutiche che si intendono realizzare. Di seguito vengono riportate alcune indicazioni essenziali previste dalle NBP:

Locali

Il laboratorio della farmacia deve essere adeguato ad assicurare le corrette operazioni di preparazione, confezionamento, etichettatura e controllo dei medicinali. L'area destinata alla preparazione deve essere separata oppure può essere anche una area di lavoro non separata o non separabile da altro locale della farmacia. Nell'area di lavoro non separata o non separabile da altro locale della farmacia, le preparazioni devono essere effettuate durante l'orario di chiusura, fatti salvi i casi di urgenza nei quali l'attività di preparazione dei medicinali può avvenire durante l'apertura della farmacia. In tali ipotesi l'accesso alla zona di lavoro deve essere controllato e riservato al personale addetto al compito di preparazione dei medicinali. Nel caso in cui il laboratorio sia allestito in un locale separato, le preparazioni possono essere eseguite durante l'orario di lavoro e l'accesso al laboratorio durante la preparazione è vietato al personale non addetto. L'area destinata al laboratorio deve avere pareti e soffitti lavabili. Non sono indispensabili rivestimenti particolari ma è sufficiente l'utilizzo di pitture che sopportino il lavaggio. Le condizioni ambientali (luce solare, temperatura, umidità, ecc.) devono essere tali da non esercitare effetti negativi sulla preparazione dei medicinali. Il laboratorio galenico deve avere un piano di lavoro di materiale inerte ai coloranti e alle sostanze aggressive, con acqua potabile corrente, sufficientemente illuminato, con prese per la corrente elettrica e per il gas (o

altro sistema di riscaldamento), munito di raccoglitore per i rifiuti e di un sistema di drenaggio dell'acqua deve avere un piano per gli strumenti di misura, perfettamente livellato. Il laboratorio deve essere soggetto ad un adeguato programma di manutenzione periodica. Deve essere presente evidenza documentale di tale programma.

Apparecchiature

La Tabella 6 della F.U. XII ed. riporta la dotazione minima delle apparecchiature ed utensili obbligatori in farmacia. Oltre a quelli qui elencati, le farmacie devono essere fornite di tutte quelle attrezzature adeguate al numero ed alla natura delle preparazioni abitualmente eseguite nonché di idonee apparecchiature per il loro controllo da effettuare secondo le indicazioni della Farmacopea. Ad esempio nel caso in cui la procedura di allestimento preveda la decarbossilazione delle infiorescenze bisogna essere dotati di una stufa a secco con sensibilità ± 1 °C e possibilità di lettura dall'esterno. Per la preparazione delle capsule è auspicabile l'utilizzo di un micronizzatore tecnico o mini blender a quattro lame nonché setaccio da 50 mesh. Gli strumenti di misura devono essere periodicamente e regolarmente controllati e calibrati e deve essere presente evidenza documentale di tale programma di manutenzione.

Tabella 6 F.U. XII ed - Apparecchi ed utensili obbligatori in farmacia

Art. 34, secondo comma e art. 44 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico; R.D. 30 settembre 1938, n. 1706)

1. Bilancia sensibile al mg (divisione reale (d) della scala= 0,001g) della portata di almeno 500 g o in alternativa due distinte bilance, l'una sensibile al mg (d=0,001g) della portata di almeno 50 g e l'altra sensibile a 0,50 g (d=0,50g) della portata di almeno 2 kg.
2. Bagnomaria od altra apparecchiatura idonea ad assicurare, nel riscaldamento, temperature fino a 100 °C.
3. Armadio frigorifero in grado di assicurare le corrette condizioni di conservazione, compresi i limiti di temperatura quando previsti.
4. Apparecchio per il punto di fusione.
5. Corredo di vetreria chimica comune e graduata, sufficiente alla esecuzione delle preparazioni.
6. Percolatore - Concentratore a vuoto (1).
7. Incapsulatrice (2)
8. Comprimitrice (3).
9. Sistema di aspirazione per polveri (4).
10. Stampi o valve in plastica per ovuli e supposte (5).
11. Strumentazione e dispositivi necessari a garantire la sterilità delle preparazioni (6)

Le farmacie che eseguono preparazioni iniettabili devono essere corredate anche del materiale, dell'attrezzatura e dell'apparecchiatura indispensabili alla preparazione e all'esecuzione di tutti i controlli previsti dalla Farmacopea per questa forma farmaceutica.

Note:

- (1) - Obbligatori per le farmacie che preparano estratti. Devono essere di materiale e dimensioni adeguate al volume ed al carattere delle preparazioni da eseguire.
- (2) - Obbligatoria per le farmacie che preparano capsule.
- (3) - Obbligatoria per le farmacie che preparano compresse.
- (4) - Obbligatorio per le farmacie che preparano compresse, capsule, tisane, o bustine.
- (5) - Obbligatori per le farmacie che preparano supposte e/o ovuli.
- (6) - Per le farmacie che eseguono preparazioni sterili.


4. BIBLIOGRAFIA

- Decreto ministeriale 9 novembre 2015 "Funzioni di Organismo statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972"
- Legge Regionale 4 gennaio 2014, n. 4 recante "Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche"
- Decreto del Commissario ad Acta del 28 settembre 2016 n. 109 - Attuazione della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 4 e del Decreto Ministeriale 9 novembre 2015 inerenti l'uso medico dei preparati vegetali a base di cannabis – Prime indicazioni applicative;
- D.L. 16 ottobre 2017, n.148 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017"
- Farmacopea Ufficiale Italiana (FU) XII edizione (approvata con DM del 3 dicembre 2008, pubblicato in G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008), Norme di Buona Preparazione FU XII
- Procedure di allestimento dei preparati magistrali e officinali approvate con D.M. 18 novembre 2003 (pubblicato in G.U. Serie Generale n.11 del 15 gennaio 2014)
- Procedure di allestimento in farmacia di preparazioni magistrali e officinali approvate con D.M. 22 giugno 2005 pubblicato in G.U. Serie Generale n.210 del 09-09-2005
- Farmacopea Europea IX edizione in vigore dal 1 gennaio 2017
- Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante: "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e successive modifiche,
- Legge 8 aprile 1998 n. 94 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico"
- Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero approvato con DM 11 febbraio 1997 e successive modificazioni
- T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 recante "Approvazione del testo Unico delle Leggi Sanitarie";
- L. R. n. 32 del 14.08.1981, siccome modificata dalla L. R. n. 33 del 11.07.1991, recante: "Norme per il trasferimento alle Unità Locali Socio-Sanitarie delle funzioni in materia di igiene, sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica";
- D.G.R. NR. 307 DEL 14.03.2005 recante Vigilanza sulle farmacie approvazione schema di verbale d'ispezione;
- Monografia Cannabis FU tedesca 16 agosto 2017;
- Romano L. et al. Cannabis Oil: chemical evaluation of an upcoming cannabis-based medicine. *Cannabinoids* 2013;1:1-11
- Cannazza et al. Medicinal Cannabis: principal cannabinoids concentration and their stability evaluated by a high performance liquid chromatography coupled to diode array and quadrupole time of flight mass spectrometry method. *J Pharm Biomed Anal* 2016;128:201-209.
- Calvi et al: Comprehensive quality evaluation of medical Cannabis Sativa L. Inflorescence and

macerated oils based on HS-SPME coupled to GC-MS and LC-HRMS (Q-Exactive Orbitrap) approach. *J Pharm Biomed Anal*; 2018 150:208-219

- Documento Condiviso SIFO-SIFAP. Linee di indirizzo per l'utilizzo dei medicinali a base di cannabinoidi a carico del SSR. *Boll SIFO* 2017; 63: 5 Suppl. 1
- Pacifici R et al. Evaluation of cannabinoids concentration and stability in standardized preparations of cannabis tea and cannabis oil by ultra-high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry. *Clin Chem Lab Med*. 2017;55:1555-1563;

Allegato A.7

 SCHEDA DI DISPONIBILITÀ ALL'ALLESTIMENTO DELLE PREPARAZIONI MAGISTRALI A BASE DI CANNABIS	
Farmacia (se ospedaliera indicare il nome del P.O.)	
Indirizzo	
Azienda ASL	Recapito telefonico
e-mail:	
NORME DI BUONA PREPARAZIONE	
La farmacia dichiara di seguire le NBP	
di cui al D.M. 3/12/2008 (procedura completa F.U. XII ed)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
di cui al D.M. 18/11/2008 e D.M. 22 giugno 2005 (procedura semplificata)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
TIPOLOGIA DI PREPARAZIONI ALLESTITE	
Cartine	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Capsule apribili contenenti polvere per decozione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Capsule di infiorescenza decarbossilata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Cartine	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Olio (secondo metodo validato)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
DOTAZIONE STRUMENTAZIONE	
Cartine per decozione o vaporizzazione	
Bilancia sensibile al mg (d=0,001g) della portata di almeno 50 g (tabella 6 F.U.)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Sistema di aspirazione per polveri (tabella 6 F.U.)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Capsule di infiorescenza micronizzata per decozione	
Bilancia sensibile al mg (d=0,001g) della portata di almeno 50 g (tabella 6 F.U.)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Sistema di aspirazione per polveri (tabella 6 F.U.)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Opercolatrice (tabella 6 F.U.)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Micronizzatore tecnico o Mini Blender a quattro lame	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Setaccio da 50 Mesh (300 micron).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Altro (indicare)	
Capsule di infiorescenza decarbossilata per uso orale	
Bilancia sensibile al mg (d=0,001g) della portata di almeno 50 g (tabella 6 F.U.)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Sistema di aspirazione per polveri (tabella 6 F.U.)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Stufa a secco, con sensibilità $\pm 1^\circ\text{C}$ e con possibilità di lettura dall'esterno	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Opercolatrice (tabella 6 F.U.)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Altro (indicare)	
Estratti oleosi	
Bilancia sensibile al mg (d=0,001g) della portata di almeno 50 g	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Sistema di aspirazione per polveri (tabella 6 F.U.)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Stufa a secco, con sensibilità $\pm 1^\circ\text{C}$ e con possibilità di lettura dall'esterno	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Turboemulsore o miscelatore meccanico, con rotore da taglio idoneo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Bagno maria	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Agitatore magnetico con piastra riscaldante e sonda termostata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Torchio meccanico o sistema per filtrazione degli oli	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Altro (indicare)	
Data _____	Timbro e firma del titolare/direttore di farmacia

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA, SINA E RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 17.12.2019, N. DPC025/463

Autorizzazione Unica n.45/2009 rilasciata ai sensi del D.Lgs. n.387/2003, art.12, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 6,5 MWp ubicato nel Comune di Civitella del Tronto (TE) della Società Agricola P.T. SOLAR S.r.l. di Civitella del Tronto. Proroga ulteriore per ultimazione lavori. Ditta: Società Agricola P.T. SOLAR S.r.l. Via Sant'Eurosia n.3 64010 Civitella del Tronto (TE)

**PROVVEDIMENTO / MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA N.45 del 16/09/2009****DETERMINAZIONE N. DPC025/463**

del 17/12/2019

DIPARTIMENTO Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali**SERVIZIO** Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio**UFFICIO** Attività tecnico-ecologiche - Comunicazione e educazione ambientale

OGGETTO Autorizzazione Unica n.45/2009 rilasciata ai sensi del D.Lgs. n.387/2003, art.12, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 6,5 MWp ubicato nel Comune di Civitella del Tronto (TE) della Società Agricola P.T. SOLAR S.r.l. di Civitella del Tronto. Proroga ulteriore per ultimazione lavori.

Ditta: Società Agricola P.T. SOLAR S.r.l.
Via Sant'Eurosia n.3
64010 Civitella del Tronto (TE)

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs.387/03, concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e in particolare l'art.12;
- il D.M.10 settembre 2010 detta "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il D.Lgs.28/11 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" all'art. 5 fissa criteri generali per le modifiche agli impianti e all'art. 44 prevede le sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio;
- la L.R. 9 agosto 2006 n.27 "Disposizioni in materia ambientale" che, all'art.4, conferma la competenza della Regione al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'autorizzazione di cui all'art.12, comma 3, del D.Lgs.29 dicembre 2003, n.387 e demanda alla Giunta Regionale il compito di provvedere con propri atti alla definizione di criteri per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.387/03;
- la D.G.R. n.351 del 12 aprile 2007 avente ad oggetto: D.Lgs.387/03 concernente "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità",
 - ha individuato quale Autorità Competente e struttura responsabile del provvedimento finale il "Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA" ora "Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA".
 - ha istituito lo Sportello Regionale per l'Energia con relativi compiti e responsabilità nei procedimenti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/03,
 - ha approvato l'Allegato A contenente i "Criteri ed indirizzi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs.387/03",
 - ha adottato la modulistica di riferimento per le istanze di cui all'art. 12 del D.Lgs.387/03 di cui all'Allegato B;



GIUNTA REGIONALE

VISTA la Determinazione Dirigenziale DA13/112 del 16/09/2009 di Autorizzazione Unica n.45 *“Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12, per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 6,5 MWp ubicato nel Comune di Civitella del Tronto (TE)”* alla Società P.T. SOLAR S.r.l. di Civitella del Tronto (TE);

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPC025/444 del 20/12/2018 con la quale è stato disposto di prorogare il termine previsto per l’ultimazione dei lavori per la costruzione e la messa in esercizio dell’impianto fotovoltaico di che trattasi di 12 (dodici) mesi dalla data del citato provvedimento, fino al 20/12/2019;

VISTA la nota e-mail del 3/12/2019, acquisita agli atti dello scrivente Servizio Energia al prot.0342383/19 del 5/12/2019, con la quale la Società Agricola P.T. SOLAR S.r.l. chiede la concessione di una proroga di mesi 8 per completare le opere di seguito elencate:

- posizionamento strutture di supporto e pannelli,
- completamento recinzione lotto,
- revisione delle apparecchiature e macchinari delle cabine realizzate;

VISTE le motivazioni riportate nella citata nota che hanno indotto la Società richiedente al rallentamento dei lavori:

- realizzazione della cabina di A.T. in collaborazione con ENEL-TERNA che ha richiesto l’impiego di personale altamente specializzato, difficile da reperire nella nostra nazione, in particolare per il distacco della linea dell’elettrodotto ad A.T. di Borrano,
- il collaudo dei lavori realizzati, ancora in corso di definizione, ha evidenziato la rifinitura di alcuni cablaggi e la sistemazione in maniera più adeguata della strada di accesso,

DATO ATTO che nella citata Autorizzazione Unica n.45/2009 è stabilito quanto segue:

- all’art.4 che: *“L’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse all’esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 mesi dalla data del presente provvedimento”*,
- all’art.7 che: *“La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto, salvo richiesta di proroga”*;

RISCONTRATO che i lavori sono stati avviati in data 14/09/2010 come da comunicazione della Società interessata di pari data;

CONSIDERATO che nella richiesta di proroga del 26/11/2018 la Società Agricola P.T. SOLAR S.r.l. precisa che l’impianto non è incentivato da fondi del GSE, pertanto la gestione dello stesso è a completo carico della Società richiedente;

TENUTO CONTO altresì che:

- la mancata autorizzazione in parola comporterebbe l’impossibilità di approvvigionamento necessario per il funzionamento dell’impianto e, di conseguenza, la mancata produzione di energia da fonte rinnovabile;
- è necessario garantire la promozione delle fonti rinnovabili anche agevolando la realizzazione degli impianti autorizzati, in linea con lo spirito di massimo favore rispetto alla realizzazione di impianti alimentati da tali fonti che traspare dall’intero D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i., nonché dal Piano Energetico Regionale e da altri accordi conclusi a livello internazionale, tesi alla produzione di energia pulita, quale il Protocollo di Kyoto;



GIUNTA REGIONALE

RITENUTE dallo scrivente Servizio Energia le motivazioni riportate nella richiesta di proroga, meritevoli di accoglimento ed esauritive;

CONSIDERATO pertanto necessario concedere la proroga di 8 mesi come da richiesta della Società Agricola P.T. SOLAR S.r.l., per il completamento dell'impianto e relativo allaccio alla rete mediante la sottostazione A.T. realizzata dalla Società stessa per conto della ENEL-TERNA;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

1. di **prorogare ulteriormente il termine previsto per l'ultimazione dei lavori** per la costruzione e la messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, di potenza nominale pari a 6,5 MWp, nonché delle infrastrutture indispensabili per la connessione alla rete, ubicato nel Comune di Civitella del Tronto (TE), loc. Borrano, **di 8 (otto) mesi** dalla data del precedente provvedimento di proroga, (20/12/2018) di cui all'Autorizzazione Unica n.45 rilasciata con Determinazione Dirigenziale DA13/112 del 16/09/2009 in favore della Società Agricola P.T. SOLAR S.r.l.;
2. di precisare che il nuovo termine per **l'ultimazione dei lavori è posticipato al 20 agosto 2020**, pena la decadenza dell'Autorizzazione Unica in oggetto;
3. di stabilire che tutti gli ulteriori termini e condizioni previsti nel provvedimento di Autorizzazione Unica n.45 del 16/09/2009 restano invariati e quindi confermati;
4. di notificare il presente atto al Proponente e trasmetterne copia ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio;
5. di trasmettere il presente provvedimento per la pubblicazione sul BURA.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che l'ha adottato entro 30 giorni. E' fatta salva la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo o per via straordinaria al Capo dello Stato, nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni ai sensi di legge.

L'Estensore

Dr. Roberto Manzi
(F.to elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dr. Dario Ciamponi
(F.to elettronicamente)

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Iris Flacco
(F.to digitalmente)

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SERVIZIO SVILUPPO DELLA COMPETITIVITÀ E FONDO DI SOLIDARIETÀ

DETERMINAZIONE 16.12.2019, N. DPD018/501

Regolamento 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo - APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLE MISURE M06 - SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE M04 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - artt. 17 e 19 REG. (UE) 1305/2013 tramite il "PACCHETTO GIOVANI" Sottomisura 6.1 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori - Tipologia d'intervento 6.1.1 "Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori", in combinazione con Tipologia d'intervento 4.1.1. Intervento 2 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività" - anno 2019.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il Regolamento (CE) n.1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (CE) n.1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTI, altresì:

- il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg (UE) 1305/2013 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) 7994, che approva il Programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella versione notificata il giorno 29/10/2015 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n.1056 del 19 dicembre 2015 inerente "Regolamento 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo - CCI 2014IT06RDRP001" Presa d'atto;

DATO ATTO che nel Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 di cui alla citata DGR n.1056/2015, al punto 15. - Modalità di Attuazione del Programma - sub 15.1.2.1. struttura di gestione e controllo -

viene, fra l'altro, affidato all'Autorità di Gestione il compito di "predisporre le procedure di raccolta e selezione delle domande di aiuto, di stabilire i criteri di selezione dal proporre al CdS, programmare ed approvare i bandi per l'attuazione degli interventi selezionati nel PSR.";

DATO ATTO dei criteri di selezione da applicarsi per la Sottomisura 6.1 - Tipologia d'intervento 6.1.1 "Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori", nonché per la Sottomisura 4.1 - Tipologia d'intervento 4.1.1. Intervento 2 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività" del PSR 2014-2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 1° dicembre 2015;

VISTA la determinazione direttoriale n. DPD/141/2016 del 15/4/2016 con la quale l'AdG ha approvato "Le linee guida operative per l'attuazione del PSR 2014/2020", e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 307 del 15 giugno 2017 recante Attuazione del "Common Understanding" per la verifica ex ante della presenza di aiuti di Stato;

DATO ATTO, altresì, che l'Autorità di Gestione (AdG) del PSR ha provveduto ad assegnare per il bando in oggetto la dotazione finanziaria pari ad € 5.000.000,00 (cinque milioni) quale budget riferito alla Sottomisura 6.1 - Tipologia d'intervento 6.1.1 "Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori", nonché la dotazione finanziaria pari ad € 2.000.000,00 (due milioni), per la Sottomisura 4.1 - Tipologia d'intervento 4.1.1. Intervento 2 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività";

VISTA la proposta di BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLE MISURE M06 – SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE ed M04 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - artt. 17 e 19 REG. (UE) 1305/2013 tramite il "PACCHETTO GIOVANI" Sottomisura 6.1 – Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori - Tipologia d'intervento 6.1.1 "Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori", in combinazione con Tipologia d'intervento 4.1.1. Intervento 2 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività"- anno 2019, predisposto dal Servizio SVILUPPO DELLA COMPETITIVITÀ E FONDO DI SOLIDARIETÀ, che composto da n. 88 (ottantotto) facciate forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet della Regione Abruzzo all'indirizzo www.regione.abruzzo.it/agricoltura nonché sul sito internet www.psrabruzzo.it;

RITENUTO, altresì di stabilire che le domande di sostegno vadano presentate sul portale SIAN entro il 28 febbraio 2020 a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul sito della Regione Abruzzo all'indirizzo <http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura>;

PRECISATO che l'intero importo a bando è finanziato con fondi comunitari, nazionali e regionali tramite il circuito finanziario dell'Organismo pagatore AGEA;

VISTI, inoltre:

- il decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 1093 del 20/12/2015 di approvazione dell'"Aggiornamento su Proposta del responsabile per la prevenzione della corruzione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2015/2017, di cui alla L190/2012";

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.;

DETERMINA

Per tutto quanto contenuto in premessa:

- ✓ di approvare il BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLE MISURE M06 – SVILUPPO DELLE

AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE ed M04 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - artt. 17 e 19 REG. (UE) 1305/2013 tramite il "PACCHETTO GIOVANI" Sottomisura 6.1 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori - Tipologia d'intervento 6.1.1 "Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori", in combinazione con Tipologia d'intervento 4.1.1. Intervento 2 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività"- anno 2019, che composto da n. 88 (ottantotto) facciate forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- ✓ di dare atto che la dotazione finanziaria relativa al BANDO PUBBLICO di cui trattasi risulta pari ad € 5.000.000,00 (cinque milioni) quale budget riferito alla Sottomisura 6.1 - Tipologia d'intervento 6.1.1 "Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori", nonché pari ad € 2.000.000,00 (due milioni) per la Sottomisura 4.1 - Tipologia d'intervento 4.1.1. Intervento 2;
- ✓ di dare atto che il dettaglio delle azioni e degli interventi, focus area/priorità e i termini di presentazione delle domande sono specificati nell'**Allegato A)** parte integrante del presente provvedimento;
- ✓ di dare atto, inoltre, che si provvederà con successivi atti a tutti gli adempimenti conseguenti della presente determinazione;
- ✓ di stabilire che le domande di sostegno vadano presentate sul portale SIAN **entro il 28 febbraio 2020** a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul sito della Regione Abruzzo all'indirizzo <http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura>;
- ✓ di ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti allegati:
 - Allegato A) BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLE MISURE M06 - SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE M04 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - artt. 17 e 19 REG. (UE) 1305/2013 tramite il "PACCHETTO GIOVANI" Sottomisura 6.1 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori - Tipologia d'intervento 6.1.1 "Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori", in combinazione con Tipologia d'intervento 4.1.1. Intervento 2 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività"- anno 2019 - composto da n. 88 (ottantotto) facciate;
 - Allegato B): scheda di controllo B, ai sensi della DGR 307/2017, per la verifica ex ante sulla presenza degli aiuti di Stato - composto da n. 5 (cinque) facciate;
- ✓ di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet della Regione Abruzzo all'indirizzo www.regione.abruzzo.it/agricoltura nonché sul sito internet www.psrabruzzo.it;
- ✓ di pubblicare, inoltre, ai soli fini notiziali, in forma integrale e con i relativi allegati il presente provvedimento sul BURAT, nonché nella sezione del sito della regione Abruzzo "Amministrazione Trasparente".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Agr. Elvira Di Vitantonio

Segue Allegato

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019



REGIONE ABRUZZO

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Reg. (UE) 1305/2013

BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLE MISURE
M06 - SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE
M04 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Artt. 17 e 19 Reg. (UE) 1305/2013

tramite il **"Pacchetto Giovani"**

Sottomisura 6.1 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori

Tipologia d'intervento 6.1.1

"Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori"
in combinazione con

Sottomisura 4.1 - "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"

Tipologia d'intervento 4.1.1. Intervento 2

"Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività"

Annualità 2019

Dotazione finanziaria:

Misura 6.1.1. € 5.000.000,00

Misura 4.1.1 Int. 2 € 2.000.000,00

Dipartimento Agricoltura

Servizio SVILUPPO DELLA COMPETITIVITÀ E FONDO DI SOLIDARIETÀ

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

SOMMARIO

1	DESCRIZIONE GENERALE	5
1.1	Descrizione del “Pacchetto Giovani”	5
1.2	Obiettivi	5
1.2.1	Obiettivi specifici per l’insediamenti di giovani agricoltori (6.1.1)	5
1.2.2	Obiettivi specifici di investimento aziendale (4.1.1)	5
1.3	Ambito territoriale di applicazione.....	6
2	BENEFICIARI DEGLI AIUTI	6
2.1	Soggetti richiedenti.....	6
2.2	Condizioni soggettive di ammissibilità per l’accesso al “Pacchetto Giovani”	6
2.3	Adempimenti ed Impegni del soggetto beneficiario	8
3	PRIMO INSEDIAMENTO	8
4	CONDIZIONI OGGETTIVE DI AMMISSIBILITÀ	9
4.1	Cause di esclusione	10
5	DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI	11
5.1	Descrizione degli interventi ammissibili riconducibili alla tipologia 6.1.1.....	11
5.2	Descrizione degli interventi ammissibili riconducibili alla tipologia 4.1.1.....	11
6	PRESCRIZIONI OPERATIVE	12
7	PROFILI FINANZIARI	13
7.1	Budget dell’Avviso	13
7.2	Aliquota ed importo dell’aiuto	13
7.2.1	Aliquote specifiche per intervento 6.1.1	13
7.2.2	Aliquote specifiche per l’ intervento 4.1.1	14
7.3	Modalità di erogazione del Premio.....	14
7.4	Cumulo con altri sostegni e agevolazioni.....	14
7.5	Spese Ammissibili.....	14
7.6	Parametri di riferimento.....	15
8	DOMANDA DI SOSTEGNO	15
8.1	Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno	15
8.2	Documentazione da allegare alla domanda di sostegno.....	16
9	CRITERI DI SELEZIONE	19
9.1	Criteri di selezione Tipologia di intervento 6.1.1	19
9.2	Criteri di selezione Tipologia di intervento 4.1.1	21
10	DESCRIZIONE DELLE FASI OBBLIGATORIE DEL PROCEDIMENTO	22
10.1	Ricevibilità delle istanze	23
10.2	Ammissibilità delle istanze.....	23
10.3	Valutazione di merito.....	24
10.4	Graduazione	25
11	GRADUATORIA DEI BENEFICIARI E CONCESSIONE DEI BENEFICI	26
12	VARIANTI E PROROGHE	28
12.1.1	Varianti	28
12.1.2	Proroghe	29
13	CAMBIO DEL BENEFICIARIO	29
14	DOMANDA DI PAGAMENTO	30
14.1	Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento	30
14.2	Documentazione da allegare alla domanda di pagamento.....	31
14.2.1	Autorizzazione della domanda di pagamento della prima rata del premio e di anticipazione del contributo (Intervento 6.1.1 e 4.1.1)	34

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

14.2.2	Autorizzazione della domanda di pagamento dell'acconto (Intervento 4.1.1)	35
14.2.3	Autorizzazione della domanda di pagamento della seconda rata del premio e del saldo del contributo (Interventi 6.1.1 e 4.1.1)	35
15	ULTERIORI OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	36
16	VINCOLI DI INALIENABILITA' E DESTINAZIONE	37
17	DIVIETI	38
18	ULTERIORI MOTIVI DI ESCLUSIONE, DECADENZA, REVOCA, IRREGOLARITÀ, RECUPERI	38
19	ERRORE PALESE	40
20	RECLAMI E RICORSI	41
21	CONTROLLI	41
22	RIDUZIONI E SANZIONI	42
23	ULTERIORI INFORMAZIONI	43
23.1	Riferimenti e contatti	43
23.2	Informativa sul trattamento dei dati personali.....	43
24	ALLEGATI	43
	Allegato 8 Dichiarazione dei proprietari degli immobili interessati all'intervento	44
	Allegato 1 – schema di PSA	45
	1 - DATI GENERALI	48
	Informazioni generali.....	49
	Dati aziendali riepilogativi.....	51
	Dimensione economica ex-ante	52
	Dimensione economica ex-post.....	54
	Settori produttivi e obiettivi trasversali.....	56
	Fabbisogni formativi e di consulenza	57
	Idea progettuale e cronoprogramma del PSA	58
	2 OBIETTIVI E MODALITÀ DI UTILIZZO DEL PREMIO DELL'INTERVENTO	
	6.1.1	59
	Obiettivi del PSA con l'intervento 6.1.1.....	60
	Modalità di utilizzo del premio dell'intervento 6.1.1	61
	Riepilogo effetti della proposta progettuale per l'intervento 6.1.1	62
	3 - OBIETTIVI E PIANO INVESTIMENTI INTERVENTO 4.1.1	63
	Obiettivi del PSA con l'intervento 4.1.1.....	64
	Piano degli investimenti con l'intervento 4.1.1	65
	Riepilogo effetti della proposta progettuale per l'intervento 4.1.1	66
	4 RIEPILOGO PSA	68
	Allegati del PSA	70
	Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 28/12/2000 n. 445, riguardante tutti gli impegni, obblighi e prescrizioni previsti dal bando	75
	Allegato 3 - Dichiarazione del richiedente della capacità di copertura finanziaria della quota a proprio carico	82
	Dichiarazione sostitutiva (Ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445)	82
	Allegato 4 - Modello A – Elenco giustificativi di spesa	83
	Allegato 5 - Modello B – Confronto quantitativo previsioni/realizzazioni	84

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

Allegato 6 - Dichiarazione che il terreno oggetto di acquisto non ha fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di finanziamento pubblico	85
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Ai sensi degli art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445).....	85
Allegato 7 - Dichiarazione di assenso alla realizzazione degli investimenti	86
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)	86
Allegato 8 - Dichiarazione dei proprietari degli immobili interessati all'intervento	87
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)	87
Allegato 9 - Dichiarazione attestante l'avvenuto inizio dell'attuazione del progetto con indicazione della data inizio lavori	88
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)	88

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

1 DESCRIZIONE GENERALE

1.1 Descrizione del “Pacchetto Giovani”

1. Con il “Pacchetto giovani” la Regione Abruzzo intende attivare in modalità combinata il premio previsto con la Tipologia di intervento 6.1.1 “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori” (art. 19, comma 1, lett. a) ed i) del Reg UE 1305/2013) (finalizzato a promuovere l'aumento del numero di aziende agricole condotte da giovani imprenditori), con il sostegno agli investimenti finanziabili attraverso la Tipologia di intervento 4.1.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività”.
2. Nel presente bando vengono definiti i criteri e le procedure di attuazione di entrambi i tipi di interventi e disciplinate le modalità di presentazione della domanda unica di sostegno e di pagamento da parte dei richiedenti e le relative procedure operative definite congiuntamente con l'Organismo Pagatore nazionale (AGEA).
3. Obiettivo dell'insediamento è la realizzazione di quanto previsto nel Piano di Sviluppo Aziendale (PSA), redatto secondo il modello “Allegato n. 1” del presente Bando.
4. La procedura amministrativa attivata con il presente bando è disciplinata dalla normativa e dalle circolari indicate nelle Linee guida approvate dall'Autorità di Gestione e dalle disposizioni di cui agli articoli seguenti.
5. Con la partecipazione alla procedura, il richiedente attesta di aver preso conoscenza del PSR Abruzzo 2014/2020, Decisione di Esecuzione della Commissione C(2015) 7994 di approvazione del PSR Abruzzo (13/11/2015 sottoposto alla Giunta Regionale d'Abruzzo, per la presa d'atto, in data 19/12/2015 (D.G.R. n. 1056/15) e s.m.i. nonché del presente bando e di accettarne tutti gli impegni, clausole, condizioni e prescrizioni.

1.2 Obiettivi

1.2.1 Obiettivi specifici per l'insediamenti di giovani agricoltori (6.1.1)

1. **Tipologia di intervento 6.1.1** “Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori” persegue l'obiettivo di incentivare il primo insediamento in agricoltura di giovani imprenditori qualificati e lo sviluppo del loro progetto imprenditoriale. Esso si propone di promuovere l'aumento del numero di aziende agricole condotte da giovani imprenditori, professionalmente qualificati, che presentano progetti di sviluppo di attività in grado di competere sul mercato e con caratteristiche innovative. Sono favoriti, in particolare, gli insediamenti nella area D, caratterizzata da una maggiore propensione alla riduzione/abbandono dell'attività agricola. La Tipologia di intervento 6.1.1 contribuisce in modo diretto al raggiungimento degli obiettivi delle Focus Area 2A, 2B, 6A, ed in modo indiretto a potenziare gli obiettivi delle Focus Area 5B e 5C.
2. La modalità operativa del “PACCHETTO GIOVANI” di regola coniuga al premio, in alternativa o congiuntamente tra loro, interventi di investimento, di formazione, di consulenza, di diversificazione.
3. **Nell'ambito del presente Bando il “PACCHETTO GIOVANI” consente, tuttavia, di combinare esclusivamente premio e investimento (Tipologia di intervento 4.1.1), in una logica di progettazione integrata e coordinata attraverso un solo Piano di Sviluppo Aziendale.**

1.2.2 Obiettivi specifici di investimento aziendale (4.1.1)

1. **La Tipologia di intervento 4.1.1 – Intervento 2** “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole condotte da giovani agricoltori”, attivata in sinergia con Tipologia di intervento 6.1.1, è finalizzata a finanziare uno o più specifici investimenti aziendali, materiali ed immateriali, aggiuntivi e

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

complementari a quelli espressamente previsti per la Tipologia di intervento 6.1.1 "Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori". La Tipologia di intervento 4.1.1 - Intervento 2 contribuisce in modo diretto al raggiungimento degli obiettivi delle Focus Area 2A, 2B, 3A, 4A, 4C e 5A ed in modo indiretto a potenziare gli obiettivi delle Focus Area 4B, 5B e 5C.

2. L'obiettivo sotteso al peculiare intervento complementare, inserito nell'ambito del cosiddetto "PACCHETTO GIOVANI", è volto a favorire il miglioramento della redditività delle aziende agricole condotte dai giovani agricoltori beneficiari del premio per il primo insediamento, mediante l'attivazione di una o più delle seguenti azioni:
 - a) riconversione produttiva e il relativo ammodernamento delle strutture aziendali iniziali finalizzate alla trasformazione, alla commercializzazione e allo sviluppo dei prodotti agricoli;
 - b) miglioramento qualitativo e della sicurezza alimentare dei prodotti;
 - c) innovazione di processo e di prodotto;
 - d) miglioramento delle condizioni di lavoro e degli standard di sicurezza;
 - e) diversificazione delle produzioni;
 - f) incremento dell'efficienza e della sostenibilità nell'uso dei fattori produttivi;
 - g) miglioramento dell'efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzata all'autoconsumo.

1.3 Ambito territoriale di applicazione

1. Il presente Bando trova applicazione sull'intero territorio della Regione Abruzzo.

2 BENEFICIARI DEGLI AIUTI

2.1 Soggetti richiedenti

1. Nell'ambito del presente Bando, sono potenzialmente beneficiari del "Pacchetto Giovani" le imprese agricole condotte da giovani agricoltori maggiorenni che presentano domanda di premio di cui all'Intervento 6.1.1 in modalità integrata con la Tipologia di intervento 4.1.1 - Intervento 2, che presentano a tal fine un Piano di Sviluppo Aziendale conforme al modello Allegato "1" e compilato nonché consegnato nello specifico sistema PSA WEB ABRUZZO on line.

2.2 Condizioni soggettive di ammissibilità per l'accesso al "Pacchetto Giovani"

1. Il sostegno è rivolto ai giovani agricoltori che intendono avviare una impresa agricola e che si insediano per la prima volta nella stessa in qualità di capo azienda in forma singola (ditta individuale) o associata (società di persone, società di capitali e cooperative agricole di conduzione).
2. Le condizioni soggettive di ammissibilità, da possedere alla data di presentazione della domanda di sostegno, sono le seguenti:
 - a) Avere un'età compresa fra i 18 anni compiuti e i 41 anni non ancora compiuti, ai sensi dell'art. 2 paragrafo 1, lett. n) del Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m. e i.;
 - b) Risultare iscritto all'Anagrafe delle Aziende Agricole, con posizione validata del Fascicolo Aziendale;
 - c) Risultare titolare dell'impresa agricola oggetto di insediamento come attestato dall'inserimento nel fascicolo aziendale dei terreni posseduti in proprietà, affitto o tramite

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

diritto reale (enfiteusi, diritto di superficie, usufrutto, diritto reale d'uso, servitù), risultante da vigente contratto registrato;

- d) Aver presentato richiesta di iscrizione alla C.C.I.A.A. con l'indicazione dell'esercizio dell'attività agricola quale attività primaria (Cod. ATECO 01), in caso di ditta individuale, o come attività esclusiva, in caso di impresa costituita in forma societaria;
- e) Avere acquisito la partita I.V.A. avente per oggetto l'esercizio di attività agricola;
- f) Risultare insediati da non più di 24 (ventiquattro) mesi e non essere stati insediati in azienda agricola in precedenza;
- g) Possedere adeguate qualifiche e competenze professionali che si determinano al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - g.1) possesso di un titolo di studio ad indirizzo agrario (diploma di scuola media superiore o diploma assimilabile, ovvero titolo conseguito presso istituti professionali di stato o ad essi equiparati o diploma di laurea, attinenti al settore agro-alimentare, forestale o veterinario);
 - g.2) esperienza formativa in campo agrario per un minimo di 100 ore desumibile da specifico attestato rilasciato da Organismi formativi accreditati ai sensi del DM n. 166/2001 e s.m.i.;Qualora i requisiti di cui ai punti g.1) e g.2) non siano posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno, uno degli stessi deve essere acquisito entro e non oltre la data di conclusione dell'attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale, come indicato nel paragrafo 2.3.

Soddisfa il requisito di adeguate qualifiche e competenze professionali da possedere alla data di presentazione della domanda di sostegno anche un'esperienza lavorativa minima di 3 anni acquisita antecedentemente al primo insediamento come partecipante familiare, da verificarsi mediante estratto conto contributivo dell'INPS, o come operaio agricolo con la qualifica di "specializzato super", da verificarsi attraverso scheda professionale del lavoratore rilasciata dai Servizi decentrati per l'impiego che attesti la qualifica, ed estratto contributivo INPS che attesti il relativo periodo contributivo pari ad almeno 456 giorni lavorativi.

- h) Essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'U.E. o status parificato;
- i) In caso di società il legale rappresentante deve avere i requisiti soggettivi del giovane agricoltore ed il capitale sociale deve essere posseduto per almeno il 51% da giovani agricoltori. Laddove una persona giuridica sia controllata da un'altra persona giuridica, i requisiti di cui sopra si applicano ad ogni persona fisica che abbia il controllo della società controllante e al suo rappresentante legale. L'atto costitutivo deve indicare una durata di almeno 8 anni, in considerazione della tempistica prevista per le procedure di cui al presente bando ed in ogni caso la durata della società dovrà essere tale da garantire il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "2.3 Adempimenti ed Impegni del soggetto beneficiario". Nel caso in cui l'atto costitutivo vigente alla data di presentazione della domanda di sostegno preveda una durata inferiore a quella sopra prevista, il richiedente si impegna a modificare, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, l'atto costitutivo stesso per renderlo conforme a quanto richiesto per garantire il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "2.3 Adempimenti ed Impegni del soggetto beneficiario". Le società, sia di persone che di capitali, nonché le cooperative, devono avere per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola. Lo

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

stesso requisito deve essere posseduto sia dalle società collegate che dalle società controllanti. Qualora i richiedenti si insediano in un'impresa agricola preesistente già costituita sotto forma societaria, se già soci della stessa, non devono aver mai acquisito la qualifica di socio amministratore unico e/o di socio con potere di firma, pena l'esclusione della domanda di sostegno.

2.3 Adempimenti ed Impegni del soggetto beneficiario

1. Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente paragrafo, deve presentare un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e deve assumere i seguenti impegni:
 - a) Nel caso in cui i richiedenti, al momento della presentazione della domanda di sostegno, non possiedano le adeguate qualifiche e competenze professionali prescritte, si impegnano al conseguimento delle stesse entro e non oltre la data di conclusione dell'attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale, attraverso:
 - a.1) Il conseguimento di un titolo di studio ad indirizzo agrario: diploma di scuola media superiore o diploma assimilabile, ovvero titolo conseguito presso istituti professionali di stato o ad essi equiparati o diploma di laurea attinenti al settore agro-alimentare, forestale o veterinario;
 - a.2) Il conseguimento di attestato formativo in campo agrario per un minimo di 100 ore rilasciato da Organismi formativi accreditati ai sensi del D.M. n. 166/2001 e s.m.i.;
 - b) A permanere in qualità di capo azienda per almeno 5 anni a decorrere dalla data di autorizzazione regionale alla erogazione del saldo finale del premio da parte del Servizio regionale competente e, per le società, che la stessa mantenga, per lo stesso periodo, i requisiti in materia di possesso di capitale sociale e di preposizione agli organi sociali stabiliti per l'accesso ai benefici;
 - c) Ad acquisire il possesso dei requisiti di "agricoltore attivo" di cui all'art. 9 del Reg UE 1307/2013, come recepito nell'art 3 del DM n. 6513/2014, nell'art. 1 del DM 1420/2015 e nell'art. 1 - comma 1 del DM 1922/2015, entro 18 mesi dalla data di insediamento;
 - d) A dare inizio all'attuazione del Piano suddetto entro e non oltre il termine improrogabile di **60 giorni** consecutivi decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione del sostegno;
 - e) A concludere l'attuazione del Piano suddetto entro 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione: tale termine è elevato a 36 mesi decorrenti dalla stessa data, nel caso in cui il PSA preveda la realizzazione di interventi strutturali che presuppongono la presentazione del permesso di costruire, del provvedimento conclusivo o della comunicazione di inizio lavori in edilizia libera.

3 PRIMO INSEDIAMENTO

1. Il premio di cui al presente bando può essere concesso ai richiedenti che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola.
2. Integrano il "primo insediamento":
 - a) L'acquisizione per la prima volta della responsabilità fiscale di un'azienda agricola da comprovare mediante il possesso di Partita I.V.A.;
 - b) L'iscrizione alla C.C.I.A.A.: in caso di ditta individuale l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c. deve risultare attività primaria. In caso di impresa costituita in forma societaria l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., con riferimento all'oggetto sociale, deve risultare in forma esclusiva;

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

- c) L'acquisizione della responsabilità/corresponsabilità civile nella gestione di un'azienda agricola in Abruzzo, in qualità di titolare (con l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata registrata), ovvero socio e amministratore con poteri straordinari a firma disgiunta di una società di persone o di capitali avente per oggetto esclusivo la gestione di un'azienda agricola.
3. Quale data di primo insediamento si deve intendere, la data di iscrizione all'anagrafe del settore primario della competente CCIAA, o la data di variazione statutaria per insediamento in ambito di persone giuridiche preesistenti.

4 CONDIZIONI OGGETTIVE DI AMMISSIBILITÀ

1. L'azienda agricola, intesa come l'insieme di beni strumentali utilizzati ai fini della gestione dell'impresa agricola, oggetto di nuovo insediamento, al momento della presentazione della domanda di sostegno deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - a. Rientrare nella definizione di micro-impresa o piccola impresa, ai sensi del Reg UE 1303/2013 e della Raccomandazione 2003/361/CE.
 - b. Il centro aziendale principale (fabbricato o complesso di fabbricati connessi all'attività aziendale ed almeno il 51 % della SAU aziendale) deve insistere sul territorio della regione Abruzzo; inoltre la localizzazione degli interventi previsti all'interno del Piano di Sviluppo Aziendale deve insistere sul territorio della regione Abruzzo.
 - c. Avere, ai sensi dell'art. 19 paragrafo 4 del Reg UE 1305/2013, alla data di presentazione della domanda di sostegno, una dimensione economica, espressa in termini di Produzione Standard (PS), non inferiore ai 10.000,00 euro se l'azienda (fabbricato o complesso di fabbricati connessi all'attività aziendale ed almeno il 51 % della SAU aziendale) ricade nell'area D del PSR, e ai 15.000 euro nelle altre zone e non superiore a euro 200.000,00. Qualora l'insediamento avvenga attraverso una società non unipersonale di soli giovani, la dimensione economica minima deve essere moltiplicata per il numero dei soci in possesso dei predetti requisiti soggettivi.
 - d. L'azienda oggetto di insediamento non deve derivare da frammentazione fondiaria di un'impresa agricola familiare già esistente, avvenuta successivamente alla adozione della Decisione di Esecuzione della Commissione C(2015) 7994 di approvazione del PSR Abruzzo (13/11/2015), da riscontrare mediante verifica del fascicolo aziendale del cedente. Costituisce frazionamento aziendale in ambito familiare la cessione parziale dei terreni condotti in proprietà a favore di parenti fino al secondo grado e affini fino al primo grado, come risultante da stato di famiglia storico. Non sono inoltre ammessi:
 - d.1) il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi avvenuto successivamente al 13/11/2015, da riscontrarsi mediante verifica del fascicolo aziendale del cedente;
 - d.2) la costituzione ex novo di società tra coniugi, qualora uno dei due sia già titolare di azienda agricola individuale avvenuta successivamente al 13/11/2015, da riscontrarsi mediante verifica del fascicolo aziendale del cedente;
 - d.3) l'insediamento in una società preesistente, qualora fra i soci amministratori figurino l'altro coniuge avvenuto successivamente al 13/11/2015, da riscontrarsi mediante verifica del fascicolo aziendale del cedente.
 - e. Presentazione di un "Piano di Sviluppo Aziendale" (PSA), conforme al modello Allegato "1", redatto attraverso l'apposito applicativo informatico che sarà disponibile sul sito internet del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, e per il quale sia stata effettuata l'operazione di "consegna" sul Portale PSA WEB ABRUZZO, che descriva almeno:

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

- e.1) la situazione di partenza dell'azienda agricola;
 - e.2) le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività della nuova azienda;
 - e.3) gli effetti degli investimenti e i risultati attesi;
 - e.4) i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola.
2. Il beneficiario deve dimostrare, attraverso il PSA, che:
- a) il premio sarà integralmente utilizzato per lo sviluppo dell'azienda e il PSA deve essere compilato in modo da consentire ex ante, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno, di individuare esattamente le modalità di utilizzo del premio distinguendole chiaramente, tramite la compilazione delle apposite sezioni del PSA stesso, da quelle previste a contributo per Tipologia di intervento 4.1.1;
 - b) al termine del periodo di implementazione del PSA sarà conseguito un aumento della Dimensione Economica Aziendale (incluse le attività extra agricole).
3. Il beneficiario deve evidenziare inoltre, attraverso il PSA, la sostenibilità tecnico-amministrativa ed economica - finanziaria delle azioni previste (ad esempio modalità di copertura di costi annuali di gestione, pagamenti dei mutui eventualmente contratti, etc.).
4. La congruità delle spese previste per ciascun bene, servizio e lavoro in economia fa riferimento, ove esistenti, ai massimali stabiliti nel prezzario ANCE e dalla DGRA n. 150 del 6/4/2017 e s.m.i.
5. Ove le operazioni prevedano interventi che possono avere effetti negativi sull'ambiente, detti interventi dovranno risultare realizzati nel rispetto delle procedure di valutazione di impatto ambientale, conformemente alla normativa specifica per il tipo di intervento previsto.

4.1 Cause di esclusione

1. Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando i soggetti richiedenti e le aziende che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- a) Soggetti che intendono insediarsi in imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 2, punto (14) del Regolamento (UE) n. 702/2014;
 - b) Soggetti che intendono insediarsi in azienda già oggetto di un precedente insediamento agevolato dalla Misura 112 del PSR 2007-2013, il cui beneficiario risulti ancora vincolato alla conduzione aziendale;
 - c) Soggetti che hanno avuto accesso ad analoghi regimi di aiuto;
 - d) Soggetti che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria o nei cui confronti sia pendente un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; l'esclusione opera se la procedura o il procedimento riguarda il soggetto richiedente o la società all'interno del quale si insedia;
 - e) Soggetti che abbiano conferito incarichi professionali o concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale Ente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
 - f) Soggetti che risultino inaffidabili, cioè soggetti per i quali, nel precedente periodo di programmazione dello sviluppo rurale o nell'attuale è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore o per la quale è in corso un contenzioso.

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

5 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

5.1 Descrizione degli interventi ammissibili riconducibili alla tipologia 6.1.1

1. Il PSA nell'apposita distinta Sezione 2. denominata "MODALITA' DI UTILIZZO DEL PREMIO DELL'INTERVENTO 6.1.1" deve sviluppare la descrizione degli investimenti da effettuare a valere sulla Tipologia di Intervento 6.1.1 da individuarsi fra le tipologie specificate nell'ALLEGATO TABELLE DI CODIFICA (TAB. 1 - Corrispondenza tra tipologia di investimenti ed effetti ottenibili) del PSA medesimo.

5.2 Descrizione degli interventi ammissibili riconducibili alla tipologia 4.1.1

1. Il PSA nell'apposita distinta Sezione 3. denominata "PIANO DEGLI INVESTIMENTI CON L'INTERVENTO 4.1.1" deve sviluppare la descrizione degli investimenti da finanziare a valere sulla Tipologia di Intervento 4.1.1 da individuarsi fra le tipologie ammissibili, come di seguito indicate:
 - a) miglioramento della redditività e della competitività aziendale;
 - b) coerenza con la priorità cui il tipo di operazione stessa concorre, con la focus area in cui si colloca e mirare al soddisfacimento degli obiettivi trasversali;
 - c) i potenziali sbocchi di mercato per i prodotti finiti cui l'investimento sia eventualmente rivolto, da documentare con apposita analisi di mercato da inserire all'interno del PSA;
 - d) fattibilità del progetto sotto l'aspetto economico, finanziario e tecnico-logistico, da dimostrare con dichiarazione del tecnico progettista con riferimento alle opere soggette a concessioni ed autorizzazioni.
2. In particolare sono ammissibili interventi di:
 - INVESTIMENTI MATERIALI:
 - a) Investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili: impianti dimensionati ai fabbisogni aziendali (esclusa l'abitazione) e comunque di potenza inferiore ad 1MW;
 - b) Costruzione e/o ristrutturazione di fabbricati produttivi aziendali;
 - c) Investimenti per trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, a condizione che la materia lavorata sia prevalentemente di provenienza aziendale e che la stessa materia prima, sia in entrata che in uscita del processo di lavorazione, sia compresa nell'allegato I del Trattato;
 - d) Acquisto terreni edificati e non edificati funzionali all'investimento nel limite del 10% dell'investimento ammissibile;
 - e) Interventi di efficientamento energetico di impianti ed immobili produttivi aziendali;
 - f) Dotazioni aziendali (macchine, macchinari ed attrezzature);
 - g) Miglioramenti fondiari
 - INVESTIMENTI IMMATERIALI - Acquisizione di programmi informatici compreso il loro sviluppo e/o brevetti, licenze;
 - SPESE GENERALI.
3. Le spese generali collegate agli investimenti comprensive di spese tecniche per onorari di tecnici incaricati e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammissibili nel limite massimo del 4%, elevato al 8% in presenza di progettazioni di lavori edili.

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

4. La congruità delle spese previste per ciascun bene, servizio e lavoro in economia fa riferimento, ove esistenti, ai massimali stabiliti nel prezzario "A.N.C.E." e Prezzario Regionale aggiornato con DGR 150 al 06/04/2017 pubblicato sul sito della Regione Abruzzo.
5. Per gli interventi realizzati in economia direttamente dall'imprenditore sono ammissibili quelli ricompresi nel prezzario approvato con Prezzario Regionale aggiornato con DGR 150 al 06/04/2017 pubblicato sul sito della Regione Abruzzo.

Non rientrano, comunque, tra le spese eleggibili:

- a) gli investimenti riferibili a trasformazione e commercializzazione di prodotti non contemplati nell'allegato I del Trattato dell'UE;
- b) le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario;
- c) i costi relativi agli interessi passivi e l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA);
- d) le spese per l'acquisto di beni e attrezzature usate;
- e) le spese di mera sostituzione di impianti e macchinari;
- f) gli investimenti per l'irrigazione previsti dall'art. 46 del Reg. 1305/2013;
- g) la realizzazione o ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e acquisto di relativi arredi;
- h) gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme unionali, salvo che gli investimenti siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione (ovvero introdotti da meno di 12 mesi);
- i) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di animali, di piante annuali e loro messa a dimora;
- j) gli investimenti non riconducibili alle finalità dell'intervento finanziato;
- k) la manutenzione ordinaria;
- l) Interventi strutturali su particelle catastali il cui possesso è documentato da contratti diversi da proprietà, dall'usufrutto e dall'affitto;
- m) Interventi di miglioramento fondiario su particelle inserite nel fascicolo aziendale per le quali non è stata rilasciata autorizzazione dal proprietario qualora diverso dal richiedente;
- n) Spese per investimenti sovvenzionabili all'interno delle Organizzazioni Comuni di Mercato (O.C.M.) di cui al Reg. (UE) 1308/13 secondo le indicazioni del Capitolo 14 "Informazioni sulla complementarietà" del PSR della Regione Abruzzo 2014/2020.

6 PRESCRIZIONI OPERATIVE

1. Tutte le domande (di sostegno, di pagamento, di proroga e di variante) devono essere presentate, a pena di inammissibilità, esclusivamente dall'aspirante beneficiario, dal beneficiario o da soggetto formalmente a tal fine delegato.
2. Al momento della presentazione della domanda di sostegno i richiedenti devono presentare il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA "Pacchetto Giovani") redatto sulla base del modello "Allegato 1" approvato contestualmente al presente bando, pena l'inammissibilità della domanda stessa.
3. **Nell'ambito del presente bando, il PSA deve essere compilato, a pena di esclusione, esclusivamente attraverso l'apposito applicativo informatico che sarà disponibile, sul sito internet del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, e per il quale sia stata effettuata l'operazione di "consegna" sul Portale PSA WEB ABRUZZO entro e non oltre la data di rilascio della rispettiva domanda di aiuto su portale SIAN.**

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

4. **Il PSA, una volta conclusa l'operazione di cui sopra, deve essere sottoscritto dal richiedente e trasmesso, entro i termini previsti del bando, unitamente alla domanda di sostegno rilasciata dal sistema SIAN e a tutta la restante documentazione richiesta.**
5. In caso di insediamento in forma societaria, va prodotto un solo PSA "Pacchetto Giovani" riferito alla Società.
6. Il PSA "Pacchetto Giovani" deve dimostrare che il progetto aziendale evolve verso una maggiore competitività attraverso l'aumento della Dimensione Economica (D.E.) Aziendale (incluse le attività extra agricole, computate a tal fine sia ex ante, se presenti, che ex post).
7. Il riparto colturale e la consistenza degli allevamenti di riferimento sono quelli presenti nell'ultimo fascicolo aziendale AGEA dell'istante validato prima del rilascio della domanda di aiuto.
8. Come per la valutazione di ammissibilità, operata sui distinti requisiti a tal fine fissati per le Tipologie di intervento 6.1.1 e 4.1.1, anche la valutazione di merito avviene distintamente per le due tipologie di intervento: essa è sviluppata sui Criteri di selezione riportati nei successivi paragrafi 9.1 e 9.2 del presente bando.
9. **L'avvio delle attività deve avvenire dopo la presentazione della domanda, nel termine improrogabile di 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione** del sostegno; è comunicato attraverso apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, supportata da almeno uno dei documenti di seguito indicati (da presentare in originale o copia conforme, nel rispetto della normativa vigente in materia di imposta di bollo) e da copia fotostatica fronte retro di un proprio documento di identità in corso di validità:
 - a) fatture di acquisto o dei documenti di trasporto (DDT), o dei documenti di pagamento di anticipi o acconti (nel caso di acquisto di beni o servizi funzionali all'attuazione del PSA);
 - b) caparra confirmatoria;
 - c) contratto di fornitura;
 - d) registrazione di eventuali contratti di affitto, di acquisto o compromesso di acquisto.La data di inizio lavori corrisponde a:
 - a) data del primo d.d.t. o fattura accompagnatoria;
 - b) data della caparra confirmatoria;
 - c) data del contratto di fornitura, di acquisto o di affitto.
10. Decorso inutilmente il termine sopra indicato, si procederà a dichiarare la decadenza automatica dai benefici del "Pacchetto giovani".

7 PROFILI FINANZIARI

7.1 Budget dell'Avviso

1. Le risorse disponibili per il presente bando sono pari a € 5.000.000,00 per la Tipologia di intervento 6.1.1 e ad € 2.000.000,00 per la Tipologia di intervento 4.1 - Intervento 2.

7.2 Aliquota ed importo dell'aiuto

7.2.1 Aliquote specifiche per intervento 6.1.1

1. L'entità del premio all'insediamento in agricoltura è fissata in 50.000,00 euro; il premio è elevato a 60.000,00 euro nel caso di insediamento in aziende ricadenti in area D (fabbricato o complesso di

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

fabbricati connessi all'attività aziendale ed almeno il 51 % della SAU aziendale) come individuata dal PSR 2014/2020 della Regione Abruzzo.

2. Qualora l'insediamento avvenga in forma di società non unipersonale il cui capitale sociale sia detenuto totalmente da giovani in possesso delle condizioni soggettive di ammissibilità, il sostegno è conferito alla società per un importo pari al prodotto del premio-base per il numero dei soci giovani. In tal caso la condizione minima aziendale è da riferirsi ad ogni singolo giovane che si insedia.

7.2.2 Aliquote specifiche per l'intervento 4.1.1

1. In aderenza alle previsioni riportate nella scheda di misura del PSR ed a quanto previsto dall'Allegato II del Reg. UE 1305/2013, l'entità del sostegno è fissata al 60% dell'investimento ammissibile.
2. La suddetta aliquota è ridotta al 40% nel caso di investimenti relativi alla trasformazione e commercializzazione.
3. **Ai fini del presente Bando, l'importo massimo del contributo concedibile per gli investimenti di cui alla Tipologia di intervento 4.1.1 è comunque pari ad € 30.000,00.**

7.3 Modalità di erogazione del Premio

1. Il premio all'insediamento verrà erogato in due rate: la prima, pari al 50% dell'importo del premio, viene liquidata dopo la concessione del sostegno previa costituzione della polizza fideiussoria rilasciata a favore di AGEA per un ammontare corrispondente al 100% del valore dell'importo del premio richiesto, presentata conformemente al modello disponibile sul portale del SIAN (AGEA) entro **60 (sessanta)** giorni dalla data della notifica dell'avvenuta concessione del finanziamento.
2. La liquidazione della seconda rata (corrispondente al saldo finale), pari al 50% dell'importo del premio, è condizionata alla verifica della corretta attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale.

7.4 Cumulo con altri sostegni e agevolazioni

1. Il P.S.R. assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte (no-double funding) da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013). Pertanto un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma. Di conseguenza l'amministrazione effettuerà i controlli e dedurrà l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche ai sensi della normativa unionale e nazionale in materia.
2. Inoltre, deve essere garantito che non si verifichi cumulo con analoghi regimi di aiuto gestiti da altre Regioni o da ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare.

7.5 Spese Ammissibili

1. Il riferimento guida per determinare l'ammissibilità ed eleggibilità delle spese è il Documento MIPAAF "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" approvato nella seduta dell' 11 febbraio 2016 e s.m.i..
2. In base all'art. 65 Reg. (UE) n. 1303/2013, comma 6, non sono selezionate per il sostegno del FEASR le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

sostegno nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

3. In generale sono considerate ammissibili (vale a dire selezionabili per il contributo comunitario) le operazioni ancora non portate materialmente a termine o completamente attuate, e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno, fatte salve:
 - le spese generali di cui all'art. 45.2 c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 12 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità;
4. Una spesa per essere ammissibile deve:
 - essere imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
 - essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
 - essere congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
 - essere necessaria per attuare l'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione;
 - riguardare interventi decisi dall'Autorità di Gestione del programma, o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui all'articolo 49 del Reg. (UE) n. 1305/13.
5. I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

7.6 Parametri di riferimento

1. Le imprese beneficiarie per la predisposizione della documentazione richiesta dal presente bando devono far riferimento:
 - a) Per le opere edili ed affini propriamente dette e sistemazioni esterne (entrambe a misura) il riferimento è l'elenco regionale dei "Prezzi informativi delle opere edili nella Regione Abruzzo" approvato con DGR 469 del 8/7/2014 e s.m. e i. Le singole voci dovranno essere contraddistinte dal n. d'ordine del prezzario.
 - b) Per la determinazione delle giornate di lavoro aziendali (ULU) relative alle colture, allevamenti, attività agrituristiche e attività connesse, il riferimento sono le tabelle Allegati A -B e C della DGR 436 del 31/05/2010 pubblicate sul BURA n. 47 del 21/7/2010.
 - c) Per la determinazione delle Produzioni Standard (PS) il riferimento sono le tabelle CREA con i coefficienti approvati nel 2017 (ex INEA Abruzzo) pubblicate sul sito http://www.rica.inea.it/public/it/rls_ps.php
 - d) Prezzario agricolo regionale approvato con DGR 150 del 6/4/2017.

8 DOMANDA DI SOSTEGNO

8.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno

1. A pena di irricevibilità, la domanda di sostegno va presentata, esclusivamente secondo le modalità procedurali fissate dall'AGEA, utilizzando la specifica modulistica prodotta dal SIAN. Le domande di sostegno vanno presentate sul portale SIAN **entro il 28 febbraio 2020** a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul sito della Regione Abruzzo all'indirizzo <http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura>.

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

2. Il presente bando è inoltre pubblicato, a fini meramente notiziali, sul BURAT e nella sezione del sito della Regione Abruzzo "amministrazione trasparente".
3. Nel caso in cui il richiedente sia una Società, la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante come di seguito indicato:
 - a) amministratore unico di società di persone avente per oggetto l'esercizio esclusivo di attività agricola;
 - b) socio amministratore unico o delegato di società di capitale avente per oggetto l'esercizio esclusivo di attività agricola, nonché titolare di quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza in assemblea ordinaria e straordinaria;
 - c) socio amministratore unico o delegato di società cooperativa avente per oggetto l'esercizio esclusivo di attività agricola.
4. La domanda di sostegno deve essere compilata e trasmessa per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) disponibile all'indirizzo www.sian.it, previa apertura ed aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.
5. I dati inseriti nel fascicolo aziendale e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati nelle domande e saranno modificabili solo attraverso l'aggiornamento del fascicolo. La fase di predisposizione del fascicolo aziendale validato dal proponente è propedeutica alla presentazione della domanda di sostegno che sarà compilata sulla base dei dati contenuti nel fascicolo stesso.
6. Una volta inseriti tutti i dati nella domanda sarà possibile stamparla con due modalità:
 - STAMPA PROVVISORIA: consente di stampare la domanda compilata, di verificare se i dati inseriti sono corretti ed eventualmente correggerli;
 - STAMPA DEFINITIVA: attribuisce alla domanda il codice univoco di domanda AGEA (barcode) che consentirà di individuare la domanda (domanda nello stato di "STAMPATA"). Dopo la stampa definitiva non è più possibile modificare i dati contenuti nella domanda.
7. La domanda deve riportare la firma OTP (One Time Password) del beneficiario. Il sistema produce il modello "conferma firma OTP" che il beneficiario sottoscrive con firma autografa (domanda nello stato di "FIRMATA").
8. La fase successiva è quella di firma con PIN statico, rilascio e protocollazione della domanda sul SIAN che consiste nell'invio telematico della stessa (domanda RILASCIATA).
9. **La data di rilascio della domanda nel portale SIAN è la data di presentazione della domanda.**
10. Alla domanda, da cui si ricavi anche l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), in applicazione degli adempimenti del DPCM 16/11/2014 previsti a far data dall'11/08/2016, deve essere allegata in formato elettronico sul SIAN, con firma digitale, la documentazione elencata al successivo paragrafo 8.2
11. Si fa presente che le funzionalità software realizzate in ambito SIAN consentono al beneficiario anche la presentazione in proprio (in qualità di utente qualificato) della domanda di sostegno on-line (e della domanda di pagamento) seguendo le istruzioni contenute nel documento aggiornato sull'utilizzo della firma elettronica per lo sviluppo rurale (PSR) presente nell'area pubblica del portale SIAN, raggiungibile al seguente indirizzo: <http://www.sian.it/portale-sian/sottosezione.jsp?pid=9>.

8.2 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. Alla domanda di sostegno va allegata la seguente documentazione:
 - a) Copia di valido documento di identità;

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

- b) Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A. Pacchetto Giovani), redatto nel rispetto di limiti e modalità descritti nei paragrafi 4 e 6 del presente bando;
 - c) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 redatta secondo lo schema allegato sotto il numero "2";
 - d) Per il cofinanziamento dell'investimento di cui alla Tipologia di intervento 4.1.1, dichiarazione rilasciata da un Istituto di Credito recante i contenuti evidenziati nell'Allegato "A" delle "Linee Guida Operative per l'avvio dell'attuazione del PSR 2014/2020" approvate con D.D., 141/16 del 15/4/2016, pubblicata sul sito della Regione Abruzzo, o dichiarazione di contenuto analogo sottoscritta dal richiedente i benefici, redatto secondo lo schema allegato, al presente bando, sotto il numero "3";
 - e) Per le forme giuridiche societarie, diverse dalle società di persone, e per le cooperative oltre alla documentazione sopra prevista è necessario produrre apposito atto dell'organo competente con il quale:
 - e.1) si richiamano l'atto costitutivo e/o lo statuto nonché gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;
 - e.2) si approva il progetto;
 - e.3) si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti conseguenti necessari.
2. Per gli investimenti di cui alla Tipologia di intervento 4.1.1 - Intervento 2 il richiedente deve presentare la seguente documentazione:
- a) Per gli interventi di edilizia rurale:
 - a.1) elaborati progettuali, che saranno allegati al permesso di costruire, SCIA, CILA e attività in edilizia libera;
 - a.2) tavole progettuali quotate riportanti le opere edili, il layout e la descrizione dei processi produttivi, gli impianti fissi;
 - a.3) per i progetti che prevedano opere di ristrutturazione, dovranno essere allegati anche i disegni quotati riferiti alla situazione prima dell'intervento e documentazione fotografica che attesti lo status dell'immobile alla data di presentazione della domanda di sostegno;
 - a.4) in caso di investimenti in corso alla data di presentazione della domanda di sostegno, perizia asseverata da parte del progettista incaricato, da cui risulti lo stato dei lavori eseguiti, l'importo degli stessi e quello da completare; documentazione fotografica che attesti lo status dei terreni interessati dall'intervento, alla data di presentazione della domanda di sostegno;
 - a.5) autorizzazione del/dei proprietari/co-proprietari all'effettuazione dell'investimento, se il richiedente non è proprietario al 100% (allegato 7);
 - b) Per gli interventi di produzione di energia per consumo aziendale:
 - b.1) Elaborati e relazioni tecniche previste per legge dall'iter autorizzativo attuativo del d.lgs. 28/2011 per gli interventi di carattere energetico o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale attestante che per le opere previste non è necessario richiedere alcuna autorizzazione o effettuare comunicazione al comune di appartenenza;
 - b.2) relazione tecnica con la quale si descrive l'intervento che si intende realizzare e si documenta il dimensionamento dell'impianto rispetto ai fabbisogni aziendali (esclusa l'abitazione) a firma del tecnico progettista.
 - c) Per gli investimenti di miglioramento dell'efficienza energetica di impianti e immobili produttivi elaborati progettuali e dichiarazione di un tecnico abilitato con cui si attesta l'effettivo miglioramento delle prestazioni di efficienza energetica.

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

- d) Per l'acquisto di terreni edificati o non edificati e di immobili:
- d.1) preliminare di vendita sottoscritto dal promittente venditore, con copia del documento di identità dello stesso;
 - d.2) attestazione di un tecnico qualificato indipendente con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato;
 - d.3) Dichiarazione resa dal richiedente (allegato 6):
 1. *che il terreno o l'immobile oggetto di compravendita non ha fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;*
 2. *di esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno o dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione, nonché di un periodo minimo di destinazione compatibile con la normativa comunitaria;*
- Per l'acquisto di terreni o di immobili produttivi il valore di mercato deve essere pari o inferiore alle quotazioni dall'Agenzia delle Entrate.
- e) Contabilità preventiva delle opere, elaborata secondo le indicazioni che seguono, che ricomprenda le opere a misura, quelle a preventivo e le spese generali, tenendo in evidenza i massimali stabiliti per le strutture aziendali e per l'acquisto di alcune tipologie di macchinari come riportato nella D.D. n. DPD141/16 del 15/04/2016 e s.m.i. (visualizzabili all'interno del sito: <http://www.regione.abruzzo.it/content/documenti-utili-psr-2014-2020>):
- e.1) **Computo metrico estimativo analitico**, relativo alle opere edili e affini propriamente dette e sistemazioni esterne (entrambe a misura) sottoscritto da un tecnico abilitato iscritto ad idoneo albo professionale, contenente attestazione di congruità dei prezzi sottoscritta dallo stesso tecnico. Il computo metrico va redatto per le opere edili ed affini, sulla base dei "prezzi informativi opere edili della regione Abruzzo (denominato prezzario A.N.C.E.)" in vigore alla data della pubblicazione del presente bando. Le singole voci dovranno essere contraddistinte dal numero d'ordine del prezzario;
 - e.2) Per le opere di trasformazione agraria, piantagione arborea da frutto e prati e pascoli montani, nonché per gli interventi relativi ai vigneti da tavola il computo metrico è formulato sulla base del prezzario agricolo regionale approvato con DGR 150 al 06/04/2017 pubblicato sul sito della Regione Abruzzo.
 - e.3) **almeno tre preventivi emessi, in data non antecedente al 01/06/2019**, per ogni acquisto di macchine, macchinari, attrezzature, impianti tecnici e tecnologici, beni immateriali e prestazioni professionali e per le opere edili non ricomprese nel prezzario "A.N.C.E.";
 - e.4) per tutte le voci di costo non comprese nei prezzari i preventivi devono essere formulati sulla base di una analisi dei costi in conformità alla vigente normativa, sottoscritta dallo stesso progettista.
 - e.5) apposito **prospetto di confronto** con l'indicazione del preventivo scelto. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi acquisiti, l'importo del preventivo più basso corrisponde alla spesa ammissibile.
 - e.6) E' ammessa la presentazione di un unico preventivo esclusivamente in relazione a beni o servizi proposti sul mercato da un singolo offerente, ovvero qualora si tratti di operare innesti su impianti o attrezzature preesistenti: in questo caso è necessaria una dichiarazione da parte

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

del richiedente e del tecnico progettista che attesti, dopo una approfondita indagine di mercato, l'impossibilità di rilevare altre ditte concorrenti.

3. Tutti i preventivi, al fine di consentire agli uffici istruttori la verifica della regolarità della procedura di raccolta delle offerte sopra indicate, devono contenere, chiaramente leggibile, la **denominazione del sottoscrittore dell'offerta commerciale**, oltre alle seguenti informazioni: **la data e gli estremi dell'offerta, la tipologia del bene, le quantità, le caratteristiche tecniche, il costo unitario** (sono esclusi i preventivi "a corpo") **ed il costo complessivo. Le offerte devono essere presentate da fornitori differenti ed essere comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere quelli praticati effettivamente sul mercato e non quelli di catalogo).**

Ai fini della **verifica** dei preventivi, trova applicazione il principio del soccorso istruttorio.

4. **Le spese generali** collegate agli investimenti comprensive di spese tecniche per onorari di tecnici incaricati e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammissibili nel limite massimo del 4%, elevato al 8% in presenza di progettazioni di lavori edili.
5. Si dovranno allegare almeno tre preventivi per onorari di tecnici incaricati e consulenti emessi in data non antecedente al **01/06/2019** nonché allegare anche apposito prospetto riepilogativo degli onorari previsti, redatto e sottoscritto dal richiedente.
6. **Le spese tecniche**, in fase di accertamento finale, vanno individuate e rendicontate in riferimento alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016, concernente l'approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazioni adottate ai sensi dell'art. 24 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016.

9 CRITERI DI SELEZIONE

9.1 Criteri di selezione Tipologia di intervento 6.1.1

1. Il presente Bando prevede l'attribuzione di una priorità assoluta alle aziende con centro aziendale principale (fabbricato o complesso di fabbricati connessi all'attività aziendale ed almeno il 51% della SAU aziendale) localizzato nel cratere del sisma 2016/2017.
2. Tale priorità opererà esclusivamente a favore di progetti che, all'esito della valutazione, abbiano conseguito almeno il punteggio minimo richiesto per il conseguimento dell'idoneità:

I criteri di selezione adottati per l'attuazione della Tipologia di intervento 6.1.1 sono i seguenti:

Criteri di selezione	Punti	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
Adesione a più opzioni del Pacchetto giovani: - Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze - Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza - Investimenti nelle imprese agricole - Sostegno a investimenti per la diversificazione delle imprese agricole	max 10 (vedi nota 1)	10: Adesione a tutte le opzioni del pacchetto giovani 6: Adesione a tre delle opzioni previste 3: Adesione a due delle opzioni previste 0: Adesione a una delle opzioni previste

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

Criteri di selezione	Punti	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
Profilo soggettivo del beneficiario con riferimento al titolo di studio ad indirizzo agricolo	max 10 (vedi nota 2)	10: Possesso di titolo di studio di livello universitario del vecchio ordinamento o laurea magistrale (già specialistica) attinente il settore agro-alimentare, forestale o veterinario 7,5: Possesso di titolo di studio universitario triennale attinente il settore agro-alimentare, forestale o veterinario 5: Possesso di titolo di studio quinquennale di scuola superiore attinente il settore agro-alimentare 2,5: Possesso di qualifica triennale rilasciata dall'Istituto Professionale per l'agricoltura (vedi nota 5) 0: Assenza di titolo di studio a indirizzo agrario
Profilo soggettivo del beneficiario con riferimento all'età anagrafica	max 5 (vedi nota 3)	5: Età minore di 30 anni 3 Età compresa tra 30 e 35 anni (non compiuti) 1.5 Età superiore a 35 anni
Domanda di aiuto presentata da una donna	max 5 (vedi nota 4)	5: Presenza del requisito di genere 0: Assenza del requisito di genere
Incremento di redditività stimato nel PSA, espresso in termini di Standard Output	max 20	20: Incremento atteso della redditività di oltre il 20% rispetto alla situazione iniziale 12: Incremento atteso della redditività superiore al 10 e fino al 20% rispetto alla situazione iniziale 9: Incremento atteso della redditività superiore al 5 e fino al 10% rispetto alla situazione iniziale 0: Incremento atteso della redditività inferiore al 5% rispetto alla situazione iniziale
Coerenza del PSA con gli obiettivi trasversali di innovazione e ambiente attraverso l'introduzione di sistemi ICT per: - la gestione tecnico-economica - l'efficientamento energetico - la sostenibilità ambientale	max 10	10: Introduzione dei sistemi ICT per le tre finalità indicate 6: Introduzione dei sistemi ICT per due delle finalità indicate 3: Introduzione dei sistemi ICT per una delle finalità indicate 0: Nessuna indicazione da PSA
Coerenza del PSA con gli obiettivi qualificanti in termini di: - adesione ad un sistema di certificazione di qualità - diversificazione delle attività extra-agricola	max 10	10: Coerenza del PSA con entrambi gli obiettivi qualificanti 5: Coerenza del PSA con uno degli obiettivi qualificanti 0: Nessuna indicazione da PSA
Introduzione della fase di trasformazione e/o di commercializzazione sulla base delle previsioni del PSA	max 25	25: Il PSA introduce le fasi di trasformazione e di commercializzazione 12,5: Il PSA introduce una delle due fasi indicate 0: Il PSA non introduce fasi successive alla produzione
Aumento di occupazione previsto nel PSA in termini di ULA nella situazione post insediamento rispetto alla situazione di partenza (con esclusione del beneficiario)	max 5	5: Aumento occupazionale in termini di ULA di almeno una unità 2.5: Aumento occupazionale in termini di ULA di almeno 0,5 unità 0: Nessun aumento occupazionale

Nota 1: il punteggio relativo a questo criterio di selezione non sarà attribuito per il presente bando

Nota 2: nel caso di società composte da soli giovani, il punteggio verrà attribuito calcolando il valore medio assegnato ai titoli di studio in possesso dei giovani insediati; in caso di società di cui al paragrafo 2.2, in cui il legale rappresentante sia un giovane agricoltore ed il capitale sociale sia posseduto per almeno il 51% da giovani agricoltori, il punteggio sarà calcolata esclusivamente con riferimento al titolo di studio posseduto dai giovani insediati, sommando i punti/titolo di studio attribuibili a ciascun giovane e dividendo il totale per il numero complessivo dei soci;

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

Nota 3: nel caso di società composte da soli giovani insediati, il punteggio verrà attribuito calcolando il valore medio dei punti/età attribuibili a ciascun giovane insediato; in caso di società di cui al paragrafo 2.2, in cui il legale rappresentante sia un giovane agricoltore ed il capitale sociale sia posseduto per almeno il 51% da giovani agricoltori, il punteggio sarà calcolato sommando i punti/età attribuibili a ciascun giovane e dividendo il totale per il numero complessivo dei soci;

Nota 4: il punteggio verrà attribuito nel caso in cui il requisito di genere sia presente nella compagine societaria costituita da giovani agricoltori.

Nota 5. Ai fini dell'attribuzione del punteggio 2.5 il diploma di tecnico superiore nell'Ambito Sistema agroalimentare rilasciato da un Istituto Tecnico Superiore ai sensi del Decreto 7 settembre 2011 del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca è equiparato alla qualifica triennale rilasciata dall'Istituto Professionale per l'agricoltura.

Le domande di sostegno per la Tipologia di intervento 6.1.1 sono inserite in una graduatoria specifica in base alla priorità assoluta prevista per le aziende con centro aziendale principale localizzato nel cratere del sisma 2016/2017 e del punteggio totale ottenuto secondo il metodo definito nelle Linee guida operative approvate con Determinazione DPD /92/16 del 17/2/2016, così come modificate con determinazione direttoriale n. DPD/364 del 19/9/2018 e s. m. e i.

9.2 Criteri di selezione Tipologia di intervento 4.1.1

I criteri di selezione adottati per l'attuazione della Tipologia di intervento 4.1.1 sono i seguenti:

Criteri di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
Investimento connesso all'adesione a un progetto di filiera	max 5	5: Adesione al progetto di filiera 0: Nessuna adesione
Investimenti realizzati da aziende localizzate prevalentemente in zone soggette ai vincoli di cui all'art. 32 del Reg. 1305/2013 e in aree Natura 2000, se compatibili con i relativi piani di gestione	max 20	20: azienda localizzata in entrambe le aree 12: azienda localizzata prevalentemente localizzato (>50%) in entrambe le aree 6: azienda localizzata prevalentemente (>50%) in una sola tipologia di area 0: Azienda non prevalentemente localizzate nelle aree in oggetto
Redditività dell'investimento derivante da: <ul style="list-style-type: none"> - Diversificazione delle produzioni - Riduzione dei costi di produzione - Trasformazione dei prodotti (fase preesistente o di nuova introduzione) - Commercializzazione dei prodotti 	max 20	20: Investimento afferente a tutti i quattro ambiti di intervento indicati 12: Investimento afferente a tre degli ambiti di intervento indicati 6: Investimento afferente a due degli ambiti di intervento indicati 0: Investimento afferente ad un solo ambito di intervento tra quelli indicati
Investimenti innovativi coerenti con la Smart Specialization Strategy: <ul style="list-style-type: none"> - Strumenti di agricoltura di precisione e ICT-oriented per efficientamento tecnico ed economico nell'utilizzo degli input e migliore gestione delle risorse - Innovazione tecnologica a livello aziendale (es. applicazione gestionali per la tracciabilità del prodotto, tecnologie web-oriented per la promozione finalizzata alla vendita on line dei prodotti) 	max 15	15: Investimenti destinati ad entrambe le tipologie di innovazione indicate dal criterio 7.5: Investimenti destinati ad una delle tipologie di innovazione 0: Investimenti non destinati ad alcuna delle due tipologie di innovazione

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

Criteria di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
Investimenti atti a determinare effetti positivi per l'ambiente in termini di: - produzione di energia con l'impiego di fonti rinnovabili - conservazione del suolo (agricoltura conservativa) - riduzione dell'inquinamento ambientale (a. impianti di stoccaggio e trattamento dei reflui; b. impianti per il trattamento delle acque di scarico)	max 15	15 Investimento che concorre a tutti gli obiettivi ambientali indicati dal criterio 9: Investimento che concorre a due degli obiettivi ambientali indicati 4.5: Investimento che concorre a uno degli obiettivi ambientali indicati 0: Investimento che non concorre agli obiettivi ambientali indicati
Investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di qualità certificata nell'ambito della M. 3.1	max 5	5: Investimento propedeutico all'adesione 0: Investimento non propedeutico all'adesione
Dimensione economica degli investimenti	max 15	15: Investimenti > 50.000 euro 7.5: Investimenti ≥ 25.000 euro 0: Investimenti < 25.000 euro
Progetti di recupero di terreni incolti non contaminati	max 5 (vedi nota 1)	5: l'investimento è funzionale al recupero di terreni incolti non contaminati per una superficie di terreni incolti non inferiore al 20% della SAU totale (situazione iniziale).

Nota 1: il punteggio non si applica per la difficoltà di fare riferimento a dati aggiornati.

1. La soglia minima del punteggio non deve essere inferiore al 30% del punteggio massimo attribuibile.
2. I progetti che conseguano la soglia minima o un punteggio superiore sono collocati in un elenco dei progetti idonei.
3. L'ammissione ai benefici del "Pacchetto Giovani" avviene nell'ordine della graduatoria formulata per la Tipologia di intervento 6.1.1, a favore esclusivamente di richiedenti che abbiano conseguito l'idoneità ai fini della Tipologia di intervento 4.1.1.

10 DESCRIZIONE DELLE FASI OBBLIGATORIE DEL PROCEDIMENTO

1. La presentazione delle domande di sostegno è ammessa esclusivamente in via telematica tramite la compilazione della domanda di sostegno informatizzata presente sul portale SIAN, con le modalità descritte nel paragrafo 8.1.
2. Una volta acquisita la domanda viene avviato il procedimento amministrativo composto dalle seguenti fasi, appresso più dettagliatamente disciplinate:
 - a) **Valutazione di ricevibilità;**
 - b) **Valutazione di ammissibilità;**
 - c) **Valutazione di merito;**
 - d) **Graduazione;**
 - e) **Concessione dei benefici;**
 - f) **Domande di pagamento;**
 - g) **Varianti e proroghe;**
 - h) **Controllo.**
3. La tempistica delle fasi procedurali è regolata in conformità alle Linee Guida approvate dall'Autorità di gestione del PSR 2014/2020 con DPD 141/16 del 15.4.2016, così come modificate in ultimo da determinazione direttoriale n. 364/2019 del 19/09/2019 e s. m. e i. consultabile al seguente link: <http://www.regione.abruzzo.it/content/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-psr>.

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

10.1 Ricevibilità delle istanze

1. Scaduti i termini per la presentazione delle istanze, secondo quanto stabilito dal paragrafo 8.1, si procederà alla presa in carico delle domande di sostegno. L'iter istruttorio viene assolto dal Servizio competente mediante assegnazione delle domande agli incaricati delle valutazioni di ricevibilità, ammissibilità e merito di cui verrà data comunicazione ai beneficiari ai sensi della L. 241/90.
2. La valutazione di ricevibilità è volta ad accertare:
 - a) presentazione entro i termini previsti;
 - b) sottoscrizione dell'istanza secondo le modalità specificate nel presente bando;
 - c) presenza di valido documento di identità datato e firmato
3. Sono dichiarate irricevibili, con conseguente esclusione dalle ulteriori fasi valutative, le domande:
 - a) presentate oltre i termini stabiliti;
 - b) prive della firma del richiedente secondo le modalità specificate nel presente bando;
 - c) prive della copia di documento di identità valido;
4. L'incaricato dell'istruttoria conclude la verifica della ricevibilità con la redazione e sottoscrizione di una check list di controllo distinguendo le domande ricevibili da quelle non ricevibili.
5. In caso di esito negativo della valutazione, l'istanza è dichiarata non ricevibile e viene archiviata; l'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata al beneficiario mediante PEC.
6. Non è consentita la presentazione di istanze di riesame.
7. In caso di esito positivo della valutazione, l'istanza è dichiarata ricevibile ed è avviata alla valutazione di ammissibilità.

10.2 Ammissibilità delle istanze

1. Tutte le domande ricevibili sono sottoposte al controllo di ammissibilità che è svolto per gli aspetti inerenti la Tipologia di intervento 6.1.1, e per aspetti inerenti la Tipologia di intervento 4.1.1. dal Servizio competente.
2. La valutazione di ammissibilità consiste, in prima istanza, nella verifica del possesso autodichiarato di un punteggio minimo pari ad almeno il 30% di quello massimo attribuibile. A tal fine, le domande ricevibili sono disposte in un elenco che tenga conto della priorità assoluta riservata per aziende ricadenti nel "cratere Sisma 2016/2017" e del punteggio autoassegnato dai richiedenti nella domanda di sostegno per la tipologia di intervento 6.1.1. Sono dichiarate improcedibili le domande che totalizzino un punteggio inferiore al 30% di quello massimo attribuibile per la tipologia di intervento 6.1.1 e/o per la tipologia di intervento 4.1.1.
3. Le domande relative alle **aziende ricadenti nel "cratere Sisma 2016/2017"** che risultino idonee sulla base dei punteggi auto-attribuiti sia per la tipologia di intervento 6.1.1. che per la tipologia 4.1.1 **nonché le ulteriori domande che risultino idonee sulla base dell'autopunteggio per entrambe le tipologie** sono sottoposte alla valutazione degli ulteriori profili di ammissibilità procedendo nell'ordine di priorità assoluta e di punteggio per la tipologia 6.1.1 (dall'alto verso il basso) come sopra determinato,
4. L'accertamento degli ulteriori profili di ammissibilità attiene alla verifica:
 - a) della rispondenza ai requisiti soggettivi di ammissibilità del richiedente;
 - b) della rispondenza ai requisiti oggettivi di ammissibilità dell'intervento;
 - c) dell'assenza di cause di esclusione, di cui al paragrafo 4.1 del presente Avviso;

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

- d) dell'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese della competente C.C.I.A.A. con l'indicazione dell'esercizio dell'attività agricola quale attività primaria (Cod. ATECO 01), in caso di ditta individuale, o come attività esclusiva, in caso di impresa costituita in forma societaria;
 - e) della completezza e della rispondenza della documentazione prodotta documentale delle istanze. Alle domande devono essere allegati, secondo le occorrenze, i documenti indicati nel paragrafo 8.2; in difetto di documenti previsti, in sede istruttoria, sono valutati i profili di inammissibilità di tutto o parte l'investimento oggetto della domanda di sostegno. Qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, i Servizi possono richiederli fissando un termine di 10 giorni per la trasmissione a mezzo PEC;
 - f) della coerenza dell'operazione oggetto della domanda con gli obiettivi della misura;
 - g) della congruità dell'investimento proposto con gli obiettivi del bando;
 - h) del rispetto dei requisiti minimi, di limiti e divieti fissati dal bando;
5. Inoltre l'Amministrazione, per la Tipologia di intervento 4.1.1, si atterrà ai sistemi di controlli adottati nell'ambito del piano nazionale sul tasso di errore:
- a) della ragionevolezza dei costi presentati, della conformità di essi rispetto alla categoria di operazione che si vuole realizzare: a tal fine, per ciascun bene/servizio/lavoro si verifica:
 - a.1) il riferimento a costi standard, se adottati,
 - a.2) la presenza di almeno tre preventivi per ciascun lavoro/fornitura/servizio da acquisire: viene in ogni caso assunto a riferimento del calcolo della spesa ammissibile il preventivo più basso;
 - a.3) in fattispecie peculiari adeguatamente motivate, in alternativa ai preventivi può essere prodotta un'analisi dei costi elaborata da un tecnico iscritto ad idoneo albo ancorata a prezziari vigenti;
 - b) del rispetto di ogni altra condizione di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi definiti nel sistema VCM;
 - c) del rispetto dei massimali stabiliti per le strutture aziendali e per l'acquisto di alcune tipologie di macchinari come riportato nella D.D. n. DPD141/16 del 15/04/2016 e s.m.i.
6. Qualora le integrazioni documentali richieste dal Servizio competente (ai soli fini della integrazione del profilo sub 6.e), decorso il termine come sopra fissato dal Servizio, non pervengano o risultino inidonee a rendere i documenti rispondenti, sul piano formale e/o contenutistico, alle prescrizioni del bando, la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile ed esclusa dalle successive fasi valutative. In tal caso, non è consentita presentazione di istanza di riesame.
7. **L'inammissibilità a qualsiasi titolo ulteriormente determinata è comunicata, con le relative motivazioni, al richiedente mediante PEC.** Con l'eccezione innanzi specificata, è ammessa istanza di riesame con le modalità di cui al paragrafo 20.
8. Una volta conclusa la valutazione di ammissibilità, si procede alla valutazione di merito.

10.3 Valutazione di merito

1. Per tutte le domande risultate ammissibili si procede con la valutazione di merito mediante la combinazione delle singole procedure selettive di entrambe le tipologie di intervento da attuare a pacchetto.
2. La valutazione della domanda di sostegno consiste nella valorizzazione dei progetti per gli aspetti inerenti la Tipologia di intervento 6.1.1 e per aspetti inerenti la Tipologia di intervento 4.1.1 attraverso l'applicazione a ciascuno di essi dei punteggi contemplati ed esplicitati nei sottoparagrafi 9.1 e 9.2.
3. Allo scopo di consentire una mirata attività valutativa, il richiedente deve indicare nello specifico quadro sinottico della domanda di sostegno i punteggi assegnabili a fronte degli specifici criteri di selezione a suo avviso applicabili: il Servizio competente non attribuisce alcun punteggio per i criteri non adeguatamente documentati.

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

10.4 **Graduazione**

1. Le domande di sostegno sono inserite in una graduatoria combinata, risultante dagli esiti delle valutazioni di merito delle due tipologie di intervento contemplate nella presente edizione del "Pacchetto Giovani".
2. Per ogni tipologia di intervento attivata saranno ritenute idonee le sole domande che abbiano conseguito un punteggio non inferiore al 30% del punteggio massimo attribuibile (nello specifico, pari a **90 punti** per i criteri di selezione di cui alla **Tipologia di intervento 6.1.1** e a **95 punti** per i criteri di selezione di cui alla **Tipologia di intervento 4.1.1**).
3. La combinazione delle procedure selettive è effettuata riservando la prevalenza alla valutazione di merito effettuata con i criteri di cui alla Tipologia di intervento 6.1.1; l'attribuzione del punteggio in base ai criteri di cui alla Tipologia di intervento 4.1.1 - Intervento 2 è finalizzata ad accertare la mera idoneità delle azioni specifiche di investimento.
4. **L'ammissione ai benefici del "Pacchetto Giovani" avviene nell'ordine della graduatoria formulata per la Tipologia di intervento 6.1.1, a favore esclusivamente di richiedenti che abbiano conseguito l'idoneità ai fini della Tipologia di intervento 4.1.1, con priorità assoluta per le domande relative alle aziende ricadenti nel "cratere sisma 2016/2017" fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista dal presente bando per quest'ultima.**
5. A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata dal richiedente più giovane (età minore). In caso di insediamento plurimo viene calcolata la media aritmetica delle età dei giovani che si insediano, fermo restando quanto previsto dalla nota n° 3 in calce ai criteri di selezione di cui al sottoparagrafo 9.1.
6. Ferme restando le disponibilità economiche in relazione alle riserve di cui al paragrafo 6.1 dopo la valorizzazione dei progetti, il Responsabile del Servizio approva, con proprio provvedimento, una graduatoria preliminare, che consta dei seguenti documenti:
 - a) elenchi definitivi delle domande dichiarate irricevibili.
 - b) elenchi definitivi delle domande dichiarate inammissibili;
 - c) elenco provvisorio delle domande ammissibili in ordine di punteggio (6.1.1): per ciascun beneficiario sono indicati il premio concedibile per la Tipologia di intervento 6.1.1 e la spesa ammissibile e il contributo concedibile per la Tipologia di intervento 4.1.1 Intervento 2 e il possesso della priorità assoluta;
 - d) elenco provvisorio delle domande ammissibili e finanziabili in ordine di punteggio(6.1.1) in cui quelle con priorità assoluta riservata per aziende ricadenti nel "cratere Sisma 2016/2017" precedono le restanti domande (fino a concorrenza dello stanziamento): per ciascun beneficiario sono indicati il premio concedibile per la Tipologia di intervento 6.1.1 e la spesa ammissibile e il contributo concedibile per la Tipologia di intervento 4.1.1 Intervento 2 e il possesso della priorità assoluta;
 - e) elenco provvisorio delle domande non ammissibili a finanziamento per carenza di fondi in ordine di punteggio;
 - f) elenco provvisorio delle domande inammissibili per le quali non risulti confermato il possesso del punteggio minimo per l'accesso ai benefici, autodichiarato in sede di domanda;
7. L'atto è pubblicato sul sito internet della Regione: la pubblicazione ha valore di notifica erga omnes.
8. Una volta pubblicata la graduatoria preliminare, sul sistema viene registrata la chiusura di tale fase, associando all'evento la data di pubblicazione e il nominativo del funzionario responsabile.

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

9. Gli interessati possono produrre, nel termine di 10 (dieci) giorni consecutivi dalla pubblicazione, richiesta di riesame del punteggio o del contributo assegnato solo per ragioni desumibili dalla documentazione già prodotta. Il riesame non può vertere su profili di ricevibilità o di inammissibilità, in quanto già oggetto di atti definitivi.
10. Le richieste di riesame devono essere inoltrate al Servizio competente, tramite PEC.
11. Completato il riesame, previa comunicazione agli interessati del relativo esito, il Servizio competente adotta la graduatoria definitiva che consta dei seguenti documenti:
 - a) elenco definitivo delle domande ammissibili in ordine di punteggio(6.1.1): per ciascun beneficiario sono indicati il premio concedibile per la Tipologia di intervento 6.1.1 e la spesa ammissibile e il contributo concedibile per la Tipologia di intervento 4.1.1 Intervento 2 e il possesso della priorità assoluta;
 - b) elenco definitivo delle domande ammesse e finanziabili in ordine di punteggio(6.1.1) in cui quelle con priorità assoluta riservata per aziende ricadenti nel "cratere Sisma 2016/2017" precedono le restanti domande (fino a concorrenza dello stanziamento): per ciascun beneficiario sono indicati il premio concedibile per la Tipologia di intervento 6.1.1 e la spesa ammissibile e il contributo concedibile per la Tipologia di intervento 4.1.1 Intervento 2 e il possesso della priorità assoluta;
 - c) elenco definitivo delle domande ammissibili non finanziabili per carenza di fondi in ordine di punteggio;
 - d) l'elenco definitivo delle domande inammissibili per le quali non risulti confermato il possesso del punteggio minimo per l'accesso ai benefici.
12. L'atto è pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo all'indirizzo: www.regione.abruzzo.it/agricoltura; la pubblicazione medesima ha valore di notifica erga omnes.
13. L'avvenuta pubblicazione è, altresì, comunicata tramite PEC ai beneficiari o soggetti da essi formalmente delegati.
14. Fatta salva la produzione della documentazione di cui al paragrafo 11, sono ammessi ai benefici i soggetti inclusi nell'elenco definitivo delle domande ammesse e finanziabili.
15. L'ultima domanda in posizione utile di graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua disponibilità, sempre che il beneficiario dichiari espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto. In caso di non accettazione, l'Amministrazione procederà a successivi scorrimenti di graduatoria, fino al totale assorbimento delle disponibilità finanziarie, sufficienti in ogni caso a garantire la corresponsione integrale del premio calcolato secondo i principi del presente bando.

11 GRADUATORIA DEI BENEFICIARI E CONCESSIONE DEI BENEFICI

1. I soggetti che risultino in posizione utile in graduatoria ai fini della concessione del contributo, entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, a pena di decadenza, devono presentare la seguente documentazione:
 - a) Dichiarazione rilasciata da un istituto di Credito recante i contenuti evidenziati nell'allegato "A" delle Linee Guida Operative" approvate con D.D. 141/16 del 15/4/2016, per le domande per le quali è stata resa l'autodichiarazione di contenuto analogo sottoscritta dal richiedente i benefici;
 - b) Nel caso di società il cui l'atto costitutivo vigente alla data di presentazione della domanda di sostegno preveda una durata inferiore a quella prescritta, il richiedente trasmette l'atto costitutivo stesso reso conforme a quanto richiesto per garantire il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "2.3 Adempimenti ed Impegni del soggetto beneficiario".

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

2. Entro lo stesso termine decadenziale di 15 giorni, i soggetti che risultino in posizione utile in graduatoria devono fornire:
 - a) Autodichiarazione relativa alla "posizione previdenziale" dell'impresa, necessaria per effettuare le verifiche di regolarità contributiva ai sensi del D.L. 69/2013, convertito con L. 98/2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30/1/2015 (matricola aziendale INPS, codice INAIL, sede di competenza, indicazione del Contratto applicato ai dipendenti dell'impresa); nel caso di nuove aziende con soggetti mai iscritti all'anagrafe INPS, dovrà essere allegata copia dell'istanza di iscrizione all'INPS (o autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di non essere sottoposti a tale obbligo, con specifica delle relative motivazioni);
 - b) Autodichiarazione, contenente i dati relativi alla composizione familiare del conduttore aziendale, dei membri delle società e loro collegate ai fini delle verifiche ai sensi del D.lgs. 159/2011;
 - c) Nel caso di investimenti già realizzati, va prodotta anche una autocertificazione del Direttore Lavori, o del Committente, attestante l'avvenuta verifica di idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 90, comma 9, lettera a), del D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 in capo alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori affidati.
3. La riscontrata inadempienza in sede di verifica presso le banche dati INPS e BDNA comporta l'inammissibilità alla concessione del beneficio.
4. Una volta completata l'istruttoria volta alla concessione del finanziamento sul sistema viene registrata la chiusura della fase istruttoria; si procede, quindi, all'adozione dei provvedimenti di concessione.
5. Per ciascun soggetto ammesso il provvedimento di concessione specifica:
 - a) numero identificativo del progetto attribuito alla domanda di aiuto dal sistema SIAN;
 - b) CUP;
 - c) nominativo beneficiario o ragione sociale;
 - d) codice fiscale o P. IVA (C.U.A.A.);
 - e) premio concesso per la Tipologia di intervento 6.1.1 e contributo concesso per la Tipologia di intervento 4.1.1;
 - f) la data massima per l'inizio dell'intervento e quella per la sua conclusione.
6. All'atto sono allegati il quadro economico degli investimenti e/o interventi approvati e la contabilità conseguentemente revisionata.
7. Il Provvedimento di concessione è soggetto alle forme di pubblicizzazione previste dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni in materia di trasparenza degli atti amministrativi. L'atto verrà pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it/agricoltura, nonché sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".
8. Il Servizio competente, tramite PEC, invia al beneficiario il provvedimento di concessione.
9. Le risorse indicate nel bando costituiscono il limite finanziario di utilizzabilità delle corrispondenti graduatorie. Nell'ambito dell'elenco delle domande ammissibili, possono essere disposti eventuali scorrimenti entro tale importo fino ad un anno dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva.
10. Completata l'istruttoria volta alla concessione del finanziamento, per finalità meramente ricognitive e notiziali, è pubblicato sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura l'elenco dei beneficiari ammessi alla concessione del finanziamento (domande ammesse a finanziamento

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

fino a concorrenza dello stanziamento) indicando per ciascun beneficiario il premio concesso per la Tipologia di intervento 6.1.1 e la spesa ammessa e il contributo concesso per la Tipologia di intervento 4.1.1 - Intervento 2; l'elenco è aggiornato decorso il termine massimo indicato ai fini dello scorrimento di cui al precedente capoverso.

12 VARIANTI E PROROGHE

12.1.1 Varianti

1. Il Beneficiario può richiedere due sole varianti debitamente motivate con l'illustrazione di fondate ragioni tecniche e/o economiche, o sopravvenute cause di forza maggiore di natura non soggettiva.
2. La variante può riguardare sia le modalità di utilizzo del premio, sia l'investimento realizzato con la Tipologia di intervento 4.1.1.
3. A pena di inammissibilità, le varianti non possono consistere in modifiche degli obiettivi e/o delle finalità dell'intervento approvato, e devono garantire un punteggio che consenta il permanere della domanda fra quelle finanziabili.
4. Non costituisce in ogni caso variante, ed è pertanto direttamente consentito realizzare in corso d'opera, fermi restando contenuti e finalità dell'intervento presentato, l'adattamento tecnico consistente nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti inizialmente con altri aventi identica finalità, più avanzati e funzionalmente equivalenti di quelli originariamente proposti, nonché adeguamenti non sostanziali e coerenti con l'intervento delle opere e degli impianti. Tali circostanze sono accertate in sede di verifica finale.
5. Le varianti vanno sottoposte, in via preventiva, fino a 90 gg dal termine ultimo fissato per la conclusione del PSA, al competente Servizio, ed hanno per oggetto:
 - a) la realizzazione di opere e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata;
 - b) la soppressione di alcuni interventi;
 - c) il cambio di sede dell'investimento;
 - d) modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate.
6. Le varianti, al fine di poterne ottenere l'autorizzazione, debbono essere corredate da un nuovo PSA che confermi o migliori il rendimento globale dall'azienda; da elaborati grafici modificati, ove già previsti per la domanda iniziale; dalle autorizzazioni aggiuntive a quelle iniziali eventualmente occorrenti, da una relazione esplicativa corredata dalla seguente documentazione:
 - a) quadro comparativo delle opere concesse e di quelle di variante;
 - b) contabilità delle opere redatta secondo le indicazioni riportate nell'atto di concessione del beneficio;
 - c) nuovi preventivi comparabili, con le modalità riportate per la documentazione iniziale, per tutte le opere a fornitura completi della relazione tecnico economica contenente le motivazioni della scelta, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.
7. L'eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non può comportare aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di concessione.
8. Per l'intervento 6.1 non sono ammissibili varianti che comportino una riduzione degli importi totali al di sotto del premio spettante.
9. Per l'intervento 4.1.1 la minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la corrispondente diminuzione del contributo e comunque non sono ammissibili varianti che comportino una spesa finale ammissibile pari ad un importo inferiore al 70% di quella originariamente ammessa.
10. Se le revisioni comportano una modifica dei punteggi assegnati, la variante è ammessa solo se il punteggio rideterminato garantisce il permanere della domanda fra quelle finanziabili.
11. Qualora, dopo la presentazione dell'istanza di contributo e nelle more della concessione, si siano rese necessarie e siano state realizzate o avviate varianti al progetto iniziale, esse vanno sottoposte,

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

a pena di inammissibilità, entro il mese successivo alla notifica della concessione, alla approvazione del Servizio, che le valuta nel modo sopra indicato.

12. Qualora sia accertata, in sede di verifica finale, l'esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata necessaria una autorizzazione preventiva, non sottoposte invece tempestivamente alla Amministrazione concedente, le diverse spese cui sia stata data esecuzione non autorizzata sono considerate inammissibili e il contributo concesso è ridotto in proporzione, ovvero revocato qualora la spesa ammissibile residua scenda sotto il 70% di quella inizialmente ammessa.
13. In ogni caso la valutazione finale sui lavori realizzati, da comprovare con la presentazione di un nuovo PSA a sanatoria, deve garantire un punteggio che consenta la collocazione del beneficiario in graduatoria fra le domande finanziabili.
14. Il competente Servizio valuta l'istanza presentata per varianti procedendo all'approvazione con nota del dirigente, entro 15 giorni dal ricevimento delle documentazione completa, previa corrispondenza con gli obiettivi del progetto approvato e al conseguimento di un punteggio che consenta il permanere della domanda fra quelle finanziabili.
15. Il Servizio competente, tramite PEC, invia al beneficiario il provvedimento relativo alla variante.
16. Una volta approvata la variante, sul sistema viene registrata la chiusura di tale fase.
17. Restano confermate le procedure previste per la richiesta di eventuale documentazione integrativa.

12.1.2 Proroghe

1. Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può richiedere, per ragioni oggettive comprovate da motivazioni adeguate, **una sola proroga dei termini** per la realizzazione degli interventi previsti nel PSA, per un periodo non superiore a tre mesi (6 mesi per interventi la cui attuazione è subordinata al rilascio di autorizzazioni comunque denominate), fatto salvo in ogni caso il limite temporale massimo del programma.
2. Alla domanda di proroga deve essere allegata la documentazione inerente la motivazione alla base della richiesta.
3. La proroga è valutata e, se del caso, formalmente assentita dal Servizio competente, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.
4. Una volta autorizzata la proroga, la stessa è comunicata al beneficiario tramite PEC: il beneficiario entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione deve presentare apposita appendice alla polizza fidejussoria a garanzia del nuovo termine di scadenza.
5. Una volta autorizzata la proroga, sul sistema viene registrata la chiusura di tale fase.
6. Restano confermate le procedure previste per la richiesta di eventuale documentazione integrativa.

13 CAMBIO DEL BENEFICIARIO

1. Non è ammesso il cambio di beneficiario per le ditte individuali.
2. Per le Società è ammesso, previa autorizzazione del competente Servizio, il mero subentro di soci a condizione che il socio subentrante sia in possesso, alla data della richiesta di variazione, di caratteristiche soggettive almeno equivalenti a quelle possedute dal socio uscente dalla compagine al momento della candidatura dell'istanza di accesso ai benefici, in maniera tale da non comportare una diminuzione del punteggio assegnato in graduatoria alla società.
3. Il subentrante, inoltre, si impegna formalmente, dandone comunicazione scritta al Servizio competente, a mantenere tutti gli impegni assunti dall'uscente.
4. Qualora non sia autorizzato il subentro, la società decade dai benefici ed è tenuta alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

5. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi necessari, unitamente alla dichiarazione a mantenere tutti gli impegni assunti.
6. Dell'esito positivo o negativo dell'istanza di subentro verrà data comunicazione, via PEC.
7. Il cambio di beneficiario non costituisce variante ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel precedente paragrafo 12.
8. Una volta approvato il cambio beneficiario, sul sistema viene registrata la chiusura di tale fase.
9. Le procedure amministrative sono disciplinate analogamente a quanto previsto per l'autorizzazione della variante.
10. Restano confermate le procedure previste per la richiesta di eventuale documentazione integrativa.

14 DOMANDA DI PAGAMENTO

14.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

1. Le domande di pagamento sono le richieste di erogazione del contributo a seguito di ammissione a finanziamento ai sensi del presente bando, e possono riferirsi nel caso specifico a:
 - a) **Premio (Tipologia di intervento 6.1.1):**
 - a.1) prima rata o acconto;
 - a.2) seconda rata o saldo.
 - b) **Contributo (Tipologia di intervento 4.1.1):**
 - b.1) anticipazione;
 - b.2) acconto;
 - b.3) saldo.
2. Le domande di pagamento possono essere presentate, a pena di esclusione, solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammissibile e destinatari di un provvedimento di concessione.
3. **A pena di decadenza dall'intero finanziamento, entro il termine di 60 (sessanta) giorni consecutivi dalla concessione, ciascun beneficiario è tenuto a presentare una domanda di pagamento della prima rata del premio in relazione al premio di cui alla Tipologia di intervento 6.1.1 pari al 50% del premio totale spettante.** A tal fine per data di richiesta della prima rata del premio si intende la data di rilascio della relativa domanda di pagamento sul portale SIAN.
4. Il beneficiario, altresì, potrà presentare una domanda di anticipazione o di pagamento del 1° SAL, in relazione alla Tipologia di intervento 4.1.1. Per quest'ultima, il beneficiario può presentare domande di pagamento del SAL ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti sia pari o superiore al 40% dell'importo totale del progetto, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 7.1. - 3° comma delle Linee Guida approvate dall'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 che testualmente prevede: "Ove sia stata corrisposta una anticipazione dietro presentazione di polizza fidejussoria, il beneficiario può, mantenendo la garanzia, conseguire ulteriori acconti, nelle percentuali previste dai bandi, fermo restando che il cumulo delle somme erogate, anche a titolo di anticipo, non ecceda il limite massimo dell'80% del contributo concesso".
5. **La presentazione della domanda di pagamento del saldo deve avvenire, a pena di applicazione di riduzioni, nei 30 giorni successivi al termine previsto per l'integrale attuazione del PSA, come risulta dal provvedimento di concessione o dalla proroga ammessa.**
6. Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è necessario che:
 - a) risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile nella concessione;
 - b) rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti in essa.

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

7. In generale, per giudicarla ammissibile, una spesa deve essere:
 - a) riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
 - b) imputabile, pertinente e congrua rispetto ad operazioni dichiarate preventivamente ammissibili;
 - c) verificabile e controllabile;
 - d) legittima e contabilizzata.
8. Tutte le domande di pagamento (prima rata/anticipazione/acconto/saldo) devono essere compilate e trasmesse per via telematica utilizzando il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. La domanda deve riportare la firma OTP (one time password) del beneficiario. Il sistema produce il modello "conferma firma con OTP" che il beneficiario sottoscrive con firma autografa (domanda nello stato di firmata). La fase successiva è quella della firma con PIN statico da parte dei professionisti formalmente delegati o del C.A.A., rilascio e protocollazione della domanda sul SIAN che consiste nell'invio telematico della stessa (domanda rilasciata). La data di rilascio della domanda nel portale SIAN è la data di presentazione della domanda.
9. Alla domanda di pagamento e secondo la casistica deve essere allegata e trasmessa ad A.G.E.A. per via telematica utilizzando il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutta la documentazione riportata ai successivi sottoparagrafi.

14.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

1. La DOMANDA DI PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DEL PREMIO per la Tipologia di Investimento 6.1.1. deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del beneficiario dell'avvenuto inizio dell'attuazione del progetto, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 6. (Allegato 9);
 - b) fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a favore dell'Organismo Pagatore, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 1/9/1993, n. 385 ovvero prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982, n. 348. La Polizza, a garanzia dell'intero importo della prima rata deve essere conforme allo schema proposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) e deve contenere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - c) Autodichiarazione contenente i dati relativi alla composizione familiare del conduttore aziendale, dei membri delle società e loro collegate ai fini delle verifiche ai sensi del D.lgs. 159/2011.
2. La DOMANDA DI PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA (SALDO) DEL PREMIO per la Tipologia di intervento 6.1.1. deve essere corredata dalla documentazione di seguito specificata:
 - a) relazione finale con quadro di raffronto tra la situazione iniziale illustrata nel PSA e la situazione al termine dell'attuazione del PSA stesso;
 - b) Autodichiarazione contenente i dati relativi alla composizione familiare del conduttore aziendale, dei membri delle società e loro collegate ai fini delle verifiche ai sensi del D.lgs. 159/2011.
3. L'eventuale DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO per la Tipologia di intervento 4.1.1 deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del beneficiario dell'avvenuto inizio dell'attuazione del progetto, coerente con la nozione di inizio attività esplicitata nel paragrafo 6 (Allegato 9);

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

- b) fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza, a favore dell'organismo pagatore, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 1/9/1993, n. 385 ovvero prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982, n. 348. La polizza, a garanzia dell'intero importo dell'anticipazione deve essere conforme allo schema proposto dall'organismo pagatore (AGEA) e deve contenere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - c) Autodichiarazione contenente i dati relativi alla composizione familiare del conduttore aziendale, dei membri delle società e loro collegate ai fini delle verifiche ai sensi del D.lgs. 159/2011.
4. L'eventuale DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ACCONTO (SAL) per la Tipologia di intervento 4.1.1 deve essere corredata della seguente documentazione:
- a) Elenco riepilogativo documenti trasmessi;
 - b) Permesso di costruire, provvedimento conclusivo o comunicazione di inizio lavori in edilizia libera;
 - c) Autodichiarazione della ditta e del Direttore dei Lavori che sono trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della comunicazione di edilizia libera e che l'ente non ha interrotto i termini per l'inizio effettivo dei lavori;
 - d) Attestazione di avvenuto deposito al Genio Civile ai sensi dell'art. 2 della L.R. 138/96 se non ricompreso nel permesso di costruire o nel provvedimento conclusivo;
 - e) Parere preventivo della Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) o autodichiarazione del progettista circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie;
 - f) Dichiarazione di avvenuta presentazione ai Vigili del Fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio o autodichiarazione del progettista che l'opera non è soggetta alla normativa antincendio;
 - g) Consuntivo dei lavori eseguiti che ricomprenda le opere a misura, gli interventi realizzati in economia direttamente dall'imprenditore, gli acquisti le macchine e le attrezzature nonché le spese generali;
 - h) Relazione sottoscritta dal beneficiario e dal Direttore dei Lavori con l'indicazione dei lavori effettuati e delle quantità e dei mezzi aziendali utilizzati e la loro idoneità per i lavori in economia previsti dal bando;
 - i) Disegni esecutivi, tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti idrico-sanitari, elettrico;
 - j) Affidamenti lavori delle opere edili ed affini e conferme d'ordine per le opere a preventivo;
 - k) Bolle di consegna o documenti di trasporto relativi a macchinari e attrezzature mobili;
 - l) Elenco delle matricole per le macchine e le attrezzature (N.B.: i numeri di matricola dovranno essere prontamente riscontrabili sui macchinari);
 - m) Fatture (i giustificativi di spesa oggetto di finanziamento dovranno riportare il CUP ovvero la dicitura "La presente fattura è stata oggetto di aiuto pubblico ai sensi del Reg. CE 1305/2013 - sottomisura 4.1 bando approvato con DPD018/.....del .../.../...").
 - n) Dichiarazioni liberatorie di quietanza rilasciate dalle ditte che hanno emesso le fatture, attestanti l'avvenuto pagamento con l'indicazione delle modalità di pagamento e della data dei pagamenti e per le forniture che le stesse sono nuove di fabbrica;
 - o) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il Direttore dei Lavori attesta:

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

- q) Fatture (i giustificativi di spesa oggetto di finanziamento dovranno riportare il CUP ovvero la dicitura "La presente fattura è stata oggetto di aiuto pubblico ai sensi del Reg. CE 1305/2013 - sottomisura 4.1 bando approvato con DPD018/.....del .../.../...").
- r) Dichiarazioni liberatorie di quietanza rilasciate dalle ditte che hanno emesso le fatture, attestanti l'avvenuto pagamento con l'indicazione delle modalità di pagamento e della data dei pagamenti e per le forniture che le stesse sono nuove di fabbrica;
- s) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il Direttore dei Lavori attesta:

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

14.2.2 Autorizzazione della domanda di pagamento dell'acconto (Intervento 4.1.1)

1. L'istruttoria delle domande di acconto del contributo prevede una fase di verifica dell'ammissibilità dell'istanza, tesa ad accertare la completezza documentale.
2. Qualora la documentazione risulti incompleta, il Servizio assegna il termine decadenziale di giorni 15 per il completamento di essa.
3. A seguito di accertata regolarità della documentazione e proceduto alle verifiche di legge in materia contributiva e, se del caso, antimafia, viene effettuata, da parte della struttura competente, anche una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento (visita in situ) per verificare l'esistenza fisica dell'investimento e la rispondenza allo scopo.
4. La struttura competente per l'istruttoria, entro i successivi 20 giorni dalla richiesta, procede alla redazione del verbale di avvenuta esecuzione delle opere con proposta di liquidazione del contributo.
5. Una volta concluso il controllo amministrativo, sul sistema viene registrata la chiusura di tale fase.
6. La struttura competente, entro 10 giorni, preceduto alle verifiche di legge in materia contributiva e, se del caso, antimafia, adotta il provvedimento di liquidazione, elaborerà gli Elenchi di Liquidazione e provvederà a notificare alle ditte, il numero dell'Elenco e l'importo da erogare.
7. In sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione sia tecnica che amministrativa necessaria all'istruttore ai fini della verifica della corretta realizzazione.
8. Una volta concluso il controllo amministrativo, sul sistema viene registrata la chiusura di tale fase.

14.2.3 Autorizzazione della domanda di pagamento della seconda rata del premio e del saldo del contributo (Interventi 6.1.1 e 4.1.1)

1. L'istruttoria delle domande di pagamento della seconda rata del premio e di saldo del contributo prevede una fase di verifica dell'ammissibilità dell'istanza, tesa ad accertare la completezza documentale, e lo svolgimento di verifiche amministrative e tecniche dirette ad accertare il conseguimento degli obiettivi del "Pacchetto Giovani".
2. L'istruttoria delle domande di pagamento è affidata al Servizio Territoriale per l'Agricoltura competente e prevede lo svolgimento di verifiche amministrative e tecniche dirette ad:
 - a. accertare la congruità delle spese dedotte con la domanda di sostegno ammessa;
 - b. accertare la completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese della domanda alla luce della documentazione ad essa allegata.
3. Qualora la documentazione risulti incompleta, la struttura competente assegna il termine decadenziale di giorni 15 per il completamento di essa.
 4. Integrata l'ammissibilità, la struttura competente procede a svolgere tutte le verifiche riferite alla Tipologia di intervento 6.1.1 ed alla Tipologia di intervento 4.1.1.
 5. Per il premio di cui alla **Tipologia di intervento 6.1.1** si verificheranno:
 - a) il completo raggiungimento degli obiettivi previsti nel PSA presentato dal beneficiario;
 - b) il totale impiego del premio ai fini della realizzazione del PSA;
 - c) il conseguimento dei titoli di studio o di formazione prescritti;
 - d) l'acquisizione del requisito di "agricoltore attivo" di cui all'art. 9 del Reg UE 1307/2013, come recepito nell'art 3 del DM n. 6513/2014, nell'art. 1 del DM 1420/2015 e nell'art. 1 - comma 1

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

del DM 1922/2015, entro 18 mesi dalla data di insediamento, qualora tale termine fosse decorso;

- e) il rispetto di tutte le scadenze prefissate;
 - f) la veridicità di tutte le autodichiarazioni rese dal beneficiario;
6. Con riferimento al Premio, in sede di verifica finale, si procederà ad accertare l'avvenuto conseguimento degli obiettivi illustrati al paragrafo 2.1, "Obiettivi del PSA con la Tipologia di intervento 6.1.1" e l'avvenuto utilizzo dell'intero importo del premio per il conseguimento di essi; il controllo avviene con modalità visive e constatazione della esistenza di documenti di spesa pertinenti per ciascuna voce descrittiva rappresentata nel paragrafo 2.2, "Modalità di utilizzo del premio di cui alla Tipologia di intervento 6.1.1" dello stesso P.S.A. Al fine di accertare la congruità delle spese sostenute, per ciascun bene, servizio e lavoro in economia verranno assunti a riferimento, ove esistenti, i massimali stabiliti nel prezzario "A.N.C.E." e dalla DGRA n. 150 del 6/4/2017.
7. Per il contributo di cui alla **Tipologia di intervento 4.1.1** si verificheranno:
- a) il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PSA - sezione 3.1 "obiettivi del PSA con la Tipologia di intervento 4.1.1";
 - b) l'avvenuta attuazione del "Piano degli investimenti con l'intervento 4.1.1" di cui alla sezione 3.2 dello stesso PSA;
 - c) la presenza del "bilancio semplificato";
 - d) la veridicità di tutte le autodichiarazioni rese dal beneficiario.
8. Dopo aver esplicitato le procedure di esame della documentazione e di verifica delle opere eseguite e degli acquisti effettuati con sopralluogo in situ, verrà elaborato il verbale di accertamento di avvenuta esecuzione delle opere con proposta di liquidazione del contributo a saldo.
9. In sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione sia tecnica che amministrativa necessaria all'istruttore ai fini della verifica della corretta realizzazione.
10. Una volta concluso il controllo, sul sistema viene registrata la chiusura di tale fase.
11. I servizi competenti, entro i successivi 20 giorni alla data di presentazione dell'istanza di saldo, dopo aver proceduto alle verifiche di legge in materia contributiva e, se del caso, antimafia, determineranno le liquidazioni sia del Premio che del contributo spettanti, elaboreranno gli elenchi di liquidazione e provvederanno a notificare alle ditte, il numero dell'Elenco trasmesso ad AGEA e l'importo da liquidare.

15 ULTERIORI OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. Fermo restando quanto in precedenza previsto, il beneficiario ha l'obbligo di:
- a) mantenere un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento (es. codice progetto nelle causali di pagamento/fatture);
 - b) conservare la documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute;
 - c) assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore, i Servizi Comunitari ed il valutatore, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
 - d) rispettare le norme in materia di pubblicità previste nel Reg. 808/2014, approvate con D.D. n. DPD158/16 del 04/07/2016 "Manuale d'uso per la predisposizione di materiale informativo del PSR Abruzzo 2014/2020" (visualizzabile all'interno del sito regione Abruzzo - aree tematiche PSR 2014/2020-comunicazioni del PSR);

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

- e) attuare le azioni programmate con le Tipologie Interventi 6.1.1 e 4.1.1 in modo conforme rispetto alle finalità delle Misura 6 e 4 e con il PSA approvato;
 - f) rendere noto alla Struttura competente per territorio della Regione Abruzzo ogni eventuale variazione e/o mancata realizzazione degli investimenti autorizzati;
 - g) consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli ed al valutatore, in ogni momento e senza restrizioni;
 - h) restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte dell'Organismo Pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie.
2. Nel rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli Investimenti, e per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato, il beneficiario deve effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute esclusivamente con le seguenti modalità:
- i) bonifico bancario indicando nella causale il numero, la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto o saldo);
 - j) ricevuta bancaria;
 - k) assegno circolare o bancario non trasferibile;
 - l) carta di credito;
 - m) bollettino postale.
3. Per tutte le modalità di pagamento consentite le operazioni devono essere effettuate utilizzando un conto corrente dedicato (L. 136/2010).
4. Non sono ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti in contanti.

16 VINCOLI DI INALIENABILITA' E DESTINAZIONE

- 1. Il beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di "periodo di inalienabilità e vincolo di destinazione d'uso" nel periodo durante il quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato.
- 2. Il periodo di non alienabilità ed il vincolo di destinazione sono pari ad almeno 5 anni a decorrere dalla data di autorizzazione regionale al pagamento del saldo finale.
- 3. Per tutta la durata del periodo il beneficiario assume l'impegno di non variare la destinazione d'uso e non alienare i beni oggetto di aiuto, salvo la sostituzione con altro bene di almeno pari caratteristiche preventivamente autorizzata dall'amministrazione regionale.
- 4. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito produttivo ubicato nella stessa Regione ed appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo indicandone espressamente le motivazioni: l'Amministrazione rilascerà il consenso all'operazione, entro 30 gg dalla ricezione della richiesta, previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni che hanno consentito la concessione del finanziamento.
- 5. Il mancato rispetto dei vincoli di cui al presente paragrafo determina l'applicazione delle riduzioni e sanzioni stabilite dalle Disposizioni regionali di applicazione del D.M. n. 1867 del 18/1/2018 (Determinazione direttoriale n. DPD/365 del 16/10/2018 e s. m. e i.) riguardanti riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo.

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

17 DIVIETI

1. Non è consentito insediarsi in una azienda già oggetto di un precedente insediamento agevolato dalla misura 112 del PSR 2007-2013, il cui beneficiario risulti ancora vincolato alla conduzione aziendale.

18 ULTERIORI MOTIVI DI ESCLUSIONE, DECADENZA, REVOCA, IRREGOLARITÀ, RECUPERI

1. Fatta salva l'individuazione di eventuali ulteriori fattispecie, costituiscono sempre:
 - a) motivo di esclusione dalle successive fasi del procedimento valutativo:
 - 1) Accertamento dell'irricevibilità della domanda di sostegno;
 - 2) Accertamento dell'inammissibilità della domanda di sostegno;
 - b) motivo di decadenza dai benefici:
 - 1) Mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli;
 - 2) Perdita sopravvenuta di requisiti da possedere per l'intera durata dell'operazione;
 - 3) Mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
 - 4) Mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa fatti salvi i casi i cui il progetto approvato risulti interamente realizzato e la minor spesa dipenda esclusivamente da economie di realizzazione (D.D. n. DPD 87 del 14 ottobre 2019);
 - 5) Decorrenza del termine fissato per l'avvio delle attività;
 - 6) Decorrenza del termine fissato per la conclusione dell'intervento;
 - 7) Esito sfavorevole delle procedure di rilascio della certificazione "antimafia";
 - 8) Accertamento, da parte della struttura competente di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza dal contributo;
 - 9) Mancata realizzazione dell'intervento;
 - 10) Rinuncia da parte del beneficiario;
 - 11) Rifiuto del beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'azienda, in ottemperanza con quanto stabilito dall'articolo 59, c. 7 del reg. (UE) 1306/2014.
2. Nell'ipotesi di rinuncia da parte del beneficiario non è necessario dare comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, atteso che si tratta di istanza proveniente dal beneficiario stesso.
 - c) Motivo di revoca dei benefici:
 - 1) Avveramento di una fattispecie di decadenza, ove siano stati già erogati contributi;
 - 2) Accertamento ex post di indicazioni o dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo;
 - 3) Mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli stabiliti dal bando o dall'atto di concessione del contributo;
 - 4) In ipotesi di indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
 - 5) Mutamento della situazione di fatto.
3. La revoca comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore, salvo le circostanze di forza maggiore che configurano eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, tali da non poter essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative:
 - a) il decesso del beneficiario;
 - b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
4. Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:
- 1) rinuncia senza restituzione del premio;
 - 2) ritardo nella realizzazione dell'operazione e nella richiesta di erogazione di contributo;
 - 3) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle vigenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
 - 4) proroghe ulteriori rispetto all'unica proroga prevista.
5. La possibilità di invocare le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali sussiste solo a condizione che l'esistenza delle medesime, unitamente alla documentazione ad esse relativa, sia comunicata alla Struttura regionale competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.
6. Il riconoscimento della causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.
7. La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1306/2014, viene di seguito riportata:
- a) decesso del beneficiario:
- a.1) dichiarazione sostitutiva di certificazione di decesso del titolare, ai sensi dell'art. 46 DPR 445 del 28 dicembre 2000, da parte del nuovo richiedente unitamente al documento di identità in corso di validità;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario:
- b.1) certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale;
 - b.2) atto di nomina, da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario per società agricole;
- c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda:
- c.1) provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa il certificato rilasciato da autorità pubbliche (V.V.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da perizia asseverata in originale, rilasciata da un professionista iscritto all'albo o all'ordine professionale. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento:
- d.1) provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativamente ai fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizoozia o fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario:
- e.1) provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie o fitosanitarie) che attesti il fenomeno e che individui gli animali o le superfici interessati all'evento
- f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda:
- f.1) Decreto di esproprio previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 327/2001.

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

8. La decadenza con revoca totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze di attività di controllo eseguite dal Servizio regionale competente, dall'OP AGEA, da servizi ministeriali o comunitari, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti. Essa può anche essere dichiarata a seguito delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.

9. Il contraddittorio nella procedura di decadenza/revoca è articolato nelle seguenti fasi:

- a. Invio della comunicazione di avvio del procedimento;
- b. Esame delle controdeduzioni pervenute nel termine assegnato;
- c. Valutazione delle controdeduzioni ed archiviazione del procedimento;
- d. Valutazione delle controdeduzioni ed approvazione del provvedimento di decadenza/revoca;
- e. Comunicazione esiti del procedimento.

10. Il provvedimento di decadenza/revoca indica, oltre ai motivi, l'eventuale somma dovuta dal beneficiario - contributo indebitamente percepito aumentato degli interessi e di eventuali riduzioni per violazioni e sanzioni - e le relative modalità di restituzione.

11. La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente all'atto dell'accertamento della causa che la determina.

12. L'eventuale restituzione da parte del beneficiario delle somme indebitamente percepite deve avvenire all'Organismo pagatore entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Quest'ultimo, in caso di mancata restituzione delle somme, avvia l'escussione della polizza fidejussoria e la riscossione coattiva delle somme dovute.

13. L'eventuale individuazione di irregolarità riscontrata a seguito delle attività di controllo, comporta il recupero delle somme indebitamente percepite e l'iscrizione nel Registro Debitori del Portale SIAN.

14. L'accertamento delle irregolarità può verificarsi durante tutto il processo di gestione e controllo nonché attraverso reclami e segnalazioni da parte di autorità esterne o soggetti terzi.

15. Motivi di applicazione di riduzione dei benefici:

- a. Decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento;
- b. Mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità;
- c. Mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.
- d. Mancato rispetto di impegni specifici di misura definiti dal bando attuativo.

19 ERRORE PALESE

1. Nei limiti dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014 e dell'art. 59 punto 6 del Reg. (UE) n. 1306/2013, le domande di sostegno e di pagamento possono essere corrette o adattate, su richiesta dell'interessato ovvero su segnalazione allo stesso da parte del funzionario istruttore, in qualsiasi momento dopo la presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti dalle autorità competenti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

2. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante il controllo amministrativo delle informazioni desumibili dai documenti prodotti, come, a titolo esemplificativo:

- a) meri errori di trascrizione che risultano palesi in base ad un esame minimale della domanda;
- b) codice statistico o bancario errato;
- c) errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie);

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

- d) errori aritmetici.
3. La domanda di riconoscimento di errore palese deve essere presentata tramite PEC all'Amministrazione competente, che ne valuta l'ammissibilità e, qualora ne ricorrano le condizioni, autorizza la presentazione della domanda di correzione.
 4. La domanda di correzione di errore palese deve essere presentata dopo la data di chiusura dei periodi di riferimento per la presentazione delle relative domande.
 5. Il richiedente può presentare solo una domanda di correzione di errore palese per ciascuna domanda di aiuto o di pagamento.
 6. L'errore palese può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del primo pagamento richiesto.
 7. Della correzione apportata si dà comunicazione tempestiva all'interessato tramite PEC.

20 RECLAMI E RICORSI

1. Tutti i soggetti che fanno richiesta di finanziamento a valere sulle misure del PSR hanno facoltà di avanzare istanza di riesame al Dirigente del Servizio competente o all'Organismo Pagatore nazionale, in relazione alla rispettiva competenza, in caso di esclusione dai benefici, di riconoscimento parziale di punteggi, del finanziamento o del pagamento.
2. La presentazione dell'istanza di riesame deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro 10 giorni dalla data della PEC di comunicazione dell'esito della valutazione.
3. Nei 10 giorni successivi, il Servizio provvede all'istruttoria dell'istanza, ad opera di soggetti diversi dagli istruttori originari, e provvede con motivato atto del Dirigente, in via definitiva, a dichiarare l'ammissibilità o l'inammissibilità delle richieste, dandone comunicazione all'interessato.
4. I reclami e ricorsi devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio competente ovvero all'AGEA, secondo la natura dell'oggetto del ricorso.
5. Oltre a presentare richieste di riesame, contro gli atti amministrativi che costituiscono l'esito istruttorio e/o dei controlli, gli interessati possono presentare:
 - a) Ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento;
 - b) Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso;
 - c) Ricorso al giudice ordinario, nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile e nelle sole ipotesi in cui vi siano contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento.

21 CONTROLLI

1. Oltre a quanto previsto in precedenza, le domande di sostegno e di pagamento presentate attraverso il SIAN e gli interventi realizzati o in corso di realizzazione sono soggetti ai controlli effettuati dai competenti Servizi della Regione Abruzzo e dagli uffici dell'Organismo Pagatore, espletati nell'ambito del disposto del Regolamento di Esecuzione (UE) 809/2014.
2. In particolare nel periodo "ex post", cioè quello compreso tra l'erogazione della seconda rata del premio e la conclusione del periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data di autorizzazione regionale alla erogazione del saldo finale del premio da parte del Servizio regionale competente stesso, l'Amministrazione competente effettua i controlli per verificare che il beneficiario rimanga insediato nell'azienda.
3. Per tutto quanto riferibile al sistema dei controlli si fa esplicito rimando al Documento "Indicazioni operative per l'esecuzione dei controlli sulle domande di pagamento" approvato con D.D. n. DPD87 del 14/10/2019 e alle vigenti Linee guida operative per l'attuazione del PSR 2014/2020 emanate dall'Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 2014/2020.

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

22 RIDUZIONI E SANZIONI

1. Trova applicazione il sistema di riduzioni e sanzioni disciplinato dalla normativa comunitaria, dalla normativa nazionale e dagli atti generali adottati dall'Organismo Pagatore in attuazione delle stesse.
2. Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura, sarà sanzionato, previo contraddittorio, con la revoca e il recupero dei benefici concessi.
3. L'applicazione di sanzioni è altresì prevista in caso di esito negativo dei controlli.
4. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla Legge 898/86 e ss.mm.ii.
5. In base a tale Legge il sistema sanzionatorio prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale.
6. L'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEASR.
7. Competente a determinare l'entità delle sanzioni amministrative è il Dirigente preposto all'attuazione dell'intervento.
8. Per comminare la sanzione amministrativa si procede a:
 - a) quantificare le somme indebitamente percepite, in base a quanto accertato in sede di controllo;
 - b) compilare il verbale di accertamento e trasgressione;
 - c) notificare il verbale di contestazione all'interessato nei tempi e modi stabiliti dalla L.898/86.
9. Le sanzioni amministrative non sono dovute per importi indebitamente percepiti inferiori a 150,00 euro; per gli importi indebitamente percepiti superiori a 5.000,00 euro (L. 96 del 4 giugno 2010), oltre alle sanzioni amministrative, è necessario provvedere alla comunicazione presso l'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l'eventuale avvio dell'azione penale.
10. Ai sensi dell'art.3 co.1 L.898/86, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni:
 - a. 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito;
 - b. 50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito;
 - c. 70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito;
 - d. 100 per cento per la parte di indebito superiore al 50 per cento di quanto percepito.
11. Qualora in sede di verifica finale, la spesa rendicontata sia inferiore a quella originariamente ammessa ma superiore al 70% di essa, il contributo è decurtato in ragione di un punto percentuale per ogni punto percentuale di spesa non realizzata.
12. Qualora siano state autorizzate varianti in diminuzione, il contributo è decurtato in misura direttamente proporzionale alla eventuale minore spesa realizzata rispetto a quella variata.
13. In entrambi i casi, se la spesa finale documentata è inferiore al 70% di quella originariamente ammessa, il contributo è revocato e gli importi già erogati sono recuperati.

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

23 ULTERIORI INFORMAZIONI

23.1 Riferimenti e contatti

1. Regione Abruzzo
Dipartimento AGRICOLTURA - DPD
SERVIZIO SVILUPPO DELLA COMPETITIVITÀ E FONDO DI SOLIDARIETÀ - DPD018
Via Catullo, 17
65127 PESCARA
Tel. 085 7671 (centralino)
2. Durante il periodo di pubblicazione del presente bando ed entro il termine massimo di 15 giorni antecedenti la scadenza, gli aspiranti beneficiari possono richiedere chiarimenti esclusivamente di natura procedurale e documentale al SERVIZIO SVILUPPO DELLA COMPETITIVITÀ E FONDO DI SOLIDARIETÀ al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
PEC: dpd018@pec.regione.abruzzo.it
3. Il Servizio, nel rispetto delle fasce orarie lavorative, fornisce risposta, entro 7 giorni lavorativi, pubblicando la medesima esclusivamente sull'apposita sezione FAQ del sito istituzionale del dipartimento sopracitato.

23.2 Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Nel rispetto del Reg (UE) 679/2016 e in applicazione dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii.) le PA interessate si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto.
3. I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
4. I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.
5. Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
6. I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali.

24 ALLEGATI

Allegato 1 Schema di PSA - Piano di sviluppo aziendale

Allegato 2 Schema di autodichiarazione sostitutiva artt. 46 e 47 DPR 445/2000 riguardante tutti gli impegni, obblighi e prescrizioni previsti dal bando;

Allegato 3 Schema dichiarazione del richiedente della capacità di copertura finanziaria della quota a proprio carico

Allegato 4 Elenco dei documenti giustificativi di spesa (Modello A)

Allegato 5 Confronto quantitativo tra previsioni e realizzazioni. (Modello B)

Allegato A) alla Determinazione n. DPD018/501 del 13/12/2019

Allegato 6 Dichiarazione che il terreno oggetto di acquisto non ha fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di finanziamento pubblico

Allegato 7 Dichiarazione di assenso alla realizzazione di miglioramenti fondiari

Allegato 8 Dichiarazione dei proprietari degli immobili interessati all'intervento

Allegato 9 Dichiarazione attestante l'avvenuto inizio dell'attuazione del progetto con indicazione della data inizio lavori.

Allegato 1 - schema di PSA

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Regione Abruzzo

Reg. (UE) n. 1305/2013

PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE

(art. 19, par. 4 del Reg. UE 1305/2013; art. 5 par. 1 lett. a) del Reg. UE 807/2014)

“Pacchetto Giovani 2019”

Tipologia di PSA: Intervento 6.1.1 in combinazione con l'intervento 4.1.1

Bando: “Pacchetto Giovani 2019” – Regione Abruzzo

Sommario

1 DATI GENERALI	48
Informazioni generali	49
Dati aziendali riepilogativi.....	51
Dimensione economica ex-ante.....	52
Dimensione economica ex-post.....	54
Settori produttivi e obiettivi trasversali.....	56
Fabbisogni formativi e di consulenza	57
Idea progettuale e cronoprogramma del PSA.....	58
2 OBIETTIVI E MODALITÀ DI UTILIZZO DEL PREMIO DEL'INTERVENTO 6.1.1	59
Obiettivi del PSA con l'intervento 6.1.1.....	60
Modalità di utilizzo del premio dell'intervento 6.1.1	61
Riepilogo effetti della proposta progettuale per l'intervento 6.1.1.....	62
3 OBIETTIVI E PIANO INVESTIMENTI INTERVENTO 4.1.1	63
Obiettivi del PSA con l'intervento 4.1.1.....	64
Piano degli investimenti con l'intervento 4.1.1	65
Riepilogo effetti della proposta progettuale per l'intervento 4.1.1.....	66
4 RIEPILOGO PSA.....	68
ALLEGATI.....	70

Tecnico compilatore

Nome _____

Cognome _____

Telefono _____

Email _____

PEC _____

Nota: il presente schema è un supporto per la compilazione del PSA attraverso l'applicazione web:
<http://psa.regione.abruzzo.it/>

1 - DATI GENERALI

A. Informazioni generali

Azienda

Ragione sociale:

CUAA (C.F. o P.
IVA):

Comune
(*azienda*):

Provincia

Telefono:

Email:

PEC:

Forma giuridica:

Forma di conduzione:

Rappresentante Legale

Nome:

Cognome:

Nata/o a:

il

Residente a:

Indirizzo:

Cod.
Fiscale

Insedimento

Tipo di insediamento

Unico

Multiplo (1)

Nr. insediati

Subentro in

Modalità di insediamento

azienda

Familiare

Nuova azienda

(1) Nel caso di insediamento multiplo, la dimensione economica (D.E.), calcolata sia in entrata (Sezione C) che in uscita (Sezione D) deve essere moltiplicata per il numero di giovani insediati. In ogni caso la D.E. non può superare i 200.000 euro

Capacità professionale

Giovane/i agricoltore/i in possesso del requisito di professionalità Sì No ⁽²⁾

(2) Se il/i giovane/i imprenditore/i non è/sono in possesso della capacità professionale deve essere compilata la Sezione F – Fabbisogni formativi e di consulenza

Fascicolo aziendale

Numero fascicolo:

Data ultima validazione:

Finanziamenti esterni

Importo previsto finanziamento: _____ euro Fonte: _____ - Durata (mesi) _____

Centro Aziendale principale ⁽²⁾

Ubicato in area rurale D: Sì No

Localizzato nel cratere del sisma 2016/2017: Sì No

⁽²⁾ Centro aziendale: dove viene svolta tutta o gran parte dell'attività agricola. Coincide con il complesso dei fabbricati rurali connessi all'attività aziendale ed almeno il 51% della SAU aziendale. In assenza dei fabbricati esso si identifica con la porzione più estesa dei terreni aziendali. Per maggiori dettagli si rimanda al bando regionale.

B. Dati aziendali riepilogativi

B.1 - SUPERFICIE AZIENDALE

Tipologia	Prima ⁽¹⁾		Dopo ⁽¹⁾		Variaz. %
	Ha, aa	% SAT	Ha, aa	% SAT	
Superficie Aziendale Totale (SAT)		100,0		100,0	
Superficie Agricola Utilizzata (SAU)					
Superficie in proprietà					
Superficie in affitto					
Superfici con altro titolo di possesso					
Superficie in Zona svantaggiata (art. 32 Reg CE 1305/13)					
Superficie con vincolo ambientale (Natura 2000)					
Superficie soggetta ad altri vincoli (es. zona Nitrati)					
Superficie agricola in area D del PSR					
Superfici di terreni incolti non contaminati					
Superficie irrigabile (asservita da impianti di irrigazione)					
Superficie irrigata (effettivamente irrigata nell'a.a.)					

(1) Al momento della presentazione della domanda di sostegno, le superfici devono essere perfettamente coerenti con i dati del Fascicolo Aziendale. Per maggiori dettagli si rimanda al bando regionale.

B.2 - ADOZIONE DEI SISTEMI DI CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

Certificazione	Biologico		DOP (Doc/Docg)		IGP		ISO		EMAS		Altro *	
	Prima	Dopo	Prima	Dopo	Prima	Dopo	Prima	Dopo	Prima	Dopo	Prima	Dopo
Di processo:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Di prodotto:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(*) tra le Altre non sono compresi i sistemi di certificazioni obbligatori come ad es. l'HACCP. Per maggiori dettagli si rimanda al bando.

B.3 – MECCANIZZAZIONE AZIENDALE

Tipologia descrizione	Prima		Dopo	
	Numero	Kw	Numero	Kw
Trattori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Macchine motrici semoventi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C. Dimensione economica ex-ante

Dimensione aziendale e ordinamento tecnico economico - SITUAZIONE EX-ANTE

Periodo di riferimento _____ Come risultante da fascicolo aziendale ultimo validato

C.1 - PIANO COLTURALE E CONSISTENZA ALLEVAMENTI

Colture / categorie allevamenti ¹	Ha, aa. / n. capi	P.S. unitaria ²	P.S. totale	Giornate unitarie ²	Giornate totali
Totale SAU		Totale PS		Totale gg	

Ordinamento Tecnico Economico OTE _____

C.2 - ATTIVITÀ RELATIVE ALLA TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE (T/C) E ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE (A.E.) PRIMA DELL'AVVIO DEL PIANO

	Tipologia	Incidenza su PST
T/C	<input type="checkbox"/> Prima lavorazione, manipolazione e conservazione	5%
	<input type="checkbox"/> Trasformazione materie prime (escluso vino e olio)	10%
	<input type="checkbox"/> Commercializzazione senza intermediari (es. vendita diretta)	10%
A.E.	<input type="checkbox"/> Agriturismo	10%
	<input type="checkbox"/> Fattorie didattiche / fattorie sociali	10%
	<input type="checkbox"/> Altre attività extra-agricole: (da specificare)	5%
	Totale incremento (max 50%)	

C.3 - PRODUZIONE STANDARD EX-ANTE

Produzione Standard Totale colture e allevamenti (PST)	euro	
Incremento percentuale Attività Connesse (AC) su PST	%	
Produzione Standard Totale Aziendale PSTA = (PST + (PST * incr % A.C.))	euro	

C.4 - GIORNATE DI LAVORO STANDARD AZIENDALI e U.L.A. EX-ANTE

Giornate lavoro per colture e allevamenti	gg		U.L.A. [(gg*8) / 2.200]
Incremento percentuale Attività Connesse	%		
Giornata Lavoro Totali GLT = (Totale gg + (Totale gg * incremento % A.C.))	gg		

(1) Per le colture indicare i codice AGEA, il codice PS e la descrizione microuso AGEA; per gli allevamenti le categorie PS. Entrambi fonte tabelle regionali

(2) Dati disponibili nelle tabelle regionali.

(3) La Dimensione Economica (D.E) deve essere maggiore a 10.000 euro per l'area D e 15.000 euro per le altre zone. La D.E. non può essere superiore a 200.000 euro. In caso di insediamento multiplo la D.E. minima deve essere moltiplicata per il numero di giovani insediati.

(4) Una U.L.A. (Unità Lavorativa Aziendale) corrisponde a 2.200 ore / anno. –

D. Dimensione economica ex-post

Dimensione aziendale e ordinamento tecnico economico - SITUAZIONE EX-POST

Periodo di riferimento _____ (previsione per l'annata agraria alla conclusione del PSA)

D.1 - PIANO COLTURALE E CONSISTENZA ALLEVAMENTI

	Colture / categorie allevamenti ¹	Ha, aa. / n. capi	P.S. unitaria ²	P.S. totale	Giornate unitarie ²	Giornate totali
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
	Totale SAU		Totale PS		Totale gg	

Ordinamento Tecnico Economico OTE _____

Nuove: indicare, cliccando sulla corrispondente casellina, le colture o le categorie di animali introdotte rispetto alla situazione ex-ante.

(1) e (2) Vedi note sezione C

D.2 - ATTIVITÀ RELATIVE ALLA TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE (T/C) E ATTIVITÀ EXTR-AGRICOLE (A.E.) A CONCLUSIONE DEL PIANO

	Tipologia	Incidenza su PST
T/C	<input type="checkbox"/> Prima lavorazione, manipolazione e conservazione	5%
	<input type="checkbox"/> Trasformazione materie prime (escluso vino e olio)	10%
	<input type="checkbox"/> Commercializzazione senza intermediari (es. vendita diretta)	10%
A.E.	<input type="checkbox"/> Agriturismo	10%
	<input type="checkbox"/> Fattorie didattiche / fattorie sociali	10%
	<input type="checkbox"/> Altre attività extra-agricole: (da specificare)	5%
	Totale incremento (max 50%)	

D.3 - PRODUZIONE STANDARD AZIENDALE EX-POST

	UM	valori
Produzione Standard Totale colture e allevamenti (PST)	euro	
Incremento percentuale Attività Connesse (AC) su PST	%	
Produzione Standard Totale Aziendale PSTA = (PST + (PST * incremento % A.C.))	euro	

D.4 - GIORNATE DI LAVORO STANDARD AZIENDALI e U.L.A. EX-POST

Giornate lavoro per colture e allevamenti	gg		U.L.A. [(gg*8) / 2.200]
Incremento percentuale Attività Connesse	%		
Giornata Lavoro Totali GLT = (Totale gg + (Totale gg * incr % A.C.))	gg		

D.5 – INCREMENTI DI P.S. ed ULA a conclusione del PSA

	UM	valori
INCREMENTO di P.S.T. a fine piano rispetto all'avvio	%	
INCREMENTO di ULA a fine piano rispetto all'avvio	nr	

E. Settori produttivi e obiettivi trasversali

Settore produttivo	Obiettivi trasversali									
	(A) - Ambiente				(B) - Innovazione			(C) - Qualità		
	Corretto utilizzo della risorsa idrica	Agricoltura	Riduzione impatto	Tecniche di produzione ecocompatibili	Innovazioni informatiche e tecniche produttive	Razionalizzare processi di raccolta, stoccaggio e	Innovazioni di processo	Produzione, lavorazione, confezionamento e	Certificazioni di prodotto e di processo	Garanzie sanitarie e
Carni bovine e suine			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ovicapriini				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Avicoli da carne e uova			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Lattiero-caseario			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ortofrutticoli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Olivicolo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Vitivinicolo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Seminativi e foraggere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Florovivaistico	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Tartufi, Piccoli frutti, Api, Zafferano				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gli obiettivi trasversali selezionati devono essere coerenti con la tipologia di investimenti previsti nel Piano degli Investimenti programmati, in particolare con la tabella 6 della sezione Riepilogo Investimenti.

F. Fabbisogni formativi e di consulenza

Attività	Tematica (Cod. *)	Elementi specifici	Utile per raggiungere il requisito della capacità professionale		Anno previsto di partecipaz.
			Si	No	
Formazione professionale			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Consulenza aziendale			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(*) Tematiche:

1 - Norme e regolamenti della PAC e delle OCM

5 - Tecniche di produzione dei settori di interesse aziendale

2 - Sicurezza sul lavoro

6 - Normative fiscali in campo agricolo

3 - Norme in materia di tutela ambientale

7 - Informatica per la gestione dei processi produttivi

4 - Contabilità e gestione aziendale delle imprese agricole

8 - Altre tematiche

G. Idea progettuale e cronoprogramma del PSA

Idea progettuale e descrizione generale del PSA (*relazione tra attività, spese/investimenti e obiettivi*)

(minimo 2.000 – massimo 10.000 caratteri)

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

AVVIO: descrizione della prima attività per l'avvio del PSA dalla data della domanda di sostegno e/o entro 90 giorni dalla concessione (*questa attività deve essere comprovata da documenti verificabili contenenti la data*).

(minimo 500 – massimo 2.000 caratteri)

24 MESI: descrizione dell'attività da intraprendere tra l'avvio del PSA e il periodo residuo per l'esecuzione e la conclusione del PSA (*massimo 2 anni dalla data di concessione*) in coerenza con gli obblighi/impegni e i criteri di selezione pertinenti.

(minimo 500 – massimo 2.000 caratteri)

36 MESI: descrizione dell'attività da intraprendere durante il terzo anno dalla data di concessione per la conclusione del PSA in coerenza con gli obblighi/impegni e criteri di selezione pertinenti (*solo in caso in cui nel PSA sono previsti investimenti di immobili che renda necessario la chiusura del PSA entro i 36 mesi dalla concessione del beneficio*).

(minimo 500 – massimo 2.000 caratteri)

2
OBIETTIVI E
MODALITÀ DI UTILIZZO
DEL PREMIO
DELL'INTERVENTO 6.1.1

2.1 Obiettivi del PSA con l'intervento 6.1.1

Le informazioni contenute in questo paragrafo devono trovare corrispondenza con quanto registrato al punto 2.2 – MODALITA' DI UTILIZZO DEL PREMIO DELL'INTERVENTO 6.1.1

(massimo 5.000 caratteri per riquadro)

O.1.1 – Introduzione di sistemi ICT per la gestione tecnico-economica dell'azienda ¹

O.1.2 – Introduzione di sistemi ICT per l'efficiamento energetico ¹

O.1.3 – Introduzione di sistemi ICT per la sostenibilità ambientale ¹

(1) – I tre obiettivi vanno descritti se sono stati registrati i dati nella colonna 6 della tabella del Piano degli Investimenti della 6.1.1

O.2.1 – Adesione ad uno o più sistemi di certificazioni di qualità ²

(2) – L'obiettivo va descritto in funzione con quanto registrato nella tabella B.2 della Sezione B-Dati aziendali riepilogativi

O.3.1 – Diversificazione delle attività extra-agricole ³

(3) – L'obiettivo va descritto se sono state registrate le attività extra-agricole nella Sezione D.2 rispetto a quanto presente prima dell'avvio del Piano e registrato nella Sezione C.2

O.4.1 – Introduzione della fase di trasformazione e/o di commercializzazione ⁴

(4) – L'obiettivo va descritto se sono stati registrati i dati nella colonna 5 della tabella del Piano degli Investimenti della 6.1.1

2.3 Riepilogo effetti della proposta progettuale per l'intervento 6.1.1

(Informazioni calcolate in automatico)

1 - Obiettivo relativo all'incremento della produzione standard a fine piano [Sez. D.3]

- Basso (<5%)
- Medio basso (5-10%)
- Medio alto (10-20%)
- Alto (>20%)

2 - Obiettivo relativo alla coerenza con gli obiettivi trasversali del PSR [tab. 2.2. col. 6]

- Introdurre sistemi ICT per la gestione tecnico-economica dell'azienda
- Introdurre sistemi ICT per l'efficientamento energetico
- Introdurre sistemi ICT per la sostenibilità ambientale

3 - Altri obiettivi qualificanti del progetto di sviluppo aziendale

- Adesione ad un sistema di certificazione di qualità [Sez. B.2]
- Diversificazione delle attività extra-agricola [Sez. D.2]

4 - Obiettivi relativi alle fasi di trasformazione e commercializzazione [tab. 2.2, col. 5]

- Realizzazione di investimenti per la trasformazione dei prodotti aziendali
- Realizzazione di investimenti per la commercializzazione dei prodotti aziendali

5 Obiettivo dell'incremento delle U.L.A. a fine piano [Sez. D.4]

- Nessuno 0
- Basso Tra 0,5 e 1,0 ULA
- Alto Maggiore di 1,0 ULA

3 - OBIETTIVI E PIANO INVESTIMENTI INTERVENTO 4.1.1

3.1 Obiettivi del PSA con l'intervento 4.1.1

(massimo 5.000 caratteri) per singolo riquadro)

O.5.1 – Breve analisi dei potenziali sbocchi di mercato

O.5.2 – Riduzione dei costi di produzione a fine piano

O.5.3 – Investimenti per attività di trasformazione dei prodotti agricoli ⁵

(5) – L'obiettivo va descritto se è stato registrato il codice T nella colonna 5 della tabella del Piano degli Investimenti della 4.1.1, e si tratta di investimenti **diversi** da quelli descritti negli Obiettivi O.1.1, O.1.2, O.1.3, O.3.1, O.4.1

O.5.4 – Investimenti per l'acquisizione di strumenti per l'agricoltura di precisione (*ICT-oriented*) ⁶

(6) – L'obiettivo va descritto se è stato registrato il codice 1 nella colonna 6 della tabella del Piano degli Investimenti della 4.1.1, e si tratta di investimenti **diversi** da quelli descritti negli Obiettivi O.1.1, O.1.2, O.1.3

O.5.5 – Investimenti per l'acquisizione di innovazioni tecnologiche a livello aziendale (*Web-oriented*) ⁷

(7) – L'obiettivo va descritto se è stato registrato il codice 2 nella colonna 6 della tabella del Piano degli Investimenti della 4.1.1, e si tratta di investimenti **diversi** da quelli descritti negli Obiettivi O.1.1, O.1.2, O.1.3, O.3.1, O.4.1

O.5.6 – Investimenti atti a determinare effetti positivi per l'ambiente ⁸

(8) – L'obiettivo va descritto se è stato registrato un codice nella colonna 4.A (effetti) della tabella del Piano degli Investimenti della 4.1.1 oppure nelle modalità di utilizzazione del premio della 6.1.1.

3.3 Riepilogo effetti della proposta progettuale per l'intervento 4.1.1

(Informazioni calcolate in automatico)

1 - Obiettivi relativi alla redditività degli investimenti realizzati con il PSA

1.1 - Diversificazione delle produzioni [Sez. D.1 - Nuove]

- Bassa (<10%)
- Medio bassa (10-25%)
- Medio alta (25-50%)
- Alta (>50%)

1.2 - Riduzione dell'incidenza dei Costi Variabili sui Ricavi Totali in termini di:

$$(CC_a/RTA_a < CC_g/RTA_g) \text{ e/o } (VA_a/UL_a > VA_g/UL_g) \quad (1)$$

1.3 - Trasformazione dei prodotti aziendali [P.I., col. 5, cod. T]

- Migliorare la fase di trasformazione dei prodotti già preesistente prima dell'avvio del PSA
- Introdurre una nuova fase di trasformazione dei prodotti inserita nel corso di attuazione del PSA

1.4 - Commercializzazione dei prodotti aziendali [P.I., col. 5, cod. C]

- Commercializzazione senza soggetti intermediari (vendita diretta)
- Commercializzazione attraverso accordi con soggetti intermediari

3 - Obiettivi relativi agli investimenti coerenti con la *Smart Specialization Strategy* [P.I., col. 6]

- Investimenti in strumenti di agricoltura di precisione
- Investimenti in strumenti di innovazione tecnologica

4 - Obiettivi atti a determinare effetti positivi per l'ambiente [P.I., col. 2]

- Investimenti per la produzione di energia rinnovabile [cod. spec 12]
- Investimenti per l'agricoltura conservativa [cod. spec 24]
- Investimenti in impianti per lo stoccaggio e trattamento dei reflui e delle acque di scarico [cod. spec 17]

5 - Obiettivo adesione a sistemi di qualità

- Investimenti propedeutici all'adesione a sistemi di qualità certificata (P.I. col.)

6 - Obiettivo relativo alla dimensione economica degli investimenti cofinanziati [Sez. Riep. PSA. punto C]

- Basso (< 25.000,00 euro)
- Medio (25.000,00 – 50.000,00 euro)
- Alto (> 50.000,00 euro)

7- Obiettivo relativo al recupero di terreni abbandonati [Sez. B.1, riga "superficie di incolti non contaminati"]

- Investimenti per il recupero di terreni incolti (*superficie > 20% della SAT ad inizio piano*)

(1) – La riduzione dei costi dovrà essere dimostrata a conclusione del PSA, prima della richiesta di saldo, attraverso il Bilancio dell'azienda agricola redatto, secondo la metodologia RICA, e con l'impiego del programma online, gratuito, del CREA denominato Bilancio Semplificato, accessibile all'indirizzo web <http://bilanciosemplificatorica.crea.gov.it/>, Nel bilancio aziendale almeno uno dei due suddetti indici economici (incidenza dei costi variabili sui ricavi totali e la redditività lorda del lavoro) deve risultare positivo rispetto alle aziende del gruppo di riferimento del Bilancio Semplificato (a = indice dell'azienda agricola; g = indice del gruppo di riferimento).

4 - RIEPILOGO DEL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE

4 RIEPILOGO GENERALE PSA

(Informazioni calcolate in automatico nell'applicazione <http://psa.regione.abruzzo.it/>)

0 – ENTITÀ DEL SOSTEGNO ALL'INSEDIAMENTO

I	Centro aziendale in Area D	[Si] / [No]	
II	Entità del premio per l'insediamento		euro
III	Soglia economica aziendale minima per accedere al premio insediamento		euro

1 - RIEPILOGO PIANO DEGLI INVESTIMENTI DEL PSA

A	Totale investimenti (T.I.) previsti nel PSA		euro
B	Totale investimenti previsti <u>SENZA</u> il sostegno pubblico (6.1.1)		euro
C	Totale investimenti previsti <u>CON</u> il sostegno pubblico (4.1.1)		euro
D	Totale contributo per investimenti (4.1.1)		euro

2 – PRINCIPALI INDICATORI DEGLI INVESTIMENTI

E	Rapporto tra Investimenti (C) e Unità Lavorative Aziendale (ULA) ex-post		euro
F	Rapporto tra Investimenti (C) e Superficie Agricola Utilizzata (SAU) ex-post		euro
G	Rapporto tra Investimenti (C) e Produzione Standard Totale (PST) ex-post		n.

3 – PREMIO PRIMO INSEDIAMENTO

L	Premio unico insediamento (P.U.I.) giovani agricoltori		euro
M	Rapporto tra P.U.I. e Superficie Agricola Utilizzata (SAU) ex-post		euro
N	Rapporto tra P.U.I. e Produzione Standard Totale (PST) ex-post		n.

4 - INCIDENZA DEL PREMIO DI INSEDIAMENTO PER REALIZZARE IL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE

Totale Investimenti Piano Sviluppo Aziendale (A)	Contributo richiesto per investimenti (D)	Contributo insediamento (L)	Incidenza (nr)
(-) /	=

5 - LIVELLO DI COPERTURA FINANZIARIA PER LA QUOTA PRIVATA DEGLI INVESTIMENTI COFINANZIATI

Finanziamento da fonti esterne all'azienda	Totale Spesa prevista per interventi cofinanziati (C)	Contributo richiesto per investimenti (D)	Copertura Finanziamenti Esterni (%)	Copertura Capitale Proprio (%)
/ (-) =		

RIEPILOGO EFFETTI DEGLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI 6.1.1 e 4.1.1

Codice specifico	CATEGORIA / EFFETTO	6.1.1 (euro)	4.1.1 (euro)
		A - SULLA QUALITÀ DELL'AMBIENTE	
<input type="checkbox"/> A.1	Risparmio energetico ed efficientamento degli impianti		
<input type="checkbox"/> A.2	Risparmio della risorsa acqua		
<input type="checkbox"/> A.3	Utilizzo di fonti rinnovabili		
<input type="checkbox"/> A.4	Riduzione dell'inquinamento (gestione effluenti, acque di lavorazione, scarti, ecc.)		
<input type="checkbox"/> A.5	Recupero di terreni incolti non contaminati		
	B - SUL RENDIMENTO ECONOMICO DELL'AZIENDA		
<input type="checkbox"/> B.1	Variazione dell'ordinamento tecnico economico (differenziazione delle produzioni)		
<input type="checkbox"/> B.2	Incremento del rendimento della produttività e delle redditività aziendale		
<input type="checkbox"/> B.3	Introduzione di tecnologie innovative (innovazioni di processo e di prodotto) <i>ICT oriented</i>		
<input type="checkbox"/> B.4	Introduzione di tecnologie innovative (innovazioni di processo e di prodotto) <i>web-oriented</i>		
<input type="checkbox"/> B.5	Creazione ex-novo o ampliamento di attività extra-agricole (diversificazione)		
	C - SULLA QUALITÀ DELLE PRODUZIONI AZIENDALI		
<input type="checkbox"/> C.1	Introduzione di tecniche di produzione biologica e/o tecniche ecocompatibili		
<input type="checkbox"/> C.2	Migliore gestione degli allevamenti in termini di igiene e benessere degli animali		
<input type="checkbox"/> C.3	Incremento del livello qualitativo delle produzioni aziendali (qualità merceologica)		
<input type="checkbox"/> C.4	Introduzione di sistemi di qualità riconosciuti (tracciabilità dei prodotti)		
<input type="checkbox"/> C.5	Migliore condizioni di sicurezza sul luogo del lavoro		

(Informazioni calcolate in automatico nell'applicazione <http://psa.regione.abruzzo.it/>)

Allegati del PSA

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 DEL 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a _____
 Nato/Nata a _____ il _____
 Residente a _____
 Via/P.zza/C.da _____
 Codice Fiscale _____
 Nella qualità di _____
 dell'impresa _____

Consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di impegnarsi a detenere, nelle forme giuridiche riconosciute, per tutto il periodo previsto dal bando il reale possesso dei terreni, dei fabbricati e degli impianti costituenti l'azienda;
- che il riparto colturale, la consistenza degli allevamenti, i fabbricati e le macchine presenti al momento della domanda di sostegno corrispondono ai dati validati nel Fascicolo Aziendale del SIAN;
- il documento prodotto corrisponde nei contenuti, nei tempi, negli importi e nelle dichiarazioni, a quanto egli effettivamente intende sottoscrivere.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

 Luogo e data

 Firma leggibile

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

ALLEGATO TABELLE DI CODIFICA

Tab. 1 - Corrispondenza tra tipologia di investimenti ed effetti ottenibili

Tipologia			Effetti		
Categoria	Codice	Descrizione	A Qualità dell'ambiente	B Rendimento economico	C Qualità delle Produzioni
1	1	Acquisto terreni (°)		X	
2	2	Sistemazioni idraulico agrarie	X	X	
2	3	Drenaggi e opere di canalizzazione dell'acqua	X	X	X
2	4	Impianti per la gestione efficiente dell'acqua di irrigazione	X		
2	5	Impianti e/o bacini per fitodepurazione	X		
2	6	Recinzioni		X	
2	7	Viabilità aziendale		X	
2	8	Spianamenti, terrazzamenti e simili		X	
2	9	Strutture per la gestione dei pascoli e prati-pascoli	X	X	
2	10	Impianti di colture arboree e arbustive pluriennali frutticole, floricole e officinali e miglioramento di quelle esistenti		X	X
2	11	Impianti di colture arboree come fasce tampone (frangivento, frangisole)	X		
3	12	Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo	X	X	
4	13	Costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento dei fabbricati per produzioni vegetali		X	X
4	14	Costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento dei fabbricati per produzioni zootecniche		X	X
4	15	Costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento dei fabbricati per trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli (All. I Trattato)		X	X
4	16	Strutture di stoccaggio finalizzate anche al miglioramento della qualità del prodotto	X	X	
4	17	Impianti per lo stoccaggio, il trattamento e utilizzo agronomico delle acque di vegetazione, delle acque reflue e di lavorazione e degli affluenti zootecnici	X	X	
4	18	Miglioramento dell'efficienza energetica di impianti e immobili produttivi	X	X	
5	19	Investimenti per l'adeguamento ai requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie di nuova introduzione			X
6	20	Macchine, impianti e attrezzature per operazioni colturali		X	X
6	21	Macchine, impianti e attrezzature per la gestione degli allevamenti		X	X

		Tipologia	Effetti		
Categoria	Codice	Descrizione	A Qualità dell'ambiente	B Rendimento economico	C Qualità delle Produzioni
6	22	Macchine, impianti e attrezzature per servizi aziendali diversi (es. sicurezza lavoratori)		X	X
6	23	Macchine, impianti e attrezzature per il prelievo e la distribuzione dell'acqua (esclusi quelli previsti dall'art. 46 del Reg CE 1305/2013)	X	X	
6	24	Macchine, impianti e attrezzature per l'agricoltura conservativa (agricoltura blu)	X		
6	25	Macchine, impianti e attrezzature per l'agricoltura di precisione (es. DSS, biobed)	X	X	X
6	26	Investimenti volti a proteggere le coltivazioni dagli effetti negativi degli eventi meteorici estremi		X	X
6	27	Acquisto di tecnologie ed attrezzature ITC (hardware)	X	X	
7	28	Acquisizione di licenze e/o sviluppo di programmi informatici (software)	X	X	
7	29	Acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali		X	
8	30	Spese generali collegate agli investimenti ammessi per l'intervento cofinanziato (consulenze, onorari, studi fattibilità)	X	X	X
9	31	<i>Realizzazione di impianti di colture arboree micorizzate (non ammissibile tra gli investimenti dell'intervento cofinanziato)</i>		X	X
9	32	<i>Acquisti di riproduttori di specie animali iscritte ai libri genealogici (non ammissibile tra gli investimenti dell'intervento cofinanziato)</i>			X
9	33	<i>Acquisto di animali da ingrasso (non ammissibile tra gli investimenti dell'intervento cofinanziato)</i>		X	
9	34	<i>Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti e delle attrezzature</i>	X	X	X
9	35	<i>Partecipazione a corsi di formazione professionale</i>	X	X	X
9	36	<i>Partecipazione a corsi di consulenza aziendale (gestione aziendale)</i>		X	
9	37	<i>Spese per progettazione, studi ed analisi ai fini dell'attuazione del PSA</i>			
9	38	<i>Altre tipologie di spese non ricomprese nelle voci precedenti</i>			

(*) Per l'intervento 4.1.1 nel limite del 10% della spesa ammissibile funzionale all'intervento finanziato.

Le tipologie di voci della categoria 9 sono utilizzabili solo per lo schema 2.2 (modalità di utilizzo del premio di insediamento)

Tab. 1a – Categorie di investimenti

Codice	Descrizione
1	Terreni
2	Miglioramenti fondiari
3	Impianti produzione energia
4	Beni immobili produttivi
5	Investimenti per nuove norme comunitarie
6	Macchine, impianti ed attrezzature
7	Investimenti immateriali
8	Spese generali
9	Altre tipologie di attività per lo sviluppo del PSA

Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 28/12/2000 n. 445, riguardante tutti gli impegni, obblighi e prescrizioni previsti dal bando

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (___), il ___/___/____, residente in _____ (___)
indirizzo _____, tel. _____,
CUAA _____ in qualità di rappresentate legale della
Ditta/Società _____, consapevole che le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.
445 in data 28.12.2000, con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in
materia;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

(barrare le caselle corrispondenti alle dichiarazioni rese)

- che il/i richiedente/i ha/hanno un'età compresa fra i 18 anni compiuti e i 41 anni non ancora compiuti, ai sensi dell'art. 2 paragrafo 1, lett. n) del Regolamento (UE) 1305/2013 si
- che il/i richiedente/i è/sono in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'U.E. o status parificato si
- che il/i richiedente/i non è/sono insediato/i da oltre 24 mesi né è/sono stato/i insediato/i in azienda agricola in precedenza si
- in caso di società, che la stessa ha la seguente denominazione _____ e che i soci della stessa risultano essere di seguito enunciat: si non pertinente

Cognome	Nome	Ruolo ricoperto nella società	Data di nascita	Codice fiscale

- in caso di società, che la stessa risulta controllata dalla società _____, e che i soggetti che hanno il controllo di quest'ultima ed il suo legale rappresentante risultano essere di seguito enunciat: si non pertinente

1. in possesso di un titolo di studio ad indirizzo agrario (diploma di scuola media superiore o diploma assimilabile, ovvero titolo conseguito presso istituti professionali di stato o ad essi equiparati o diploma di laurea, attinenti al settore agro-alimentare, forestale o veterinario) come esplicitato nella successiva tabella (da riferirsi anche ai componenti della Società in caso di forme società)

Cognome e Nome	Diploma - titolo	Diploma - data di conseguimento	Ente con relativa sede

2. in possesso di esperienza formativa in campo agrario per un minimo di 100 ore desumibile da specifico attestato rilasciato da Organismi formativi accreditati ai sensi del D.M. n. 166/2001 e s.m.i, come esplicitato nella successiva tabella (da riferirsi anche ai componenti della Società in caso di forme societarie)

Cognome e Nome	Tipologia di Attestato (denominazione del corso e durata)	Data di conseguimento	Organismo formativo titolare del corso e relativa sede

3. dotato di esperienza lavorativa minima di 3 anni acquisita come partecipante familiare come esplicitato nella successiva tabella (da riferirsi anche ai componenti della Società in caso di forme societarie)

Cognome e Nome	Periodi di riferimento	Impresa agricola (denominazione e sede)	Soggetto titolare dell'Impresa agricola	Provincia in cui si è svolta l'attività

4. in quanto dotato esperienza lavorativa minima di 3 anni acquisita come operaio agricolo con la qualifica di "specializzato super" (da riferirsi anche ai componenti della Società in caso di forme societarie)

Cognome	Nome	Codice fiscale	Periodi lavorativi	Provincia in cui si è svolta l'attività

- di aver presentato richiesta di iscrizione alla C.C.I.A.A./risultare iscritto al registro delle imprese della CCIAA di _____ numero REA _____ codice ATECO _____ dal _____ al _____ (con l'indicazione dell'esercizio dell'attività agricola quale attività primaria - Cod. ATECO 01-, in caso di ditta individuale, o come attività esclusiva, in caso di impresa costituita in forma societaria) si
- di essere in possesso di Partita IVA attiva in campo agricolo dal _____ si
- di essere iscritto:
 - all'INPS(sez. agricola) n. matricola: _____ sede di competenza _____ si no
 - all'INAIL n. codice: _____ sede di competenza _____ si no
 - Contratto applicato tipo _____ codice _____
- di essere in possesso dell'azienda oggetto di insediamento e che il titolo di possesso dell'azienda oggetto di insediamento risulta essere _____ a seguito di contratto stipulato a _____ in data _____ registrato a _____ in data _____ n. _____ si
- che risulta la seguente composizione del proprio stato di famiglia storico con parentele fino al secondo grado e affinità fino al primo grado:

Richiedente - Cognome e Nome	Parenti/affini Cognome e Nome	Codice fiscale	Grado di parentela fino al secondo grado e affinità fino al primo grado

- che il precedente possessore dell'azienda oggetto di insediamento risulta essere: _____ (CUAA) _____
- che il/i richiedente/i risulta avere parentela fino al secondo grado o affinità fino al primo grado con il precedente possessore quale enunciato al punto che precede si no

- in caso di risposta affermativa alla precedente si indica di seguito la quota di spesa non coperta e i riferimenti del finanziamento ottenuto e/o richiesto idonei per evitare il rischio di sovracompensazione: _____
- che il soggetto richiedente e, nel caso di forme societarie, la società all'interno della quale si insedia non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria o nei cui confronti sia pendente un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni sì
 - che il soggetto richiedente non ha conferito incarichi professionali o concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale Ente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 s.m.i. sì non pertinente
 - che il soggetto richiedente ha conferito incarichi professionali e concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex - dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 s.m.i. sì non pertinente
 - che il soggetto richiedente ha conferito incarichi professionali e concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex - dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i. sì non pertinente
 - che il soggetto richiedente non risulta inaffidabile, cioè soggetto per il quale, nel precedente periodo di programmazione dello sviluppo rurale o nell'attuale, è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore sì

DICHIARA, INOLTRE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' DI IMPEGNARSI A:

(barrare le caselle corrispondenti alle dichiarazioni rese)

- A permanere in qualità di capo azienda per almeno 5 anni a decorrere dalla data di autorizzazione regionale alla erogazione del saldo finale del premio da parte del Servizio regionale competente e, per le società, che la stessa mantenga, per lo stesso periodo, i requisiti in materia di possesso di capitale sociale e di preposizione agli organi sociali stabiliti per l'accesso ai benefici sì
- A non distogliere gli investimenti programmati per quanto riguarda i beni immobili, i macchinari e le attrezzature per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni a decorrere dalla data di autorizzazione regionale alla erogazione della seconda rata del premio e del saldo del contributo da parte del Servizio regionale competente sì
- Nel caso di forme societarie il cui l'atto costitutivo vigente alla data di presentazione della domanda di sostegno preveda una durata inferiore a quella sopra disposta dal bando di riferimento, a modificare, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, l'atto

costitutivo stesso per renderlo conforme a quanto richiesto per garantire il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "2.3 Adempimenti ed Impegni del soggetto beneficiario"

sì non pertinente

- Nel caso in cui il richiedente o, nel caso di forme societarie, alcuni componenti della società richiedente e delle eventuali società controllanti, al momento della presentazione della domanda di sostegno, non possiedano le adeguate qualifiche e competenze professionali prescritte, al conseguimento delle stesse entro e non oltre la data di conclusione dell'attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale, attraverso una delle due fattispecie:
 - 1) Il conseguimento di diploma di scuola media superiore o diploma assimilabile, ovvero titolo conseguito presso istituti professionali di stato o ad essi equiparati o diploma di laurea attinenti al settore agro-alimentare, forestale o veterinario
 - 2) Il conseguimento di attestato formativo in campo agrario per un minimo di 100 ore rilasciato da Organismi formativi accreditati ai sensi del DM n. 166/2001 e s.m.i.
sì non pertinente
- Ad acquisire il possesso dei requisiti di "agricoltore attivo" di cui all'art. 9 del Reg UE 1307/2013, come recepito nell'art 3 del DM n. 6513/2014, nell'art. 1 del DM 1420/2015 e nell'art. 1 - comma 1 del DM 1922/2015, entro 18 mesi dalla data di insediamento sì
- A dare inizio all'attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale entro e non oltre il termine improrogabile di 90 giorni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione del sostegno sì
- A concludere l'attuazione del Piano suddetto entro 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione: tale termine è elevato a 36 mesi decorrenti dalla stessa data, nel caso in cui il PSA preveda la realizzazione di interventi strutturali che presuppongono la presentazione del permesso di costruire, del provvedimento conclusivo o della comunicazione di inizio lavori in edilizia libera. sì

(data e luogo)

(firma leggibile del dichiarante)

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(firma leggibile del dichiarante)

Si allega copia di un documento di identità secondo quanto previsto dall'art. 38 del DPR n° 445/2000

Allegato 3 - Dichiarazione del richiedente della capacità di copertura finanziaria della quota a proprio carico

Dichiarazione sostitutiva

(Ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445)

P.S.R. Abruzzo 2014/2020 Tipologia d'intervento 4.1.1 Intervento 2

"Sostegno a investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività"

La/Il sottoscritto/a _____ nata/o a _____ (___), il ___/___/___ Cod. Fisc. _____, residente in Via/Loc. _____ del Comune di _____ Prov. _____, PEC _____, in qualità di beneficiario/legale rappresentante/capofila della Ditta/Società/Associazione _____, CUAA _____ con sede in Via/Loc. _____ del Comune di _____ Prov. _____ consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

(barrare la fattispecie di interesse)

- essere in possesso di adeguata e sufficiente liquidità atta a cofinanziare l'intervento al fine di garantire l'integrale e corretta attuazione del PSA, su uno o più conti correnti intestati all'azienda /società, attivi presso i seguenti Istituti di Credito:
- 1) _____
- 2) _____
- di essere in possesso di titoli azionari, obbligazionari e similari intestati alla ditta /società di importo sufficiente a cofinanziare l'intervento al fine di garantire l'integrale e corretta attuazione del PSA;
- la sussistenza di autorizzazioni/scoperti di conto per importi sufficienti a cofinanziare l'intervento al fine di garantire l'integrale e corretta attuazione del PSA;
- la sussistenza della disponibilità da parte del/dei Istituto/i di Credito a liquidare alla ditta/società richiedente, ad avvenuto finanziamento del PSA, prestiti sufficienti a cofinanziare l'intervento al fine di garantire l'integrale e corretta attuazione del PSA;
- essere in possesso dei seguenti ulteriori elementi dimostrativi della capacità economica al fine di garantire l'integrale e corretta attuazione del PSA
- _____
- _____

Data e luogo

firma leggibile del richiedente

La/Il sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informata/o, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data e luogo

firma leggibile del richiedente

Allegato 6 - Dichiarazione che il terreno oggetto di acquisto non ha fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di finanziamento pubblico

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

(Ai sensi degli art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

P.S.R. Abruzzo 2014/2020 Tipologia d'intervento 4.1.1 Intervento 2

"Sostegno a investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività"

La/Il sottoscritta/o _____ nata/o a _____ (), il ___/___/___ Cod. Fisc. _____, residente in Via/Loc. _____ del Comune di _____ Prov. _____, PEC _____, in qualità di beneficiario/legale rappresentante/capofila della Ditta/Società/Associazione _____, CUAA _____ con sede in Via/Loc. _____ del Comune di _____ Prov. _____ consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

1. Che il terreno e/o l'immobile oggetto di compravendita non ha fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico;
2. L'esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e/o dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione.

(data e luogo)

(firma leggibile del dichiarante)

La/Il sottoscritta/o dichiara/o inoltre di essere informata/o, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(data e luogo)

(firma leggibile del dichiarante)

Allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Allegato 7 - Dichiarazione di assenso alla realizzazione degli investimenti

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

P.S.R. Abruzzo 2014/2020 Tipologia d'intervento 4.1.1 Intervento 2

"Sostegno a investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività"

La/Il sottoscritto/a _____ nata/o a _____ (___), il ___/___/___ Cod. Fisc. _____, residente in Via/Loc. _____ del Comune di _____ Prov. _____, PEC _____, in qualità di legale rappresentante della Società proprietaria/proprietario del terreno/fabbricato interessato dall'intervento, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' DI AUTORIZZARE

L'esecuzione dell'intervento previsto dalla Ditta/Società/Associazione _____, CUA _____ con sede in Via/Loc. _____ del Comune di _____ Prov. (___) sul terreno/fabbricato, oggetto della richiesta di contributo della Tipologia di Intervento 4.1.1 del PSR 2014/2020, identificato al catasto terreni/fabbricati del:

Comune di _____ (___) foglio n. _____ p.lla _____

Comune di _____ (___) foglio n. _____ p.lla _____

Comune di _____ (___) foglio n. _____ p.lla _____

Data e luogo

firma leggibile del richiedente

La/Il sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informata/o, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data e luogo

firma leggibile del richiedente

Allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Allegato 8 - Dichiarazione dei proprietari degli immobili interessati all'intervento

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

P.S.R. Abruzzo 2014/2020 Tipologia d'intervento 4.1.1. Intervento 2

"Sostegno a investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività"

La/Il sottoscritto/a _____ nata/o _____ (___), il ___/___/___ Cod. Fisc. _____, residente in Via/Loc. _____ del Comune di _____ Prov. _____, PEC _____, in qualità di beneficiario/legale rappresentante/capofila della Ditta/Società/Associazione _____, CUA _____ con sede in Via/Loc. _____ del Comune di _____ Prov. _____ consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

Che i terreni/fabbricati inseriti nell'intervento previsto, oggetto della richiesta di contributo della Tipologia di Intervento 4.1.1 del PSR 2014/2020, identificati al catasto terreni/fabbricati sono di proprietà:

- Terreno della ditta/società _____ Cod. Fisc./Part. Iva _____ riportato al catasto terreni del Comune di _____ (___) foglio n. _____ p.lla _____;
- Fabbricato della ditta/società _____ Cod. Fisc./Part. Iva _____ riportato al catasto fabbricati del Comune di _____ (___) foglio n. _____ p.lla _____.

_____ Data e luogo

_____ firma leggibile del richiedente

La/Il sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informata/o, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

_____ Data e luogo

_____ firma leggibile del richiedente

Allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Allegato 9 - Dichiarazione attestante l'avvenuto inizio dell'attuazione del progetto con indicazione della data inizio lavori

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

(Ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

P.S.R. Abruzzo 2014/2020 Tipologia d'intervento 4.1.1. Intervento 2

La/Il sottoscritto/a _____ nata/o _____ (___), il ___/___/___ Cod. Fisc. _____, residente in Via/Loc. _____ del Comune di _____ Prov. (___), PEC _____, in qualità di beneficiario/legale rappresentante/capofila della Ditta/Società/Associazione _____, CUAA _____ con sede in Via/Loc. _____ del Comune di _____ Prov. _____ consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

Di aver dato inizio alle attività a partire dal _____

Allega :

- Fatture di acquisto o di trasporto (DDT), o di pagamento;
- Caparra confirmatoria;
- Contratto di fornitura;
- Registrazione di eventuale contratto di acquisto o compromesso di acquisto.

Data e luogo

firma leggibile del richiedente

La/Il sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informata/o, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data e luogo

firma leggibile del richiedente

Allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità



REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

ATTUAZIONE DEL "COMMON UNDERSTANDING" SOTTOSCRITTO DALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE CON LA COMMISSIONE
EUROPEA PER RAFFORZARE GLI ASSETTI ISTITUZIONALI AI FINI DI UN PIÙ EFFICACE CONTROLLO
DEGLI AIUTI DI STATO IN ITALIA

Giunta Regionale d' Abruzzo

« SCHEDA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA EX ANTE SULLA PRESENZA DI AIUTI DI STATO »

(Allegato B)

Anno 2019

SCHEDA DI CONTROLLO - A

per l'esonero dalla verifica ex ante della compresenza degli elementi costitutivi di un aiuto di Stato

Informazioni generali

Amministrazione coinvolta: Regione Abruzzo - Giunta regionale

Dipartimento regionale competente: DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

Servizio proponente:
SERVIZIO SVILUPPO DELLA COMPETITIVITÀ E FONDO DI SOLIDARIETÀ

Tipologia dell'atto:

- proposta di legge regionale,
- proposta di regolamento regionale,
- proposta di atto presidenziale
- proposta di deliberazione di Giunta regionale (con o senza Avviso o Bando)
- proposta di determinazione direttoriale (con o senza Avviso o Bando)
- proposta di determinazione dirigenziale (con o senza Avviso o Bando)
- Altro (specificare)

Descrizione sintetica dell'intervento: Il Bando regola l'applicazione della Tipologia d'intervento 6.1.1 "Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori" del PSR Abruzzo 2014/2020 in combinazione con Sottomisura 4.1 - "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" Tipologia d'intervento 4.1.1. Intervento 2 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività"

Finalità: Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori" con contestuale sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzato al miglioramento della redditività

Obiettivo principale: Promuovere l'aumento del numero di aziende agricole condotte da giovani imprenditori

Durata: _____

Stanziamiento complessivo: € 5.000.000,00 per la tipologia di intervento 6.11 ed € 2.000.000,00 per la sottomisura 4.1 tipologia di intervento 2.

Stanziamiento annuale: _____

Ammontare stimato per ogni beneficiario: _____

Altro: ... (a mero titolo di esempio si citano):

- misure che non creano distorsione alla concorrenza o che non hanno impatto sugli scambi tra Stati membri, per le tipologie di finanziamento di cui al paragrafo 6.2 - punti 196 e 197 e paragrafo 7.2.2. della recente Comunicazione (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato;
- misure che non concedono alcun vantaggio economico (diretto ed indiretto) perché concesse nel rispetto del Criterio dell'operatore in un economia di mercato (c.d. MEO Test) paragrafo 4.2 della recente Comunicazione (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato.

Ai fini della redazione della presente Scheda A, nonché per le considerazioni che hanno condotto all'esclusione dalla verifica *ex ante* sulla sussistenza di ogni ipotesi di aiuti di Stato, si precisa che il Servizio competente SERVIZIO SVILUPPO DELLA COMPETITIVITÀ E FONDO DI SOLIDARIETÀ per l'adozione dell'atto di cui alla proposta in esame:

HA RICHIESTO il supporto al *Distinct Body* con nota del
(Il supporto è stato richiesto per la compilazione della sezione e/o punto/i specifico/i della scheda.)

NON HA RICHIESTO il supporto al *Distinct Body*.

Giunta Regionale d'Abruzzo

Logo e data Pescara, 13 DICEMBRE 2019

Il Dirigente del Servizio proponente
SERVIZIO SVILUPPO DELLA
COMPETITIVITÀ E FONDO DI SOLIDARIETÀ
(Dott. ssa Elvira Di Vitantonio)

Elvira Di Vitantonio

Il Direttore del Dipartimento proponente
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
(Dott.ssa Elena SICO)

Elena SICO

*SERVIZIO TUTELA DEGLI ECOSISTEMI AGROAMBIENTALI E FORESTALI E PROMOZIONE DELL'USO
EFFICIENTE DELLE RISORSE*

DETERMINAZIONE 18.12.2019, N. DPD021/172

Reg.(UE) n° 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo (CCI2014IT06RDRP001) – Approvazione Avviso Pubblico (Edizione 2019) Misura M08 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all'imboschimento” – Tipo di Intervento 8.1.1 “Imboschimento e creazione di aree boscate”



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPD021/172 DEL 18 dicembre 2019

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO *TUTELA DEGLI ECOSISTEMI AGROAMBIENTALI E FORESTALI E
PROMOZIONE DELL'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE*

OGGETTO

Reg.(UE) n° 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo (CCI2014IT06RDRP001) – Approvazione Avviso Pubblico (Edizione 2019) Misura M08 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all'imboschimento” – Tipo di Intervento 8.1.1 “Imboschimento e creazione di aree boscate”

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n.1305/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n.1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e s.m.i.;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n.184/2014 della Commissione del 25 Febbraio 2014;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 Marzo 2014;
- il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 Giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- il Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 Giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg (UE) 1306/2013 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n.908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la Decisione di esecuzione della Commissione del 13.11.2015 (C82015)7994, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del fondo europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale nella versione notificata il 29.10.2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1056 del 19.12.2015 di presa d'atto dell'approvazione del programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della regione Abruzzo CCI2014IT06RDRP001;
- la Decisione di esecuzione della Commissione del 9.11.2016, che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale CCI: 2014IT06RDRP001;
- la Decisione di esecuzione della Commissione del 28.11.2017, che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7994 della Commissione CCI: 2014IT06RDRP001;

la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 1294 final del 26.2.2018, che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7994 della Commissione CCI: 2014IT06RDRP001

la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 8967 final del 13.12.2018, che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7994 della Commissione CCI: 2014IT06RDRP001

il vigente Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo;

VISTI altresì:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A);
- la Legge Regionale 04.01.2014, n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo".

PRESO ATTO:

- delle Determinazioni Direttoriali DPD/141/2016 del 15.04.2016, DPD178/2016 del 14.12.2016, DPD/157/2017 del 9/05/2017, DPD/364/2018 del 19/09/2018 con le quali l'Autorità di Gestione ha approvato il documento "Linee guida operative per l'attuazione del PSR 2014/2020" e le successive revisioni dello stesso, nel quale è tra l'altro stabilito che per la Misura in oggetto il soggetto attuatore è individuato nel Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso efficiente delle Risorse;
- della Determinazione Direttoriale DPD/80/2019 del 04/10/2019 recante "PSR 2014-2020 – Indirizzi operativi per i Responsabili di misura/sottomisura/interventi e per i Responsabili preposti alle verifiche concernenti le domande di pagamento ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulle compensazioni per la regolarità contributiva (DURC). Integrazione della determinazione DPD 364 del 19 settembre 2018 recante: "Linee guida operative per l'attuazione del PSR 2014-2020". Provvedimento in autotutela amministrativa e indirizzi per i bandi successivi all'adozione della presente determinazione";
- della Determinazione Direttoriale DPD/87/2019 del 14/10/2019 recante "Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2020. Approvazione Documento "Indicazioni operative per l'esecuzione dei controlli sulle domande di pagamento";
- dei Criteri di Selezione da applicare alla Sottomisura in oggetto, come approvati dall'AdG con propria Determinazione n. DPD161/16 del 21.07.2016;
- che con nota prot. 0306557/17 del 30.11.2017 l'Autorità di Gestione ha comunicato di aver assegnato la somma di € 1.000.000,00 (euro un milione) quale budget per l'attuazione della Sottomisura in oggetto;
- che con nota prot. 030817918 del 07/11/2018 l'Autorità di Gestione, con riferimento all'Avviso pubblico approvato con DD DPD021/131/2017 e s.m.i., ha stabilito che per la compilazione della graduatoria occorre considerare esclusivamente l'importo ammissibile a finanziamento per la realizzazione dell'impianto (investimento) al netto degli importi spettanti ai beneficiari a titolo di premio per manutenzioni e mancati redditi;
- che la Regione Abruzzo ha avviato la procedura per l'approvazione da parte della Commissione Europea di specifiche modifiche ed integrazioni al PSR 2014/2020, che prevedono tra l'altro la possibilità di conseguire il requisito della superficie minima di impianto di ettari 1.00.00 anche utilizzando più appezzamenti di superficie accorpata non inferiore a mq 2.500;
- che per quanto esposto al punto precedente la relativa disposizione dell'Avviso in oggetto deve intendersi subordinata all'approvazione da parte della Commissione della specifica modifica al PSR 2014/2020;

DATO ATTO:

- che con Determinazione Dirigenziale DPD021/131/2017 è stato approvato un primo Avviso pubblico per l'attuazione del tipo di intervento in oggetto, successivamente modificato ed integrato con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/76/2018;
- che in esito al procedimento di istruttoria prefigurato nell'Avviso pubblico di cui sopra con Determinazione Dirigenziale DPD021/61/2019 è stata approvata la Graduatoria Definitiva delle Domande di Sostegno, contenente n. 18 istanze per un importo concedibile pari a € 137.690,81;
- che in esito agli adempimenti procedurali conseguenti all'approvazione della graduatoria di cui sopra è stato possibile adottare i provvedimenti di concessione del sostegno limitatamente a 15 delle 18 istanze comprese nella graduatoria, per un importo complessivo pari a € 119.079,19;

- che in ordine agli adempimenti posti a carico dei soggetti beneficiari del sostegno è stato accertato, con specifico riferimento all'obbligo di presentare domanda di pagamento per acconto o per SAL entro i termini prescritti nell'Avviso, che tre di essi non hanno ottemperato con conseguente necessità di avviare a loro carico procedimento di revoca del sostegno concesso;
- che l'importo del sostegno concesso oggetto dei sopra richiamati procedimenti di revoca è pari a € 16.654,19;
- che per quanto sopra evidenziato l'importo complessivo posto a bando con il presente provvedimento risulta pari a € 880.920,81 (euro ottocentoottantamilanovecentoventi/21), che potrà essere incrementato in esito ai procedimenti di revoca di cui sopra fino a € 897.575,00 (euro ottocentovantasettemilacinquecentosettantacinque/00), a valere sulle risorse del PSR 2014/2020;

ACCERTATO che è necessario porre in essere, per il tramite del competente Servizio Verifica e Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato (DRG005) gli adempimenti inerenti le comunicazioni di cui all'articolo 9 (Pubblicazione ed informazione), paragrafo 1, secondo alinea, del Reg. (UE) 702/2014 della Commissione;

VISTO il documento recante: "PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 Reg. (UE) 1305/2013 - AVVISO PUBBLICO Edizione 2019 (Reg. (UE) 702/2014 - articolo 32) - MISURA: 08 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste - Sottomisura: 8.1 Sostegno alla forestazione/all'imboschimento - Intervento: 8.1.1 Imboschimento e creazione di aree boscate", composto da n. 47 facciate numerate da 0 a 46, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

DATO ATTO:

- che con l'Avviso in oggetto sono rispettate le condizioni di cui al Capo I (Disposizioni Comuni), al Capo II (Requisiti procedurali) e al Capo III (categorie di aiuti), articolo 32, del Reg. (UE) n. 702/2014;
- che nell'ambito dell'Avviso la domanda di sostegno può essere presentata esclusivamente in modalità "dematerializzata" e che a tal fine la stessa è compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente l'apposita procedura messa a punto dall'AGEA sul portale SIAN, previo mandato del richiedente, per il tramite dei soggetti specificatamente accreditati;

RITENUTO necessario approvare il documento sub allegato 1;

RITENUTO altresì:

- che l'apertura dei termini utili per la presentazione delle domande di sostegno debba essere disposta con successivo provvedimento, previa verifica dell'effettiva fruibilità delle funzionalità a tal fine predisposte dall'AGEA sul portale SIAN nonché dell'assetto organizzativo del Servizio in ordine alle risorse umane e materiali al medesimo assegnate anche in relazione agli altri adempimenti di competenza del medesimo;
- di doversi riservare la possibilità di apportare all'Avviso in oggetto ogni utile modifica e/o integrazione, anche al fine di introdurre nel medesimo specifiche disposizioni di dettaglio o disposizioni di carattere procedurale nonché modifiche ed integrazioni derivanti dall'attuazione di provvedimenti di competenza dell'Autorità di Gestione;
- di nominare, ai sensi della L.241/90 e s.m.i e della L.R. 31/2013 e al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza del funzionamento del Servizio nonché la tempestività dei procedimenti tecnico-amministrativi di competenza, responsabile del procedimento il Dott. For. Francesco CONTU, responsabile del competente Ufficio (Via Salaria Antica Est n. 27 - L'AQUILA - Tel. 0862364278);
- di mantenere nelle proprie attribuzioni la responsabilità dell'adozione dei provvedimenti finali;

VISTA la legge regionale 77/1999

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) **di approvare** il documento recante: "PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 Reg. (UE) 1305/2013 - AVVISO PUBBLICO Edizione 2019 (Reg. (UE) 702/2014 - articolo 32) - MISURA: 08 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste - Sottomisura: 8.1 Sostegno alla forestazione/all'imboschimento - Intervento: 8.1.1 Imboschimento e creazione di aree boscate", composto da n. 47 facciate numerate da 0 a 46, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- 2) **di pubblicare** il presente provvedimento completo degli allegati: sul sito web della Regione Abruzzo, Sezione Agricoltura, dedicato al PSR Abruzzo 2014/2020; nella sezione del sito della Regione Abruzzo "amministrazione trasparente"; sul BURAT;
- 3) **di dare atto** che l'importo complessivo posto a bando con il presente provvedimento risulta pari a € 880.920,81 (euro ottocentoottantamilanovecentoventi/21), che potrà essere incrementato in esito ai procedimenti di revoca già avviati fino a € 897.575,00 (euro ottocentovantasettemilacinquecentosettantacinque/00);

- 4) **di riservarsi** la possibilità di apportare all'Avviso in oggetto ogni utile modifica e/o integrazione, anche al fine di introdurre nel medesimo specifiche disposizioni di dettaglio o disposizioni di carattere procedurale nonché modifiche ed integrazioni derivanti dall'attuazione di provvedimenti di competenza dell'Autorità di Gestione;
- 5) **di rinviare** a specifico provvedimento, da adottarsi previa verifica dell'effettiva fruibilità delle funzionalità predisposte dall'AGEA sul portale SIAN per l'inoltro in forma dematerializzata delle domande di sostegno nonché, in relazione agli altri adempimenti di competenza del Servizio, dell'assetto organizzativo del medesimo in ordine alle risorse umane e materiali assegnate al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull'Avviso di cui al precedente punto 1;
- 6) **di procedere**, in raccordo con il competente Servizio Verifica e Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato (DRG005), agli adempimenti inerenti le comunicazioni di cui all'articolo 9 (Pubblicazione ed informazione), paragrafo 1, secondo alinea, del Reg. (UE) 702/2014 della Commissione nei termini e con le modalità ivi prescritte;
- 7) **di nominare**, ai sensi della L.241/90 e s.m.i e della L.R. 31/2013 e al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza del funzionamento del Servizio nonché la tempestività dei procedimenti tecnico-amministrativi di competenza, responsabile del procedimento il Dott. For. Francesco CONTU, responsabile del competente Ufficio (Via Salaria Antica Est n. 27 – L'AQUILA – Tel. 0862364278);
- 8) **di mantenere nelle proprie attribuzioni** la responsabilità dell'adozione dei provvedimenti finali;
- 9) **di inviare** il presente provvedimento all'Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 2014/2020 per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Ing. Pasquale DI MEO)

P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - SOTTO MISURA 8.1 - INTERVENTO 8.1.1

ALLEGATO 1 DD DPDO 21/172/2019



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali
e Promozione dell'Uso efficiente delle Risorse

Giunta Regionale d'Abruzzo

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Reg. (UE) 1305/2013

AVVISO PUBBLICO

(Reg. (UE) 702/2014 - articolo 32)

EDIZIONE 2019

- MISURA: 08** Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste
- Sottomisura: 8.1** *Sostegno alla forestazione/all'imboschimento*
- Intervento: 8.1.1** Imboschimento e creazione di aree boscate



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 – SOTTO MISURA 8.1 – INTERVENTO 8.1.1

INDICE

1.	DESCRIZIONE GENERALE.....	2
1.1	Descrizione del tipo di intervento	2
1.2	Azioni sovvenzionabili.....	2
1.3	COSTI AMMISSIBILI	3
1.4	Ambito territoriale di applicazione.....	3
2.	BENEFICIARI DEL SOSTEGNO	3
2.1	Soggetti che possono presentare domanda di sostegno.....	3
2.2	Condizioni soggettive di ammissibilità.....	4
2.3	Condizioni oggettive di ammissibilità	5
3.	AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE	6
4.	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA.....	7
5.	PROFILI FINANZIARI	10
5.1	Dotazione finanziaria (<i>Budget</i>)	10
5.2	Aliquota ed importo dell'aiuto	10
5.3	Limiti minimo e massimo per singola Domanda di sostegno	11
5.4	Cumulo con altri sostegni e agevolazioni	11
6.	DOMANDA DI SOSTEGNO	11
6.1	Modalità e termini per la presentazione DELLA DOMANDA	11
6.2	Documentazione da allegare alla domanda	12
7.	PROCESSO VALUTATIVO	15
7.1	Criteri di selezione e punteggi	15
8.	FASI DEL PROCEDIMENTO	17
8.1	Acquisizione delle domande e assegnazione per la valutazione	17
8.2	Ricevibilità delle istanze.....	17
8.3	Ammissibilità delle istanze	17
8.4	Errori palesi.....	18
8.5	Valutazione di Merito	19
8.6	Approvazione delle graduatorie	19
8.7	Concessione dei benefici	19
9.	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	20
9.1	Avvio dei lavori	20
9.2	Termini per l'esecuzione dei lavori.....	21
9.3	Varianti	21
9.4	Proroghe.....	23
10.	DOMANDE DI PAGAMENTO PER ANTICIPAZIONE, SAL E SFL.....	23
10.1	Modalità e termini di presentazione	23
10.2	Documentazione da allegare	24
10.3	Istruttoria delle domande di pagamento	27
11.	DOMANDE DI PAGAMENTO DEI PREMI PER MANUTENZIONE E MANCATO REDDITO	29
12.	IMPEGNI DEL BENEFICIARIO	29
13.	OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	30
14.	SANZIONI	31
15.	VINCOLI DI INALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE	32
16.	TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E CAMBIO DEL BENEFICIARIO	32
17.	ESCLUSIONE, DECADENZA, REVOCA, IRREGOLARITÀ, RIDUZIONI, RECUPERI	33
18.	RICORSO AVVERSO PROVVEDIMENTI	36
19.	IL SISTEMA DI CONTROLLO	36
20.	SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI	37
21.	RIFERIMENTI E CONTATTI	37
22.	RIFERIMENTI NORMATIVI E RINVIO.....	37
23.	ALLEGATI	39
	ALLEGATO 1. DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO, SPECIFICHE TECNICHE E STIMA DEI COSTI AMMISSIBILI	39
	ALLEGATO 2: NOZIONE DI FALLIMENTO DELL'IMPIANTO	42
	ALLEGATO 3: FAC-SIMILE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE	43
	ALLEGATO 4: FAC-SIMILE DICHIARAZIONE PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS	45
	ALLEGATO 5: DICHIARAZIONE DOCUMENTO NON PRODOTTO	46



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 – SOTTO MISURA 8.1 – INTERVENTO 8.1.1

I. DESCRIZIONE GENERALE

1.1 DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

1. La tipologia di intervento sostiene la creazione ex novo di imboschimenti su terreni agricoli e non agricoli contribuendo, attraverso la creazione di nuove superfici forestali permanenti e/o temporanee, al raggiungimento di obiettivi ambientali della politica comune.
2. L'imboschimento, infatti, favorisce la preservazione del suolo, la regimazione delle acque, la biodiversità e la lotta al cambiamento climatico attraverso lo stoccaggio della CO2.
3. L'impegno conseguente all'adesione riguarda, oltre alla realizzazione dell'impianto, anche gli interventi volti a favorire l'affermazione del soprassuolo assicurandone lo sviluppo, con l'effettuazione delle cure colturali necessarie; tali interventi comprendono anche l'eventuale adozione di sistemi di protezione delle piante dalla fauna selvatica. La mortalità che eccede la mortalità fisiologica è oggetto di impegno di risarcimento nel piano colturale.
4. La sottomisura prevede la possibilità di realizzare le seguenti tipologie di impianto:
 - A) Impianti da arboricoltura da legno polispecifici, con ciclo superiore a 20 anni (ciclo medio-lungo);
 - B) Impianti arborei con ciclo inferiore a 20 anni e non inferiore alla durata minima prevista di 12 anni (ciclo breve);
 - C) Imboschimento con piante forestali a duplice attitudine con ciclo superiore a 20 anni.
5. Gli interventi di cui alle lettere A) e B) del comma 4 sono attivati esclusivamente per il proseguimento degli impegni assunti (c.d. trascinamenti) con la misura ex 221 della programmazione 2007-2013.
6. Per il periodo di programmazione 2014-2020 è sviluppata ex novo solo la tipologia di intervento C "Imboschimento con piante forestali a duplice attitudine con ciclo superiore a 20 anni (micorrizzate)".
7. Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

1.2 AZIONI SOVVENZIONABILI

1. Il sostegno previsto dall'art. 22 del Reg. 1305/13 si sostanzia in:
 - a) contributo in conto capitale per la copertura dei costi di impianto, comprensivo delle spese di progettazione e direzione lavori;
 - b) premio annuale per gli interventi di manutenzione per un periodo fino a 12 anni, decorrente dall'anno immediatamente successivo a quello nel quale è ultimato l'impianto;
 - c) premio annuale a copertura del mancato reddito agricolo.
2. Rispetto alle tipologie di sostegno previste valgono le seguenti eccezioni:
 - a) il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto;
 - b) nel caso dei terreni demaniali, il sostegno è concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune, così come previsto dall'art. 22 comma 1 del Reg. 1305/2013.
3. È prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite dall'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.
4. Sia nella fase di progettazione sia in fase di realizzazione degli interventi dovranno essere rispettate tutte le norme definite a livello nazionale e comunitario per gli appalti pubblici.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 – SOTTO MISURA 8.1 – INTERVENTO 8.1.1

1.3. COSTI AMMISSIBILI

1. Nell'ambito del contributo in conto capitale per i costi di impianto sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:
 - a) spese relative all'acquisto del materiale di impianto, eccettuati i costi inerenti la micorrizzazione delle piantine: il costo di queste è riconosciuto nei limiti del prezzo dei materiali di impianto non micorrizzati;
 - b) spese relative ai lavori di impianto;
 - c) altri costi direttamente connessi e necessari per l'esecuzione dell'impianto;
 - d) spese generali (a fattura) relative ad onorari di professionisti e consulenti per progettazione, analisi, fattibilità e valutazione, direzione lavori e per la predisposizione dello stato finale e dei lavori, nel limite del 6% dei costi di impianto.
2. Il premio annuale per gli interventi di manutenzione copre i costi di seguito elencati:
 - a) risarcimento delle fallanze;
 - b) operazioni colturali necessarie a garantire la buona riuscita dell'imboschimento;
 - c) interventi di prevenzione e protezione dell'imboschimento necessari a contrastare le avversità biotiche e abiotiche.
3. Il premio annuale a copertura del mancato reddito agricolo compensa il mancato guadagno derivante dalla riconversione del terreno agricolo a bosco.
4. Per la determinazione dei costi di impianto e di mantenimento dell'imboschimento sono utilizzati i "costi standard" previsti nella scheda di Sottomisura, da giustificarsi mediante redazione di computi metrici estimativi elaborati in conformità all'allegato del PSR Abruzzo 2014-2020 "Costi standard – Regione Abruzzo" (Regolamento UE 1303/2013 art. 67 lett. b e d)".
5. I premi sono erogati al netto di eventuali entrate derivanti dall'esecuzione dell'intervento, che dovranno essere oggetto di dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da allegare alla domanda di pagamento per i premi di cui ai commi 2 e 3.
6. Le norme tecniche di dettaglio relative agli investimenti ammissibili a finanziamento e le disposizioni inerenti la stima preventiva dei relativi costi sono contenute nell'Allegato 1.
7. La spesa ammissibile corrisponde in ogni caso all'importo dei costi ritenuti ammissibili in fase di istruttoria, o di quelli realizzati in sede di affidamento dei lavori ove complessivamente più favorevoli, effettivamente sostenuti dal Beneficiario.

1.4. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

1. La zona geografica di applicazione della Sottomisura 8.1 – Intervento 8.1.1 è rappresentata dal territorio della Regione Abruzzo, limitatamente alle zone specificamente vocate per come rappresentate nello studio e nella relativa cartografia sulla vocazionalità del territorio regionale alla produzione di tartufi ("Carta delle potenzialità tartufigole dell'Abruzzo – Regione Abruzzo/ARSSA 2005).

2. BENEFICIARI DEL SOSTEGNO

2.1 SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI SOSTEGNO

1. I beneficiari del sostegno sono:
 - a) soggetti privati detentori di terreni: persone fisiche e loro associazioni; persone giuridiche di diritto privato e loro associazioni;
 - b) soggetti pubblici e privati titolari della gestione della superficie interessata dall'impegno, e loro Associazioni.
 - c) soggetti giuridici misti pubblico-privati.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 – SOTTO MISURA 8.1 – INTERVENTO 8.1.1

2. Le aggregazioni giuridiche pubblico-private possono beneficiare del premio di manutenzione purché dimostrino l'esistenza e vigenza di titoli giuridici abilitanti alla gestione della superficie interessata dall'impegno, per un periodo uguale o superiore a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

2.2 CONDIZIONI SOGGETTIVE DI AMMISSIBILITÀ

1. Costituiscono specifiche condizioni soggettive di ammissibilità al sostegno quelle di seguito elencate.
- a) Il richiedente deve appartenere a una delle categorie di Beneficiari elencate nel paragrafo 2.1.
 - b) Il richiedente deve essere titolare del fascicolo aziendale ai sensi del D.Lgs. 173/98, del DPR n. 503 del 01.12.1999 e delle Circolari AGEA di riferimento. La non concordanza dei dati dichiarati nel fascicolo con la situazione aziendale o la non corrispondenza degli stessi con i dati riportati nella domanda di sostegno comportano la pronuncia di non ammissibilità di quest'ultima, con conseguente decadenza dai benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase dell'iter istruttorio.
 - c) Il richiedente deve essere titolare di un conto corrente dedicato all'operazione sul quale effettuare e ricevere tutti i pagamenti.
 - d) Il richiedente deve avere e dimostrare la piena disponibilità delle superfici oggetto di intervento per la durata delle operazioni di impianto e per l'intero periodo di impegno di anni 12; ai fini delle verifiche delle condizioni di cui al presente paragrafo la durata delle operazioni di impianto è convenzionalmente stabilita nel periodo massimo concesso per la realizzazione dell'investimento e il periodo di impegno è calcolato decorre dal primo anno successivo a quello nel quale scade il termine concesso per la realizzazione dell'investimento.
 - e) Nel caso di forme di possesso diverse dalla proprietà i contratti, le concessioni ecc. dovranno essere in regola con le norme relative alla registrazione anche ai fini probatori di cui all'art. 18 del TUR.
 - f) Nel caso di forme di possesso diverse dalla proprietà il richiedente deve essere espressamente autorizzato dal proprietario alla realizzazione degli investimenti di cui al presente Avviso.
 - g) I Consorzi Forestali devono possedere i requisiti di cui all'articolo 23 della Legge Regionale 4.01.2014 n. 3.
 - h) Il richiedente non deve ricadere nelle condizioni di "Impresa in difficoltà" ai sensi del punto (14) dell'articolo 2 del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione Europea.
 - i) Il richiedente deve essere in regola con le disposizioni sul rispetto di cumulo di cui all'art. 8 del Reg. UE n. 702/2014.
 - j) Il richiedente non deve essere "impresa inaffidabile": non deve risultare avviata, a suo carico, alcuna procedura di revoca degli aiuti né registrati debiti nel PRD di Agea.
 - k) Il richiedente non deve aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente da meno di tre anni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i..
2. Le condizioni soggettive di ammissibilità al sostegno sono verificate con riferimento alla data di presentazione della domanda di sostegno.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 – SOTTO MISURA 8.1 – INTERVENTO 8.1.1

2.3. CONDIZIONI OGGETTIVE DI AMMISSIBILITÀ

1. Gli interventi oggetto della Domanda di Sostegno proposti devono presentare, per poter accedere al finanziamento richiesto, i requisiti di seguito elencati.

- a) Devono interessare esclusivamente superfici ricadenti all'interno del territorio della Regione Abruzzo, nelle zone specificamente vocate come rappresentate nello studio e nella relativa cartografia sulla vocazionalità del territorio regionale alla produzione di tartufi (*"Carta delle potenzialità tartufigole dell'Abruzzo"* – Regione Abruzzo/ARSSA 2005).
- b) Tutti gli investimenti richiesti dal singolo richiedente devono essere ricompresi in una sola domanda di sostegno.
- c) Devono interessare esclusivamente terreni agricoli e non agricoli purché non classificati bosco come da definizione di cui all'art. 3 della L.R. 3/2014. Ai fini del presente Avviso: sono terreni agricoli per i quali è ammesso il contributo all'imboschimento le superfici destinate a seminativi, produzione di ortaggi, coltivate a colture legnose agrarie, purché le medesime risultino coltivate nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno, nonché i seminativi tenuti a riposo nell'ambito degli avvicendamenti colturali; sono terreni non agricoli, per i quali è ammesso il contributo all'imboschimento nell'ambito della misura ma non la corresponsione del premio per la perdita di reddito agricolo, tutte le superfici che non rientrano nella definizione di terreno agricolo, tutte le superfici che nei piani regolatori dei comuni risultino con destinazione diversa da quella agricola (aree verdi, aree artigianali, industriali, ecc.), i terreni agricoli incolti o abbandonati, ossia i terreni che risultino non coltivati nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto.
- d) Non devono interessare i terreni classificati castagneto da frutto, tartufaia naturale, tartufaia controllata e tartufaia coltivata di cui al c. 4 all'art. 3 della L.R. 3/2014 né pioppeti o altri impianti di arboricoltura da legno.
- e) Non devono interessare superfici a prato permanente, prato-pascolo, pascolo, praterie di vetta, superfici percorse da incendio secondo quanto previsto dalla Legge 353/2000.
- f) La superficie minima oggetto di impianto deve essere pari almeno ad ettari 1.00.00; detta superficie minima può essere raggiunta anche con diversi appezzamenti, purché di superficie accorpata non inferiore a mq 2.500.
- g) La superficie massima oggetto di impianto nell'ambito della singola domanda è pari ad ettari 15.00.00. La superficie del singolo appezzamento non può tuttavia essere superiore ad ettari 10.00.00.
- h) Per la realizzazione dell'impianto sussiste l'obbligo di utilizzare esclusivamente materiali di impianto prodotti in conformità al Decreto Legislativo 386/2003 in materia di Materiali Forestali di Moltiplicazione, come da disposizioni di cui al TITOLO VII "Attività selvicolturali e tutela dei boschi e dei pascoli" – Capo IV "Materiale forestale di moltiplicazione" della L.R. n. 3/2014, nonché l'obbligo di utilizzare piantine micorrizate con la specie di tartufo per il quale l'area ove è realizzato l'impianto risulta vocata.
- i) Nei casi in cui, a motivo dell'estensione degli imboschimenti, questi siano rilevanti in riferimento alla normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), le relative procedure dovranno essere attivate preliminarmente al rilascio della decisione individuale della concessione del sostegno.
- j) Gli interventi realizzati in Aree Natura 2000 devono essere coerenti con gli obiettivi contenuti nel piano di gestione del sito. A tal fine ai medesimi si applicano le disposizioni regionali in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.).



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - SOTTO MISURA 8.1 - INTERVENTO 8.1.1

- k) Nel caso in cui per le superfici oggetto di intervento non sia vigente un piano di gestione forestale come da definizioni di cui agli articoli 12, 13, 14 della Legge Regionale 4.01.2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo", la coerenza con i requisiti di gestione sostenibile delle foreste definiti nella conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993 è dimostrata mediante presentazione di un piano di imboscamento che comprende l'analisi delle condizioni locali e della compatibilità con l'ambiente interessato per l'insieme degli aspetti sopra specificati.
- l) Devono riguardare esclusivamente investimenti e/o voci di spesa per i quali non sono stati richiesti o ottenuti contributi.
- m) Il punteggio attribuito alla domanda di sostegno, secondo le disposizioni di cui alle "Linee Guida operative per l'avvio di attuazione del PSR 2014-2020" deve essere superiore alla soglia minima di idoneità. Tale soglia è determinata in ragione del raggiungimento di un punteggio non inferiore al 30% di quello massimo attribuibile. Il punteggio da attribuire alla singola domanda è determinato in base a quanto definito dal paragrafo "Criteri di selezione e punteggi".

3. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

1. Ai fini dei principi sull'ammissibilità delle spese e per quanto non disposto nel presente Avviso si rinvia a quanto indicato nel documento elaborato dal MIPAAF "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" come approvato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 6093 del 6 giugno 2019, disponibile sul sito www.politicheagricole.it.
2. Sono ammissibili a finanziamento, nell'ambito del presente Avviso:
 - a) le spese sostenute per interventi decisi dall'AdG del PSR Abruzzo 2014/2020 o sotto la sua responsabilità, selezionate secondo i criteri di selezione di cui all'art. 49 (art. 60 comma 2 reg. (UE) 1305/2013) emanati dall'AdG medesima;
 - b) le spese sostenute dal beneficiario ove inerenti lavori avviati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno;
 - c) le spese generali e le spese di progettazione e direzione lavori, nel limite complessivo del 6% (seipercento) dell'importo dell'investimento al netto dell'IVA, sostenute per: il pagamento degli onorari dei professionisti abilitati e/o dei consulenti; l'acquisto di brevetti e licenze; gli oneri relativi alla corresponsione di incentivi per la progettazione e la direzione dei lavori al personale dipendente nel caso in cui il beneficiario sia un Ente Pubblico.
3. Non sono ammissibili a finanziamento, nell'ambito del presente Avviso:
 - a) le spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno (Regolamento (UE) n. 702/2014 art. 6);
 - b) le spese sostenute per il pagamento dell'IVA che sia comunque recuperabile, anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario;
 - c) le spese sostenute per il pagamento di interessi passivi;
 - d) le spese sostenute per l'acquisto di terreni;
 - e) le spese per l'acquisto di piante annuali e la loro messa a dimora (art. 45 Reg. (UE) n. 1305/2013);
 - f) le spese per investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso (art. 45 Reg. (UE) n. 1305/2013);
 - g) le spese per lavori o opere provvisorie non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;

P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - SOTTO MISURA 8.1 - INTERVENTO 8.1.1

- h) le spese e gli oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono e simili;
- i) le spese per interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di assestamento forestale approvati, dei Criteri Minimi di Conservazione delle Aree Natura 2000 e dei Piani di Gestione delle stesse ove approvati e vigenti;
- j) tutte le spese che, in sede di istruttoria delle istanze di sostegno, saranno motivatamente considerate non ammissibili;
- k) tutte le spese che, pur essendo necessarie alla corretta esecuzione degli interventi, non sono esplicitate in sede di calcolo delle spese nel computo metrico o negli altri allegati di progetto.

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA

1. In ottemperanza a quanto stabilito nel Paragrafo 8.2.8.3.1.9.2. del PSR Abruzzo 2014/2020, al fine di garantire la ragionevolezza dei costi e ridurre la possibilità di errore, sono stabilite specifiche condizioni di ammissibilità relative ad alcune tipologie di spesa previste nell'ambito della sottomisura 8.1.
2. Gli importi delle spese ammissibili sono verificati a consuntivo dalla Regione sulla base delle risultanze del collaudo finale, della contabilità finale dei lavori predisposta dal direttore dei lavori nonché delle fatture o documenti contabili aventi uguale forza probatoria presentate in sede di rendicontazione.
3. Per la stima delle spese necessarie alla realizzazione degli interventi proposti si procederà con le modalità di dettagliate nei commi seguenti.
4. Nell'acquisizione di beni materiali, quali impianti e componenti non a misura o non compresi nelle voci dei prezzari ufficiali, la spesa è considerata ammissibile ove il beneficiario abbia adottato una procedura di selezione del fornitore basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che per parametri tecnico-economici viene ritenuto il più idoneo. Tali preventivi, rilasciati e controfirmati dal venditore, devono riportare:
 - a) l'indicazione del prezzo di listino al netto di IVA;
 - b) lo sconto percentuale rispetto al listino ufficiale della ditta produttrice;
 - c) il prezzo netto;
 - d) i termini di pagamento;
 - e) i tempi di consegna.
5. La scelta del fornitore, operata sui preventivi, è giustificata con apposita relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato e dal richiedente.
6. Il ricorso ai tre preventivi può essere omesso nel caso in cui il fornitore sia esclusivista, per la specifica tipologia di bene, a livello almeno di territorio regionale. Di tale circostanza è fornita attestazione ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta da un tecnico qualificato e dal richiedente.
7. L'acquisto di beni materiali è comprovato da fatture nelle quali è indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto (natura e quantità e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola). I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche.
8. Nell'acquisizione dei beni materiali è sempre fatta salva la possibilità di applicare, ove ne ricorrano le condizioni tecniche e giuridiche oggettive e soggettive, la metodologia dei "costi standard". In tal caso il riferimento è costituito dall'allegato del PSR Abruzzo 2014-2020 "Costi Standard - Regione Abruzzo" (Regolamento UE 1303/2013 art. 67 lett. b e d).
9. La realizzazione di opere a misura è ammessa quando sono presentati progetti completati da disegni, una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, computi metrici analitici e redatti



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 – SOTTO MISURA 8.1 – INTERVENTO 8.1.1

sulla base delle voci di spesa contenute in prezzari ufficiali o in elenchi di costi standard ove utilizzabili ai sensi delle normative vigenti.

10. Per le operazioni realizzate da Enti Pubblici nonché da altri soggetti tenuti al rispetto della normativa generale sugli appalti, gli stessi operano in conformità al Decreto Legislativo 18-4-2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.
11. I soggetti di cui al c. 10 per la predisposizione della documentazione richiesta dai bandi sono tenuti a far riferimento:
 - a) al "Prezziario Agricolo Regionale" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 150 del 6.04.2017;
 - b) per le voci di spesa non contemplate nel Prezziario di cui alla lettera a) e per le opere edili ed affini propriamente dette, all'Elenco Regionale dei "Prezzi informativi delle opere edili nella Regione Abruzzo" vigente al momento della presentazione della domanda;
 - c) per le voci di spesa non contemplate nei Prezzari di cui alle lettere a) e b), all'allegato del PSR Abruzzo 2014-2020 "Costi standard - Regione Abruzzo" (Regolamento UE 1303/2013 art. 67 lett. b e d).
12. L'analisi dei costi è ammessa esclusivamente per voci di costo non contemplate nei Prezzari e nell'allegato al PSR sopra indicati; non è ammesso apportare alle opere oggetto di intervento modifiche di dettaglio al solo fine di non utilizzare le voci dei prezzari, che sono sempre da intendersi quali prezzi massimi.
13. L'analisi di cui al comma 12 è redatta applicando alle quantità di materiali, noli e trasporti necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce i rispettivi prezzi elementari, dedotti dal Prezziario Regione Abruzzo, dai listini delle C.C.I.A.A. o da altri listini ufficiali validi per il territorio regionale o, in difetto, da indagini di mercato opportunamente documentate. Per la manodopera si dovrà fare riferimento: per i lavori agricoli e forestali, al vigente C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria; per i lavori afferenti all'edilizia al Prezziario Regione Abruzzo. All'importo così determinato è aggiunta, per tener conto dei normali costi relativi alla sicurezza nei cantieri, una percentuale pari al 2% dell'importo stesso.
14. I soggetti di cui al c. 10 sono tenuti a produrre, in sede di presentazione della Domanda di Sostegno, specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante che in sede di scelta del o dei professionisti incaricati sono state rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.
15. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori sono prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzario, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza delle opere eseguite.
16. La spesa effettuata è comunque documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.
17. Il ricorso alla metodologia dei "costi standard" è consentito esclusivamente ai soggetti non tenuti all'applicazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Detti soggetti, per la predisposizione del Computo Metrico di progetto, devono far riferimento alle opzioni di seguito elencate rispettando l'ordine di priorità indicato:



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - SOTTO MISURA 8.1 - INTERVENTO 8.1.1

- a) Voci di spesa incluse nell'allegato del PSR Abruzzo 2014-2020 "Costi standard - Regione Abruzzo" (Regolamento UE 1303/2013 art. 67 lett. b e d) specificatamente individuate nell'Allegato I;
 - b) Voci di spesa incluse nel "Prezzario Agricolo Regionale" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 150 del 06.04.2017 specificatamente individuate nell'Allegato I;
 - c) Elenco Regionale dei "Prezzi informativi delle opere edili nella Regione Abruzzo" vigente al momento della presentazione della domanda. Alle singole voci di costo deve essere applicata la percentuale di ribasso medio di gara dei contratti dei lavori pubblici sopra soglia, individuata in funzione dell'importo complessivo dei lavori, come riportata per l'annualità di più recente rilevazione nel "Rapporto regionale sui contratti pubblici" elaborato dal competente Servizio del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali;
 - d) Analisi dei Costi redatte nel rispetto dei commi 12 e 13.
18. Ove la proposta progettuale preveda l'impiego di voci di costo relative a più di una delle opzioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 17, devono essere redatti due computi metrici: il primo elaborato in base alle voci di costo di cui alla lettera a), il secondo elaborato in base alle voci di costo di cui alle lettere b), c) e d).
19. Per le voci di costo incluse nell'allegato "Costi Standard - Regione Abruzzo" di cui al comma 17, lettera a), in fase di presentazione della domanda di sostegno non deve essere allegato alcun preventivo; in fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori, la spesa non è verificata con riferimento alle fatture o agli altri documenti aventi forza probante equivalente.
20. Per le voci di costo di cui alle lettere b), c) e d) del comma 17 i soggetti nel medesimo indicati sono tenuti, utilizzando il computo metrico di progetto, a richiedere ad almeno tre ditte in concorrenza fra di loro appositi preventivi nei quali dovrà essere riportato il ribasso in termini percentuali rispetto al costo determinato nel computo metrico. Tali preventivi, rilasciati e controfirmati dalla ditta interpellata, devono riportare:
- a) il ribasso percentuale rispetto all'importo dei lavori come determinato nel computo metrico di progetto;
 - b) l'importo netto;
 - c) i termini di pagamento;
 - d) i tempi di consegna dei lavori ultimati.
21. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori sono prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzario nonché, ove pertinente, la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza delle opere eseguite.
22. La spesa effettuata è comunque documentata, fatta eccezione per le voci di costo ricomprese nell'allegato del PSR Abruzzo 2014-2020 "Costi standard - Regione Abruzzo" (Regolamento UE 1303/2013 art. 67 lett. b e d), con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati. Le verifiche riguardanti le voci di costo comprese nei costi standard riguarderanno i risultati o output effettivamente conseguiti dal progetto: ne consegue che non è verificata la corrispondenza tra importo richiesto per il sostegno e importo indicato nelle fatture. Nel caso in cui ci siano opere non rilevabili o non ispezionabili al momento del controllo è acquisita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il tecnico progettista elenca dette opere ed attesta, ai sensi del DPR 445/2000: che le medesime sono state eseguite a regola d'arte come da progetto esecutivo; che le quantità contabilizzate con riferimento a prezzi a costo standard o fatturate con riferimento



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - SOTTO MISURA 8.1 - INTERVENTO 8.1.1

a costi a preventivo sono quelle riportate nella contabilità dello Stato Avanzamento o dello Stato Finale Lavori.

23. Per i soggetti di cui al comma 17 le spese generali riguardanti consulenze, progettazione e direzione lavori, fermo restando il limite massimo stabilito nella scheda di Sotto Misura, pari al 6% dell'importo dei lavori, sono ammesse in attuazione di quanto stabilito nel cap. 8.1 del PSR nel paragrafo relativo alle spese ammissibili: ad esse si applica il tasso forfettario ai sensi dell'art. 67 comma 1 del reg. 1303/2013 lett. d) "*finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite*". Non occorre pertanto allegare alla domanda di sostegno alcun preventivo. Detta spesa deve comunque essere rendicontata, in sede di domanda di pagamento, con apposita fattura.
24. Per tutte le spese sostenute sia i soggetti di cui al comma 10 sia i soggetti di cui al comma 17 sono tenuti ad assicurare, ove applicabili, il rispetto delle norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

5. PROFILI FINANZIARI

5.1. DOTAZIONE FINANZIARIA (BUDGET)

1. La dotazione finanziaria disponibile per il presente Avviso è pari a € 880.920,81 (euro ottocentottantamilanovecentoventi,81), di cui € 422.841,99 (euro quattrocentoventiduemilaottocentoquarantuno/99) a carico del FEASR.
2. La dotazione finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata esclusivamente per la concessione del contributo spettante per la realizzazione dell'investimento; potrà essere successivamente incrementata con ulteriori somme resesi disponibili in esito a procedimenti di revoca dei provvedimenti di concessione disposti ai sensi dell'Avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale DPD021/131 del 21.12.2017 e s.m.i..

5.2. ALIQUOTA ED IMPORTO DELL'AIUTO

1. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 100% dei costi ritenuti ammissibili ed effettivamente sostenuti dal beneficiario per la realizzazione dell'investimento.
2. Le spese relative ai costi di impianto sono ammesse sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per un importo massimo pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per ettaro. Le spese eccedenti detto importo, comunque necessarie per la realizzazione dell'impianto, restano a carico del beneficiario.
3. Il premio annuo da corrispondersi per la manutenzione degli impianti è così stabilito:
 - a) per i primi due anni successivi all'impianto: € 600/ha all'anno;
 - b) per gli anni dal terzo al quinto: € 480/ha all'anno;
 - c) per gli anni dal sesto al dodicesimo: € 360/ha all'anno.
4. Il premio per compensare le perdite di reddito dovute alla realizzazione dell'imboschimento è fissato in € 700 per ettaro all'anno ed è concesso per un periodo massimo di dodici anni. Il premio è corrisposto esclusivamente per gli impianti realizzati su terreni agricoli (superfici destinate a seminativi, produzione di ortaggi, coltivate a colture legnose agrarie, seminativi tenuti a riposo nell'ambito degli avvicendamenti colturali) purché le medesime risultino coltivate nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno.
5. Il diritto alla corresponsione dei premi di cui ai commi 3 e 4 decorre dall'anno successivo a quello nel quale è ultimato l'impianto ed è stata presentata la domanda di pagamento per lo Stato finale lavori.

P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 – SOTTO MISURA 8.1 – INTERVENTO 8.1.1

6. Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto di cui al comma 2. Per le operazioni realizzate su terreni di proprietà pubblica non sono pertanto riconosciuti i premi di cui ai commi 3 e 4 neanche nel caso in cui il richiedente sia un soggetto privato che ne ha la disponibilità.
7. Per i terreni demaniali il sostegno è concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune (Reg. 1305/2013, art. 22, comma 1). Nell'ambito del presente Avviso per terreni demaniali si intendono i terreni di proprietà dello Stato e della Regione.
8. Limitatamente ai costi di cui al comma 2 è erogato l'anticipo con le modalità stabilite dall'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.
9. I premi di cui ai commi 3 e 4 sono ridotti in proporzione agli introiti derivanti dalle entrate derivanti dalla realizzazione dell'investimento. A tal fine il beneficiario produce, in sede di richiesta del premio annuale, dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante l'entità dei medesimi riferita all'annualità cui si riferisce la domanda di pagamento. Tale dichiarazione è resa anche nel caso non siano stati realizzati introiti.

5.3 LIMITI MINIMO E MASSIMO PER SINGOLA DOMANDA DI SOSTEGNO

1. Il richiedente non può presentare più di una domanda di sostegno per l'adesione alla Sottomisura.
2. Nella domanda di sostegno non può essere prevista una superficie di impianto inferiore ad ettari 1.00.00.
3. Per ogni domanda presentata è ammessa una superficie massima di imboschimento pari a ettari 15.00.00, con estensione del singolo lotto accorpato pari ad un massimo di ettari 10.00.00.


5.4 CUMULO CON ALTRI SOSTEGNI E AGEVOLAZIONI

1. La medesima spesa non può essere finanziata due volte da differenti fondi strutturali ed investimenti europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. UE 1303/2013 e art. 59 del Reg. UE 1305/2013).
2. Non sono ammissibili a finanziamento, in ogni caso, interventi che usufruiscono di contributi pubblici, qualunque sia il soggetto concedente.

6. DOMANDA DI SOSTEGNO

6.1 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Nell'ambito del presente Avviso la domanda di sostegno è presentata esclusivamente in modalità "dematerializzata". A tal fine la stessa è compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente l'apposita procedura messa a punto dall'AGEA sul portale SIAN, previo mandato del richiedente, per il tramite dei soggetti specificatamente accreditati.
2. Ai sensi di quanto disposto nelle "Linee Guida per l'avvio dell'attuazione del PSR 2014/2020", la domanda di sostegno è presentata entro 60 (sessanta) giorni continuativi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURAT della Determinazione Dirigenziale con la quale è dato atto dell'apertura dei termini per la presentazione della Domanda sul portale SIAN. Il medesimo provvedimento è altresì pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it/agricoltura).
3. Nel caso in cui i termini come sopra stabiliti coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo utile.
4. Ai fini della dimostrazione della data di presentazione vale la data di rilascio sul Portale SIAN.
5. L'inoltro della domanda di sostegno con modalità diverse da quelle prescritte determina la pronuncia di non ricevibilità.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - SOTTO MISURA 8.1 - INTERVENTO 8.1.1

6. Gli aspiranti beneficiari possono richiedere, fino a 15 giorni prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di sostegno, chiarimenti procedurali e documentali al Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali. Detti chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: dpd021@pec.regione.abruzzo.it. I chiarimenti richiesti saranno pubblicati sul sito istituzionale (www.regione.abruzzo.it/agricoltura).

6.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. Per tutte le tipologie di beneficiario alla domanda di sostegno è allegata in formato elettronico la documentazione completa di seguito elencata.
- A. Scheda di validazione del fascicolo aziendale.
- B. Titolo di possesso/conduzione. Documentazione attestante, rispetto alle particelle o ai manufatti interessati dagli interventi il diritto di disporre degli stessi per la durata dei lavori previsti e per tutto il periodo di impegno.
- In caso di forma di possesso diversa dalla proprietà e qualora negli atti attestanti il possesso non sia esplicitamente dichiarato l'assenso del proprietario dei terreni o dei manufatti all'esecuzione degli interventi previsti nel progetto, è prodotta apposita dichiarazione di assenso sottoscritta dal proprietario con firma autenticata nei modi di legge.
 - I contratti, le concessioni ecc. dovranno essere in regola con le norme relative alla registrazione anche ai fini probatori di cui all'art. 18 del TUR.
 - Gli atti non registrati sono considerati, nell'ambito del presente Avviso, non idonei alla dimostrazione del diritto di disporre delle aree interessate dagli interventi; le istanze corredate da atti non in regola con le norme sulla registrazione non sono ammesse a finanziamento.
 - Non costituiscono titolo di possesso valido per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla presente misura i contratti di Comodato e le dichiarazioni di affitto verbale, neanche se registrati.
- C. Progetto definitivo/esecutivo, elaborato nel rispetto delle definizioni di cui alla normativa sui lavori pubblici, predisposto e sottoscritto da tecnici abilitati all'esercizio della professione in funzione delle specifiche competenze attribuite alle stesse dal vigente ordinamento in materia. Il progetto deve essere sempre composto dagli elaborati di seguito elencati, firmati dal progettista e sottoscritti per presa visione dal richiedente.
- C.a) Relazione tecnica dettagliata dell'intervento, contenente le motivazioni tecniche ed economiche delle scelte progettuali in funzione delle caratteristiche dei siti, nella quale siano analizzati con sufficiente dettaglio e precisione almeno gli aspetti di seguito elencati.
- Descrizione delle caratteristiche e tipologia del soggetto beneficiario (dati anagrafici e fiscali, personalità giuridica, titolo di possesso delle aree oggetto di intervento, ecc.). Nel caso di soggetti aggregati, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai criteri di selezione, devono essere individuati ed identificati i soggetti che svolgono un ruolo attivo nella realizzazione del progetto.
 - Localizzazione dell'intervento: Comune, Provincia, estremi catastali delle particelle interessate, riferimento alle cartografie ufficiali della Regione Abruzzo.
 - Sussistenza di vincoli, loro natura, compatibilità dell'intervento proposto con gli stessi.
 - Studio del clima (temperature, piovosità, ecc.) e inquadramento fitoclimatico.
 - Inquadramento geo-pedologico.
 - Caratteri morfologici e dati topografici.
 - Vegetazione.
 - Obiettivi dell'intervento.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 – SOTTO MISURA 8.1 – INTERVENTO 8.1.1

- Descrizione analitica delle operazioni e delle opere per le quali si richiede il finanziamento, con le relative motivazioni, criteri e modalità utilizzate per la loro quantificazione fisica ed economica.
 - Cronoprogramma e stima dei tempi di esecuzione delle operazioni di progetto.
 - Particolari costruttivi delle opere previste.
 - Elementi oggettivi utili per il calcolo del punteggio proposto per il progetto.
- C.b). Documentazione fotografica idonea ad evidenziare lo stato dei luoghi ante intervento anche in funzione dei controlli sulle domande di pagamento. Le riprese dovranno essere effettuate da punti facilmente individuabili in maniera da consentire il confronto delle situazioni ante e post intervento.
- C.c). Copia della mappa catastale con evidenziate le particelle o le porzioni delle stesse interessate dai lavori. Nel caso in cui le particelle siano interessate solo parzialmente dall'intervento dovranno essere individuate, a seguito di apposite misurazioni sul terreno, le esatte superfici interessate.
- C.d). Cartografia, costituita da estratto della carta tecnica regionale (C.T.R.) a scala 1:10.000 o 1:5.000 o dell'Ortofotocarta in scala 1:10.000 con evidenziati i confini dell'area oggetto dell'intervento. Non sono ammesse cartografie diverse da quelle indicate.
- C.f). Computo metrico estimativo relativo alla realizzazione dell'investimento redatto secondo quanto specificato nell'Allegato 1. Eventuali voci di spesa non riportate nel computo metrico estimativo non sono ammissibili a finanziamento. Lo stesso dicasi per le opere, operazioni e/o acquisti che, non previsti in progetto, sono in sede di istruttoria considerate necessarie per la buona riuscita degli interventi: gli stessi saranno realizzati con oneri a completo carico del beneficiario. Nella redazione del CME dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al paragrafo 4, "Condizioni di ammissibilità per alcune tipologie di spesa".
- C.g). Piano di coltura e conservazione degli impianti e delle opere accessorie, nel quale sono descritte e dettagliate per ogni singolo anno di impegno le operazioni alla cui esecuzione il beneficiario è tenuto al fine di garantire la riuscita dell'intervento, con computo metrico estimativo, riferito alla singola annualità, relativo alle cure colturali da effettuarsi nei dodici anni successivi a quello di impianto.
- C.h). Tavole e disegni necessari in funzione della tipologia di intervento.
- D. Estratto del Piano di Gestione Silvo-Pastorale, ove vigente, dal quale sia possibile rilevare le operazioni previste sulle superfici oggetto di intervento.
- E. Nel caso in cui il Piano di cui alla lettera D. risulti non essere esistente e vigente, Piano di Imboschimento delle superfici in possesso del richiedente, con l'articolazione e i contenuti minimi di seguito specificati:
- a) ricognizione dei terreni in possesso dell'azienda, con localizzazione (Comune, località, estremi catastali) dei singoli appezzamenti ed indicazione, per ogni appezzamento, della superficie complessiva e dell'utilizzazione attuale;
 - b) individuazione degli appezzamenti potenzialmente destinabili all'imboschimento, con indicazione della tipologia di imboschimento in essi realizzabile: impianti a finalità multiple miranti a costituire superfici boscate naturaliformi; impianti di arboricoltura da legno polispecifici con ciclo medio-lungo (superiore a 20 anni); impianti di arboricoltura da legno con ciclo breve (inferiore a 20 anni); impianti con piante forestali a duplice attitudine (micorrizzate con funghi del genere Tuber);
 - c) cartografia realizzata su base topografica, in scala idonea, nella quale siano adeguatamente rappresentate le informazioni di cui ai precedenti punti a) e b), con relativa legenda;
 - d) analisi dei principi di gestione sostenibile delle foreste (Conferenza Ministeriale sulla Protezione delle Foreste in Europa – Helsinki 1993) e dimostrazione della conformità ai

P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - SOTTO MISURA 8.1 - INTERVENTO 8.1.1

medesimi in relazione agli interventi per i quali è richiesto il finanziamento nell'ambito del presente Avviso.

- F. Preventivi forniti da almeno tre ditte in concorrenza fra di loro relativi all'esecuzione dei lavori previsti nel progetto (*eccettuati i soggetti tenuti all'applicazione del D.Lgs. 50/2016*). Per le voci di costo incluse nell'allegato del PSR Abruzzo 2014-2020 "Costi standard - Regione Abruzzo" i preventivi non devono essere forniti.
- G. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di carattere generale di cui all'Allegato 3, resa ai sensi del DPR 445/2000, regolarmente compilata per tutte le parti pertinenti.
- H. Dichiarazione "Pantouflage - Revolving Doors" come da Allegato 4.
- I. Certificazione PEFC o FSC rilasciata dall'organismo certificatore. Documentazione attestante l'adesione a sistemi di certificazione forestale: copia del certificato di Gestione Forestale Sostenibile (GFS), in corso di validità o, per i soggetti che hanno avviato la procedura di certificazione, contratto attestante l'avvenuto avvio della procedura regolarmente sottoscritto dall'Istituto di certificazione di Gestione Forestale Sostenibile (GFS) e dal richiedente il sostegno.
2. I soggetti comunque tenuti all'applicazione del D.Lgs. 50/2016 dovranno allegare alla domanda di sostegno, oltre alla documentazione di cui al comma 1., la documentazione aggiuntiva, in formato elettronico, di seguito elencata:
- Atto di nomina del RUP;
 - Atto di incarico per la progettazione, anche quando la medesima è affidata a personale interno;
 - Approvazione amministrativa da parte dell'organo competente;
 - check-list Agea di autovalutazione relativa alla scelta della procedura da seguire per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi pubblicate sul Sito della Regione Abruzzo PSR 2014-2020 "Autovalutazione Pre-Aggiudicazione Gara" Quadri A, B, C, D, E.
3. **I soggetti aventi caratteristiche di forma associativa** (società, cooperative, consorzi, ecc.) oltre alla documentazione di cui al comma 1 e al comma 2 ove pertinente dovranno produrre in copia:
- Atto costitutivo e Statuto completo di eventuale regolamento interno se previsto dallo Statuto;
 - delibera dell'organo sociale competente con la quale sono stati approvati gli elaborati tecnici;
 - atto che autorizza il rappresentante legale all'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti, ivi compresi la presentazione della domanda e la riscossione del contributo, nonché a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nell'atto dovrà altresì risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti.
4. I soggetti che presentano la domanda in forma aggregata al fine di avvalersi del punteggio all'uopo previsto nell'ambito dei criteri di selezione oltre alla documentazione di cui al comma 1 e ai commi 2 e 3 ove pertinente, dovranno produrre copia dell'atto costitutivo reso sotto forma di atto pubblico notarile o sotto forma di atto pubblico amministrativo.
5. Al fine di ridurre il tasso di errore e i tempi della procedura di istruttoria delle domande di sostegno, ove il richiedente non sia tenuto alla presentazione di uno o più dei documenti elencati nei commi da 1 a 4 il medesimo compila e sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato 5 e la iscrive nel sistema SIAN in luogo del documento non prodotto.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 – SOTTO MISURA 8.1 – INTERVENTO 8.1.1

7. PROCESSO VALUTATIVO 7.1. CRITERI DI SELEZIONE E PUNTEGGI

1. Le graduatorie di merito nell'ambito della sottomisura 8.1- intervento 8.1.1. sono elaborate secondo i criteri definiti dall'AdG nel documento "Criteri di selezione degli interventi" approvato con Determinazione n. DPD/161/16 del 21.07.2016 come di seguito riportati.

Criterio di selezione	Punteggio massimo	Modalità di valorizzazione
Interventi localizzati nei territori di cui all'art. 32 del reg. 1305/2013	40	100%: interventi prevalentemente realizzati in zone montane di cui all'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013 50%: interventi prevalentemente realizzati in zone svantaggiate diverse dalle zone montane di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013 0%: interventi non localizzati nelle aree di cui sopra ovvero localizzati in una di esse in misura non prevalente.
Adesione a sistemi di certificazione forestale	15	100%: Presenza del requisito 0%: Assenza del requisito
Superfici che si collegano a interventi realizzati nel precedente periodo di programmazione (mis. 221/223)	35	100%: interventi che rappresentano uno sviluppo evolutivo in chiave di consolidamento ed ampliamento di interventi conclusi nel precedente periodo di programmazione. 50%: interventi che rappresentano uno sviluppo evolutivo in chiave di consolidamento od ampliamento di interventi conclusi nel precedente periodo di programmazione o comunque avviati con risorse ad esso riferibili. 0%: Assenza delle fattispecie di cui sopra.
Sinergie con le altre operazioni della Misura 8	10	100%: interventi realizzati in cooperazione 50%: interventi realizzati in forma integrata con altre SS.MM. della Misura 8 0%: Assenza delle fattispecie di cui sopra.

2. Per il criterio "Interventi localizzati nei territori di cui all'art. 32 del reg. 1305/2013" le modalità di valorizzazione del punteggio sono così applicate:

- per gli interventi realizzati in zone montane di cui all'art. 32 lettera a) del Reg. (UE) 1305/2013 il requisito della prevalenza è posseduto ove le superfici interessate dagli interventi interessino per oltre il 50% del totale particelle catastali ricadenti nei territori dei Comuni così classificati nel documento "05a Zonizzazione aggiornata" allegato al vigente PSR (ex. Art. 18 Reg. 1257/1999);
- per gli interventi realizzati in zone svantaggiate diverse dalle zone montane di cui all'art. 32 lettere b) e c) del Reg. (UE) 1305/2013 il requisito della prevalenza è posseduto ove le superfici interessate dagli interventi interessino per oltre il 50% del totale particelle catastali ricadenti nei territori dei Comuni così classificati nel documento "05a Zonizzazione aggiornata" Allegato al vigente PSR (ex. Art. 19 Reg. 1257/1999);

3. Per il criterio "Adesione a sistemi di certificazione forestale" il punteggio è attribuito agli investimenti realizzati da soggetti in possesso di certificazione rilasciata da un Organismo indipendente che emette l'attestazione di certificazione della GFS in conformità a standard riconosciuti a livello internazionale (es. PEFC, FSC). Il punteggio è attribuito anche per gli investimenti da realizzare su superfici non ancora certificate per le quali il soggetto ha avviato la procedura di certificazione della GFS in conformità a standard riconosciuti a livello internazionale (es. PEFC, FSC).

4. Per il criterio "Superfici che si collegano a interventi realizzati nel precedente periodo di programmazione (mis. 221/223)" le modalità di valorizzazione del punteggio sono così applicate:

- il punteggio è attribuito nella misura del 100% (punti 35) di quello massimo attribuibile ad interventi che soddisfano tutte le seguenti condizioni: costituiscono ampliamento di impianti afferenti alla medesima tipologia di intervento (impianti puri o misti di piante forestali micorrizzate) realizzati con contributi concessi nell'ambito delle Misure 221 e 222 del PSR Abruzzo 2007/2013 portati a termine nelle quantità, in termini di superfici effettivamente impiantate, pari a quelle approvate in sede di istruttoria come risultanti dal provvedimento di



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 – SOTTO MISURA 8.1 – INTERVENTO 8.1.1

concessione del relativo finanziamento; formano con questi un unico appezzamento senza soluzione di continuità;

- b) il punteggio è attribuito nella misura del 50% (punti 17,5) di quello massimo attribuibile ad interventi che soddisfano una o più delle seguenti condizioni: costituiscono completamento e ampliamento o completamento degli impianti, anche non afferenti alla medesima tipologia, realizzati con contributi concessi nell'ambito delle Misure 221 e 223 del PSR Abruzzo 2007/2013 e ammessi al pagamento per superfici inferiori a quelle approvate in sede di istruttoria come risultanti dal provvedimento di concessione del relativo finanziamento, anche non formanti con essi un unico appezzamento senza soluzione di continuità.
5. Per il criterio "Sinergie con le altre operazioni della Misura 8" le modalità di valorizzazione del punteggio sono come di seguito applicate.
- a) Il punteggio è attribuito nella misura del 100% (punti 10) di quello massimo attribuibile ad interventi che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
- sono realizzati da due o più soggetti costituiti in forma aggregata nelle forme consentite dalle vigenti norme in materia al fine di partecipare alle procedure selettive di cui al presente Avviso;
 - i singoli soggetti costituenti la forma aggregata devono conferire alla gestione della medesima i terreni sui quali sono realizzati gli impianti per tutto il periodo necessario a garantire il mantenimento degli obblighi e degli impegni di cui al presente Avviso e di quelli derivanti dalle normative ad esso applicabili;
 - la forma aggregata deve essere costituita in data successiva alla pubblicazione dell'Avviso e in data antecedente alla data di presentazione della domanda di sostegno;
 - i soggetti costituenti la forma aggregata devono rientrare nelle categorie dei beneficiari individuate nel presente Avviso e devono essere in possesso di tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, in esso esplicitati.
 - la costituzione della forma aggregata deve avvenire mediante stipula di un atto costitutivo reso sotto forma di atto pubblico notarile o sotto forma di atto pubblico amministrativo;
 - nell'atto sono esplicitamente riportati: lo scopo per cui i sottoscrittori si costituiscono in forma aggregata, ossia la partecipazione all'Avviso pubblico inerente la Misura 08 – Sottomisura 8.1 - Intervento 8.1.1 del PSR Abruzzo 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea; l'individuazione del soggetto capofila, con funzione di intestatario del fascicolo aziendale di cui al D.Lgs 173/98 n. 503 del 01.12.1999, sottoscrittore della domanda di sostegno, sottoscrittore di tutti gli atti necessari ai fini della partecipazione all'Avviso pubblico, responsabile di tutte le operazioni e adempimenti da porre in essere in caso di approvazione e finanziamento del progetto; detentore dei rapporti con l'Ente finanziatore, soggetto che assume in capo a sé tutti gli obblighi e gli impegni derivanti dalla sottoscrizione della domanda di sostegno; l'impegno, in caso di ammissione a finanziamento, ad attuare gli interventi oggetto di finanziamento nelle forme e nei contenuti previsti dall'Avviso e in base a quanto stabilito in sede di istruttoria e in sede di notifica di concessione; l'obbligo, da parte di tutti i soggetti costituenti l'aggregazione, ad eseguire le prestazioni di propria competenza, dettagliatamente definite nell'accordo stesso, in relazione al buon esito dell'attuazione del progetto; l'attestazione, ai fini della partecipazione all'Avviso pubblico della Misura 8.1, Intervento 8.1.1, che il capofila e ogni singolo soggetto costituente la medesima fanno parte esclusivamente della forma aggregata costituita con tale atto; l'impegno del soggetto capofila e degli altri soggetti costituenti la forma aggregata a non far parte di altre forme aggregate ai fini della presentazione della domanda di sostegno e a non partecipare al medesimo avviso in forma individuale.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 – SOTTO MISURA 8.1 – INTERVENTO 8.1.1

della forma aggregata, che potrà sciogliersi solo alla scadenza del periodo di impegno e comunque non prima che siano stati definiti e liquidati i rapporti economici e giuridici con l'Ente finanziatore.

- b) Il punteggio è attribuito nella misura del 50% (punti 5) di quello massimo attribuibile ad interventi proposti da soggetti che hanno presentato domanda di sostegno nell'ambito degli Avvisi inerenti l'attuazione delle Sottomisure afferenti alla Misura 8 del PSR 2014/2020 giudicati in sede di istruttoria delle medesime ammissibili a finanziamento.
- c) I punteggi di cui alle lettere a) e b) non sono fra loro cumulabili.

8. FASI DEL PROCEDIMENTO

8.1. ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE E ASSEGNAZIONE PER LA VALUTAZIONE

1. Scaduti i termini per la presentazione delle istanze, il Servizio procede al protocollo ed alla presa in carico delle domande di sostegno rilasciate sul sistema SIAN.
2. L'iter istruttorio è avviato presso gli uffici competenti mediante l'individuazione del responsabile del procedimento e degli incaricati delle valutazioni di ricevibilità, ammissibilità, merito.
3. L'avvio del procedimento è comunicato ai beneficiari ai sensi della L.241/90.

8.2. RICEVIBILITÀ DELLE ISTANZE

1. La valutazione di ricevibilità è volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza. Essa è accertata in relazione:
 - a) alla presentazione entro i termini stabiliti;
 - b) alla sottoscrizione dell'istanza secondo le modalità stabilite da Agea;
 - c) alla presenza di valido documento di identità datato e firmato;
2. Sono dichiarate non ricevibili, con conseguente esclusione dalle ulteriori fasi valutative, le domande:
 - a) presentate oltre i termini stabiliti;
 - b) non "rilasciate" dal sistema SIAN;
 - c) prive della firma del richiedente;
 - d) prive della copia di documento di identità valido.
3. L'incaricato dell'istruttoria conclude la verifica della ricevibilità con la redazione e sottoscrizione di una check list di controllo distinguendo le domande ricevibili da quelle non ricevibili.
4. In caso di esito negativo della valutazione, l'istanza è dichiarata non ricevibile e viene archiviata; l'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata al beneficiario mediante PEC e non è consentita la presentazione di istanze di riesame.
5. In caso di esito positivo della valutazione, l'istanza è dichiarata ricevibile ed è avviata alla valutazione di ammissibilità.

8.3. AMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE

1. La valutazione di ammissibilità consiste, in prima istanza, nella rilevazione del possesso auto-dichiarato di un punteggio minimo pari ad almeno il 30% di quello massimo attribuibile. A tal fine, le domande ricevibili sono disposte nell'ordine determinato dai punteggi auto-dichiarati dai richiedenti nella domanda di sostegno.
2. Sono dichiarate immediatamente inammissibili le domande che totalizzano un punteggio inferiore al 30% di quello massimo attribuibile.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - SOTTO MISURA 8.1 - INTERVENTO 8.1.1

3. Le domande con punteggio auto-dichiarato pari o superiore al 30% di quello massimo attribuibile sono sottoposte alla valutazione degli ulteriori profili di ammissibilità procedendo nell'ordine di punteggio (dall'alto verso il basso) come sopra determinato, fino a concorrenza di una domanda cumulata di finanziamento pari al 150% delle disponibilità finanziarie dell'Avviso.
4. Qualora più domande risultino *ex-aequo* rispetto all'ultima posizione utile disponibile, la valutazione è completata per tutte.
5. Le domande che nel predetto ordine dispositivo sono collocate in posizione che eccede quella corrispondente all'importo di cui al comma 3 sono dichiarate non ammissibili per insussistenza di capienza finanziaria e non sono sottoposte ad alcuna ulteriore attività valutativa. Tale condizione è comunicata agli interessati.
6. I soggetti di cui al comma 5 possono presentare, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, istanza di riesame unicamente per la correzione di errori materiali di ricognizione del punteggio auto-dichiarato.
7. L'accertamento degli ulteriori profili di ammissibilità, circoscritto all'universo delle istanze come sopra definito, attiene alla verifica:
 - a) della coerenza dell'operazione oggetto della domanda con gli obiettivi della misura;
 - b) della congruità dell'investimento proposto con gli obiettivi dell'Avviso;
 - c) della rispondenza della documentazione prodotta a quanto prescritto dall'Avviso;
 - d) del rispetto dei requisiti minimi, dei limiti e divieti fissati dall'Avviso;
 - e) della ragionevolezza dei costi presentati e della pertinenza di essi rispetto all'operazione che si vuole realizzare mediante verifica, per ciascun bene/servizio/lavoro: del riferimento a costi standard, se adottati; della presenza di almeno tre preventivi per ciascun lavoro/fornitura/servizio da acquisire, assumendo in ogni caso a riferimento del calcolo della spesa ammissibile il preventivo più basso; dell'eventuale impiego di prezziari;
 - f) del rispetto di ogni altra condizione di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi definiti nel sistema VCM.
8. Il Servizio provvede a richiedere all'aspirante Beneficiario, ai soli fini attinenti al profilo di cui al comma 7, lettera c), eventuali integrazioni documentali assegnando al medesimo il termine tassativo di 10 giorni consecutivi per adempiere.
9. Qualora, decorso il termine di cui al comma 8, le integrazioni richieste non pervengano o ove prodotte risultino inidonee a rendere i documenti rispondenti alle prescrizioni dell'Avviso la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile ed esclusa dalle successive fasi valutative.
10. L'inammissibilità a qualsiasi titolo determinata è comunicata al richiedente ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i., mediante PEC.
11. Per le domande di sostegno per le quali la valutazione di ammissibilità è conclusa con esito positivo si procede alla valutazione di merito.

8.4. ERRORI PALESI

1. Nel rispetto dell'art.4 del Reg.(UE) n.809/2014 e dell'art. 59 punto 6 del Reg.(UE)n.1305/2013, le domande di sostegno e di pagamento possono essere corrette d'ufficio, in qualsiasi momento dopo la presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti dal Servizio medesimo e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Il Servizio riconosce gli errori palesi che si possono individuare facilmente durante il controllo amministrativo dei documenti prodotti, ossia:
 - meri errori di trascrizione che risultino palesi in base ad un esame minimale della domanda, quali campo o casella non riempiti o informazioni mancanti, codice statistico o bancario errato;



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 – SOTTO MISURA 8.1 – INTERVENTO 8.1.1

- errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie);
 - errori aritmetici;
 - particella dichiarata per due tipi di utilizzo.
3. Se mancano le informazioni minime necessarie a definire la ricevibilità e ammissibilità delle domande gli errori sono considerati non sanabili.
 4. Le correzioni sono formalmente comunicate all'interessato.

8.5. VALUTAZIONE DI MERITO

1. La valutazione di merito verte sulla applicazione dei punteggi contemplati nei criteri di selezione adottati dall'AdG previo parere del CdS come riprodotti nel presente Avviso.
2. La soglia minima di idoneità per l'accesso al sostegno consiste in un punteggio assoluto verificato non inferiore al 30% di quello massimo attribuibile.

8.6. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Il Dirigente del Servizio competente approva, con proprio provvedimento, una graduatoria provvisoria che consta dei seguenti documenti:
 - A) elenco provvisorio in ordine di punteggio delle domande ammissibili e finanziabili, nel quale per ogni domanda sono riportati la spesa ammissibile e il contributo concedibile;
 - B) elenco provvisorio in ordine di punteggio delle domande per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo non ammissibili a finanziamento per difetto di risorse.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato sul sito internet della Regione: la pubblicazione ha valore di notifica *erga omnes* e non è seguita da comunicazioni individuali.
3. Gli interessati possono produrre, nel termine di 10 (dieci) giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione, richiesta di riesame del punteggio o del contributo assegnato, adducendo motivazioni desumibili dalla documentazione già prodotta.
4. Completato il riesame, previa comunicazione agli interessati del relativo esito, il Dirigente del Servizio adotta la graduatoria definitiva, che consta dei seguenti documenti:
 - A) elenco definitivo in ordine di punteggio delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, finanziabili in relazione alla disponibilità di risorse, nel quale per ogni domanda sono riportati la spesa ammissibile e il contributo concedibile;
 - B) elenco definitivo in ordine di punteggio delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo non ammissibili a finanziamento per difetto di risorse.

8.7 CONCESSIONE DEI BENEFICI

1. Fatta salva la produzione della documentazione finalizzata alla concessione dei benefici richiesti, sono ammessi ai benefici i soggetti inclusi nell'elenco definitivo delle domande ammissibili e finanziabili.
2. Le risorse indicate nel presente Avviso costituiscono il limite finanziario di soddisfacibilità delle corrispondenti domande.
3. L'ultima domanda in posizione utile di graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua disponibilità, previa acquisizione di dichiarazione del beneficiario nella quale sia attestata espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto, ponendo a proprio esclusivo carico le spese eccedenti.
4. Possono essere disposti eventuali scorrimenti (dopo il completamento del finanziamento dell'ultimo beneficiario, ove soddisfatto parzialmente) fino ad un anno dopo la pubblicazione



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 – SOTTO MISURA 8.1 – INTERVENTO 8.1.1

della graduatoria definitiva, a favore di aspiranti beneficiari già compresi nell'elenco definitivo delle domande ammissibili per le quali risulta confermato il possesso del punteggio minimo, risultate in prima istanza non finanziabili per difetto di risorse, nel numero strettamente necessario a colmare il budget.

5. È in ogni caso riservata all'AdG la possibilità di valutare ed apportare nel tempo ulteriori modifiche ed integrazioni ai meccanismi di utilizzabilità delle graduatorie, in funzione dell'esigenza di ottimizzazione del programma.
6. L'ammissione ai benefici di cui al presente Avviso è disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio.
7. Ai soggetti che risultino in posizione utile in graduatoria ai fini della concessione del contributo è inoltrata a mezzo PEC formale richiesta di produrre, entro il termine decadenziale di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della medesima le certificazioni/autorizzazioni non ancora prodotte, necessarie a rendere l'intervento cantierabile, nonché di comunicare gli estremi del conto corrente dedicato all'operazione per mezzo del quale saranno effettuati i pagamenti. Agli stessi sono altresì richieste, ove pertinenti, specifiche dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
8. La documentazione trasmessa dai beneficiari ai fini della concessione dei contributi è corredata dall'elenco riepilogativo dei documenti e delle dichiarazioni prodotte.
9. Nel provvedimento di concessione sono riportati:
 - a) il numero identificativo del progetto attribuito alla domanda di sostegno dal sistema SIAN;
 - b) il CUP;
 - c) il nominativo o ragione sociale del beneficiario;
 - d) il codice fiscale o P. IVA;
 - e) la spesa ammessa;
 - f) il contributo concesso;
 - g) i termini ultimi concessi per l'inizio dell'intervento e per la sua conclusione.
10. Al provvedimento sono allegati il quadro economico degli investimenti e/o interventi approvati e la contabilità conseguentemente revisionata.
11. L'elenco dei beneficiari è soggetto alle forme di pubblicizzazione previste dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni in materia di trasparenza degli atti amministrativi.

9. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

9.1. AVVIO DEI LAVORI

1. Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di notifica del provvedimento di concessione del finanziamento i beneficiari sono tenuti a dare avvio ai lavori e a darne relativa comunicazione via PEC al Servizio competente mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 corredata da copia fotostatica fronte retro di un proprio documento di identità in corso di validità.
2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 è allegata la documentazione attestante l'avvio dei lavori.
3. I richiedenti le cui istanze siano state classificate ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi hanno facoltà di eseguire i lavori e le opere ritenute ammissibili a proprio rischio. In tal caso, per non perdere il diritto alla corresponsione dei contributi cui potrebbero accedere in caso di ammissione a finanziamento per scorrimento della graduatoria, gli stessi sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme procedurali stabilite nel presente Avviso.
4. La comunicazione di inizio lavori riporta le seguenti informazioni:
 - a) nominativo del beneficiario;



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 – SOTTO MISURA 8.1 – INTERVENTO 8.1.1


- b) localizzazione dell'intervento (Comune, Provincia, Località);
 - c) numero di domanda AGEA;
 - d) CUP;
 - e) nominativo del direttore dei lavori;
 - f) dichiarazione del direttore dei lavori attestante la categoria di lavori, fra quelle riportate nel computo metrico di progetto, con le quali è dato avvio all'intervento.
5. Non sono concesse proroghe per l'avvio dei lavori. Il mancato o tardivo avvio dei lavori è motivo di decadenza automatica dai benefici: in tal caso, in ragione della natura dichiarativa dell'atto, il Servizio provvede esclusivamente a comunicare via PEC al beneficiario l'avvenuta decadenza dai benefici concessi. Non è ammessa istanza di riesame.

9.2. TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. I lavori ammessi a finanziamento dovranno essere conclusi entro e non oltre 18 (diciotto) mesi decorrenti dal giorno successivo alla data di notifica del provvedimento di concessione del finanziamento, salvo proroga.
2. Qualora il beneficiario sia tenuto all'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 i termini di cui sopra sono incrementati di 6 mesi, per un totale di 24 mesi decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione del finanziamento.
3. Nei termini di cui sopra sono comprese le eventuali sospensioni per motivi climatici o di stagionalità degli interventi.

9.3. VARIANTI

1. Il Beneficiario può richiedere, dopo la concessione dei benefici, una sola variante debitamente motivata con l'illustrazione di fondate ragioni tecniche e/o economiche, o cause di forza maggiore sopravvenute di natura non soggettiva.
2. La realizzazione di opere e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata ovvero la soppressione di alcuni interventi sono sottoposte in via preventiva fino a massimo 90 giorni prima del termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori al Servizio competente, che le valuta subordinandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato e al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di utile collocazione in graduatoria.
3. Sono considerate varianti in corso d'opera ed in quanto tali oggetto di preventiva autorizzazione:
 - a) cambio del beneficiario;
 - b) modifiche della localizzazione dell'intervento;
 - c) realizzazione di opere e acquisto di forniture non previste nel progetto approvato;
 - d) eliminazione di interventi previsti nel progetto approvato;
 - e) modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate;
 - f) modifiche della tipologia delle opere approvate.
4. Le varianti possono essere ammesse esclusivamente nel caso ricorra almeno uno dei seguenti motivi:
 - a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni normative;
 - b) cause imprevedute ed imprevedibili in sede di redazione del progetto esecutivo;
 - c) possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione;
 - d) modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità.
5. Ai sensi dell'art.8 del Reg (CE) n. 809/2014 e ferme restando eventuali ulteriori disposizioni da parte dell'Organismo Pagatore AGEA, dopo la concessione dell'aiuto e nel periodo di



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - SOTTO MISURA 8.1 - INTERVENTO 8.1.1

esecuzione dell'impegno al beneficiario iniziale (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione dell'azienda, purché questi sottoscriva le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal richiedente in sede di domanda.

6. Al progetto di variante è allegata tutta la documentazione necessaria in sostituzione o ad integrazione di quella già approvata, ivi compresi gli elaborati grafici modificati, le autorizzazioni aggiuntive a quelle iniziali ove occorrenti, una relazione esplicativa corredata dalla seguente documentazione:
 - a) quadro comparativo delle opere concesse e di quelle di variante;
 - b) contabilità delle opere redatta secondo le indicazioni riportate nell'atto di concessione del beneficio;
 - c) nuovi preventivi comparabili, con le modalità riportate per la documentazione iniziale, per tutte le opere a fornitura completi della relazione tecnico-economica contenente le motivazioni della scelta, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.
7. L'istruttoria dei progetti di variante è effettuata dal Servizio competente con le stesse modalità previste per il progetto originale.
8. Non è ammessa la presentazione di perizie di variante prima dell'approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive. Eventuali perizie di variante presentate in data antecedente non sono prese in considerazione e sono pertanto archiviate.
9. Non costituiscono variante, e ne è pertanto consentita la realizzazione anche in mancanza di autorizzazione preventiva fermi restando contenuti e finalità del progetto presentato:
 - a) l'adattamento tecnico consistente nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri aventi identica finalità, più avanzati e funzionalmente equivalenti a quelli originariamente proposti;
 - b) adeguamenti non sostanziali e coerenti con l'intervento delle opere e degli impianti, ivi comprese modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute entro il 10% della spesa ammessa per le singole voci di costo.Tali circostanze sono accertate in sede di verifica finale.
10. L'eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non può comportare in nessun caso aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di concessione. In tal caso il Beneficiario dovrà produrre apposita dichiarazione di impegno a sostenere direttamente e a proprio carico detta maggiore spesa.
11. La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la corrispondente diminuzione del contributo.
12. Non sono comunque ammissibili varianti che comportino una spesa finale ammissibile di importo inferiore al 70% di quella originariamente ammessa.
13. Se le revisioni comportano una modifica dei punteggi assegnati, la variante è ammessa solo se il punteggio rideterminato garantisce il permanere della domanda fra quelle finanziabili.
14. Qualora sia accertata, in sede di controllo, l'esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata necessaria l'autorizzazione preventiva, non sottoposte al Servizio competente o sottoposte allo stesso oltre i termini di cui al comma 2, le spese sostenute in assenza di autorizzazione sono considerate inammissibili e il contributo concesso è ridotto in proporzione.
15. Ove la spesa ammissibile come risultante in esito ai controlli e agli adempimenti di cui al comma 14 risulti inferiore al 70% di quella inizialmente ammessa il beneficio è revocato.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 – SOTTO MISURA 8.1 – INTERVENTO 8.1.1

9.4. PROROGHE

1. Il beneficiario per la realizzazione degli interventi può richiedere, per ragioni oggettive comprovate da motivazioni adeguate e dimostrabili, una sola proroga dei termini per l'ultimazione degli investimenti per un periodo non superiore a tre mesi, fatto salvo il limite temporale del programma.
2. Per interventi la cui attuazione è subordinata al rilascio di autorizzazioni comunque denominate la proroga può essere richiesta fino a un massimo di sei (6) mesi. La proroga è valutata e se del caso formalmente assentita dal Servizio competente.

10. DOMANDE DI PAGAMENTO PER ANTICIPAZIONE, SAL E SFL

10.1 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

1. Sono domande di pagamento le richieste di erogazione del contributo a seguito di ammissione a finanziamento riferite all'anticipazione, all'acconto (SAL) e al saldo (SFL).
2. Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammissibile e destinatari di un provvedimento di concessione, ovvero da soggetti a tal fine formalmente delegati ad operare sul portale Sian per la presentazione delle domande.
3. Entro i termini prescritti per l'avvio delle attività ciascun beneficiario è tenuto a presentare una domanda di anticipazione o di acconto.
4. La mancata o tardiva presentazione della domanda di pagamento di cui al comma 5 è motivo di decadenza automatica dai benefici: in tal caso, in ragione della natura dichiarativa dell'atto, il Servizio provvede esclusivamente a comunicare via PEC al beneficiario l'avvenuta decadenza dai benefici concessi. Non è ammessa istanza di riesame.
5. Le domande di pagamento per SAL possono essere presentate fino a 90 (novanta) giorni prima del termine ultimo prescritto per la conclusione dell'intervento. La domanda di pagamento del saldo deve essere presentata entro i 30 giorni successivi al medesimo termine.
6. Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile è necessario che la stessa:
 - a) risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile nel provvedimento di concessione dei benefici;
 - b) rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti nello stesso.
7. In generale per essere ammissibile una spesa deve essere:
 - a) riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
 - b) imputabile, pertinente e congrua rispetto ad operazioni dichiarate preventivamente ammissibili;
 - c) verificabile e controllabile;
 - d) legittima e contabilizzata.
8. Gli atti di liquidazione sono assunti dal Dirigente del Servizio competente sulla base dell'esito positivo del controllo delle condizioni appresso indicate.
9. L'erogazione del contributo ai beneficiari compete all'Organismo Pagatore AGEA, ed è erogato secondo le seguenti modalità:
 - a) anticipo fino al 50% del contributo concesso all'avvio dei lavori;
 - b) acconti per avanzamenti successivi;
 - c) saldo finale, previa verifica della conclusione dell'intervento.
10. Nell'ambito del presente Avviso è prevista la presentazione delle domande di pagamento di seguito indicate:
 - a) domanda di pagamento per anticipazione;



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - SOTTO MISURA 8.1 - INTERVENTO 8.1.1

- b) domanda di acconto per stato di avanzamento dei lavori (SAL);
 - c) domanda di saldo.
11. La somma degli importi richiesti per anticipazione e acconto non può essere superiore all'80% del contributo ammesso a finanziamento.
12. Tutte le domande di cui al comma 9 devono essere presentate, esclusivamente in forma dematerializzata, secondo le modalità procedurali fissate da AGEA utilizzando la specifica modulistica prodotta dal Sistema SIAN, previo mandato del richiedente, dai soggetti specificatamente accreditati. Alle stesse deve essere allegata la pertinente documentazione in formato elettronico.
13. La data di presentazione della domanda coincide con la data di rilascio della stessa sul portale SIAN.
14. In sede di presentazione delle domande di pagamento il beneficiario dovrà produrre apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, nella quale lo stesso attesti che al momento della presentazione della domanda di pagamento:
- a) almeno una sua sede operativa è localizzata nel territorio della Regione Abruzzo;
 - b) è in regola con le disposizioni in materia di Aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.
15. La mancata sussistenza delle condizioni di cui al comma 13 determina la decadenza dal contributo assentito.

10.2. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

10.2.1. DOMANDA DI ANTICIPAZIONE

1. Alla domanda trasmessa all'AGEA in via telematica, debitamente sottoscritta, sono allegati i seguenti documenti:
- a) elenco dei documenti allegati alla domanda;
 - b) dichiarazione del beneficiario, rilasciata ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, attestante l'avvenuto avvio dei lavori, con indicazione della data di inizio degli stessi, in coerenza con la nozione di avvio delle attività di cui al presente Avviso, corredata da copia di un documento di identità in corso di validità;
 - c) garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari al 100% dell'ammontare dell'anticipo stesso a favore dell'Organismo Pagatore, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 1/9/1993 n. 385 ovvero prestata da imprese di assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982 n. 348 a cura dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (ISVAP). Tale Polizza deve essere conforme allo "Schema di garanzia" prodotto automaticamente dal sistema SIAN sulla base dei dati inseriti nella domanda di pagamento e deve contenere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile.
 - d) Dichiarazione per certificazione antimafia nei casi e per gli importi previsti dalla vigente normativa in materia.
 - e) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa alla posizione previdenziale dell'impresa, necessaria per effettuare le verifiche di regolarità contributiva ai sensi del D.L. 69/2013, convertito con L. 98/2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30/1/2015 (matricola aziendale INPS, codice INAIL, sede di competenza, indicazione del Contratto applicato ai dipendenti dell'impresa).
 - f) Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio di cui all'allegato 3, compilata solo per le parti riguardanti la clausola "Deggendorff" e il divieto di cumulo.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 – SOTTO MISURA 8.1 – INTERVENTO 8.1.1

- g) Dichiarazione del beneficiario, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante che a suo carico non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, ammissione a concordato, amministrazione controllata.
- h) Per i beneficiari tenuti all'applicazione del D.Lgs. 50/2016, Check-list Agea di autovalutazione relativa alla scelta della procedura seguita per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi pubblicate sul Sito della regione Abruzzo PSR 2014-2020. Devono essere compilate la check-list "Autovalutazione Post-Aggiudicazione Gara" - Quadri A, B, C, D, E, Q e, in funzione della procedura adottata, una delle seguenti check-list "Autovalutazione Procedura Gara F, G, H, I, L, M, N, O".
2. Per gli enti pubblici beneficiari del sostegno la polizza fidejussoria di cui al comma 1, lettera c) può essere sostituita da apposito atto adottato dall'organo competente con il quale gli stessi assumono formalmente l'impegno a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'importo anticipato.

10.2.2. DOMANDA DI ACCONTO PER STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

1. Nell'ambito del presente Avviso è possibile presentare un massimo di due domande per S.A.L., per un importo complessivo massimo, compresa l'anticipazione per avvio dei lavori, pari all'80% dell'importo ammesso a finanziamento. La domanda di pagamento dell'acconto per SAL può essere presentata in alternativa alla domanda di pagamento per anticipazione, sempre entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla concessione, qualora l'importo dei lavori eseguiti giustifichi una erogazione di importo pari o superiore a quello previsto per l'anticipazione.
2. La richiesta di erogazione di acconti per S.A.L. va effettuata tramite apposita domanda da inoltrare all'AGEA per il tramite dei soggetti abilitati all'accesso al portale SIAN.
3. Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'elenco che segue:
- Contabilità inerente lo Stato Avanzamento Lavori redatta e firmata dal Direttore dei Lavori e sottoscritta dal beneficiario, costituita almeno da:
 - Relazione descrittiva dei lavori eseguiti, volta anche ad evidenziare: il livello di esecuzione del programma degli interventi previsti; la conformità degli stessi alla proposta progettuale approvata o all'eventuale variante preventivamente approvata; la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al programma di attività; il perseguimento degli obiettivi propri dell'azione in argomento.
 - Libretto delle Misure;
 - Prospetto di raffronto fra Computo Metrico approvato e Computo Metrico dei lavori realizzati, sia in termini assoluti sia in percentuale;
 - Cartografia in scala idonea e opportuni elaborati grafici con la delimitazione precisa degli interventi eseguiti (distinti per tipologia) certificata dal professionista;
 - Nel caso di Enti pubblici, copia degli atti di approvazione del SAL.
 - Quadro riepilogativo delle spese sostenute comprendente le quantità totali per ciascuna voce di spesa, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata.
 - Copia delle fatture debitamente quietanzate, annullate con la dicitura "PSR Abruzzo 2014-2020 Misura 08 sottomisura 8.1" unitamente a dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la conformità della copia agli originali.
 - Estratto del conto corrente dedicato, altra documentazione sulla tracciabilità dei pagamenti effettuati e copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute.
 - Dichiarazione liberatoria di quietanza delle fatture rilasciate dalla ditta fornitrice con indicazione della modalità e data di pagamento.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - SOTTO MISURA 8.1 - INTERVENTO 8.1.1

- f) Dichiarazione del beneficiario, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 attestante che a suo carico non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, ammissione a concordato, amministrazione controllata.
- g) Dichiarazione del beneficiario, rilasciata ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante: che le fatture allegate alla domanda di pagamento sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati; che ha provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi; che non sono state emesse su tali fatture note di credito; che per le spese relative al progetto oggetto di accertamento non ha beneficiato di altri contributi pubblici; che le attività contemplate nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Abruzzo.
- h) Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, di non essere impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno (Reg (UE) 702/2014, art. 1, par. 5, lett. a)).
- i) Dichiarazione per certificazione antimafia nei casi e per gli importi previsti dalla vigente normativa in materia.
- j) Integrazione della fidejussione originaria a garanzia dell'ulteriore erogazione.
- k) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa alla posizione previdenziale dell'impresa, necessaria per effettuare le verifiche di regolarità contributiva ai sensi del D.L. 69/2013, convertito con L. 98/2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30/1/2015 (matricola aziendale INPS, codice INAIL, sede di competenza, indicazione del Contratto applicato ai dipendenti dell'impresa).
- l) Documento unico di regolarità contributiva DURC in corso di validità relativo ai soggetti fornitori dei servizi e/o dei lavori.
- m) Per i beneficiari tenuti all'applicazione del D.Lgs. 50/2016, check-list Agea di autovalutazione relativa alla scelta della procedura seguita per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi (check-list "Autovalutazione Post-Aggiudicazione Gara" Quadri A, B, C, D, E, Q ed in funzione del tipo di procedura adottata una delle check-list "Autovalutazione Procedura Gara P, F, G, H, I, L, M, N, O"). Tale documentazione non è presentata se la stessa è stata già prodotta in fase di presentazione della domanda di anticipazione.

10.2.3. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO FINALE

1. La richiesta di pagamento del saldo per S.F.L. è effettuata mediante apposita domanda da inoltrare all'AGEA per il tramite dei soggetti abilitati all'accesso al portale SIAN entro 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data prescritta per il termine dei lavori ammessi a finanziamento. Il mancato rispetto di detto termine comporta l'applicazione di riduzioni all'importo ammissibile a pagamento, fino alla decadenza.
2. La data di presentazione della domanda coincide con la data del rilascio della stessa sul portale SIAN.
3. L'investimento si intende realizzato quando, in sede di verifica finale, sia accertato che l'investimento è stato realizzato in modo da risultare pienamente funzionale e coerente col progetto presentato, e che la spesa documentata non è inferiore al 70 % della spesa originariamente ammessa.
4. Ove il requisito inerente la spesa documentata non risulta rispettato il beneficiario decade dai benefici concessi e si procede al recupero delle somme eventualmente già erogate. La decadenza e il recupero non sono applicati ove la diminuzione dipende da economie nell'applicazione dei prezzi e il progetto approvato risulta interamente realizzato.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 – SOTTO MISURA 8.1 – INTERVENTO 8.1.1

5. La domanda di pagamento del saldo finale, debitamente sottoscritta, è corredata oltre che dalla documentazione di cui al paragrafo 10.2.2, anche da una relazione illustrativa in merito agli interventi realizzati, volta ad evidenziare: la piena esecuzione del programma degli interventi previsti; la loro conformità alla proposta progettuale approvata in sede di istruttoria o all'eventuale variante preventivamente approvata; la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al programma di attività; il perseguimento degli obiettivi propri dell'azione in argomento. La relazione indica inoltre gli effetti conseguenti alla realizzazione delle attività ed il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati.
6. Tutti i soggetti che hanno richiesto l'attribuzione del punteggio di cui al criterio di selezione "Adesione a sistemi di certificazione forestale" devono allegare alla domanda di pagamento il Certificato di Gestione Forestale Sostenibile per le superfici richieste in domanda. Detto certificato è allegato anche nel caso in cui il soggetto risultava già certificato al momento della presentazione della domanda di contributo.
7. Tutti i beneficiari devono altresì produrre la documentazione attestante che per le superfici oggetto di impianto è stato richiesto o ottenuto il cambio di destinazione d'uso del terreno a bosco.

10.3. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

10.3.1. DOMANDA DI ANTICIPAZIONE

1. Il procedimento di istruttoria della domanda di anticipazione contempla la verifica del rispetto dei requisiti di seguito elencati.
 - a) Presenza della firma sul modulo di domanda.
 - b) Rispetto dei termini di presentazione, mediante verifica della data di rilascio sul portale SIAN.
 - c) Requisiti del soggetto garante.
 - d) Conformità della Polizza allo schema prestabilito.
 - e) Importo della garanzia.
 - f) Validità della garanzia.
 - g) Presenza della dichiarazione di inizio lavori.
 - h) Regolarità contributiva del richiedente, accertata d'ufficio, e dei soggetti fornitori dei servizi.
 - i) Acquisizione del nulla-osta di cui all'art. 91 del D.L.gs 159/11 e s.m.i. (dichiarazioni antimafia) nei casi ivi previsti.
 - j) assenza di un ordine di recupero pendente (Clausola Deggendorf).
 - k) rispetto delle disposizioni sul cumulo di cui all'art. 8 del Reg. UE 702/2014.
 - l) rispetto dell'impegno ad avere una sede legale o unità operativa sul territorio regionale.
 - m) per i soggetti tenuti al rispetto del Decreto Legislativo 50/2016, verifica del rispetto della normativa in materia di Appalti Pubblici.
2. La mancata presentazione della domanda di anticipazione o di acconto all'atto dell'avvio dei lavori determina decadenza dai benefici concessi.
3. Eventuali verifiche negative del DURC non determinano alcuna esclusione o sospensione della liquidazione dal beneficio spettante; laddove la verifica del DURC risultasse negativa, stante l'obbligo per l'Organismo pagatore AGEA di operare le dovute compensazioni, è inoltrata a quest'ultimo specifica comunicazione riportante l'importo da compensare.

10.3.2. DOMANDE DI PAGAMENTO PER STATO AVANZAMENTO LAVORI E STATO FINALE LAVORI



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 – SOTTO MISURA 8.1 – INTERVENTO 8.1.1

1. Nell'istruttoria delle domande di pagamento per SAL e per SFL sono espletate verifiche amministrative e tecniche dirette ad accertare la congruità delle spese dedotte con la domanda di sostegno ammessa e la completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese della domanda alla luce del progetto approvato, della conformità dell'operazione realizzata con quanto approvato in sede di istruttoria della domanda di sostegno, della documentazione allegata alla domanda di pagamento.
2. L'istruttoria prevede le verifiche di seguito indicate oltre quelle di cui al paragrafo 10.3.1, comma 1, lettere j), k), l), m).
 - a) Presenza della firma del beneficiario sul modulo di domanda.
 - b) Rispetto dei termini di presentazione.
 - c) Completezza della documentazione allegata.
 - d) Acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità relativo al/ai soggetto/i fornitore/i dei servizi e al beneficiario.
 - e) Verifica dell'importo del pagamento complessivo determinato al termine della fase di istruttoria.
3. Nel caso di domanda per SFL, ove in esito ai controlli è determinato un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato ma pari o superiore al 70% di questo, si procede al recupero degli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo già erogato rispetto a quella effettivamente spettante.
4. In sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione tecnica e/o amministrativa ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione.
5. In sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori si procede al controllo e alla verifica della correttezza della documentazione presentata dai beneficiari; all'esito di detti controlli è redatto il verbale di accertamento di avvenuta esecuzione delle opere con proposta di liquidazione del contributo/saldo.
6. L'erogazione del contributo ai beneficiari compete all'Organismo Pagatore AGEA.
7. Eventuali verifiche negative del DURC non determinano alcuna esclusione o sospensione della liquidazione dal beneficio spettante; laddove la verifica del DURC risultasse negativa, stante l'obbligo per l'Organismo pagatore AGEA di operare le dovute compensazioni, è inoltrata a quest'ultimo specifica comunicazione riportante l'importo da compensare.

10.3.3. ERRORI PALESI

1. Le domande di pagamento possono essere corrette o adattate d'ufficio, in qualsiasi momento dopo la loro presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti dalle autorità competenti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede (art. 4 Reg (UE) n. 809/2014 – art. 59 del Reg (UE) 1306/2013).
2. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante il controllo amministrativo delle informazioni desumibili dai documenti prodotti. Sono sempre considerati errori palesi:
 - a) i meri errori di trascrizione che risultino palesi in base ad un esame minimale della domanda, quali campo o casella non riempiti o informazioni mancanti, codice statistico o bancario errato;
 - b) gli errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie);
 - c) gli errori aritmetici;
 - d) la particella dichiarata per due tipi di utilizzo.
3. Della correzione apportata è data comunicazione all'interessato.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - SOTTO MISURA 8.1 - INTERVENTO 8.1.1

4. Si considerano non sanabili le domande carenti delle informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità ed ammissibilità.

11. DOMANDE DI PAGAMENTO DEI PREMI PER MANUTENZIONE E MANCATO REDDITO

1. Le domande per il pagamento dei premi per manutenzione e mancato reddito agricolo sono inoltrate entro i termini e con le modalità stabilite dalla Regione Abruzzo e dall'Organismo Pagatore AGEA con gli atti di rispettiva competenza e rese note ai beneficiari in tempo utile affinché gli stessi possano provvedere ai necessari adempimenti.
2. Alle domande di pagamento per manutenzione è comunque sempre allegata una dichiarazione del richiedente attestante l'esecuzione dei lavori previsti nel Piano di Coltura e Conservazione e il rispetto degli impegni assunti in sede di presentazione della domanda iniziale.
3. Alle domande di pagamento di cui al presente paragrafo è sempre allegata dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante gli eventuali introiti derivanti dalle superfici imboschite in attuazione della presente misura. Detta dichiarazione è prodotta anche in caso non sia stato realizzato nessun introito.

12. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

1. Per poter accedere ai benefici il richiedente è tenuto ad assumere e rispettare gli impegni di seguito elencati.
 - a) Acquisire, entro i termini prescritti nell'ambito del procedimento di concessione del finanziamento, tutte le autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, rilasciati dalle competenti Autorità, necessarie per rendere l'intervento cantierabile.
 - b) Presentare, contestualmente all'avvio dei lavori, domanda di pagamento per anticipazione o SAL
 - c) Presentare la domanda di pagamento per SFL con le modalità ed entro i tempi prescritti nel presente Avviso.
 - d) Realizzare l'intervento nei modi e nei termini previsti dal progetto presentato e approvato.
 - e) Richiedere all'U.T.E. competente, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 3/2014, articolo 3, comma 4, il cambio di destinazione d'uso da terreno agricolo a bosco.
 - f) Eseguire le manutenzioni ordinarie e ogni altra operazione necessaria a mantenere in efficienza gli investimenti realizzati nell'ambito del progetto approvato per un periodo di almeno dodici anni decorrente dall'anno successivo a quello nel quale è disposta l'erogazione del pagamento per SFL.
 - g) Garantire che l'impianto realizzato non vada incontro a fallimento, secondo quanto specificato nell'Allegato 2.
 - h) Avere, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, almeno una sede operativa localizzata nel territorio della Regione Abruzzo.
 - i) Essere in regola, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, con le disposizioni in materia di Aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.
 - j) Produrre, ove abbia ottenuto il relativo punteggio di cui ai criteri di selezione per superfici non ancora certificate per le quali era stato avviato la procedura di certificazione della GFS, il relativo certificato rilasciato dai soggetti a ciò abilitati.
 - k) Mantenere invariato, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, il punteggio attribuito in fase di istruttoria della domanda di sostegno.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - SOTTO MISURA 8.1 - INTERVENTO 8.1.1

- l) Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati.
 - m) Rispettare le norme in materia di pubblicità previste nel Reg 808/2014 Allegato III punto 2 come da disposizioni contenute nel "Manuale d'uso per la predisposizione di materiale informativo del PSR Abruzzo 2014/2020" approvato con determinazione dell'AdG n. DPD158/2016 del 04.07.2016.
 - n) Assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi Comunitari riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al precedente comma 1 comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme già percepite, maggiorate degli interessi legali. È fatta eccezione per gli impegni di cui alle lettere c) e m), per i quali sono previste riduzioni graduali.

13. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui al seguente elenco.
 - a) Mantenere un sistema di contabilità separata. L'obbligo è rispettato nel caso di adozione di codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'intervento (es. codice progetto nelle casuali di pagamento/fatture).
 - b) Utilizzare per tutte le transazioni relative alla realizzazione dell'intervento un conto corrente dedicato.
 - c) Assicurare la conservazione per tutto il periodo d'impegno, della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute, nonché di tutta la documentazione utile per l'esecuzione dei controlli in fase ex-post.
 - d) Per i soggetti a ciò tenuti, rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto.
 - e) Adottare esclusivamente una o più delle modalità di pagamento di seguito elencate e descritte.
 - Bonifico bancario o ricevuta bancaria, nella cui causale sono indicati il numero e la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto, saldo, ecc). Ogni fattura deve essere inoltre allegata al corrispondente documento rilasciato dall'istituto di credito.
 - Assegno circolare o bancario non trasferibile. In tal caso il beneficiario ha l'obbligo di presentare l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito riferito al pagamento effettuato e la fotocopia dell'assegno emesso.
 - Carta di credito. In tal caso il beneficiario ha l'obbligo di produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito riferito al pagamento effettuato.
 - Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale, nella cui causale sono riportati il nominativo del destinatario del pagamento, il numero e la data della fattura, il tipo di pagamento (acconto, saldo, ecc). Il beneficiario deve presentare la copia della ricevuta del bollettino unitamente all'estratto conto in originale.

Non sono ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti in contanti. In fase di controllo si procede alla verifica delle fatture e/o della documentazione contabile equivalente in originale sulla quale sono apposti il timbro dell'ufficio che effettua il controllo, la dicitura "Documento utilizzato per la liquidazione del contributo ammesso in applicazione dell'Avviso attuativo della misura 08 sottomisura 8.1 - PSR Abruzzo 2014-2020" e la data e la firma del funzionario incaricato.
 - f) Fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.

P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - SOTTO MISURA 8.1 - INTERVENTO 8.1.1

2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere da a) ad e) comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.
3. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1 lettera f) comporta l'applicazione di riduzioni.

14. SANZIONI

1. Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti o agli obblighi prescritti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura, è sanzionato, previo contraddittorio, con la revoca e il recupero dei benefici concessi. L'applicazione di sanzioni è altresì prevista in caso di esito negativo dei controlli.
2. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla Legge 898/86 e s.m.i., in ottemperanza alla quale il sistema sanzionatorio prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale.
3. L'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifica la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEASR.
4. Competente a determinare l'entità delle sanzioni amministrative è il Dirigente preposto all'attuazione dell'intervento.
5. Per comminare la sanzione amministrativa si procede a:
 - a) quantificare le somme indebitamente percepite, in base a quanto accertato in sede di controllo;
 - b) compilare il verbale di accertamento e trasgressione;
 - c) notificare il verbale di contestazione all'interessato nei tempi e modi stabiliti dalla L.898/86.
6. Le sanzioni amministrative non sono dovute per importi indebitamente percepiti inferiori a 150,00 euro. Per gli importi indebitamente percepiti superiori a € 5.000,00 (euro cinquemila) ai sensi della L. 96 del 4 giugno 2010 oltre alle sanzioni amministrative è dovuta la comunicazione all'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l'eventuale avvio dell'azione penale.
7. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.898/86 il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni:
 - a) 30% per indebiti uguali o inferiori al 10% di quanto percepito;
 - b) 50% per la parte di indebito superiore al 10% e fino al 30% di quanto percepito;
 - c) 70% per la parte di indebito superiore al 30% e fino al 50% di quanto percepito;
 - d) 100% per la parte di indebito superiore al 50% di quanto percepito.
8. Qualora in sede di verifica finale sia ritenuta ammissibile una spesa inferiore a quella originariamente riconosciuta ma comunque superiore al 70% di essa, il contributo spettante a seguito delle verifiche e dei controlli è decurtato in ragione di un punto percentuale per ogni punto percentuale di spesa non realizzata. Qualora siano state autorizzate varianti in diminuzione, il contributo è decurtato in misura direttamente proporzionale alla eventuale minore spesa realizzata rispetto a quella variata.
9. In ogni caso, se la spesa finale è inferiore al 70% di quella originariamente ammessa, il contributo è revocato e gli importi già erogati sono recuperati.
10. Per spesa finale si intende la spesa documentata e riferita agli investimenti ammessi in concessione e in eventuale variante.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - SOTTO MISURA 8.1 - INTERVENTO 8.1.1

11. Costituisce eccezione all'applicazione automatica della soglia del 70% il caso in cui nonostante la spesa finale sia inferiore al 70% il progetto approvato risulti interamente realizzato e la minor spesa dipenda esclusivamente da economie di realizzazione. Per tale fattispecie l'eventuale adozione di un provvedimento di revoca è preventivamente valutata dall'Autorità di Gestione che si esprime a riguardo.
12. Sono altresì applicate le sanzioni previste dall'articolo 63 del regolamento UE n. 809/2014.
13. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Avviso si fa espresso rinvio al documento "Disposizioni regionali di applicazione del D.M. MIPAAF n. 15 del 18/01/2018 riguardanti riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 2014-2020 nell'ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali", approvato con Determinazione Direttoriale n. DPD/354 del 03.08.2018, nonché al documento "Indicazioni operative per l'esecuzione dei controlli sulle domande di pagamento" approvato con Determinazione direttoriale n. DPD 87 del 14 ottobre 2019.

15. VINCOLI DI INALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE

1. Il beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di "periodo di inalienabilità e vincolo di destinazione d'uso", durante il quale non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato.
2. Il periodo di non alienabilità è pari ad almeno 12 anni a decorrere dall'anno successivo a quello nel quale è presentata la domanda di pagamento del saldo finale dovuto per la realizzazione dell'impianto.
3. Il vincolo di destinazione a bosco è permanente, ed alle superfici imboschite sono applicate tutte le norme vigenti in materia di vincolo forestale sia regionali, sia nazionali sia comunitarie.

16. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E CAMBIO DEL BENEFICIARIO

1. In caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto (per cessione dell'azienda parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda assume gli impegni ed obblighi del cedente per la durata residua.
2. Nel caso in cui il subentrante assuma formalmente in capo a sé gli impegni ed obblighi del cedente, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda non è tenuto a restituire le somme già percepite ed il subentrante diviene responsabile del rispetto degli impegni assunti per tutta la durata residua. In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.
3. Ove il subentrante non assuma formalmente in capo a sé gli impegni ed obblighi del cedente, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda è tenuto a restituire le somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.
4. In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante, rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.
5. Il beneficiario è comunque tenuto a notificare formalmente le variazioni intervenute all'Amministrazione competente entro 10 giorni lavorativi dal perfezionamento della transazione.
6. Per quanto riguarda la responsabilità a fronte di irregolarità cui consegue la decadenza totale o parzialmente della domanda con conseguenti recuperi di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, si individuano le seguenti due situazioni:



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 – SOTTO MISURA 8.1 – INTERVENTO 8.1.1

- a) se l'inadempienza accertata in data successiva al subentro è imputabile al soggetto subentrante il medesimo è tenuto a restituire il contributo già erogato anche per il periodo antecedente al subentro;
 - b) se l'inadempienza accertata in data successiva al subentro è imputabile al soggetto cedente il medesimo è tenuto a restituire il contributo erogato.
7. Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti e gli obblighi in quanto la sua azienda risulta interessata da operazioni di ricomposizione fondiaria o da altri interventi pubblici di riassetto fondiario, gli impegni assunti e gli obblighi dovranno essere adattati, per il periodo rimanente, alla nuova realtà aziendale. Se ciò non fosse possibile l'impegno termina senza alcun recupero delle somme già erogate.

17. ESCLUSIONE, DECADENZA, REVOCA, IRREGOLARITÀ, RIDUZIONI, RECUPERI

1. Costituiscono sempre ed in ogni caso motivo di esclusione dalle successive fasi del procedimento valutativo le seguenti fattispecie:
 - a) accertamento dell'irricevibilità della domanda di sostegno;
 - b) accertamento dell'inammissibilità della domanda di sostegno.
2. Costituiscono sempre ed in ogni caso motivo di decadenza dai benefici le seguenti fattispecie:
 - a) Mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli.
 - b) Perdita sopravvenuta di requisiti da possedere per l'intera durata dell'operazione.
 - c) Mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.
 - d) Mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa.
 - e) Decorrenza del termine fissato per l'avvio delle attività.
 - f) Esito sfavorevole delle procedure di rilascio della certificazione "antimafia".
 - g) Accertamento, da parte della struttura competente di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza dal contributo.
 - h) Mancata realizzazione dell'intervento.
 - i) Rinuncia da parte del beneficiario. In tale ipotesi non è data comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, atteso che si tratta di istanza proveniente dal beneficiario stesso.
 - j) Rifiuto del beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'azienda, in ottemperanza con quanto stabilito dall'articolo 59, c. 7 del reg. (UE) 1306/2014.
 - k) Non avere, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, almeno una sede operativa localizzata nel territorio della Regione Abruzzo.
 - l) Non essere in regola, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, con le disposizioni in materia di Aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.
3. Costituiscono sempre ed in ogni caso motivo di revoca dei benefici, con conseguente recupero delle eventuali somme già erogate maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore, le seguenti fattispecie:
 - a) avveramento di una fattispecie di decadenza, ove siano stati già erogati contributi;
 - b) accertamento ex post di indicazioni o dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo;
 - c) mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli stabiliti dall'Avviso o dall'atto di concessione del contributo;



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - SOTTO MISURA 8.1 - INTERVENTO 8.1.1

- d) indicazioni o dichiarazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
 e) mutamento della situazione di fatto.
4. Sono sempre fatte salve le circostanze di forza maggiore che si configurano quali eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, tali da non poter essere da questi previsti pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che impediscono di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative come di seguito elencate:
- a) decesso del beneficiario;
 b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
 d) fitopatia che colpisce la totalità o una parte dell'impianto realizzato;
 e) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
5. Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:
- a) rinuncia senza restituzione del premio;
 b) ritardo nella realizzazione dell'operazione e nella richiesta di erogazione di contributo;
 c) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle vigenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
 d) proroghe ulteriori rispetto all'unica proroga prevista.
6. La possibilità di invocare le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali sussiste solo a condizione che l'esistenza delle medesime, unitamente alla documentazione ad esse relativa, sia comunicata al Servizio competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.
7. Il riconoscimento delle causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.
8. La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1306/2014, è la seguente:
- a) decesso del beneficiario: dichiarazione sostitutiva di certificazione di decesso del titolare, ai sensi dell'art. 46 DPR 445 del 28 dicembre 2000, da parte del nuovo richiedente unitamente al documento di identità in corso di validità;
 b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario: certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale; atto di nomina, da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario per società agricole;
 c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda: provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa il certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da perizia asseverata in originale, rilasciata da un professionista iscritto all'albo o all'ordine professionale. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali;
 d) fitopatia che colpisce la totalità o una parte degli impianti del beneficiario: provvedimento dell'autorità competente che attesti il fenomeno e che individui le superfici interessate all'evento;

P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 – SOTTO MISURA 8.1 – INTERVENTO 8.1.1

- e) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda: Decreto di esproprio previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 327/2001.
9. La decadenza con revoca totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze di attività di controllo eseguite dal Servizio regionale competente, dall'OP AGEA, da servizi ministeriali o comunitari, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti. Essa può anche essere dichiarata a seguito delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.
10. Il contraddittorio nella procedura di decadenza/revoca è articolato nelle seguenti fasi:
- invio della comunicazione di avvio del procedimento;
 - esame delle controdeduzioni pervenute nel termine assegnato;
 - valutazione delle controdeduzioni, a seguito della quale si procede all'archiviazione del procedimento o all'approvazione del provvedimento di decadenza/revoca;
 - comunicazione degli esiti del procedimento.
11. Il provvedimento di decadenza/revoca indica, oltre ai motivi, l'eventuale somma dovuta dal beneficiario – contributo indebitamente percepito aumentato degli interessi e di eventuali riduzioni per violazioni e sanzioni - e le relative modalità di restituzione.
12. La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente all'atto dell'accertamento della causa che la determina.
13. L'eventuale restituzione da parte del beneficiario delle somme indebitamente percepite deve avvenire all'Organismo pagatore entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Quest'ultimo, in caso di mancata restituzione delle somme, avvia l'escussione della polizza fidejussoria e la riscossione coattiva delle somme dovute.
14. L'eventuale individuazione di irregolarità riscontrata a seguito delle attività di controllo comporta il recupero delle somme indebitamente percepite e l'iscrizione nel Registro Debitori del Portale SIAN.
15. L'accertamento delle irregolarità può verificarsi durante tutto il processo di gestione e controllo nonché attraverso reclami e segnalazioni da parte di autorità esterne o soggetti terzi.
16. Costituiscono sempre ed in ogni caso motivo di applicazione di riduzione dei benefici le seguenti fattispecie:
- Decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento.
 - Mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità.
 - Mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.
17. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Avviso si fa espresso rinvio al Documento "Disposizioni regionali di applicazione del D.M. MIPAAF n. 15 del 18/01/2018 riguardanti riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 2014-2020 nell'ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali", approvato con Determinazione Direttoriale n. DPD/354 del 03.08.2018, nonché al documento "Indicazioni operative per l'esecuzione dei controlli sulle domande di pagamento" approvato con Determinazione direttoriale n. DPD 87 del 14 ottobre 2019.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 – SOTTO MISURA 8.1 – INTERVENTO 8.1.1

18. RICORSO AVVERSO PROVVEDIMENTI

1. Oltre a presentare richiesta di riesame nei casi espressamente previsti dal presente Avviso, contro gli atti amministrativi che costituiscono l'esito istruttorio e/o dei controlli, gli interessati possono presentare esclusivamente:
 - a) ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento;
 - b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento;
 - c) ricorso al giudice ordinario, nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile e nelle sole ipotesi in cui vi siano contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento.

19. IL SISTEMA DI CONTROLLO

1. Le domande di sostegno e di pagamento presentate attraverso il SIAN e gli interventi realizzati o in corsi di realizzazione sono soggetti ai controlli effettuati dai competenti Servizi della Regione Abruzzo e dall'Organismo Pagatore, in base a quanto disposto dal regolamento di esecuzione UE 809/2014 Titolo IV.
2. Nella fase di istruttoria delle domande di sostegno sono effettuati i seguenti controlli:
 - a) controllo documentale sul 100% delle domande di adesione presentate al fine di verificare la completezza e la validità di tutta la documentazione allegata;
 - b) *visita in situ*, da effettuarsi esclusivamente per le domande risultate in regola con la documentazione amministrativa, ove ritenuta necessaria per verificare lo stato dei luoghi ante intervento, la corrispondenza degli stessi con quanto descritto/quantificato nella Domanda di Sostegno e nella documentazione tecnica alla stessa allegata, la possibilità dell'intervento proposto di perseguire e realizzare gli obiettivi sottesi all'attuazione della misura;
 - c) controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.
3. Nella fase di controllo delle domande di pagamento sono effettuati, prima dei pagamenti, i seguenti controlli:
 - a) controllo amministrativo di cui all'art 48 Reg. (UE) 809/2014, da effettuarsi sul 100% delle domande di pagamento al fine di verificare gli elementi di seguito indicati:
 - conformità dell'operazione con la domanda iniziale;
 - conformità dei costi e dei pagamenti sostenuti;
 - assenza di doppi finanziamenti;
 - effettiva realizzazione dell'investimento mediante visita sul luogo dell'operazione finanziata.
 - b) controllo *in loco* di cui all'art. 49 Reg. (UE) 809/2014, da effettuarsi prima del pagamento del saldo su un campione delle domande presentate tale da coprire almeno il 5% della spesa a cura di ispettori che non hanno partecipato al controllo amministrativo al fine di verificare gli elementi di seguito indicati:
 - rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dal beneficiario;
 - conformità alle normative;
 - verifica dei documenti contabili e non a corredo delle domande di pagamento presentate;
 - conformità dell'operazione realizzata con quanto indicato nella domanda iniziale.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 – SOTTO MISURA 8.1 – INTERVENTO 8.1.1

4. Nella fase di controllo successiva ai pagamenti si procede al controllo *ex post* di cui all'art. 52 Reg. (UE) 809/2014), che consiste nella verifica del rispetto degli obblighi contemplati dall'art. 71 del reg. (UE) n. 1303/2013.

20. SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI

1. I controlli sono effettuati dai Servizi competenti del Dipartimento Agricoltura in ossequio al principio della separazione delle funzioni.

21. RIFERIMENTI E CONTATTI

Regione Abruzzo - Dipartimento Agricoltura –DPD

Servizio competente: Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse (DPD 021) - Via Salaria Antica Est ,27 - 67100 L'AQUILA. e-mail dpd021@regione.abruzzo.it - PEC dpd021@pec.regione.abruzzo.it.

Dirigente: Ing. Pasquale Di Meo – Tel. 0862 364636 – pasquale.dimeo@regione.abruzzo.it

Ufficio competente: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (DPD021/002).

Responsabile Ufficio e Responsabile del Procedimento: Dott. For. Francesco Contu - Tel. 0862 364278 – francesco.contu@regione.abruzzo.it.

22. RIFERIMENTI NORMATIVI E RINVIO

1. Per quanto non espressamente disposto nell'ambito del presente Avviso si fa espresso rinvio al PSR 2014/2020 della Regione Abruzzo approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) n. 7994 e alle successive modifiche ed integrazioni al medesimo apportate ed approvate con Decisione di esecuzione della Commissione.
2. Per quanto concerne i riferimenti normativi generali si rinvia alla versione del documento "Linee Guida operative per l'avvio dell'attuazione del PSR 2014/2020" approvato dall'Autorità di Gestione vigente al momento dell'approvazione del presente Avviso.
3. I riferimenti che hanno particolare interesse per l'attuazione della presente sottomisura sono di seguito elencati.

Normativa e provvedimenti UE

Decisione di esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) n. 7994 di approvazione del PSR 2014-2020 della Regione Abruzzo e s.m.i.

Reg. UE n. 702/2014 (cd. "ABER")

Normativa nazionale

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (GURI n. 91 del 19.04.2016 - SO n. 10) "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture."

Linee Guida spese ammissibili relative allo sviluppo rurale 2014-2020" del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Normativa e disposizioni regionali

Legge Regionale 04.01.2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo";



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 – SOTTO MISURA 8.1 – INTERVENTO 8.1.1

D.G.R. n. 1238/P del 29.11.2007 con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per la Programmazione Regionale nel Settore Forestale”;

DPD/141/16 del 15/04/2016 con la quale sono stati approvati gli Aggiornamenti “Linee Guida operative per l’avvio dell’attuazione del PSR 2014-2020” di cui alla PDP 92/2016 del 17/02/2016;

DPD/178/2016 del 14/12/2016 recante “Revisione “Linee guida operative per l’avvio dell’attuazione del PSR 2014/2020” di cui alla DPD 92/16 del 17/02/2016 e DPD 141/16 del 15/4/2016”;

DPD/157/2017 del 9/05/2017 recante “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2020. Revisione “Linee guida operative per l’avvio dell’attuazione del PSR 2014/2020” di cui alla DPD 92/16 del 17/02/2016, DPD 141/16 del 15/4/2016, DPD 178 del 14/12/2016”;

DPD/364/2018 del 19/09/2018 recante “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2020. Revisione “Linee guida operative per l’attuazione del PSR 2014/2020” di cui alla DPD 92/16 del 17/02/2016, DPD 141/16 del 15/4/2016, DPD 178 del 14/12/2016 e DPD 157 del 9/5/2017”;

DPD/80/2019 del 04/10/2019 recante “PSR 2014-2020 – Indirizzi operativi per i Responsabili di misura/sottomisura/interventi e per i Responsabili preposti alle verifiche concernenti le domande di pagamento ai fini dell’applicazione delle disposizioni sulle compensazioni per la regolarità contributiva (DURC). Integrazione della determinazione DPD 364 del 19 settembre 2018 recante: “Linee guida operative per l’attuazione del PSR 2014-2020”. Provvedimento in autotutela amministrativa e indirizzi per i bandi successivi all’adozione della presente determinazione”;

DPD/87/2019 del 14/10/2019 recante “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2020. Approvazione Documento “Indicazioni operative per l’esecuzione dei controlli sulle domande di pagamento”;

DPD/145/16 del 16/05/2016 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli Interventi.

NB: *L’aggiornamento della normativa che non comporta modifiche alla procedura di controllo non determina aggiornamento della versione del presente Avviso: le eventuali modifiche ed integrazioni ai riferimenti normativi sopra citati si intendono automaticamente richiamati.*



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 – SOTTO MISURA 8.1 – INTERVENTO 8.1.1

23. ALLEGATI

ALLEGATO 1. DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO, SPECIFICHE TECNICHE E STIMA DEI COSTI AMMISSIBILI

1. Scelta delle specie e composizione. La scelta delle specie forestali simbionti delle diverse specie di tartufo coltivabili deve essere effettuata in funzione delle caratteristiche climatiche ed edafiche del luogo di impianto, avvalendosi delle indicazioni in tal senso derivanti dall'osservazione delle tartufaie naturali eventualmente esistenti nella zona prescelta. Le piante simbionti devono appartenere a specie autoctone. E' ammessa la realizzazione di impianti misti di due o più specie, consociando specie meno longeve con entrata in produzione precoce con specie che pur entrando in produzione più tardi risultano più longeve, secondo moduli di impianto che facilitino l'esecuzione delle operazioni colturali.

2. Materiale d'impianto. Nella costituzione delle tartufaie coltivate si dovranno utilizzare piantine micorrizzate di buona qualità, robuste e sane, con buon equilibrio fra la parte aerea e la parte ipogea, con apparato radicale ben sviluppato, ramificato e senza malformazioni. Le piantine devono possedere un buon grado di micorrizzazione e deve essere garantita la specie di tartufo inoculata. Le caratteristiche di cui sopra devono risultare da apposita certificazione o attestazione. La scelta del tartufo simbionte deve essere effettuata in funzione della flora micologica ipogea presente nella zona d'impianto e sulla base dei caratteri pedologici di quest'ultima.

3. Densità. Al fine di favorire la rapida colonizzazione del terreno da parte del micelio e contemporaneamente evitare di ridurre lo spazio a disposizione degli apparati radicali la densità di impianto massima ammissibile è di 400 piante per ettaro, corrispondente ad un sesto di 5x5 ml. La densità minima ammessa è pari a 200 piante per ettaro.

4. Cure colturali. Le cure colturali da attuarsi negli anni successivi dovranno essere previste in sede di progettazione dell'intervento, nell'apposito Piano di Coltura e Conservazione, in relazione alle esigenze della specie di tartufo simbionte. Sono ammessi, per favorire l'accrescimento delle giovani piantine e mantenere la micorrizzazione, interventi irrigui le cui modalità devono essere definite in funzione del tipo di terreno, delle condizioni climatiche, dello stato della vegetazione e dalle effettive disponibilità idriche, preferendo ove possibile la micro-aspersione o l'irrigazione a goccia. Nella progettazione degli impianti dovranno essere previste anche le operazioni di potatura e gli eventuali interventi di diradamento.

5. Vincoli. I terreni imboschiti per la formazione di impianti di piante forestali micorrizzate sono, per quanto disposto dalla L.R. n. 3/2014, boschi permanenti. Saranno quindi assoggettati alle norme forestali e pertanto tutelati dalle leggi sulle foreste e sul paesaggio. Non è perciò permessa la loro "trasformazione", ossia l'eliminazione delle piante poste a dimora per cambiarne la destinazione d'uso, fatti salvi i casi previsti dalle vigenti norme in materia.

6. Stima dei costi. Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica dell'appezzamento da rimboschire e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle specifiche condizioni del sito di intervento, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci dell'allegato del PSR Abruzzo 2014-2020 "Costi standard - Regione Abruzzo" (Regolamento UE 1303/2013 art. 67 lett. b e d) come di seguito elencate con riferimento alle diverse fasi di realizzazione degli impianti. Le voci non espressamente indicate non possono essere utilizzate.

A- Costi di impianto

1. Preparazione del terreno all'impianto e messa a dimora delle piantine.

- D.1.1.a/D.1.2.b (decespugliamento, con individuazione della categoria da applicare, ai fini del presente Avviso, secondo le seguenti definizioni: per terreno scarsamente infestato si intende un terreno nel quale la copertura delle infestanti arbustive è inferiore o pari al 20% della superficie; per terreno mediamente infestato si intende un terreno nel quale la copertura delle infestanti arbustive è compresa fra il 20% e il 50% della superficie.
- D.1.12./D.1.12.1 (lavorazione andante del terreno);



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 – SOTTO MISURA 8.1 – INTERVENTO 8.1.1

- D.1.4 (scavo per l'apertura di buca 40X40X40 cm) in alternativa alla voce D.1.12./D.1.12.1;
- Prezzario Agricolo Regionale voce D.6. (acquisto di piantine di specie forestali, con esclusione dei costi relativi alla micorrizzazione delle piantine);
- D.1.17 (approvvigionamento piantine);
- D.1.14.2 (collocamento a dimora).

Non possono essere utilizzate voci diverse da quelle sopra elencate in quanto non pertinenti con la tipologia di intervento.

2. Protezione dell'impianto, viabilità interna, opere accessorie.

- D.1.34, D.1.35, D.1.36 (chiudenda);
- D.3.9 (recinzione);
- D.1.38.2 (pista di servizio);
- D.1.40 (apertura di sentiero);
- D.1.44 (tabellone);
- D.1.45/1 (tabelle monitorie, da utilizzarsi anche per la segnalazione di tartufai coltivati in conformità, anche per quanto concerne le dimensioni, a quanto disposto dalla L.R. 66/2012);
- D.1.46 (cancelli in legno, per le chiudende);
- D.1.47 (cancello in profilato di ferro, per le recinzioni).

Non possono essere utilizzate voci diverse da quelle sopra elencate in quanto non pertinenti con la tipologia di intervento.

3. Irrigazione.

Per la realizzazione dell'impianto di irrigazione, qualora ritenuto necessario e giustificato in sede di redazione del progetto, si dovrà procedere secondo quanto previsto nel paragrafo 14.2.1, all'acquisizione di tre preventivi da rivenditori/installatori diversi. La stima dei costi dell'impianto è effettuata utilizzando le voci di costo riportate nella Sezione B – Irrigazione, del vigente Prezzario Agricolo Regionale.

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

B - Costi di manutenzione

1. Manutenzione 1°- 5°anno.

- D.1.20./2 (risarcimento delle fallanze previa riapertura delle buche, nel limite del 20% delle piantine poste a dimora);
- Prezzario Agricolo Regionale voce D.6. (acquisto di piantine di specie forestali, con esclusione dei costi relativi alla micorrizzazione delle piantine);
- D.1.17 (approvvigionamento piantine);
- D.1.21./1, D.1.22 (lavorazioni del terreno per cure culturali);
- D.1.50 (irrigazioni di soccorso, solo nel caso in cui non sia prevista la realizzazione dell'impianto di irrigazione).

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

2. Manutenzione successive al 5° anno.

- D.1.21./1, D.1.22 (lavorazioni del terreno per cure culturali);
- D.1.55 (per potatura di allevamento).

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 – SOTTO MISURA 8.1 – INTERVENTO 8.1.1

C. Altre spese ammissibili nell'ambito della realizzazione dell'impianto.

Sono ammissibili a finanziamento:

- **eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza**, determinati in applicazione delle norme e altre disposizioni vigenti;
- **spese generali**, che comprendono: progettazione e direzione lavori; consulenze specialistiche a supporto della progettazione, fornite da professionisti abilitati o da strutture qualificate; spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR. Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo complessivo dei lavori ammessi a finanziamento al netto di IVA e delle spese generali stesse, pari al 6%.

NOTA. Per le voci di costo che nel presente allegato sono riferite al vigente Prezzario Agricolo Regionale è necessaria la presentazione dei preventivi. Per le voci riportate nell'**ALLEGATO Costi standard Regione Abruzzo (Regolamento UE 1303/2013 art. 67 lett. b e d)** al PSR Abruzzo 2014/2020 i preventivi non sono necessari.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - SOTTO MISURA 8.1 - INTERVENTO 8.1.1

ALLEGATO 2: NOZIONE DI FALLIMENTO DELL'IMPIANTO

L'impianto, o parte di esso, si considera fallito quando il numero di piante idonee presenti scende anche una sola volta sotto le "soglie minime" di seguito definite e il beneficiario non ha provveduto, entro il 31 marzo successivo al verificarsi dell'evento, alla sostituzione delle fallanze.

Sono definite piante idonee le piante che in sede di verifica risultano vive e che non presentano, per esempio: fusto spezzato o gravemente inclinato o anche solo parzialmente sradicato; grave malattia o attacco parassitario o deperimento che possano determinarne la morte o il blocco della crescita; sviluppo ipso-diametrico ridotto, tale da rendere la pianta inadatta, senza possibilità di recupero, allo scopo colturale per il quale è stata piantata. Le piante idonee devono essere uniformemente distribuite sull'intera superficie impiantata.

Sono considerate fallanze tutte le piante morte, quelle mancanti in relazione al modulo di impianto adottato e quelle sulle quali vengono riscontrati i difetti indicati in precedenza.

E' definita soglia minima (con riferimento all'unità di superficie) la percentuale di piante idonee presenti calcolata in riferimento al numero di piante messe a dimora in sede di realizzazione dell'impianto, al netto degli sfolli e dei diradamenti previsti nel Piano di Cultura e Conservazione. Tali soglie sono di seguito individuate per le diverse tipologie di intervento e per gli anni di impegno:

- per i primi cinque anni successivi alla realizzazione dell'impianto la soglia minima è pari o superiore all'80% delle piante inizialmente messe a dimora;
- per gli anni dal sesto al dodicesimo la soglia minima è pari o superiore al 70% delle piante inizialmente messe a dimora, da calcolarsi sul numero di piante messe a dimora in sede di realizzazione al netto delle piante asportate con gli interventi di diradamento previsti nel piano di coltura e conservazione.



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 – SOTTO MISURA 8.1 – INTERVENTO 8.1.1

ALLEGATO 3: FAC-SIMILE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE

Il sottoscritto _____
 nato a _____ il _____
 residente a _____, via _____
 in qualità di legale rappresentante dell'azienda _____
 con sede legale in _____, via _____
 CF _____ P.IVA _____

Sotto la propria responsabilità, conformemente alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole di incorrere, in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nella conseguenza dei benefici concessi nonché nelle sanzioni penali ai sensi degli art 75 e 76 del predetto DPR:

DICHIARA

(Tutti i richiedenti - Rispetto del divieto di cumulo di cui al Reg. (UE) n. 702/2014, art. 8)

- Di non aver beneficiato per gli stessi costi ammissibili di altri aiuti di Stato né di altri aiuti *de minimis* che comportino complessivamente e congiuntamente al beneficio richiesto nell'ambito della S.M. 8.1.1 il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto fissati dal Reg. 702/2014.
- Di aver beneficiato per gli stessi costi ammissibili, di altri aiuti di Stato, o di altri aiuti *de minimis* che comportino complessivamente e congiuntamente al beneficio richiesto nell'ambito della Misura S.M. 8.1.1, il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto fissati dal reg. 702/2014

DICHIARA

(Tutti i richiedenti – Reg (UE) 702/2014, art. 1, par. 5, lett. a) - Impegno Deggendorf)

- Di non aver ricevuto un'ingiunzione di recupero di aiuti di stato precedentemente ottenuti dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea.
- Di aver ricevuto un'ingiunzione di recupero di aiuti di stato precedentemente ottenuti dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea.

DICHIARA

(Tutti i richiedenti – Recuperabilità I.V.A.)

- le spese sostenute per il pagamento dell'IVA **non sono** recuperabili.
- le spese sostenute per il pagamento dell'IVA **sono** recuperabili.

DICHIARA

(Tutti i richiedenti – Autorizzazioni, nulla osta, atti di assenso comunque denominati)

- di essere in possesso, relativamente agli interventi per i quali è presentata la domanda di sostegno, delle autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati rilasciati dalle Autorità competenti di cui al seguente elenco:

Tipologia atto di assenso	Autorità Competente	Estremi del provvedimento

- di aver provveduto a richiedere alle Autorità competenti, relativamente agli interventi per i quali è presentata la domanda di sostegno, le autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati di cui al seguente elenco e di impegnarsi a produrre gli stessi entro i termini prescritti in sede di concessione del finanziamento:

Tipologia atto di assenso	Autorità Competente	Estremi della richiesta

P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - SOTTO MISURA 8.1 - INTERVENTO 8.1.1

DICHIARA

(Tutti i richiedenti – "Impresa in difficoltà" - art. 2 punto (14) Reg. (UE) 702/2014)

di non essere "impresa in difficoltà" come da definizione di cui all'art. 2 punto (14) del Reg. (UE) 702/2014.

DICHIARA

(Tutti i richiedenti – "Impresa inaffidabile")

di non essere "impresa inaffidabile", non essendo a suo carico iscritti debiti nel PRD.

DICHIARA

(Solo soggetti tenuti all'applicazione del DLgs 50/2016)

che in sede di scelta del o dei professionisti incaricati sono state rispettate tutte le disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016.

ooOoo

Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, si allega copia fronte retro del documento di identità in corso di validità: Tipo _____ n. _____ scadenza __/__/_____

Luogo e data

FIRMA



P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 - SOTTO MISURA 8.1 - INTERVENTO 8.1.1

ALLEGATO 4: FAC-SIMILE DICHIARAZIONE *PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS*

Il sottoscritto _____
 nato a _____ il _____
 residente a _____, via _____
 in qualità di legale rappresentante dell'azienda _____
 con sede legale in _____, via _____
 CF _____ P.IVA _____

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex -dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.¹;
- di aver conferito incarichi professionali e concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex - dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
- di aver conferito incarichi professionali e concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex - dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;

_____ ooOoo _____

Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, si allega copia fronte retro del documento di identità in corso di validità: Tipo _____ n. _____ scadenza ___ / ___ / _____

Luogo e data

FIRMA

L'Amministrazione informa, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.

¹ In caso di svolgimento di attività lavorativa o professionale da parte dell'ex dipendente senza aver rispettato le disposizioni contenute nell'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n.165/2001 s.m.i, comporta il divieto per il soggetto privato che ha conferito l'incarico o il lavoro, di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, e l'obbligo per l'ex dipendente di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 08 – SOTTO MISURA 8.1 – INTERVENTO 8.1.1

ALLEGATO 5: DICHIARAZIONE DOCUMENTO NON PRODOTTO

(da compilare ed inserire sul Sistema SIAN in luogo del documento eventualmente non allegato)

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____, via _____
in qualità di legale rappresentante dell'azienda _____
con sede legale in _____, via _____
CF _____ P.IVA _____

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

di non aver allegato alla domanda di sostegno il seguente documento:

per la seguente motivazione:

Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, si allega copia fronte retro del documento di identità in corso di validità: Tipo _____ n. _____ scadenza __/__/_____

Luogo e data

FIRMA

L'Amministrazione informa, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.

Giunta Regionale d'Abruzzo

[Circular stamp with signature and number 46]

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA
SERVIZIO GENIO CIVILE - PESCARA

DETERMINAZIONE 19.12.2019, N. DPE015/110

Ditta E.R.S.I. Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato. Domande diverse per concessione in sanatoria di derivazione acqua ad uso potabile nei Comuni Salle e Farindola, Provincia di Pescara. Determinazioni DPE015/57 e DPE015/55. Bacino Amministrativo: Distretto dell'Appennino Centrale. Riconvocazione delle visite locali di istruttoria al giorno giovedì 11/02/2020.



GIUNTA REGIONALE

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA
DPE 015 - SERVIZIO GENIO CIVILE - PESCARA
 Via Catullo 2 - Pescara - C.A.P. 65127 - C.F. 80003170661 - ☎ (085) 65341 - 📠 (085) 691700
 PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it

DETERMINAZIONE N° DPE015/110

DEL 19/12/2019

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA -

SERVIZIO GENIO CIVILE DI PESCARA

UFFICIO GESTIONE DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI-

OGGETTO Ditta E.R.S.I. Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato. Domande diverse per concessione in sanatoria di derivazione acqua ad uso potabile nei Comuni Salle e Farindola, Provincia di Pescara. Determinazioni DPE015/57 e DPE015/55.
 Bacino Amministrativo: Distretto dell'Appennino Centrale.
Riconvocazione delle visite locali di istruttoria al giorno giovedì 11/02/2020.

IL SERVIZIO PROCEDENTE

VISTA le proprie determinazioni DPE015/57 del 29/08/2019 e DPE015/55 del 27/08/2019 con le quali venivano pubblicate le ordinanze di istruttoria relativamente alle domande di concessione a sanatoria presentate dall' E.R.S.I. Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato, per le sorgenti e nei modi così come riportati nelle succitate proprie determinazioni;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli rimessi ai sensi dell'art. 13 del Regolamento n.3/2007 e riportati singolarmente nelle predette determinazioni;

VISTE le ordinanze di istruttoria pubblicate con i predetti atti di Determinazione che avevano fissato le data delle visite locale in istruttoria così come sotto riportato:

<i>Numero Atto</i>	<i>Data Visita Locale di Istruttoria</i>
DPE015/57	12/11/2019
DPE015/55	12/11/2019

CONSIDERATO che le predette visite locali di istruttoria sono state fatte ma che per mero errore materiale non si è ravvisata la mancata pubblicazione delle predette ordinanze da parte dei comuni di Salle e Farindola e che pertanto si ravvisa la necessità di riconvocare le suddette conferenze in una nuova data per dar modo ai comuni di pubblicare le ordinanze medesime;

RITENUTO di dover riconvocare al giorno martedì 11/02/2020 nei tempi utili a consentire l'ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione secondo gli orari sotto indicati:

Numero Atto	Data Conferenza di Servizi	Comune di Riferimento
DPE015/57	08.00	Salle
DPE015/55	09.00	Farindola

VISTA le pubblicazioni sul B.U.R.A. delle Ordinanze di istruttoria in narrativa per 30 (trenta) giorni consecutivi i cui contenuti non differiscono dalla presente ordinanza, fatta eccezione per la data della visita locale di istruttoria, prevista per il 12/11/2019 e rinviata al 11/02/2019;

VISTO l'art. 14 del Regolamento regionale n. 3/Reg del 13/08/2007;



GIUNTA REGIONALE

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA

DPE 015 - SERVIZIO GENIO CIVILE - PESCARA

Via Catullo 2 - Pescara - C.A.P. 65127 - C.F. 80003170661 - ☎ (085) 65341 - 📠 (085) 691700

PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it

ORDINA

che le domanda pervenuta dalla Ditta E.R.S.I. Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato - ATO n. 4 Pescara (ex società ACA ex Cassa per il Mezzogiorno), di cui all'oggetto siano depositate, unitamente agli atti di progetto, presso il Servizio Genio Civile di Pescara, sito nel Comune di Pescara in via Catullo, 2 per la durata di giorni trenta consecutivi, a decorrere dal 02/01/2020, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nei giorni dal lunedì al venerdì.

Inoltre la medesima ordinanza sarà pubblicata sul B.U.R.A.

Le Ordinanze DPE015/57 del 29/08/2019 e DPE015/55 del 27/08/2019 saranno affisse all'albo pretorio dei comuni interessati per 30 (trenta) giorni consecutivi. I comuni dovranno comunicare successivamente allo scrivente Servizio notizia delle eventuali osservazioni, opposizioni o altre domande tecnicamente incompatibili con quella in oggetto.

Ai fini dell'ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti del Servizio Procedente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sul B.U.R.A.

Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio Procedente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria sul B.U.R.A., ovvero entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all'Albo Pretorio dei Comuni interessati, qualora più favorevole all'istante.

Copia della presente ordinanza sarà comunicata:

- Al Comando Militare Esercito Abruzzo Ufficio e Servizi Militari;
- alla Giunta Regionale Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Gestione Demanio Idrico e Fluviale;
- alla Giunta Regionale Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità reti e Logistica – funzioni delegate dall'autorità di distretto dell'Appennino Centrale;
- all'Azienda Sanitaria Locale di Pescara;
- All'Ente Parco Gran Sasso e Monti della Laga;
- Ai Comuni di Salle e Farindola, Provincia di Pescara, ciascuno per la propria competenza;
- E.R.S.I. Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato - ATO n. 4 Pescara.

La conferenza di servizi, di cui all'art. 19 del Regolamento 3/Reg, ed alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse, è fissata per il giorno 11/02/2020 presso la Sede del Servizio Genio Civile di Pescara sita nel Comune di Pescara in via Catullo,2 secondo i seguenti orari:

Numero Atto	Data Conferenza di Servizi	Comune di Riferimento
DPE015/57	08.00	Salle
DPE015/55	09.00	Farindola

Il procedimento si concluderà entro il termine di cui all'art. 43 del Regolamento 3\Reg con provvedimento espresso a cura dell'Autorità Concedente Direzione LL.PP. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 4 bis, della l. 241/1990 e s.m.i.

Detta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 8 della l. 241/1990, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Daniela Buzzi tel. 085 9181147 e-mail daniela.buzzi@regione.abruzzo.it.

*Il Dirigente del Servizio
Procedente
(Dott. Ing. Vittorio Di Biase)*

SERVIZIO GENIO CIVILE DI CHIETI

DETERMINAZIONE 10.12.2019, N. DPE017/185

Utenza CH/D/11615. Ditta E.R.S.I. Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato - ATO n. 6 Chietino. Ordinanza di Istruttoria domanda prot. n. 1117 in data 28/08/2009, per concessione di derivazione a sanatoria di acqua ad uso potabile in comune di Carunchio, provincia di Chieti. Bacino Amministrativo: Distretto dell'Appennino Centrale - Bacino: Sinello - Derivazione complessiva lt/sec. 2,20 di acqua (portata media). Corsi d'acqua: Sorgente "Bocca di Lupo" e "Trocco Martino".



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N° DPE017/185

DEL 10/12/2019

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA

SERVIZIO GENIO CIVILE DI CHIETI

UFFICIO DEMANIO IDRICO, DERIVAZIONI E GESTIONE PICCOLI INVASI -

OGGETTO Utenza CH/D/11615. Ditta E.R.S.I. Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato - ATO n. 6 Chietino. Ordinanza di Istruttoria domanda prot. n. 1117 in data 28/08/2009, per concessione di derivazione a sanatoria di acqua ad uso potabile in comune di Carunchio, provincia di Chieti. Bacino Amministrativo: Distretto dell'Appennino Centrale - Bacino: Sinello - Derivazione complessiva lt/sec. 2,20 di acqua (portata media). Corsi d'acqua: Sorgente "Bocca di Lupo" e "Trocco Martino".

IL SERVIZIO PROCEDENTE

VISTA la domanda, pervenuta in data 28/08/2009 avanzata dall'Ente d'Ambito Ottimale (A.T.O.) n° 6 Chietino ora E.R.S.I. Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato tendente ad ottenere la concessione a sanatoria per derivare 0,70 l/s di acqua dalla sorgente "Bocca di lupo" e 1,50 l/s dalla sorgente "Trocco Martino" per complessivi lt/sec. 2,20 di acqua (portata media) per uso potabile;

PRESO ATTO dei seguenti pareri:

1. Parere favorevole espresso con nota prot. 4813/2018 del 12/01/2018 dalla Regione Molise, IV Dipartimento Governo del Territorio, Mobilità e Risorse Naturali, funzioni delegato dal Segretario Generale dell'Autorità di Distretto Dell'Appennino Centrale;
2. Pareri favorevoli espressi dall'Azienda Sanitaria Locale - Lanciano Vasto Chieti Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione con note n. 1658LV del 04/12/2019;
3. Parere favorevole espresso dal Servizio Genio Civile Regionale di Chieti, con nota n. RA179526 del 18/06/2019;
4. Parere favorevole espresso dall'Autorità Concedente Regionale con nota prot. RA 129277 del 20/05/2013.

VISTO l'art. 14 del Regolamento regionale n. 3/Reg del 13/08/2007;

ORDINA

che la domanda pervenuta il 28/08/2009, avanzata dall'Ente d'Ambito Ottimale (A.T.O.) n° 6 Chietino ora E.R.S.I. Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato, sia depositata, unitamente agli atti di progetto, presso il Servizio Genio Civile di Chieti, sito nel Comune di Chieti in via A. Herio 75, per la durata di giorni trenta consecutivi, a decorrere dal 15/01/2020, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nei giorni dal lunedì al venerdì.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per trenta giorni consecutivi, a decorrere dalla suddetta data, all'Albo Pretorio del Comune di Carunchio (CH).

Inoltre la medesima ordinanza sarà pubblicata sul B.U.R.A.

Ai fini dell'ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti del Servizio Procedente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sul B.U.R.A.

Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio Procedente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria sul B.U.R.A., ovvero entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all'Albo Pretorio dei Comuni interessati, qualora più favorevole all'istante.



GIUNTA REGIONALE

Copia della presente ordinanza sarà comunicata:

- Al Comando Militare Esercito Abruzzo Ufficio Personale Logistico e Servizi Militari
- alla Giunta Regionale d'Abruzzo Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
- alla Giunta Regionale d'Abruzzo Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Gestione demanio Idrico e Fluviale;
- Regione Molise, IV Dipartimento Governo del Territorio, Mobilità e Risorse Naturali;
- all'Azienda Sanitaria Locale Lanciano Vasto Chieti;
- Al Comune di Carunchio (CH);
- E.R.S.I. Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato
- ATO n. 6 Chieti.

La conferenza di servizi, di cui all'art. 19 del Regolamento 3/Reg, ed alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse, è fissata per il giorno **Lunedì 16/03/2020 alle ore 09.00** presso la Sede del Servizio Genio Civile di Chieti sita nel Comune di Chieti in via A. Herio, 75.

Il procedimento si concluderà entro il termine di cui all'art. 43 del Regolamento 3/Reg con provvedimento espresso a cura dell'Autorità Concedente Direzione LL.PP. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 4 bis, della l. 241/1990 e s.m.i.

Detta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 8 della l. 241/1990, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. David Cecamore tel. 0871 075538 e-mail david.cecamore@regione.abruzzo.it .

*Il Dirigente del Servizio
Procedente*

(Dott. Ing. Vittorio Di Biase)

DIPARTIMENTO SANITA'
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

DETERMINAZIONE 11.12.2019, N. DPF011/143

Numero Verde regionale per problemi connessi al randagismo ed agli animali d'affezione. Procedura di consultazione di tutte le Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo della Regione Abruzzo, per l'affidamento diretto del: "Servizio relativo alla Gestione del Numero Verde della Regione Abruzzo per i problemi del randagismo e degli animali d'affezione" ex art. 36 comma 2. lett. a) del D. Lgs n. 50/2016. L.R. 18 dicembre 2013, n. 47. Aggiudicazione Definitiva.



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPF011/143 **DEL 11 DICEMBRE 2019**
DIPARTIMENTO SANITA'
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
UFFICIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'ISTITUTO ZOOFILATTICO

OGGETTO: Numero Verde regionale per problemi connessi al randagismo ed agli animali d'affezione. Procedura di consultazione di tutte le Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo della Regione Abruzzo, per l'affidamento diretto del: "Servizio relativo alla Gestione del Numero Verde della Regione Abruzzo per i problemi del randagismo e degli animali d'affezione" ex art. 36 comma 2. lett. a) del D. Lgs n. 50/2016. L.R. 18 dicembre 2013, n. 47. Aggiudicazione Definitiva.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320;
VISTO l'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13.11.1987 e firmata dall'Italia;
VISTA la legge 24 agosto 1991, n. 281, recante: "legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo";
VISTO il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 "Attuazione della Direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici";
VISTA la Legge 22.11.1993, n. 473 "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali";
VISTO il provvedimento 18 marzo 1999, ovvero l'accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane relativo ai "Criteri informativi per il coordinamento delle attività delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo";
VISTA la Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 47 recante: "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione";
VISTA la Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 "Attuazione della Legge 14.8.1991, n. 281";
VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 189: "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali";
VISTA l'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3.3.2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
VISTO il Decreto 6 maggio 2008 del Ministero della Salute e, in particolare, l'art. 2;
DATO ATTO che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha emanato in merito ai problemi del randagismo e animali di affezione anche il Decreto 6 maggio 2008 e le Ordinanze del 3 marzo 2009 e 16 luglio 2009;
VISTO il Programma di Prevenzione del Randagismo della Regione Abruzzo contenuto nel P.P.R.I.C. 2015-2018, approvato con Determinazione Dirigenziale n. DG21/51 del 31.03.2015, prorogato per l'anno 2019;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 955 del 5.7.2000 con la quale è stata approvata la proposta di istituzione di un "Numero Verde" di servizio per la Regione Abruzzo, relativo ai problemi connessi al randagismo ed al possesso di animali da affezione;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1433 del 10.11.2000 con la quale è stata prevista la proroga del protocollo connesso all'attivazione del numero verde;
DATO ATTO che il servizio relativo alla gestione del Numero Verde sul randagismo venne affidato, per mezzo di procedura di evidenza pubblica, all'Associazione E.N.P.A. Onlus Sezione di Pescara, iscritta al n. 18

dell'apposito Albo Regionale, alle condizioni previste dal protocollo operativo approvato con Ordinanza del Direttore della Sanità n. DR 2000/46 del 26.9.2000, che sottoscritto tra le parti ed allegata quale parte integrante all'atto di affidamento;

DATO ATTO che con precedenti atti amministrativi, il servizio relativo alla gestione del Numero Verde connesso ai problemi del randagismo, è stato prorogato fino alla data del 10.11.2019, da ultimo con precedente Determinazione n. DPF011/24 del 18.09.2015, con la quale veniva indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento per anni due, prorogabili per ulteriori anni due;

TENUTO CONTO che il servizio relativo al "Numero Verde" ha effettuato numerosissimi interventi annui relativi a casi di randagismo, maltrattamenti ed assistenza ai cittadini, svolgendo una importante funzione di intermediazione tra i cittadini stessi e tutte le autorità pubbliche presenti sul ns. territorio e competenti in materia di animali;

VISTA la nota prot. n. 937 del 22.07.2010 con la quale il Servizio Appalti Pubblici e Contratti della GRA, interessato da questa Struttura, ha rappresentato come il ricorso alle procedure negoziate disciplinate ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/06 testo in vigore, sia direttamente ascrivibile all'autonomia della funzione dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 lett. f) della L.R. n. 77/1999 e sue modifiche ed integrazioni;

TENUTO CONTO che all'approssimarsi della scadenza del contratto, così come anche stabilito dalla Giunta regionale d'Abruzzo con propria deliberazione n. 1055 del 29.12.2010, con Determinazione DPF011/109 del 8.10.2019, si è proceduto alla indizione di una nuova procedura di selezione tra le Associazioni Protezionistiche regolarmente iscritte all'Albo Regionale, per l'affidamento del servizio per la Regione Abruzzo, relativo ai problemi del randagismo ed al possesso di animali di affezione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture". (16G00062) (GU n. 91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10);

VISTA la Legge 28 giugno 2019, n. 58 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. (19G00066) (GU Serie Generale n.151 del 29-06-2019 - Suppl. Ordinario n. 26);

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

CONSIDERATO che il provvedimento giuntale richiamato individua preliminarmente l'elenco dei partecipanti nelle Associazioni iscritte all'Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche e che, dovendo procedersi ad un affidamento di Servizio sotto soglia, di importo inferiore a € 40.000,00, l'affidatario può essere individuato ai sensi dell'art. 36 2° comma lett. a) del D. Lgs n. 50/2016;

DATO ATTO che nel caso di specie, è stato ritenuto opportuno effettuare l'aggiudicazione al minor prezzo, previa consultazione di tutte le Associazioni iscritte all'Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche alla data di adozione del provvedimento di indizione della procedura;

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. DPF011/109 del 8 ottobre 2019 con la quale è stata indetta una Procedura di consultazione di tutte le Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo della Regione Abruzzo, per l'affidamento diretto del: "Servizio relativo alla Gestione del Numero Verde della Regione Abruzzo per i problemi del randagismo e degli animali d'affezione" ex art. 36 comma 2. lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 per un nuovo biennio per l'importo stimato di € 38.000,00 oltre l'I.V.A.;

DATO ATTO altresì che le risorse necessarie a fronteggiare la spesa di che trattasi, relativamente al primo anno di gestione del servizio, sono interamente disponibili sul Cap. 81420 del bilancio regionale di previsione, ove verranno rese disponibili le ulteriori risorse nell'esercizio contabile di riferimento;

TENUTO CONTO che il budget di spesa è stato identificato con il codice CIG **ZF42A1611C** richiesto all'A.N.A.C. ed evidenziato nella parte dispositiva del presente provvedimento, ai fini della clausola di tracciabilità economica, sulla base delle recenti innovazioni legislative introdotte con il D.L. 187/2010, nonché con le modifiche all'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi ed alle forniture pubbliche;

DATO ATTO che ai sensi del Piano triennale Regionale anticorruzione, della trasparenza ed integrità, il sottoscritto Dott. Giuseppe Bucciarelli, in qualità di R.U.P., non ha conflitto di interessi e non ha concluso a

titolo privato contratti di appalto, fornitura e/o servizio, finanziamento o assicurazione e non ha cause di incompatibilità nei confronti dei soggetti partecipanti alla procedura di che trattasi;

VISTA anche la propria precedente Determinazione n. DPF011/128 del 5 novembre 2019, in rettifica della precedente Determina DPF011/122 del 25.10.2019, con la quale, dopo la scadenza di presentazione delle offerte, si è proceduto a nominare una Commissione di Gara per la valutazione delle offerte inerenti la presente procedura nelle persone dei Sigg.: Dr. Giuseppe Bucciarelli, Dirigente Regionale - R.U.P. – Presidente, Dr. Paolo Torlontano, Funzionario regionale, Componente, Dott.ssa Gabriella Franceschelli, Componente e Sig. Piero Bertazzi, Funzionario regionale, Segretario, al fine di procedere allo svolgimento di tutte le operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte di partecipazione da parte delle Associazioni invitate alla procedura;

VISTO il Verbale di Aggiudicazione Provvisoria del 5.11.2019, redatto dalla Commissione come sopra costituita, dal quale risulta che all'invito di gara in oggetto hanno partecipato n. 2 Associazioni, e che la Ass. L.I.D.A. Sezione di Ortona, in possesso di tutti i requisiti di partecipazione, è risultata aggiudicataria provvisoria avendo offerto una percentuale di ribasso sul prezzo a base d'asta pari al 9,00%;

VISTA la richiesta di presentazione di documenti inviata all'Associazione aggiudicataria con nota prot. n. RA/308219 del 05.11.2019;

VISTA la documentazione successivamente e presentata dall'associazione in data 17.11.2019 e ricevuta al protocollo del Servizio al n. RA/321012 in data 18.11.2019;

VISTA in particolare la polizza fidejussoria n. 109811474 rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.a.– Agenzia 982 in data 6.11.2019, integrata in data 6.12.2019, costituita in favore di questa Amministrazione Regionale, per l'importo di € 34.580,00, pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, come previsto dall'art.103 del D. Lgs. n. 50/2016;

VISTA anche la dichiarazione sostitutiva del Legale Rappresentante che attesta che la L.I.D.A. di Ortona ha n. 2 dipendenti e che il numero di matricola I.N.P.S. è 2305089915;

VISTA anche la dichiarazione del Legale Rappresentante concernente la comunicazione, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 del conto corrente dedicato ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari e delle persone delegate ad operare sullo stesso conto;

DATO ATTO che, come previsto dall'A.N.A.C. – Linee Guida n. 4, paragrafo 4.2.4. in ordine agli affidamenti compresi tra i 20.000,00 e 40.000,00 euro questa Stazione Appaltante ha proceduto alla verifica:

- del Casellario Giudiziario Mod 6A per il legale Rappresentante dell'Associazione dal quale non risulta NULLA – Certificato n. 28171/2019/R;
- del Casellario Giudiziario il Mod. 6B per l'Associazione stessa - dal quale non risulta NULLA – Certificato n. 951/2019/R;
- dell'Agenzia dell'Entrate che in data 6.11.2019 ha certificato che a carico dell'Associazione non risultano violazioni definitivamente accertate;
- del D.U.R.C. che ha dichiarato la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS ed INAIL da parte dell'Associazione;
- della Visura Camerale presso la C.C.I.A.A. Registro Imprese che certifica che l'Associazione non risulta presente;

CONSIDERATO che lo schema di contratto è stato approvato con precedente Determinazione n.DPF011/109 dell'8.10.2019;

RITENUTO di dover procedere alla ratifica dell'aggiudicazione della procedura di selezione tra le Associazioni Protezionistiche regolarmente iscritte all'Albo Regionale, per l'affidamento del servizio per la Regione Abruzzo, relativo ai problemi del randagismo ed al possesso di animali di affezione in favore dell'Ass. L.I..D.A. di Ortona (CH);

DATO ATTO che è stato acquisito il D.U.R.C. attraverso il sistema telematico dedicato e che la regolarità contributiva dell'Ass. L.I.D.A. di Ortona è stata certificata con il Documento rilasciato On Line con scadenza 04.03.2020;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e le sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA*- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa -*

1. di ratificare definitivamente, ex art. 36 comma 2. lett. a) del D. Lgs n. 50/2016. L.R. 18 dicembre 2013, n. 47, l'aggiudicazione della procedura di selezione tra le Associazioni Protezionistiche regolarmente iscritte all'Albo Regionale, per l'affidamento del servizio per la Regione Abruzzo, relativo ai problemi del randagismo ed al possesso di animali di affezione alla Associazione L.I.D.A. di Ortona (CH) – Codice Fiscale e Partita IVA: 91010780699, che ha effettuato l'offerta migliore (minor prezzo), per la durata di anni due;
2. di dare atto che l'importo di aggiudicazione, tenuto conto del ribasso del 9,00 % offerto dalla Associazione in sede di gara, è pari ad € 34.580,00, I.V.A. esclusa, per il biennio contrattuale;
3. di dare atto che la stipulazione del contratto può avvenire anche prima del termine dilatorio di gg. 35, per effetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;
4. di dare atto che l'importo complessivo di € 42.187,60 I.V.A. compresa nella misura del 22% è disponibile sul Capitolo 81420 del bilancio regionale di previsione del corrente esercizio finanziario e dei futuri esercizi interessati;
5. di dare atto che la somma di € 21.093,80 I.V.A. compresa, relativa al primo anno contrattuale, è stata impegnata sul Capitolo 81420, codice bilancio 12.01.012, del bilancio corrente, in favore dell'Associazione L.I.D.A. di Ortona (CH) con Determinazione n. DPF011/140 del 6.12.2019;
6. di dare atto che il codice CIG rilasciato dall'A.N.A.C., ai fini della clausola di tracciabilità economica, è **ZF42A1611C** e dovrà essere riportato su tutte le fatture emesse dall'Associazione;
7. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e di pubblicare lo stesso sul sito Web istituzionale della Regione Abruzzo – Sezione "Amministrazione Trasparente";
8. di notificare copia della presente alla Associazione L.I.D.A. di Ortona (CH) e all'Associazione E.N.P.A. Onlus- Sezione di Pescara, seconda classificata;
9. di pubblicare la presente Determinazione sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo);
10. di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Dipartimentale DPF, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli



L'ESTENSORE
 Piero Bertazzi

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
 Piero Bertazzi

DIPARTIMENTO LAVORO E SOCIALE
SERVIZIO LAVORO

DETERMINAZIONE 27.11.2019, N. DPG007/1282

POR FSE Abruzzo 2014-2020 – PO 2018-2020 - Asse I – Occupazione. Obiettivi 8.1 e 8.5 Priorità d'investimento 8i e 8iv. Interventi 40 “Area di Crisi Complessa: Inserimento al lavoro” - Approvazione Avviso B “GARANZIA LAVORO – Aiuti in esenzione”. APPROVAZIONE DELLA III GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE CANDIDATURE dall’8 GENNAIO al 31 maggio 2019 LINEA 1.



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPG007/1282 del 27/11/2019

DIPARTIMENTO LAVORO E SOCIALE

SERVIZIO LAVORO

UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE DEL LAVORO

OGGETTO: POR FSE Abruzzo 2014-2020 – PO 2018-2020 - Asse I – Occupazione. Obiettivi 8.1 e 8.5 Priorità d'investimento 8i e 8iv. Interventi 40 “Area di Crisi Complessa: Inserimento al lavoro” - **Approvazione Avviso B “GARANZIA LAVORO – Aiuti in esenzione”. APPROVAZIONE DELLA III GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE CANDIDATURE dall’8 GENNAIO al 31 maggio 2019 LINEA 1.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

1. Il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
2. Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
3. Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
4. Il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
5. Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
6. Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
7. Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;

8. Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
9. Il Regolamento di esecuzione (UE) 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
10. Il Regolamento Delegato (UE) n. 2017/2016 del 29 agosto 2017;
11. la Decisione n. C (2014)10099 del 17 dicembre 2014, recepita con DGR n. 180 del 13.3.2015, con cui è stato approvato il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
12. la Decisione n. C (2017)5838 del 21 agosto 2017, recepita con DGR n. 828 del 22.12.2017, con la quale è stata modificata la decisione di esecuzione C (2014) 10099;
13. la Decisione di Esecuzione C (2018) 5560 del 14 agosto 2018, che modifica la Decisione C(2014)10099 del 17 dicembre 2014, relativa all'approvazione del POR FSE Abruzzo 2014-2020 – versione 3.0;
14. il POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- CCI 2014IT05SFOP009 - Approvazione del Si.Ge.Co. Versione 3 – Ottobre 2018 approvato con determinazione DPA/331 del 16.10.2018;
15. il POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- CCI 2014IT05SFOP009 - Approvazione del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione. Versione 5.0 - Ottobre 2018 approvato con determinazione DPA/336 del 19.10.2018;
16. la DGR n. 180 del 13.03.2015, di presa d'atto della decisione della Commissione Europea N. C (2014)10099 del 17 dicembre 2014 che ha approvato, così come esplicitato nell'articolo 1 della predetta Decisione, il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
17. il Decreto del Presidente della Repubblica n.22 del 5 febbraio 2018, avente ad oggetto "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
18. la DGR del 23 luglio 2018 n. 526, recante "POR FSE Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo "investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Approvazione Piano Operativo FSE 2018-2020;
19. il POR FSE Abruzzo 2014-2020. Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - Approvazione Cronobilancio annualità 2018. approvato con DGR n. 523 del 23.07.2018;
20. la DGR del 9/11/2018 n. 850 recante "POR FSE 2014-2020. Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - Presa d'atto della metodologia che stabilisce la quantificazione delle somme forfettarie per incentivi alle assunzioni per la realizzazione di operazioni da finanziare con le risorse del POR FSE 2014-2020 Abruzzo";

DATO ATTO:

- che, con nota prot. n. RA 278079/18 in data 9.10.2018, il Servizio Lavoro DPG007 ha trasmesso al Servizio DPA011 "Autorità di Gestione del FSE Abruzzo 2014-2020" e al Servizio DPG011 "Gestione e monitoraggio FSE", per il competente ufficio preposto ai controlli di I livello, la bozza di Avviso pubblico "GARANZIA LAVORO – Aiuti in esenzione", ai fini della validazione di competenza;

- che con successiva mail del 13/11/2018 è stato effettuato un nuovo invio ai fini della validazione, in quanto l'Avviso è stato rivisto e adeguato alla metodologia delle somme forfettarie adotta con DGR 850 del 9/11/2018;

PRESO ATTO

- che, con nota prot. n. RA 319960 del 16/11/2018, l'Autorità di Gestione POR FSE Abruzzo 2014-2020, ha espresso parere favorevole alla pubblicazione dell'Avviso;
- che con determinazione dirigenziale n. 233/DPG007 del 21/11/2018 è stato approvato l'avviso pubblico "GARANZIA LAVORO – Aiuti in esenzione" per la presentazione delle candidature di cui degli Interventi n. 40 "AREA DI CRISI COMPLESSA: INSERIMENTO AL LAVORO" e n. 42 "INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE" del PO 2018-2020 ed i relativi allegati, parti integranti e sostanziali del provvedimento;
- che si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati sui siti della Regione Abruzzo <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/> e www.abruzzolavoro.eu, nonché sul sito dell'URP e sul B.U.R.A.T SPECIALE n. 120 del 7/12/2018;

RICHIAMATO

- l'articolo 8 dell'Avviso nel quale si stabilisce che l'unica modalità di invio delle candidature è l'utilizzo della piattaforma telematica della regione Abruzzo presente all'indirizzo app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/, che le uniche integrazioni documentali ammesse sono quelle richieste dalla Regione;
- altresì l'articolo 9 dell'Avviso nel quale si stabilisce che le candidature pervenute sono esaminate e ammesse su base giornaliera e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e che, con riferimento alle candidature pervenute, il Direttore di Dipartimento nomina un Nucleo Istruttorio che provvede all'istruttoria di ammissibilità entro i successivi 90 giorni, salvo che il numero e la complessità delle candidature pervenute non giustificano tempi più lunghi;

DATO ATTO che con determinazioni direttoriali n.2/DPG del 31/01/2019 e n. 17/DPG007 del 29/03/2019 è stato costituito il Nucleo Istruttorio i cui componenti sono dipendenti assegnati all'Ufficio Programmazione Politiche del Lavoro;

CONSIDERATO

- che il richiamato art. 9 prevede che l'istruttoria di ammissibilità consista nella verifica della rispondenza della candidatura a quanto previsto dall'Avviso;
- che dal giorno 8/01/2019 al giorno 31/05/2019 sono pervenute per via telematica n. 18 istanze per le quali il Nucleo Istruttorio ha effettuato l'istruttoria di ammissibilità;
- che il giorno 12 novembre 2019 il Nucleo ha trasmesso al Dirigente del servizio DPG007 le risultanze dell'istruttoria;
- che tali risultanze, in ottemperanza a quanto previsto dal vigente Manuale delle Procedure FSE per l'attuazione operativa degli interventi sono state sottoposte all'Ufficio Controllo di I livello Lavoro e Sociale FSE del DPG011, al fine di garantire che la procedura di selezione sia stata correttamente eseguita e che l'operazione sia rispondente ai criteri di selezione definiti dal dispositivo attuativo in argomento;

DATO ATTO dell'esito di conformità di cui alla check list (allegato 9) trasmessa dall'Ufficio Controllo di I livello Lavoro e Sociale FSE e acquisita agli atti del Servizio Lavoro DPG007 con nota prot. RA 0323032/19 del 19/11/2019;

CONSIDERATO:

- che si è provveduto alle comunicazioni per le candidature escluse (n. 3) a mezzo pec con indicazione della motivazione dell'esclusione, ai sensi dell'art. 10- bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii;
- che sono pervenute controdeduzioni e che si è proceduto dall'esame delle controdeduzioni pervenute e alla successiva comunicazione dell'esito per mancato accoglimento delle osservazioni e conferma di esclusione;

VISTI ALTRESI':

- l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;
- il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017;

DATO ATTO che si è provveduto agli adempimenti sul Registro Nazionale Aiuti di cui al comma 6 dell'art. 52 della L. 234/2012 e in particolare:

- alla registrazione della Misura e del Bando PO FSE 2014-2020 Regione Abruzzo Garanzia Lavoro Avviso B cui è stato assegnato il codice CAR n. 7153 per regime di aiuti "in esenzione" (regolamento UE n.651/2014);
- alla registrazione degli aiuti individuali dei singoli beneficiari ammessi a finanziamento con la presente graduatoria con l'attribuzione a ciascuno di essi del codice COR riportato a fianco di ciascun beneficiario negli allegati 1 e 2;

DATO ATTO altresì che in data 15 gennaio 2019 è stata effettuata la comunicazione SANI2 per la misura in oggetto e che la Commissione Europea ha attribuito al regime d'aiuto il codice n. SA.52975;

RITENUTO necessario approvare le risultanze delle procedure di ammissibilità e la graduatoria definitiva della Linea di intervento 1 "Area di Crisi Complessa: Inserimento al lavoro", così come predisposte dall'Ufficio Programmazione Politiche del Lavoro;

RICHIAMATE le prenotazioni di impegno di cui alla determinazione n. 233/DPG007 del 21/11/2018;

RICHIAMATE altresì le seguenti determinazioni:

- n. DPG007/146 del 29/04/2019 avente ad oggetto "Approvazione Avviso B "GARANZIA LAVORO – Aiuti in esenzione". APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE CANDIDATURE dal 10 al 13 DICEMBRE 2018";
- n. DPG007/452 del 24/06/2019 avente ad oggetto "Approvazione Avviso B "GARANZIA LAVORO – Aiuti in esenzione". APPROVAZIONE DELLA II GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE CANDIDATURE dal 14 DICEMBRE 2018 al 7 GENNAIO 2019".

VISTO l'art. 24, comma 2, della L. R. n. 77/1999 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

- a. di approvare le risultanze delle procedure di ammissibilità delle istanze pervenute dal giorno 8/01/2019 al giorno 31/05/2019 e relative all'Avvio pubblico "GARANZIA LAVORO – Aiuti in esenzione" di cui all'Intervento n. 40 "AREA DI CRISI COMPLESSA: INSERIMENTO AL LAVORO" del PO 2018-2020, così come formalizzate nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:
 1. Graduatoria definitiva delle candidature dal giorno 8/01/2019 al giorno 31/05/2019 ammissibili della Linea 1 - Incentivi al lavoro per le imprese con sede operativa nei Comuni dell'Area di crisi complessa Vibrata-Tronto Piceno (Allegato n.1);
 2. Elenco delle candidature 8/01/2019 al giorno 31/05/2019 escluse con indicazione del motivo di esclusione (Allegato n.2);
 3. Elenco dei lavoratori esclusi da candidature parzialmente ammissibili con indicazione del motivo di esclusione (Allegato n.3);

- b. di dare atto che l'ammontare delle risorse necessarie per il finanziamento delle istanze ammesse è pari per la Linea 1 a **€ 265.500,00**;
- c. di stabilire che, dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, si procederà nei confronti dei beneficiari ammessi a trasmettere a mezzo PEC specifico provvedimento di ammissione al beneficio quale atto formale di concessione dell'aiuto ai sensi del Decreto MISE n.115 del 31 maggio 2017;
- d. di dare atto, ai sensi dell'art. 52 della L. 234/2012 comma 6, dell'assolvimento degli obblighi di inserimento delle informazioni nel Registro nazionale degli Aiuti (codice COR per ciascun beneficiario ammesso di cui all'allegato 1) e dell'adempimento degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui agli articoli 13 e 14 e relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali di cui all'articolo 15 del DM n. 115/2017;
- e. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
1. Giurisdizionale al TAR competente entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, ove prevista;
 2. Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;
- f. di rinviare a successivi provvedimenti l'assunzione degli impegni di spesa correlati a ciascuna prenotazione stabilendo che si provvederà nella fase dell'impegno contabile ad assumere il correlato accertamento delle entrate per le quote UE (FSE) e Stato (FdR) nel rispetto del principio 3.12. All4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 in relazione alla intervenuta esigibilità delle obbligazioni che andranno a scadenza secondo quanto indicato dalle modalità di pagamento stabilite dal redigendo SI.GE.CO. e dal manuale dell'AdG PO FSE per la programmazione 2014-2020;
- g. di dare atto che i dispositivi attuativi dell'intervento in parola risultano coerenti con le disposizioni generali e speciali di cui al Reg. UE n. 651/2014;
- h. di disporre la pubblicazione dell'Avviso e dei relativi allegati sito istituzionale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it, www.regione.abruzzo.it/europa, sulla sezione <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>, sul sito dell'URP, nonché sul B.U.R.A.T.;
- i. di trasmettere altresì, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento a:
1. Servizio DPB006 "Servizio Risorse Finanziarie";
 2. Servizio DPB007 "Servizio Bilancio";
 3. Servizio DPB008 "Servizio Ragioneria Generale";
 4. Servizio DPA011 "Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE";
 5. Servizio DPG011 "Gestione e monitoraggio Fondo Sociale Europeo";
 6. Servizio DPG012 "Servizio Vigilanza e Controllo".

Il Dirigente del Servizio

Pietro de Camillis
(firmato digitalmente)

L'Estensore
Maria Sambenedetto
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Maria Sambenedetto
Firmato elettronicamente



POR FSE 2014-2020
Piano operativo 2018-2020 - AVVISO B GARANZIA LAVORO - Regime in esenzione
Linea 1 - Incentivi al lavoro per le imprese con sede operativa nei Comuni dell'Area di crisi complessa Vibrata-Tronto Piceno

GRADUATORIA DELLE CANDIDATURE AMMISSIBILI DAL 8 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2019

Nr.	Prot.	Data presentazione domanda	Codice identificativo della domanda	Codice Concessione RMA - COR	Impresa	Comune	Lavoratore	Genere	Età	APL/CPI	Contributo	Rimborso APL/CPI	Totale
1	378/19	22/01/2019	378655939	1458970	LA SOSTA TORANO DI LUCIANI FRANCESCO	TORANO NUOVO	DI CARLO CRISTIANO	M	27	PROFILI AZIENDALI S.R.L.	€ 8.000,00	€ 2.500,00	€ 10.500,00
2	393/19	25/01/2019	1370932613	1458971	INNOVAVIATION S.R.L.	CORROPOLI	BARLAFANTE FRANCA	F	36	PROFILI AZIENDALI S.R.L.	€ 10.000,00	€ 2.500,00	€ 12.500,00
3	447/19	31/01/2019	153309463	1458972	A.R.S. TECH S.R.L.	CONTROGUERRA	D'AMARIO DINO	M	50	PROFILI AZIENDALI S.R.L.	€ 10.000,00	€ 2.500,00	€ 23.000,00
4	484/19	04/02/2019	2098015176	1458973	MACERO MACERATESE SRL	MARTINSCIURO	ISLAMI ARDIT	M	22	PROFILI AZIENDALI S.R.L.	€ 8.000,00	€ 2.500,00	€ 10.000,00
5	500/19	05/02/2019	1961613615	1458969	A.R.S. TECH S.R.L.	CONTROGUERRA	FRASCA PABLO ANDRES	M	25	PROFILI AZIENDALI S.R.L.	€ 8.000,00	€ 2.500,00	€ 10.500,00
6	551/19	07/02/2019	420476849	1458974	T.M.L. SRL	CIVITELLA DEL TRONTO	DE PANICIS LEANDRO	M	59	HUMANGEST SPA	€ 10.000,00	€ 2.500,00	€ 12.500,00
7	1010/19	26/02/2019	537707006	1459001	A.R.S. TECH S.R.L.	CONTROGUERRA	CAMPESE GIORGIA	F	26	PROFILI AZIENDALI S.R.L.	€ 10.000,00	€ 2.500,00	€ 25.000,00
8	1013/19	26/02/2019	121670628	1458975	I.T.E.C. CALOR S.R.L.	NERETO	DI LUCA CLARISSA	F	25	PROFILI AZIENDALI S.R.L.	€ 10.000,00	€ 2.500,00	€ 10.500,00
9	1022/19	01/03/2019	2010565528	1458976	STEFY S.R.L.S.	NERETO	FURIA MANUEL	M	21	PROFILI AZIENDALI S.R.L.	€ 8.000,00	€ 2.500,00	€ 25.000,00
10	1025/19	07/03/2019	238005348	1458977	DL GROUP S.R.L.	TORTORETO	ABAZI BILERTA	F	43	PROFILI AZIENDALI S.R.L.	€ 10.000,00	€ 2.500,00	€ 10.500,00
							CAMERUCCI ANTONELLA	F	48	PROFILI AZIENDALI S.R.L.	€ 10.000,00	€ 2.500,00	€ 25.000,00
							DI ANTONIO NICHOLAS	M	24	PROFILI AZIENDALI S.R.L.	€ 8.000,00	€ 2.500,00	€ 10.500,00

III Graduatoria

ALLEGATO N. 1 alla D.D. n. DP6007/1282 del 27/11/2019

Nr.	Prot.	Data presentazione domanda	Codice identificativo della domanda	Codice Concessione RNA - COR	Impresa	Comune	Lavoratore	Genere	Età	APL/CPI	Contributo	Rimborso APL/CPI	Totale
11	1026/19	07/03/2019	1085103620	1458978	SVAL S.R.L.	SANTOMERO	DI ANTONIO DAVIDE	M	31	PROFILI AZIENDALI S.R.L.	€ 8.000,00	€ 2.500,00	€ 10.500,00
12	1032/19	11/03/2019	1403741430	1458979	D&T COSTRUZIONI SRL	ALBA ADRIATICA	COSENZA ROBERTA	F	37		€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
13	2869/19	29/04/2019	1358420133	1459013	A.R.S. TECH S.R.L.	CONTROGUERRA	DI PIETRO FEDERICO	M	22	PROFILI AZIENDALI S.R.L.	€ 8.000,00	€ 2.500,00	
							DI VIZIO BIAGIO	M	21	PROFILI AZIENDALI S.R.L.	€ 8.000,00	€ 2.500,00	€ 42.000,00
							MASSACESI SALVATORE	M	26	PROFILI AZIENDALI S.R.L.	€ 8.000,00	€ 2.500,00	
							PICCIONI LUIGI JR	M	22	PROFILI AZIENDALI S.R.L.	€ 8.000,00	€ 2.500,00	
14	2961/19	06/05/2019	1991002956	1458995	TML SRL	CIVITELLA DEL TRONTO	DI FELCIANTONIO GIANFRANCO	M	56	HUMANGEST SPA	€ 10.000,00	€ 2.500,00	€ 12.500,00
							SIDI SIDI	M	59		€ 10.000,00	€ 0,00	
15	3606/19	31/05/2019	1205317344	1458960	GIEFFE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	COLONNELLA	LAIELLI FRANCESCO	M	57		€ 10.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
							NICOLINI FABRIZIO	M	56		€ 10.000,00	€ 0,00	
16	3635/19	31/05/2019	94433232	1458981	DI BUONNATO FABIANO E LETIZIA S.N.C.	MARTINSICURO	FASANO DOMENICO	M	46	PROFILI AZIENDALI S.R.L.	€ 8.000,00	€ 2.500,00	€ 10.500,00
											€ 218.000,00	€ 47.500,00	€ 265.500,00

III Graduatoria

ALLEGATO N. 2 alla D.D. n. DPG007/1282 del 27/11/2019



POR FSE 2014-2020
 Piano operativo 2018-2020 - AVVISO B GARANZIA LAVORO - Regime in esenzione
GRADUATORIA DELLE CANDIDATURE ESCLUSE DAL 8 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2019

Nr.	Prot.	Data presentazione domanda	Codice identificativo della domanda	Impresa	Comune	Linea di intervento	Lavoratore	Genere	Età	Motivo di esclusione
1	1039/19	13/03/2019	1303766895	OLTRECARTA DI DE MARCO ROSSANO	TORTORETO	1	MALGRANT MONIA	F	36	Documentazione allegata non conforme all'avviso (art. 8 comma 3)
2	2579/19	27/03/2019	1943944597	MT INTERNATIONAL GROUP SRL	SANT'OMERO	1	TULLI MATTEO	M	26	Documentazione allegata non conforme all'avviso (art. 8 comma 3)

III Graduatoria

ALLEGATO N. 3 alla D.D. n. DN6007/1282 del 27/11/2019



POR FSE 2014-2020
 Piano operativo 2018-2020 - AVVISO B GARANZIA LAVORO - Regime in esenzione
GRADUATORIA DELLE CANDIDATURE AMMISSIBILI DAL 8 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2019

Nr.	Pret.	Data presentazione domanda	Codice identificativo domanda	Impresa	Comune	Linea di intervento	Lavoratore	Genere	Età	AP/UCPI	Motivo di esclusione
1	1026/19	07/03/2019	1085102620	SVAL S.R.L.	SANTOMERO	1	FRATO' DOMATELLA	F	42	PROFILI AZIENDALI S.R.L.	Assenza del requisito di disoccupazione di cui all'art. 4 comma 2 (anzianità di 6 mesi)

DETERMINAZIONE 17.12.2019, N. DPG007/1325

POR FSE ABRUZZO 2014/2020 – ASSE I OBIETTIVO SPECIFICO 8.6 PRIORITA' D'INVESTIMENTO 8v - Scheda Intervento n. 2 "POLITICHE ATTIVE PER LA GESTIONE DELLE CRISI AZIENDALI" AZIONE 1 "FORMAZIONE PER LA CRESCITA" del Piano Operativo FSE 2016-2018 – Approvazione della VII graduatoria istanze dal 12/12/2018 all'12/02/2019



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPG007/1325 del 17/12/2019

DIPARTIMENTO SVILUPPO LAVORO E SOCIALE

SERVIZIO LAVORO

UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE DEL LAVORO

OGGETTO: **POR FSE ABRUZZO 2014/2020 – ASSE I OBIETTIVO SPECIFICO 8.6 PRIORITA' D'INVESTIMENTO 8v - Scheda Intervento n. 2 "POLITICHE ATTIVE PER LA GESTIONE DELLE CRISI AZIENDALI" AZIONE 1 "FORMAZIONE PER LA CRESCITA" del Piano Operativo FSE 2016-2018 – Approvazione della VII graduatoria istanze dal 12/12/2018 all'12/02/2019**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTI**
- ✓ il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - ✓ il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
 - ✓ il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;
 - ✓ il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
 - ✓ il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 gennaio 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - ✓ il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
 - ✓ il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 - ✓ il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;

- ✓ il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- ✓ il Regolamento di esecuzione (UE) 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- ✓ il Regolamento (CE) n.1407/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" che abroga il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del Consiglio;
- ✓ il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- ✓ la D.G.R. n. 622 del 30.9.2014, come modificata ed integrata dalla DGR n. 681 del 21.10.2014, di approvazione dell'atto di organizzazione relativo alla disciplina delle macrostrutture della Giunta regionale in attuazione della l.r. 26 agosto 2014, n. 35 attribuendo al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa le funzioni di Autorità di Gestione del FSE;
- ✓ il Programma operativo FSE 2014-2020 della Regione Abruzzo approvato con decisione della Commissione Europea C(2014)10099 finale del 17 dicembre 2014;
- ✓ la D.G.R. n. 180 del 13.03.2015, di presa d'atto della decisione della Commissione Europea N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 che ha approvato, così come esplicitato nell'articolo 1 della predetta Decisione, il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
- ✓ la Carta di Pescara approvata con D.G.R. 502 del 21 luglio 2016;
- ✓ la D.G.R. n. 528 dell'11 agosto 2016 con la quale è stato approvato il Piano Operativo FSE 2016-2018 e sono stati individuati i responsabili di azione (RdA) e dei controlli di primo livello;
- ✓ la D.G.R. n. 844 del 15 dicembre 2016 recante "DGR n. 659 del 4 agosto 2015 Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) per la gestione dei Fondi Strutturali Europei di Investimento (SIE) - programmazione 2014-2020. Aggiornamento Fase III - versione definitiva. Presa d'atto - Punto 6 Interventi di rafforzamento amministrativo lettere E.7 e E.9 - Approvazione schemi di Bandi Tipo per gli aiuti alla Formazione e per i lavoratori svantaggiati e per gli Aiuti alla RSI e di Chek List aiuti di Stato in esenzione da notifica";
- ✓ la D.G.R. n. 307 del 15 giugno 2017 recante "Attuazione del Common Understanding - Accordo sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee con la Commissione Europea per rafforzare gli assetti istituzionali ai fini di un più efficace controllo degli aiuti di Stato in Italia";
- ✓ la Determinazione Direttoriale n. DPA/128 del 11.08.2017 di approvazione del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione POR FSE Abruzzo 2014-2020;
- ✓ la Determinazione Direttoriale N. DPA/403 del 19.10.2018 di modifica del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione POR FSE Abruzzo 2014-2020, versione 6.0 - Dicembre 2018;
- ✓ il D.P.R. del 8 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;
- ✓ la LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2019 n.2 "Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 della Regione Abruzzo;
- ✓ la deliberazione di Giunta regionale n. 67 del 1 marzo 2019 avente ad oggetto "Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale 2019-2021".

- PRESO ATTO** che, con nota prot. n. RA 0038217/17 del 17/02/2017 e successiva nota RA 0044204/17 del 23/02/2017, l'Autorità di Gestione POR FSE Abruzzo 2014-2020, ha validato l'Avviso relativo all'Intervento di che trattasi ed espresso parere favorevole alla sua pubblicazione;
- che con Determinazione Dirigenziale del 9/03/2017 n. 9/DPG007 è stato approvato l'Avviso in oggetto;
- che lo stesso Avviso è stato pubblicato sul BURA Speciale n. 33 del 15/03/2017;
- CONSIDERATO** che l'Avviso all'art. 10 comma 1 ha previsto che le candidature devono essere inviate a partire dal 27 aprile 2017 dalle ore 9:00, esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica presente all'indirizzo: app.regione.abruzzo.it/avvisi pubblici/;
- altresi che all'art. 11 comma 1 è stabilito che le candidature sono esaminate su base quindicinale con la procedura a sportello di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;
- ATTESO** che si è provveduto, con determinazione direttoriale n. 27/DPG dell'01.06.2017, a costituire ai sensi dell'articolo 11 comma 10 dell'Avviso sopra richiamato, apposito Nucleo per la valutazione delle istanze;
- che in data 19/03/2019 e in successiva data 10/06/2019 il RUP ha trasmesso al Nucleo di Valutazione l'elenco delle istanze inviate dalle imprese fino al 28.02.2018, scadenza ultima dell'Avviso;
- che il NdV, rispettando quanto previsto all'art. 11 comma 1 dell'Avviso, sulla base delle domande presentate seguendo l'ordine cronologico di presentazione ha esaminato le istanze pervenute dal 12 dicembre 2018 fino al 12/02/2019 dicembre 2018, per un totale di n. 06 candidature;
- DATO ATTO** che il Nucleo di valutazione, in data 30/10/2019, ha trasmesso al responsabile dell'Ufficio Programmazione Politiche del Lavoro, con riferimento alle candidature dal 12/12/2018 fino all'12/02/2019 (n. 06), gli esiti delle valutazioni di ammissibilità e di merito e i relativi verbali e allegati;
- che con nota prot. RA n. 0306578/18 del 04/11/2019 si è provveduto a richiedere al Controllo di I livello la verifica di regolarità delle procedure di selezione;
- dell'esito di conformità di cui alla check list (allegato 9) di esito positivo trasmessa dall'Ufficio Controllo di I livello Lavoro e Sociale FSE e acquisita agli atti del Servizio Lavoro DPG007 con nota prot. 0321907/19 del 18/11/2019;
- che si è provveduto agli adempimenti sul Registro Nazionale Aiuti di cui al comma 6 dell'art. 52 della L. 234/2012 e in particolare:
1. alla registrazione della Misura e del Bando PO FSE 2014-2020 Regione Abruzzo Formazione per la crescita cui è stato assegnato il codice CAR n. 2328 con previsione di doppio regime di aiuti "de minimis" (regolamento UE n.1407/2013) e "in esenzione" (art. 31 regolamento UE n. 651/2014);
 2. alla registrazione degli aiuti individuali dei singoli beneficiari ammessi a finanziamento con la presente graduatoria con l'attribuzione a ciascuno di essi del codice COR riportato a fianco di ciascun beneficiario nell'allegato 1;
 3. alla verifica del cumulo dell'aiuto de minimis, alla verifica del cumulo Aiuti di Stato e alla verifica della clausola di Deggendorf;
- che in esito alla predetta verifica si è anche proceduto, con nota Prot. n. 0341759/19 al preavviso di esclusione della candidatura ID 637/19 e, preso atto della nota pervenuta in data 14/12/2019 e acquisita con prot. N. 0351851/19, all'esclusione dalla graduatoria della stessa per superamento del massimale di aiuti de minimis;
- PRECISATO** - che l'importo delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'intervento di che trattasi è stato quantificato in € 2.232.000,00 (Asse 1 - Obiettivo tematico 8 - Priorità d'investimento 8v - Obiettivo specifico 8.6 - Azione 8.6.1) nel Piano Operativo FSE 2016-2018, di cui € 1.032.000,00 per la linea 1

(finanziamento di Interventi di formazione on demand) ed € 1.200.000,00 per la linea 2 (finanziamento di interventi di potenziamento del management delle PMI);

- che con Determinazione Dirigenziale del 9/03/2017 n. 9/DPG007 si è proceduto, contestualmente all'approvazione dell'Avviso, anche alla prenotazione di spesa sui pertinenti capitoli del Bilancio relativi agli esercizi 2017/2018/2019 nei limiti della capienza degli attuali stanziamenti;
- che con determinazione n. 117/DPG007 del 30/10/2017 si è proceduto all'approvazione della prima graduatoria delle istanze pervenute dal 27/04/2017 fino al 26/05/2017;
- che con determinazione n. 129/DPG007 del 4/12/2017 si è proceduto agli impegni di spesa e agli accertamenti sui relativi capitoli a carico delle risorse afferenti il PO FSE Abruzzo 2014-2020 Asse I, Obiettivo Specifico 8.6 Azione 8.6.1. Priorità di Investimento 8v;
- che con determinazione n. 8/DPG007 dell'9/02/2018 si è proceduto all'approvazione della seconda graduatoria delle istanze pervenute dal 27/05/2017 fino al 10/07/2017;
- che con determinazione n. 42/DPG007 del 23/04/2018 si è proceduto all'approvazione della terza graduatoria delle istanze pervenute dall'11/07/2017 al 11/10/2017;
- che con determinazione n. 147/DPG007 del 19/07/2018 si è proceduto all'approvazione della quarta graduatoria delle istanze pervenute dal 12/10/2017 al 5/06/2018;
- che con determinazione n. 196/DPG007 del 27/09/2018 si è proceduto agli impegni di spesa e agli accertamenti per i beneficiari ammessi fino alla IV graduatoria sui relativi capitoli a carico delle risorse afferenti il PO FSE Abruzzo 2014-2020 Asse I, Obiettivo Specifico 8.6 Azione 8.6.1. Priorità di Investimento 8v;
- che con determinazione n. DPG007/247 del 4/12/2018 si è proceduto all'approvazione della quinta graduatoria delle istanze pervenute dal 6/06/2018 al 02/10/2018;
- che con determinazione n. DPG007/260 del 14/12/2018 si è proceduto agli impegni di spesa e agli accertamenti per i beneficiari ammessi fino alla V graduatoria sui relativi capitoli a carico delle risorse afferenti il PO FSE Abruzzo 2014-2020 Asse I, Obiettivo Specifico 8.6 Azione 8.6.1. Priorità di Investimento 8v;
- che con determinazione n. DPG007/753 del 02/08/2019 si è proceduto all'approvazione della sesta graduatoria delle istanze pervenute dal 03/10/2018 all'11/12/2018;
- che con determinazione n. DPG007/765 del 4/09/2019 si è proceduto agli impegni di spesa e agli accertamenti per i beneficiari ammessi fino alla VI graduatoria sui relativi capitoli a carico delle risorse afferenti il PO FSE Abruzzo 2014-2020 Asse I, Obiettivo Specifico 8.6 Azione 8.6.1. Priorità di Investimento 8v

RITENUTO

- di prendere atto delle risultanze del Nucleo di Valutazione e di approvare la settima graduatoria, come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare ampia pubblicità al presente atto con la pubblicazione dello stesso e del relativo allegato sui siti della Regione Abruzzo <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>, sul sito dell'URP, nonché sul B.U.R.A.T.;

VISTO

l'art. 24, comma 2, della L. R. n. 77/1999 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di prendere atto delle risultanze e della documentazione prodotte e trasmesse dal Nucleo di Valutazione;
2. di approvare la VII graduatoria delle istanze pervenute dal 12/12/2018 fino all'12/02/2019 dell'Avviso FORMAZIONE PER LA CRESCITA Intervento n. 2 PO FSE 2014-2020, così come formalizzate nel seguente allegato, parti integrante e sostanziale del presente atto:
 - *Allegato n. 1 - Graduatoria delle candidature ammissibili della Linea 2 – "Finanziamento di interventi di potenziamento del management delle PMI";*
 - *Allegato n. 2 – imprese escluse con motivo di esclusione.*
3. di dare atto che l'ammontare delle risorse necessarie per il finanziamento delle istanze ammesse è pari per la Linea 2 a € 371.170,05;

4. di dare atto, ai sensi dell'art. 52 della L. 234/2012 comma 6, dell'assolvimento degli obblighi di inserimento delle informazioni nel Registro nazionale degli Aiuti (codice COR per ciascun beneficiario ammesso di cui all'allegato n. 1 e dell'adempimento degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui agli articoli 13 e 14 e relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali di cui all'articolo 15 del DM n. 115/2017;
5. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - i. Giurisdizionale al TAR competente entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, ove prevista;
 - ii. Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;
6. di adottare successivamente i singoli provvedimenti di concessione che saranno trasmessi ai beneficiari via pec come previsto dal vigente Manuale delle procedure di gestione e di comunicare alle imprese le specifiche condizioni per il sostegno e per il pagamento della sovvenzione come da Avviso;
7. di rinviare a successivi provvedimenti l'assunzione degli impegni di spesa correlati a ciascuna prenotazione stabilendo che si provvederà nella fase dell'impegno contabile ad assumere il correlato accertamento delle entrate per le quote UE (FSE) e Stato (FdR) nel rispetto del principio 3.12. All4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 in relazione alla intervenuta esigibilità delle obbligazioni che andranno a scadenza secondo quanto indicato dalle modalità di pagamento stabilite dal redigendo SI.GE.CO. e dal manuale dell'AdG PO FSE per la programmazione 2014-2020;
8. di trasmettere al Servizio DPG011 "Gestione e monitoraggio Fondo Sociale Europeo" il presente provvedimento ed i successivi atti di concessione ai fini dell'avvio delle operazioni come previsto dal Manuale delle procedure di gestione;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti della Regione Abruzzo <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>, <http://www.regione.abruzzo.it/europa>, nonché sul sito dell'URP <http://urp.regione.abruzzo.it> e sul B.U.R.A.T;
10. di trasmettere altresì, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento a:
 - a. Servizio DPB008 "Servizio Ragioneria Generale";
 - b. Servizio DPA011 "Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE";
 - c. Servizio DPG011 "Gestione e Monitoraggio Fondo Sociale Europeo";
 - d. Servizio DPG012 "Vigilanza e Controllo";
 - e. Direttore regionale, ai sensi dell'art. 16, comma 10, della L.R. n. 7/2002.

Il Dirigente del Servizio

Pietro De Camillis

(Firma digitale n. 2016711595440)

L'Estensore

Maria Sambenedetto

(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Maria Sambenedetto

(firmato elettronicamente)

VI Graduatoria

ALLEGATO N. 1 alla D.D. n. 1335/DFG007 del 17/12/2019



POR FSE 2014-2020
 Piano operativo 2016-2018 - Intervento 2 "Politiche attive per la gestione delle Crisi aziendali"
 Azione 1 "Formazione per la crescita"
Linea 2 - Finanziamento di interventi di potenziamento del management delle PMI

GRADUATORIA DELLE CANDIDATURE AMMISSIBILI E FINANZIABILI DAL 12 DICEMBRE 2018 AL 12 FEBBRAIO 2019

Nr.	Prot.	Data presentazione della domanda	Codice identificativo della domanda	COR	Impresa	Dimensione Impresa	Sede legale (Comune)	Progetto formativo	Punteggio	Spesa ammessa	Regime aiuto	Spesa finanziata
1	4410/18	21/12/2018	300281052	1469463	SO.C.C.A.M. SRL	Piccola Impresa	CITTA' SANT'ANGELO (PE)	INNOVAZIONE SOCCAM	75	€ 20.328,00	De minimis	€ 18.091,92
2	4454/18	28/12/2018	374875362	1469585	L'ANCORA SOCIALE SOCIE/TA COOPERATIVA SOCIALE	Piccola Impresa	LANCIANO (CH)	MUTATIS	70	€ 27.563,00	De minimis	€ 24.531,07
3	4455/18	28/12/2018	1709687753	1469596	NUBES S.R.L.	Micro Impresa	MONTEORO AL VOMANO (TE)	TERZE PARTI WEB	60	€ 113.834,00	De minimis	€ 101.312,26
4	4452/18	28/12/2018	767987830	1469576	SELFRESH S.R.L.	Micro Impresa	PERMA SANT'ANDREA (TE)	SELFRESH FORMAZIONE	60	€ 122.010,00	De minimis	€ 108.588,90
5	4511/18	31/12/2018	631815744	1469612	VISIONARIA S.R.L.S.	Micro Impresa	PESCARA (PE)	IT FOR VISIONARIA	60	€ 133.310,00	De minimis	€ 118.645,90

F.to IL PRESIDENTE
 DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
 (dr. Pietro De Camillis)

ALLEGATO N. 2 alla D.D. n. 1325/DFG007 del 17/12/2019

VI Graduatoria



POR FSE 2014-2020
 Piano operativo 2016-2018 - Intervento 2 "Politiche attive per la gestione delle Crisi aziendali"
 Azione 1 "Formazione per la crescita"
GRADUATORIA DELLE CANDIDATURE ESCLUSE DAL 12 DICEMBRE 2018 AL 12 FEBBRAIO 2019

Nr. Prot.	Data presentazione e domanda	Codice identificativo della domanda	Impresa	Linea	Motivo esclusione
1 637/19	12/02/2019	1736038275	QUOTAZIONE S.R.L.	2	superamento del massimale di aiuti de minimis (art. 13 comma 2)

F.to IL PRESIDENTE
 DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
 (dr. Pietro De Camillis)

ATTI DELLO STATO

RICORSI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO N. 1/20

Ricorso ai sensi dell'art. 127 Cost. Del Presidente Del Consiglio Ministri in carica, rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587, n. fax 06/96514000 e P.E.C. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) nei cui uffici è domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 confro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Regione pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Regione in Via Leonardo da Vinci n. 6, L'Aquila (CAP 67100) per l'impugnazione della legge della Regione Abruzzo 31/10/2019 n. 34 pubblicata sul B.U.R. n. 156 dell'8/11/2019.

2536

R.Ric. 1/2020

UFFICIALE

CT 57461/19

V.A.G. PIGNATONE

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso ai sensi dell'art.127 Cost.

Del Presidente Del Consiglio Ministri in carica, rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587, n. fax 06/96514000 e P.E.C. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) nei cui uffici è domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12

contro

la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Regione pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Regione in Via Leonardo da Vinci n. 6, L'Aquila (CAP 67100)

per l'impugnazione

della legge della Regione Abruzzo 31/10/2019 n. 34 pubblicata sul B.U.R. n. 156 dell'8/11/2019, recante "modifica alla legge regionale 25 ottobre 1996 n. 96 ("Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione") e ulteriori disposizioni normative"; giusta delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 dicembre 2019.

Si precisa che l'impugnativa riguarda

- a) l'articolo 1, comma 1, lettera d) e comma 4;
- b) l'articolo 2 comma 1;
- c) l'articolo 4 comma 1;
- d) l'articolo 8 comma 3.

Le disposizioni che si intende censurare col presente ricorso dispongono come segue.



Articolo 1

1. *Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente:*

"g-bis) non avere riportato, l'intestatario della domanda di assegnazione e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, condanne penali passate in giudicato, nel periodo precedente alla data di presentazione della domanda di assegnazione, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 bis e/o 380 del codice di procedura penale, dall'articolo 73, comma 5, del Testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi.";

...


4. *Dopo il settimo comma dell'articolo 2 della l.r. 96/1996 è aggiunto il seguente:*

"7 bis. Il requisito di cui alla lettera g-bis) non si applica in caso di intervenuta riabilitazione.".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 96/1966)

1. *Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 96/1966, sono aggiunti i seguenti:*



"4.1. Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di origine o di provenienza. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza;

4.2 Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera f) del primo comma dell'articolo 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto

4

dell'articolo 3, comma 4. del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 2 del d.p.r. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza."

Art. 4

(Modifica dell'articolo 8 della l.r. 96/1996)

1. Dopo la lettera c) del secondo comma dell'art. 8 della l.r. 96/1996 è aggiunta la seguente: "c-bis) situazione connessa all'anzianità di residenza in Comuni della regione Abruzzo: punti 1 per ogni anno di residenza a partire dal decimo anno di residenza e fino ad un massimo di 6 punti;".

Art. 8

(Modifiche all'articolo 34 della l.r. 96/1996)

3. Al primo comma dell'articolo 34 della l.r. 96/1996, le lettere e-ter) e c-quater) sono sostituite dalle seguenti:
"e-ter) e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente all'assegnazione, abbia riportato condanne penali passate in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con d.p.r. 309/1990. nonché per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio, e per i reati di favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi; e-quater) abbia ospitato stabilmente presso l'alloggio uno o più soggetti colti in

4



flagranza di reato, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/0 380 del codice di procedura penale, dell'articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con d.p.r. 309/1990, nonché per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio, e per i reati di favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffica di armi".

Le disposizioni di legge regionale trascritte appaiono viziate di illegittimità costituzionale per i seguenti

MOTIVI

1) Illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 1 lettera d) e comma 4 della L.R. 34/2019 per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

L'articolo 1, comma 1 lettera d) della legge regionale in esame sostituisce la lettera *g bis* dell'art. 2 della legge regionale 96/1996, ampliando il novero dei reati ostativi alla partecipazione di bandi per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Costituiscono, quindi, reati ostativi in precedenza non previsti: i reati di vilipendio di cui agli artt. 290, 291 e 292 c.p., i delitti contro la pubblica amministrazione, i delitti contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio.

Al comma 4 del medesimo articolo 1 è previsto che «*il requisito di cui alla lettera g-bis) non si applica in caso di intervenuta riabilitazione*».

L'art. 2 lett. b-bis) della legge regionale n. 96/1996 prevede poi, quale ulteriore requisito per l'assegnazione degli alloggi "*non aver riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero patteggiamento ai sensi dell'art.*

444 c.p.p., condanna per i delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni".

La lett. g-ter) stabilisce poi che *«la domanda è ammissibile nel caso d'Intervenuto Integrate risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito derivanti dai reati di cui alla lettera bis) nonché per il reato di invasione di terreno ed edifici di cui all'art. 633 c.p.»*

Ciò posto deve evidenziarsi come, pur potendo il legislatore anche regionale circoscrivere la platea dei beneficiari delle prestazioni sociali in ragione della limitatezza delle risorse disponibili, come affermato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 432/2005 e 133/2013), tale limitazione deve rispondere al criterio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, così come ribadito dalla medesima Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 166/2018 in tema di requisiti di accesso agli alloggi pubblici da parte degli stranieri. Nel caso di specie, la disciplina regionale non risulta rispondere al criterio di ragionevolezza.

Da un lato infatti i reati previsti dall'art. 2 lett. b-bis) possono coincidere con quelli previsti alla lett. g-bis) (in ipotesi di delitti non colposi puniti con pena superiore nel massimo a due anni di reclusione rientranti anche nel novero dei reati specificatamente indicati dalla lett. g-bis), dall'altro viene riservata una difforme disciplina per le due diverse categorie. Ne consegue che, a mero titolo esemplificativo per il delitto di peculato, rientrante in entrambe le categorie, non si comprende quale sia il regime ostativo applicabile. Per i reati di cui alla lett. g-bis) a differenza da quanto poi previsto per i reati di cui alla lettera b-bis), la preclusione opera senza limitazioni temporali, per le sole sentenze di condanna (e non anche per le sentenze ex art. 444 c.p.p.), anche per i componenti del nucleo familiare e comunque fatta salva l'intervenuta riabilitazione.

Il sistema delineato risulta irrazionale anche con riferimento all'ipotesi di reati rientranti nel solo gruppo di cui alla lettera g-bis) in ragione ad

esempio della natura colposa del reato. In questo caso infatti si applicherà da un lato il regime di favore che attribuisce rilevanza alla riabilitazione, dall'altro un regime di maggior rigore rispetto a quello riservato ai reati di cui alla lett. *b-bis*) sotto il profilo della rilevanza temporale, in quanto la causa ostativa rileverà a prescindere dalla data di definitività della sentenza di condanna.

Le richiamate disposizioni regionali, quindi, non risultano rispondere ai criteri di ragionevolezza, in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione.

2) Illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della L.R. 34/2019 per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nonché dell'art. 117 primo comma Cost. in relazione all'articolo 18 T.F.U.E. ed all'art. 14 C.E.D.U.

La norma contenuta nell'articolo 2 comma 1 integra la disciplina dell'art. 5 (*"Contenuti e presentazione delle domande"*) della L.R. n. 96/1996, aggiungendo, dopo il comma 4, i commi 4.1 e 4.2.

Il comma 4.1 stabilisce che *"Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea [...] devono, altresì, presentare [...] la documentazione che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di origine o di provenienza. La disposizione [...] non si applica [...] qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese d'origine o di provenienza."* Il comma 4.2 recita: *"Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea [...] devono, altresì, presentare [...] la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione [...] non si applica [...] qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o"*

consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza."

Le modifiche apportate dalle disposizioni appena menzionate sono suscettibili di determinare una disparità di trattamento tra cittadini italiani/comunitari e cittadini non comunitari, poiché viene richiesta solo a questi ultimi la produzione di documentazione ulteriore per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L'art. 2 comma 5 del D.Lgs. n. 286/1998 stabilisce a sua volta che allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente all'accesso ai pubblici servizi nei limiti e nei modi previsti dalla legge. Ai sensi dell'art. 43 comma 1 dello stesso decreto costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla origine nazionale o etnica e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento o l'esercizio in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. La novella in oggetto introduce, per i soli stranieri, un controllo ulteriore e rafforzato su quanto dichiarato a fini ISEE e determina, quindi, un aggravio procedimentale che rappresenta una discriminazione diretta, essendo trattati diversamente soggetti nelle medesime condizioni di partenza e aspiranti alla stessa prestazione sociale agevolata.

Sul punto, si rappresenta che l'ISEE, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DPCM 159/2013, è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, e prevede la denuncia (sia per i cittadini italiani sia per i cittadini stranieri) di redditi e patrimoni anche posseduti all'estero, mediante la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). L'ISEE è calcolato, oltre che sulle informazioni raccolte con la DSU,

anche con quelle disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate (cfr. art. 2 comma 6 DPCM 159/2013)

La discriminazione fondata sulla nazionalità, risulta contrarla all'art. 3 della Costituzione, violando altresì l'art. 18 TFUE e l'art. 14 CEDU, così come evidenziato dalla Corte Costituzionale laddove ha censurato la discriminazione dello straniero con riferimento alle prestazioni sociali (cfr. sent. 187/2010).

3) Illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, della L.R. 34/2019, per violazione dell'art. 3 della Costituzione nonché dell'art. 117 primo comma Cost. in relazione all'art. 24 della direttiva 2004/38/CE.

La disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 1, aggiunge, dopo la lettera c) del secondo comma dell'art. 8 della l.r. 96/1996 riguardante i punteggi attribuiti nella formazione della graduatoria per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la lettera c-bis) che recita: *"situazione connessa all'anzianità di residenza in Comuni della regione Abruzzo: Punti 1 per ogni anno di residenza a partire dal decimo anno di residenza e fino ad un massimo di 6 punti."* La norma pone dunque un requisito aggiuntivo regionale rispetto ai punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive e oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare nonché rispetto ai criteri di priorità riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo regionale rispetto a quelli soggettivi ed oggettivi previsti dalla norma ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La disposizione in argomento si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra tale requisito e lo stato di bisogno riferito alla persona in quanto tale che, per la sua stessa natura, non tollera distinzioni basate su particolari tipologie di residenza. Come affermato da codesta Ecc.ma Corte Costituzionale, condizionare l'accesso agli interventi e servizi sociali al requisito della residenza protratta nel tempo nell'ambito del

territorio regionale, comporta la violazione dell'evocato parametro costituzionale (Sentenze della Corte Costituzionale nn. 40/2011; 168 del 2014; 107 del 2018).

La norma regionale risulta discriminante non soltanto nei confronti di cittadini italiani che risiedono nella Regione Abruzzo da meno di dieci anni, ma anche dei cittadini degli altri Stati membri dell'U.E., che versano nella medesima situazione, ai quali è attribuita la parità di trattamento con i cittadini degli Stati membri in cui risiedono ai sensi dell'art. 24 della direttiva 2004/38/CE (relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati Membri) recepita con d. lgs 30/2007. Si evidenzia pertanto la violazione del principio di uguaglianza e non discriminazione di cui all'articolo 3 della Costituzione.

4) Illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della L.R. 34/2019 per violazione dell'art. 3 e dell'art. 117 comma 2 lettera h) e g) della Costituzione.

L'articolo 8, comma 3, aggiunge all'articolo 34 comma 1, della l.r. n. 96/1996, concernente le cause di decadenza, le lettere *e-ter* ed *e-quater* che rispettivamente recitano:

"e-ter) e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente all'assegnazione, abbia riportato condanne penali passate in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/0 380 del codice di procedura penale, dell'articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con D.P.R. 309/1990, nonché per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio, e per i reati di favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione c/o porto abusivo di armi, traffico di armi;

e-quarter) abbia ospitato stabilmente presso l'alloggio uno o più soggetti colti in flagranza di reato, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/0 380 del codice di procedura penale, dell'articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con D.P.R. 309/1990, nonché per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio, e per i reati di favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi".

La norma regionale in disamina amplia il novero dei reati indicati dall'art. 34 della L.r. 96/1996 (per alcuni dei quali non risulta neanche previsto l'arresto in flagranza di reato) riproducendo l'elenco innovato di cui all'art. 2 lett. g-bis) della medesima legge.

Essa risulta non rispondere al criterio di ragionevolezza che limita il legislatore nazionale così come quello regionale nell'individuare i criteri di "meritevolezza" per l'assegnazione di risorse limitate, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione. L'art. 34 della l.r. n. 96/1996, come modificato dalla norma in esame, nel prevedere quale causa di decadenza, l'avvenuto arresto di un soggetto stabilmente ospitato presso l'alloggio (e a prescindere dall'esito del relativo giudizio e quindi di una statuizione di colpevolezza), risulta irragionevole laddove per gli stessi soggetti beneficiari dell'alloggio rileva invece, ai fini della decadenza, il sopravvenire di una pronuncia di condanna in via definitiva. Con la conseguenza che il beneficiario conserverà l'alloggio nel caso egli stesso o un componente del nucleo sia sottoposto ad arresto in flagranza di reato, e perderà invece l'alloggio nel caso in cui tale evento riguardi un soggetto da lui stabilmente ospitato.

L'irragionevolezza consegue anche alla circostanza che la causa di decadenza ivi prevista non tiene conto del possibile esito anche

assolutorio del conseguente giudizio, e ove attribuisce ad un evento posto al di fuori della responsabilità e del controllo del beneficiario, conseguenze decadenziali per lo stesso beneficiario.

Inoltre con particolare riferimento alla neo introdotta lettera *e-quater*, dove la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio è pronunciata nel caso in cui l'assegnatario "*abbia ospitato stabilmente presso l'alloggio uno o più soggetti colti in flagranza di reato*" per determinati reati, la previsione determina - non solo per la tipologia di informazioni in parola, ma altresì per il sottinteso meccanismo di comunicazione delle stesse - un'indebita ingerenza del legislatore regionale nel sistema "*ordine pubblico e sicurezza*" che l'articolo 117, comma 2, lett. h), della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato.

Il generico riferimento ai soggetti "*colti in flagranza di reato*" e, soprattutto, le concrete modalità tramite le quali il sindaco verrebbe a conoscenza della appena esposta causa di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio si prestano altresì ad una difficile e dubbia applicazione. Al riguardo si sottolinea che la flagranza di reato è uno status normativamente determinato (art. 382 c.p.p.), in presenza del quale sorgono obblighi (art. 380 c.p.p.) o facoltà (art. 381 c.p.p.) di arresto per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Atteso che le informazioni relative all'esecuzione della misura in discorso vengono inserite nel Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e considerata l'impossibilità per il Comune - e per il personale della polizia municipale, salvo quanto previsto dall'articolo 18, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 - di accedere ai dati contenuti nel Centro medesimo, la disposizione regionale sembrerebbe presupporre l'onere per gli operatori di polizia di comunicare al sindaco l'eventuale esecuzione di arresti in flagranza di reato. In sintesi, la norma in esame finisce per introdurre - seppur indirettamente e in punto di fatto - competenze nuove ed ulteriori per il

13

personale delle Forze di Polizia, determinando, pertanto, uno sconfinamento nella materia "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" che l'articolo 117, comma 2, lett.g), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Come affermato da codesta Corte Costituzionale, infatti, le Regioni non possono porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale e non possono disciplinare unilateralmente, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa, forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono attribuzioni di organi statali (sentenza n. 134 del 2004).

.....

Per quanto sopra esposto si ritiene, pertanto, di promuovere la questione di legittimità Costituzionale della legge regionale Abruzzo n. 34/2019 e si chiede che


voglia codesta ecc.ma Corte

Dichiarare costituzionalmente illegittima e conseguentemente annullare, per i motivi esposti, le disposizioni sopra specificate dagli articoli 1, 2, 4 e 8 della L.R. Abruzzo 31/10/2019 n. 34, pubblicata sul BUR n. 156 dell'8/11/2019 come da delibera adottata nella seduta del 21/12/2019 dal Consiglio dei Ministri.

Con l'originale notificato dal ricorso si depositeranno:

- 1) Copia della L.R. Abruzzo 34/2019;
- 2) Estratto della delibera del Consiglio dei Ministri del 21/12/2019.

Roma, 30/12/2019



Vice Avvocato Generale dello Stato

Gianfranco Pignatone

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione ABRUZZO

Roma, - 9 GEN. 2020
M.C. CELLIERE

13

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DI PACENTRO

Esito di gara POR FESR 2014-2020- ABRUZZO 2014-2020 ASSE V- riduzione rischio idrogeologico- azione 5.1.I. Concessione in favore del Comune di Pacentro "AQ". Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico del versante sud del Monte Morrone-3 LOTTO; Data aggiudicazione: 12/06/2019.




COMUNE DI PACENTRO
Provincia di L'Aquila
- Ufficio Tecnico -



COMUNE DI PACENTRO (AQ)
Stazione appaltante
Esito di gara - CUP H96J17000120002 - CIG 7669594D2D

Oggetto: POR FESR 2014-2020- ABRUZZO 2014-2020 ASSE V- riduzione rischio idrogeologico- azione 5.1.1.- intervento di messa in sicurezza e per l'aumento dei territori più esposti a rischio idrogeologico- attuazione del programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo approvato con d.g.r. n. 34 del 02.02.2017- concessione in favore del Comune di Pacentro "aq". Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico del versante sud del Monte Morrone- 3 LOTTO; Procedura: aperta pubblicata su GURI n. 137 del 23/11/2018. Data aggiudicazione: 12/06/2019. Offerte ricevute: 13. Aggiudicatario: Pangea Consorzio Stabile Scarl Di Persio-Ciccone costituenda ATI. Prezzo di aggiudicazione: € 749.243,55 compresi oneri sicurezza, oltre IVA.

Il responsabile del settore tecnico
arch. *Aradhia Collis*



E - DISTRIBUZIONE

Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione, a 20000 Volt, in cavo interrato in Alluminio 3X185 mmq. della lunghezza complessiva di circa m. 15 e cabina di trasformazione MT/BT per alimentazione cliente Vivai del Ponte nel Comune di Cepagatti.

e- distribuzione S.p.A.

Infrastrutture e Reti Italia-Area Adriatica-Sviluppo Rete-Centro

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

Oggetto: Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20 Kv in cavo interrato della lunghezza complessiva di circa m. 15 e cabina di trasformazione MT/BT per alimentazione cliente Vivai del Ponte nel Comune di Cepagatti(PE).

La Società e-distribuzione Spa- Infrastrutture e reti Italia-Area Adriatica-Sviluppo Rete-Centro PL, ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione, a 20000 Volt, in cavo interrato in Alluminio 3X185 mmq. della lunghezza complessiva di circa m. 15 e cabina di trasformazione MT/BT per alimentazione cliente Vivai del Ponte nel Comune di Cepagatti.

Il nuovo elettrodotto, sarà realizzato a partire dalla linea elettrica esistente autorizzata dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n.DN4/46 del 26-03-2002.

La costruzione interesserà area privata nel Comune di Cepagatti.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Pescara - Settore VIII- Servizio Genio Civile- Via Catullo,2- 65100, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, unitamente alla corografia dell'impianto, sarà esposto anche presso l'Albo Pretorio del Comune interessato per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Con osservanza.

Il Responsabile
Nicola Amodio

Costruzione nuova linea elettrica MT 20 Kv in cavo interrato per circa 980 m in Via A. De Paulis Fedele, Strada comunale, Via Cesare Averadi, Via Rivacciolo, Via Antonio Gramsci per smantellamento linea aerea MT esistente ed allaccio nuova cabina S.I.D. Immobiliare S.r.l. nel Comune di Teramo (TE).

e-distribuzione

Infrastrutture e Reti Italia
Area Adriatica
c/o Smart Paper
Z.I. Industriale Isca Pantanelle
85050 Sant'Angelo Le Fratte (PZ)

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

e-distribuzione

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI

AREA ADRIATICA

ZONA L'AQUILA-TERAMO

La società e-distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Area Adriatica, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132.

RENDE NOTO

Costruzione nuova linea elettrica MT 20 Kv in cavo interrato per circa 980 m in Via A. De Paulis Fedele, Strada comunale, Via Cesare Averadi, Via Rivacciolo, Via Antonio Gramsci per smantellamento linea aerea MT esistente ed allaccio nuova cabina S.I.D. Immobiliare S.r.l. nel Comune di Teramo (TE). 33-19-TE SGQ-DF0000118137451 RIFERIMENTO: AUT_2045412

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Teramo-Impianti Elettrici in Via Mario Capuani,1 Teramo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

L'Aquila, 17/12/2019

F.to
Gian Luca Funaioli
Il Responsabile

Costruzione linea in media tensione a 20 kV, della lunghezza di circa m 425 in cavo aereo AL 3x35+1x50 mm² per alimentazione nuova cabina su palo di distribuzione MT/BT denominata Vita nei Campi n.704268, per aumento di potenza fornitura di energia elettrica al cliente Ristorante Vita nei Campi in l.tà Cavaticchio nel Comune di Spoltore (CH).

e-distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e Reti Italia
Area Adriatica – Sviluppo Rete
Autorizzazioni e Patrimonio Industriale

Oggetto: Costruzione linea in media tensione a 20 kV, della lunghezza di circa m 425 in cavo aereo AL 3x35+1x50 mm² per alimentazione nuova cabina su palo di distribuzione MT/BT denominata Vita nei Campi n.704268, per aumento di potenza fornitura di energia elettrica al cliente Ristorante Vita nei Campi in l.tà Cavaticchio nel Comune di Spoltore (CH)

e-distribuzione S.p.A.- Infrastrutture e Reti Italia, Area Adriatica - Sviluppo Rete - Autorizzazioni e Patrimonio Industriale - Via Tenente Casale y Figoroa, 39 - 70123 Bari (BA), ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di una linea aerea in media tensione a 20.000 Volt, della lunghezza di circa m 425, per alimentare la nuova cabina su palo di distribuzione denominata "VITA NEI CAMPI" necessaria a fornire energia elettrica all'attività recettiva Vita nei Campi, mediante il raccordo dalla linea esistente "Artigianale" attuale uscente dalla Cabina San Giovanni Teatino, autorizzata dalla Regione Abruzzo con Determina n.DN/4/78 del 13.11.2002.

L'elettrodotto interesserà:

Fondi privati lungo la via comunale Monte Marmola (parte), identificati al Fg.38 - P.IIa n.21, n.76, n.492, n.293, n.140, n.27, n.314, n.474, n.127, n.229, n.129, n.533, n.463, n.510 del Comune di Spoltore (CH);

Strada comunale Via Monte Marmolada del Comune di Spoltore al Mare (PE).

Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. con sede Via Tenente Casale y Figoroa, 39 70123 Bari, C.F. e P.I. 05779711000, con recapito territoriale presso l'Ufficio Tecnico di Chieti (CH), in Via Auriti, 1 - 66100 Chieti (CH), referente dell'iter autorizzativo, per. ind. Claudio Candeloro, tel. 0871.292930 - Fax: 02.39652806;

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Pescara - Settore I°, Piazza Italia, 30 - 65121 Pescara, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza

Nicola Amodio
Il Responsabile



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**
**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it